



associazione autonomie locali
legaautonomie
TOSCANA

Dall'IMU alla IUC

La riforma della fiscalità comunale

a cura di
Cesare Cava
Annalisa Antonini e Silvia Fossati

Con la raccolta completa di leggi e decreti in materia di IMU e IUC



In copertina Renato Guttuso: " Case e tetti di Bagheria", olio su tela 1984



associazione autonomie locali
legautonomie
TOSCANA

Dall'IMU alla IUC

La riforma della fiscalità comunale

a cura di
Cesare Cava
Annalisa Antonini e Silvia Fossati

Con la raccolta completa di leggi e decreti in materia di IMU e IUC

Dall'IMU alla IUC

La riforma della fiscalità comunale

INDICE

PREMESSA	7
di CESARE CAVA	
CAPITOLO 1	9
LA NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC	
CAPITOLO 2	27
LE NOVITA' DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU	
CAPITOLO 3	59
LA NUOVA TASSA SUI RIFIUTI TARI	
CAPITOLO 4	85
IL NUOVO TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI	
CAPITOLO 5	103
NOVITA' E TREND RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE RUOLO	
CAPITOLO 6	131
LINEE GUIDA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA TRAMITE ATTO D'INGIUNZIONE	
CAPITOLO 7	153
CONCLUSIONI	
LEGGI, DECRETI, ISTRUZIONI MINISTERIALI E RICHIAMI DI PRASSI	159
fino al 20 febbraio 2014	

PREMESSA DI CESARE CAVA

La riforma della fiscalità immobiliare comunale ha preso avvio in maniera decisa e irreversibile, con l'introduzione di moltissime novità che sono state inserite nella Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ma che in parte derivano anche dai molti decreti d'urgenza emanati nel corso dello scorso anno.

Sono stati infatti numerose le novità introdotte durante l'anno, con i Decreti Legge n. 35 dell'8 aprile 2013, n. 54 del 21 maggio 2013, n. 102 del 31 agosto 2013 e n. 133 del 30 novembre 2013, novità non sempre coordinate e coerenti, con modifiche intervenute nel corso dell'anno o addirittura a ridosso delle scadenze.

La Legge di stabilità n. 147/2013 è quindi l'ultimo intervento di un legislatore, talvolta incapace di programmare con attenzione e prudenza le scelte di riforma di un sistema tributario come quello locale che ha contatti diretti con milioni di contribuenti, da istruire e accompagnare in un percorso di conoscenza e consapevolezza, trattandosi di soggetti non esperti di fiscalità locale.

Il buon senso e la necessaria prudenza avrebbero suggerito di prevedere quindi un adeguato periodo sperimentale su alcuni comuni, prima di dare avvio a una riforma che non raggiunge gli obiettivi di semplificazione e di equità richiesti dai cittadini.

La sensazione che emerge studiando e approfondendo le tante novità introdotte dalla riforma, è che i primi anni di attuazione saranno necessari per assestare la struttura e i rapporti tra amministrazioni locali, operatori tributari e contribuenti.

Soltanto dopo avere avviato una struttura tributaria di base coesa e condivisa, generata da regolamenti affidabili e comprensibili, aliquote e tariffe numericamente contenute, modalità di pagamento e di compensazione chiare e puntuali, sarà possibile intervenire ulteriormente per migliorare la riforma nei passaggi che, inevitabilmente, avranno necessità di aggiustamenti.

Adesso però serve stabilità perché il passaggio dall'IMU alla IUC, con le tre componenti dell'imposta che hanno regole, scadenze e modalità di pagamento diverse, non è un momento facile e gli uffici tributi comunali avranno molto da lavorare, per costruire una impalcatura organizzativa adeguata alle caratteristiche e alla grandezza del proprio territorio, con procedure informatiche da modificare e funzioni interne da ridefinire.

In questo passaggio fondamentale cercheremo, come sempre, di non lasciare soli gli amministratori comunali e i responsabili degli uffici tributi degli enti locali, condividendo con loro gli aspetti critici della riforma e le corrette interpretazioni applicative, per dare tranquillità e certezze a tutti gli operatori, stimolando altresì i chiarimenti ministeriali che si renderanno necessari in presenza di norme incomplete, poco chiare o contraddittorie.

Siamo tutti di fronte all'inizio di una nuova stagione tributaria di riforma della fiscalità immobiliare, da affrontare con professionalità e con attenzione, nella consapevolezza che l'autonomia tributaria e la potestà regolamentare garantita dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, sono uno strumento importantissimo da non disperdere e da utilizzare con buon senso, per il miglioramento di norme nazionali talvolta appiattite sui grandi centri urbani e poco attente alle migliaia di comuni italiani di piccola e media grandezza.

Questo semplice testo, con molta umiltà, vuole essere un primo strumento operativo pubblicato a pochi giorni dall'introduzione della nuova normativa e sarà certamente migliorabile, al momento in cui saranno emanati i decreti attuativi e le circolari ministeriali.

In un quadro di scelte da assumere in tempi molto brevi, è necessario iniziare a lavorare per capire e conoscere le reali opportunità di una riforma che si presenta complessa e articolata.

Questo testo ha quindi la finalità di strumento di divulgazione e di prima consultazione per le scelte e valutazioni da assumere nelle prossime settimane e sarà integrato con i convegni organizzati in tutta Italia dagli autori, ad ulteriore supporto e ampliamento dei temi trattati e delle ulteriori novità che saranno introdotte dopo il 20 febbraio 2014, data di stampa.

L'auspicio è che la nuova imposta unica comunale diventi, nel tempo, un vero solo tributo sugli immobili di competenza comunale perché, al momento, di "unica" ha soltanto il nome, con una "apparenza" che si scontra con la realtà dell'IMU, della TASI e della TARI.

Nuove sigle e nuove tasse con comuni chiamati a moltiplicare gli adempimenti formali e sostanziali, nell'amara consapevolezza che la crescita dei costi è l'unica certezza concreta, mentre il gettito e le risorse sono destinate a ridursi.

Un gioco delle tre carte tra Stato, comuni e contribuenti in cui l'unico a vincere è sempre lo Stato, con cittadini che avranno costi aggiuntivi anche soltanto per calcolare le nuove imposte e comuni che avranno minori trasferimenti oltre che entrate proprie incerte.

La riforma è partita con il piede sbagliato, ma se saprà correggere l'impostazione in corsa, attivando, senza ulteriori rinvii, le vere riforme inevase che abbiamo cercato di sintetizzare nelle conclusioni di questo testo, forse siamo sempre in tempo a realizzare un federalismo fiscale più amico dei cittadini.

Cesare Cava

CAPITOLO 1

La nuova Imposta Unica Comunale IUC

L'intero anno 2013 è stato caratterizzato da un ampio dibattito sulla fiscalità locale e su posizioni politiche spesso contrastanti, in merito alla necessità di riformare l'imposta municipale propria, tendendo in particolare verso l'esenzione dell'abitazione principale, così come previsto dal 1° gennaio 2008 ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.


La quantità di interventi normativi e di emendamenti parlamentari è stata molto ampia, pari alla confusione che è stata creata dal legislatore e dai tecnici ministeriali, che hanno dovuto inventarsi regole e disposizioni che rispettassero le diverse sensibilità politiche della coalizione di governo e l'equilibrio dei conti, posto sotto osservazione dalla Comunità Europea.

La Legge di stabilità è stata approvata soltanto in data 27 dicembre 2013 con un testo che ha annunciato, con grande enfasi, la riforma della fiscalità immobiliare comunale, con l'eliminazione dell'IMU e la nascita della nuova IUC, imposta unica comunale.

Dalle prime letture del testo della legge che ha assunto il n. 147 del 27 dicembre 2013, pubblicata nella stessa data in gazzetta ufficiale, sono emerse le prime perplessità rispetto alla reale consistenza di quanto annunciato.

In realtà l'eliminazione dell'IMU è limitata all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e ad alcune specifiche tipologie immobiliari che saranno illustrate nel successivo capitolo.

L'IMU non è quindi eliminata o sostituita dalla nuova IUC ma continua a essere in vigore sulla base di quanto esplicitamente indicato all'articolo 1 comma 703 della suddetta Legge n. 147 del 27 dicembre 2013: *“L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”*.




La prima contraddizione è quindi rilevabile nel fatto che il comma 639 dello stesso art. 1 attesta che è istituita l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria di natura patrimoniale (IMU), di una componente riferita ai servizi (TASI) e di una componente relativa ai rifiuti (TARI).

La IUC viene quindi presentata come un tributo unico ma, in realtà, di "unico" ha ben poco perché si compone di tre tipologie tributarie distinte e completamente diverse, oltre che differenziate e separate quanto a regole, aliquote, tariffe, soggetti passivi e scadenze.

La sensazione è che la scelta assunta dal legislatore sia motivata dalla necessità di sancire il superamento dell'IMU, annunciando la nascita di una imposta unica e lasciando intendere che dalla eliminazione dell'IMU, della TARES e della maggiorazione sui servizi indivisibili ne avrebbero tratto beneficio tutti i cittadini in termini di semplificazione, equità e minore peso fiscale.

Come spesso accade la realtà è molto diversa e in queste ore il testo della Legge di stabilità appena approvato ha bisogno di immediati interventi correttivi, per evitare il collasso dei bilanci dei comuni per carenza di risorse e per eliminare il rischio concreto che dalla riforma escano maggiormente colpite le fasce sociali più deboli, come i proprietari residenti nei quartieri popolari che, avendo una rendita modesta, erano già esclusi dall'IMU per effetto della detrazione e le famiglie che vivono in affitto.

Al momento dell'invio in stampa del presente testo, le norme correttive non sono state ancora emanate; tuttavia da un recente incontro tra rappresentanti del governo e dell'associazione dei comuni italiani è stato dichiarato che i correttivi alla normativa e gli stanziamenti per finanziare le detrazioni a favore delle categorie di contribuenti più deboli, saranno garantite nelle prossime settimane.



I soggetti passivi della IUC e il funzionario responsabile

Le tre componenti della IUC determinano soggetti passivi diversi individuati nei proprietari dell'abitazione di residenza non di lusso, nei proprietari della propria abitazione di residenza di lusso, nei proprietari di altri immobili non locati, nei proprietari di altri immobili locati e negli inquilini o utilizzatori delle unità immobiliari.

La diversificazione dei soggetti passivi evidenzia con immediatezza il fatto che la IUC è un'imposta soltanto apparentemente unica, ma di fatto composta da tre componenti tributarie distinte e separate.

In realtà, approfondendo il tema e provando a semplificare al massimo il contenuto, potremmo sintetizzare dicendo che l'IMU sugli immobili diversi dall'abitazione principale non di lusso non cambia molto.

La TARI sostituisce la TARES che era stata introdotta soltanto un anno prima.

La TASI è invece la vera novità ma appare più come una addizionale IMU, piuttosto che come un nuovo tributo.

La principale differenza è che nel caso di immobili locati o concessi in uso a terzi, una quota del tributo compresa tra il 10% e il 30%, secondo la volontà del comune, risulta a carico del conduttore.

La IUC è quindi un tributo che colpisce unitariamente lo stesso soggetto passivo con la quota IMU, TASI e TARI soltanto nel caso di abitazioni principali di lusso o di altri immobili non locati a terzi.

Nelle altre ipotesi di proprietà e di utilizzo, la tassazione immobiliare è più articolata e rende più difficile il calcolo delle somme dovute da parte dei singoli contribuenti.

Peraltro le condizioni sulla proprietà e sull'utilizzo in locazione o in comodato di un immobile, non restano sempre stabili per periodi lunghi e quindi le variazioni intervenute nel corso dell'anno complicano ulteriormente i conteggi, generando difficoltà e scarsa semplificazione negli adempimenti tributari dei cittadini.

Ciò premesso proviamo a distinguere le diverse casistiche di soggettività passiva e di obbligo tributario per ognuna delle tre componenti della nuova IUC:

proprietario della propria abitazione di residenza non di lusso (paga interamente la quota TASI e la quota TARI, mentre è esente da IMU);

proprietario della propria abitazione di residenza di lusso A/1, A/8 o A/9 (paga interamente la quota TASI, la quota TARI e la quota IMU);

proprietario di altro immobile non locato o utilizzato direttamente (paga interamente la quota TASI, la quota TARI e la quota IMU);

proprietario di altro immobile locato (paga interamente la quota IMU e parzialmente la quota TASI, nella misura stabilita dal comune tra il 70% e il 90% del tributo);

inquilino o conduttore (paga interamente la TARI e parzialmente la quota TASI, nella misura stabilita dal comune tra il 10% e il 30% del tributo).

Il soggetto attivo ai fini IUC è invece il comune che in base al comma 692 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 nomina il funzionario responsabile dell'imposta, cui sono attribuiti i poteri e le funzioni inerenti la gestione organizzativa interna e esterna del tributo.



La base imponibile

La IUC non ha una propria base imponibile e una propria modalità di calcolo, trattandosi della sommatoria di tre diversi tributi con caratteristiche specifiche e particolari i cui dettagli saranno approfonditi nei singoli capitoli di riferimento.

La componente patrimoniale della IUC è comunque l'IMU che continua quindi a seguire le regole stabilite con l'avvio sperimentale dell'imposta dal 1° gennaio 2012 con determinazione della base imponibile secondo il disposto dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504/1992.

La componente TASI ha la stessa base imponibile dell'IMU e quindi il riferimento normativo è sempre riferibile al suddetto articolo 5 del Decreto Legislativo n. 504/1992, ma il peso del tributo compete sia al proprietario dell'immobile che al detentore. Il tributo è quindi totalmente a carico del proprietario se l'immobile è direttamente utilizzato o lasciato vuoto, mentre è ripartito entro determinati parametri tra proprietario e inquilino nel caso di locazione o concessione in uso.

La ripartizione della TASI tra proprietario e occupante è stabilita dal singolo comune in base al comma 681 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013:

“Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare”.

La componente rifiuti TARI sostituisce la precedente TARSU, TIA1, TIA2, TARES e mantiene la stessa base imponibile delle precedenti tipologie di tributo, ed è finalizzata alla copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

In particolare la base imponibile della TARI è regolata dai commi 645 e 646 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013:

“Fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”.

“Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138”.

Individuate le basi imponibili delle tre diverse tipologie di tributo accorpate all'interno dell'imposta unica comunale, è necessario conoscere le aliquote, le tariffe e le regole che ogni comune andrà ad assumere entro il termine di approvazione del bilancio preventivo.

In questo contesto, soprattutto in considerazione dell'introduzione di una nuova imposta, ogni comune sarà chiamato a redigere in maniera facoltativa un proprio regolamento IUC in cui fissare: scadenze, procedure, adempimenti, agevolazioni, riduzioni, esenzioni, accertamenti, modalità di riscossione volontaria e coattiva.

È infatti indispensabile, ai fini della corretta introduzione della IUC, che il consiglio comunale, per tutto quanto non esplicitamente previsto dal legislatore, adotti un regolamento comunale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 che testualmente prevede:

- “1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.*
- 2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.*
- 3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.*

4. *Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.*
5. *I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142; b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e', nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53; c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente; d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate e' apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.*
6. *La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.*
7. *Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonché la misura dei compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni”.*

POTESTÀ REGOLAMENTARE IUC

CONFERMATO IL TESTO dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997



**POSSIBILITÀ DI REGOLAMENTO IUC
da approvare entro il termine di approvazione
del bilancio preventivo da parte del consiglio comunale**

Regolamento, riduzioni ed esenzioni

Sulla base della richiamata disposizione normativa il comune stabilisce la disciplina per l'applicazione della nuova imposta unica comunale, attenendosi anche al disposto del comma 682 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013:

“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”.*

Come consuetudine il ministero delle finanze produrrà uno schema di regolamento tipo relativo alla nuova IUC, ma, in realtà, il regolamento per essere effettivamente utile alla gestione del tributo deve limitarsi ad intervenire sugli aspetti non previsti dalla norma, evitando di divenire ridondante e ripetitivo.

Le scelte regolamentari sono invece molto importanti quando consentono di caratterizzare l'azione politica del singolo ente locale mediante la disciplina delle tariffe, delle riduzioni tariffarie, delle eventuali esenzioni, tenendo anche conto della capacità contributiva delle famiglie ed evitando di limitare l'analisi alla sola componente reddituale.

Il legislatore suggerisce infatti di attribuire agevolazioni fiscali anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, la cui illustrazione riprendiamo dal sito istituzionale dell'INPS:

“Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

Il D.Lgs. 130 del 3 maggio 2000 ha assegnato all'Inps la costituzione della banca dati per la gestione delle dichiarazioni dei richiedenti le prestazioni sociali agevolate.

L'Inps ha reso operativa la procedura per l'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive uniche e per il rilascio dell'attestato contenente l'indicatore I.S.E.E. che consente ai cittadini di accedere, a condizioni agevolate, alle prestazioni sociali o ai servizi di pubblica utilità.

L' I.S.E.E. è il rapporto tra l'indicatore della situazione economica (I.S.E.) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza.

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

Serve a documentare la situazione economica del nucleo familiare del dichiarante quando si richiedono prestazioni sociali agevolate.

L'I.S.E. (Indicatore della Situazione Economica) è il valore assoluto dato dalla somma dei redditi e dal 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare.

LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione sostitutiva è un atto importante che il cittadino effettua, assumendosi la responsabilità, anche penale, di quanto dichiarato.

Si presenta all'ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, o anche al Comune o ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o alla sede Inps competente per territorio.

Può essere:

- consegnata di persona all'addetto all'ufficio e sottoscrivendola in sua presenza;*
- trasmessa all'ufficio completa della sottoscrizione e di una fotocopia del documento di riconoscimento;*
- resa direttamente all'addetto all'ufficio, se chi dichiara non sa o non può firmare;*
- presentata con la firma già autenticata ai sensi di legge.*

È possibile presentare la dichiarazione in qualsiasi momento dell'anno.

La dichiarazione ha validità di un anno dalla attestazione della presentazione e vale per tutti i componenti il nucleo familiare.

È composta dal modello base e da un numero di fogli allegati pari al numero dei componenti il nucleo familiare, indicati dal dichiarante.

Il dichiarante, all'atto dell'indicazione dei componenti il nucleo familiare, deve fare riferimento alla situazione in essere alla data della dichiarazione.

La dichiarazione deve contenere i dati sulla situazione reddituale, risultanti dall'ultima dichiarazione presentata ai fini Irpef, e i beni patrimoniali posseduti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione.

Ai fini I.S.E.E. ogni soggetto appartiene ad un solo Nucleo Familiare”.

Il regolamento IUC sarà certamente molto più articolato nella componente TARI in quanto le casistiche da analizzare sono molto numerose, soprattutto in funzione dei criteri di determinazione delle tariffe, della classificazione delle categorie economiche e delle utenze domestiche anche in base al numero dei componenti il nucleo familiare.

Di minore difficoltà e impatto è invece la disposizione regolamentare della componente TASI, che oltre a disciplinare le riduzioni e le detrazioni dovrà limitarsi ad indicare i servizi indivisibili, con indicazione analitica dei costi coperti con il gettito TASI.

Rispetto invece ai dettagli normativi delle singole componenti e alle novità regolamentari dei singoli tre tributi, rinviamo l'approfondimento ai successivi capitoli due, tre e quattro.

La riscossione della IUC

La IUC è applicata e riscossa dal comune così come previsto dal comma 690 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013: *“La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*.

Il comune, nel caso in cui nel corso dell'anno 2013 avesse attribuito ad altri soggetti il servizio di gestione dei rifiuti o il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU, può affidare, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione della TARI e della TASI in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 secondo il disposto del comma 691 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013:

“I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo”.

La riscossione della IUC non è però unitaria perché le tre componenti hanno procedure, modalità e scadenze diverse.

Il pagamento della quota IMU continua a essere eseguito in autoliquidazione mediante modello F24 o bollettino postale centralizzato, tenuto conto che il comma 703 dello stesso articolo 1 della Legge n. 147/2013 lascia salva la precedente disciplina IMU e quindi anche le modalità di versamento e le scadenze al 16 giugno dell'acconto e al 16 dicembre del saldo.

Riguardo invece alla quota TASI e TARI, il legislatore prevede che sia il comune a fissare il numero e le scadenze di pagamento, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato per evitare l'accumulo di rate negli stessi periodi.

È inoltre previsto, come per l'IMU, la possibilità di eseguire il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno di riferimento.

Sul tema è intervenuto il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che testualmente recita:

“Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consen-

tito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze”.

La suddetta disposizione normativa unifica, di fatto, le modalità di pagamento della TASI e della TARI, nonostante i due tributi abbiano basi imponibili diverse, aliquote e tariffe differenziate e soprattutto attengono a soggetti passivi non sempre coincidenti.

In particolare il conteggio della TASI avviene con le stesse modalità di calcolo dell'IMU che è pagata in autoliquidazione da parte del contribuente, mentre il conteggio della TARI, in sostituzione della TARES, non può che essere elaborato dal comune o dalla società che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, previo invio ai contribuenti di una comunicazione con indicate le somme da versare, le modalità di pagamento e le relative scadenze.

Trattare quindi insieme le modalità di versamento della TASI e della TARI, nonostante la loro esplicita diversità, rischia di determinare confusione e difficoltà applicative.

Su tale aspetto è inoltre doveroso rilevare che lo stesso legislatore con il comma 689 dello stesso articolo 1 della Legge n. 147/2013 rinvia a uno o più decreti da emanare la definizione delle procedure di versamento da adottare: *“Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori”.*

La norma prevede l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori e, ai fini TARI, non vi sono novità rispetto al passato, ma le complicazioni possono intervenire rispetto alla preventiva elaborazione di modelli relativi alla TASI.

Non è infatti certo che il comune possa essere a conoscenza di tutti i dati necessari per la quantificazione della quota TASI con particolare riferimento agli utilizzatori degli immobili su cui grava una quota percentuale del tributo.

È quindi chiaro che la quota IMU della IUC è dovuta in autoliquidazione e la quota TARI è richiesta dal comune con modelli di pagamento precompilati, mentre sulla quota TASI sarà necessario l'intervento normativo previsto dal suddetto comma 689 per chiarire le procedure da adottare, nel rispetto del principio di semplificazione per contribuenti e enti impositori. L'auspicio dell'invio di modelli e bollettini precompilati era già presente nella originaria normativa ICI con concessionari della riscossione che ogni anno inviavano ai contribuenti milioni di bollettini postali che venivano nella quasi totalità dei casi gettati, perché errati o incompleti.

I comuni infatti avevano oggettive difficoltà a predeterminare i conteggi e inviare bollettini con gli importi da versare, in quanto molte delle informazioni necessarie non erano conosciute o aggiornate: immobili concessi in comodato, immobili inagibili o inabitabili, fabbricati non iscritti in catasto, diritti d'abitazione, ritardi nelle registrazioni catastali, aree fabbricabili utilizzate da agricoltori, immobili di categoria D non iscritti in catasto con tassazione in base al valore contabile, fabbricati di categoria F in corso di ristrutturazione.

Queste carenze sono soltanto alcune delle motivazioni che, nel tempo, hanno portato alla consapevolezza che l'invio dei modelli precompilati dal comune, sulla base delle notizie possedute, non fosse un servizio di semplificazione, ma solo un inutile onere organizzativo e finanziario per la pubblica amministrazione.

I contribuenti hanno infatti continuato a preferire e a utilizzare, salvo casi specifici, il modello di pagamento ICI o IMU elaborato dal CAF o dal proprio commercialista, tenendo conto che i programmi informatici di elaborazione delle dichiarazioni dei redditi e dei modelli 730 stampano in automatico il modello per il pagamento.


Riflettendo su questa esperienza e per evitare il ripetersi di inutili costi aggiuntivi è opportuno evidenziare che le suddette criticità non sono state superate e che la riscossione della TASI è ulteriormente complicata nel caso di immobile locato, dalla separazione del tributo tra la parte di competenza del proprietario e quella del conduttore.

È pertanto auspicabile che rispetto all'ipotesi di riscossione della TASI tramite modelli precompilati inviati dal comune, vi sia una seria e attenta valutazione, di concerto con i rappresentanti dell'associazione dei comuni, per adottare il metodo di riscossione più semplice e funzionale alle esigenze degli enti e dei contribuenti.

È molto probabile che il legislatore si esprima con un decreto, non ancora emanato al momento dell'invio in stampa della presente pubblicazione, che preveda la facoltà da parte dei comuni di decidere le modalità di pagamento della TASI, in autoliquidazione o mediante modelli precompilati.

IL PAGAMENTO DELLA IUC

IMPOSTA SOLO APPARENTEMENTE "UNICA" CON REGOLE DIVERSE



La dichiarazione IUC

I soggetti passivi ai fini IUC devono presentare la dichiarazione al comune di competenza entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui vi è stato l'inizio del possesso o dell'utilizzo dei locali o delle aree soggette al tributo.

In caso di più comproprietari o di occupazione in comune, la dichiarazione può essere presentata anche da un solo occupante.

Il modello di dichiarazione IUC è elaborato dal comune secondo le proprie valutazioni e in totale autonomia, ma deve contenere alcuni dati obbligatori (dati catastali, numero civico e numero dell'interno) finalizzati a migliorare la qualità delle banche dati e della toponomastica degli immobili a destinazione ordinaria.

La dichiarazione presentata non deve essere ripetuta negli anni successivi, salvo che si verifichino modificazioni rispetto a quanto dichiarato.

In fase di avvio della nuova IUC non è necessario dichiarare nuovamente i dati già comunicati negli anni precedenti ai fini ICI, IMU, TARSU, TIA, TARES, in quanto, in base ai commi 686 e 687 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, ai fini TARI continuano a ritenersi valide le superfici dichiarate in base al tributo sui rifiuti applicato negli anni precedenti, così come ai fini TASI sono confermati i dati dichiarati negli anni precedenti in materia di ICI e di IMU.

DICHIARAZIONE IUC

TERMINE DI PRESENTAZIONE



ENTRO IL 30 GIUGNO
DELL'ANNO SUCCESSIVO ALLA DATA
DI INIZIO DEL POSSESSO E
DELL'UTILIZZO DEI BENI

- in caso di più occupanti la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo

- la dichiarazione ha effetto per gli anni successivi salvo modifiche intervenute

- il modello di dichiarazione è elaborato e messo a disposizione dal comune

Accertamento, contenzioso e rimborsi

Il funzionario responsabile della nuova IUC ha la titolarità dei controlli e delle verifiche sul corretto assolvimento dell'imposta da parte dei contribuenti e ha il potere di sottoscrivere i provvedimenti afferenti alla gestione del tributo.

Tra i poteri e le funzioni attribuite, l'attività di accertamento assume assoluta rilevanza ed è eseguita secondo le disposizioni previste dai commi 693 e 694 dell'articolo 1 della

Legge n. 147/2013: “*Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni*”.

“*In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del codice civile*”.

ATTIVITA' DI VERIFICA AI FINI IUC

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE PUO'

INVIARE QUESTIONARI AL CONTRIBUENTE

- con applicazione di sanzioni da euro 100 a euro 500 in caso di mancata, incompleta o infedele risposta nei 60 giorni dalla notifica

RICHIEDERE DATI A UFFICI PUBBLICI E A GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI

- in esenzione di spese e diritti

DISPORRE ACCESSO AI LOCALI E AREE TASSABILI

- con preavviso di almeno sette giorni, con personale autorizzato e, in assenza di collaborazione, accertare con le presunzioni semplici previste dall'articolo 2729 del codice civile

Nell’attività di accertamento ai fini IUC si applicano le disposizioni previste dai commi da 161 a 170 dell’articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che fissano regole e scadenze procedurali unitarie per tutti i tributi locali, con particolare attenzione ai termini di prescrizione della notifica degli avvisi di accertamento, all’attivazione della riscossione coattiva e ai termini per le procedure di rimborso.

Riteniamo quindi utile in questa fase richiamare le suddette disposizioni normative per confermare la loro applicazione alla nuova imposta unica comunale:

“161. *Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti,*


nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

- 162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.*
- 163. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.*
- 164. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.*
- 165. La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.*
- 166. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.*
- 167. Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali.*
- 168. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo 25 della legge n. 289 del 2002.*

169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*
170. *Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario ed in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, gli enti locali e regionali comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi al gettito delle entrate tributarie e patrimoniali, di rispettiva competenza. Per l'inosservanza di detti adempimenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti il sistema di comunicazione, le modalità ed i termini per l'effettuazione della trasmissione dei dati”.*

In presenza di violazioni tributarie accertate ai fini IUC si applicano le sanzioni previste dai commi 695, 696, 697, 698 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 con possibilità da parte del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto comunque dei principi stabiliti dalla normativa statale.

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di richiesta dati, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100 a 500 euro, mentre rispetto alle omissioni sul versamento e sulla dichiarazione IUC si applicano le sanzioni sotto illustrate.



Le sanzioni relative alle violazioni di omessa o infedele dichiarazione IUC e di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inoltrato da parte del funzionario del tributo possono essere ridotte ad un terzo, nel caso in cui avvenga acquiescenza da parte del contribuente entro il termine per la proposizione del ricorso, con contestuale pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

ACQUIESCENZA ALL'ACCERTAMENTO

**IN PRESENZA DEL PAGAMENTO DELLA IUC, SE DOVUTA,
DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI,
ENTRO IL TERMINE PER IL RICORSO**



CAPITOLO 2

Le novità dell'imposta municipale propria IMU

Con la riforma del federalismo fiscale, Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011, è stata introdotta una nuova tassa, l'imposta municipale propria (IMU).

La decorrenza del nuovo tributo era prevista dall'anno 2015 e la stessa avrebbe dovuto sostituire, per la componente immobiliare, l'IRPEF e le relative addizionali in relazione ai redditi fondiari inerenti ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

Obiettivo della nuova imposta era, infatti, quello di razionalizzare la tassazione immobiliare andando a ridurre anche il numero dei gravami a carico dei soggetti passivi.

Con il Decreto salva-Italia, Decreto Legge n. 201 del 06 dicembre 2011, il governo ha deciso di anticiparne in via sperimentale l'entrata in vigore al 2012.

Possiamo certamente affermare che nessun altro vocabolo rispetto a "sperimentale" può descrivere meglio la frenetica attività normativa che si è prodotta intorno all'IMU in questi due anni di avvio, in particolar modo nel corso del 2013.

Una prova evidente sono il numero dei decreti, otto, e delle risoluzioni e circolari, quattordici, che hanno interessato l'imposta municipale propria nel corso dell'anno precedente; a tale proposito riportiamo in ordine di data gli interventi normativi e ministeriali dell'anno 2013:

- **Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/04/2013**

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2013.

Publicato in Gazzetta Ufficiale del 26/04/2013, n. 97;

- **Decreto Legge del 21/05/2013 n. 54**

Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

Publicato in Gazzetta Ufficiale del 21/05/2013, n. 117.

Convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85;

- **Decreto Ministero dell'Interno del 06/06/2013**

Certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale propria (IMU).

Publicato in Gazzetta Ufficiale del 13/06/2013, n.137;

- **Decreto Legge del 31/08/2013 n. 102**
 Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.
 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 31/08/2013, n. 204, suppl. ordinario n. 66.
 Convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- **Decreto Ministero dell'Interno del 10/09/2013**
 Approvazione della certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale propria.
 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 16/09/2013, n. 217;
- **Decreto Ministero dell'Interno del 23/09/2013**
 Ripartizione del contributo ai comuni per il ristoro del minor gettito IMU 2013.
 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 04/10/2013, n. 233;
- **Decreto Ministero dell'Interno del 03/10/2013**
 Attribuzione di un contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014 a favore dei comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per l'effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'IMU di cui all'articolo 13, comma 1 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, del 06/11/2013, n. 260, suppl. ordinario n. 77;
- **Decreto Legge del 30/11/2013 n. 133**
 Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.
 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30/11/2013, n. 281;
- **Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11/01/2013 n. 1/DF**
 IMU - Esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti con commerciali;
- **Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2013 n. 2/DF**
 IMU - Obbligo di presentazione dichiarazione per i coltivatori e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP);
- **Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 04/03/2013 n. 3/DF**
 Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali. Art. 7, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Art. 7 del Regolamento 19 novembre 2012, n. 200. Adeguamento dello statuto e dell'atto costitutivo.

- **Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 04/03/2013 n. 4/DF**
Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali. Art. 7, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Immobili concessi in comodato.
- **Circolare Agenzia delle Entrate del 11/03/2013 n. 5/E**
Rapporti tra IMU e le imposte sui redditi – Chiarimenti;
- **Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28/03/2013 n. 5/DF**
IMU – Quesiti in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata dell'imposta e di assegnazione della casa coniugale;
- **Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28/03/2013 n. 6/DF**
IMU - Termine di presentazione della dichiarazione IMU concernente i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Quesito;
- **Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/04/2013 n. 1/DF**
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - Imposta municipale propria (IMU) – Chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall'art. 10 del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35;
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate del 21/05/2013 n. 33/E**
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24" e EP", dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - articolo 1, comma 380, lettere f) e g) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
- **Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/05/2013 n. 2/DF**
Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dall'art. 10, comma 4, lett. b) del Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35 in corso di conversione.
Quesiti in materia di pagamento della prima rata dell'imposta relativa all'anno 2013;

- **Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 05/06/2013 n. 7/DF**
Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dall'art. 10, comma 4, lett. b) del Decreto Legge aprile 2013, n. 35. Quesiti in materia di pagamento dell'imposta relativa all'anno 2013 per gli enti di cui alla lett. i), comma 1, art. 7 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate del 04/07/2013 n. 44/E**
Rapporti tra l'IMU e le imposte sui redditi - Deducibilità contributi ai consorzi obbligatori - Articolo 10, comma 1, lett. a) del TUIR;
- **Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22/07/2013 n. 8/DF**
Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214. Realizzazione di un impianto fotovoltaico sul lastrico solare. Quesito;
- **Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11/12/2013 n. 11/DF**
Esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per il cd. "magazzino" delle imprese edili. Quesito.

Anche la recente Legge di stabilità, Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha introdotto numerose novità in materia di IMU per l'anno 2014, cercando di coordinare e collocare l'imposta municipale propria in un quadro più ampio della tassazione immobiliare.

La fase sperimentale dovrebbe essersi esaurita, ma quello che emerge dalla Legge n. 147/2013 è l'istituzione di ulteriori innovazioni normative volte a modificare, ancora una volta, il quadro applicativo dell'IMU.

Certo è che la citata Legge di stabilità non è in grado, da sola, di colmare le lacune operative e applicative che derivano dalle numerose innovazioni legislative in materia.

In particolare dall'elenco delle novità in materia di IMU, introdotte dalla Legge n. 147/2013, apparirà subito evidente che i temi affrontati dal legislatore sono numericamente rilevanti e che le disposizioni inserite sono fortemente differenti rispetto all'assetto originario che era stato istituito.

Sulla questione, due sono i pilastri su cui si fonda, a partire dal 1° gennaio 2014, la disciplina IMU:

- l'istituzione della IUC, di cui abbiamo parlato nel capitolo precedente, lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;
- l'IMU è applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015.

IMU e abitazione principale

Dopo il tam-tam cui abbiamo assistito nel 2013 sull'applicazione dell'IMU all'abitazione principale, che ha visto il suo culmine con la mini rata in scadenza il 24 gennaio 2014, la Legge n. 147/2013, nella riscrittura del comma 2, articolo 13 del Decreto Legge

n. 201/2011 ha definitivamente stabilito che:

- dal 2014 l'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze continua ad applicarsi l'aliquota prevista dal comma 7 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011: *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino allo 0,2 punti percentuali”*.

Riportiamo il comma 2 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 con le modifiche apportate dalla Legge n. 147/2013, attinente la tematica esaminata:

“L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.

Allo stato attuale, rispetto all'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze, abbiamo quindi il seguente contesto:

Categoria catastale

A/2 = Abitazioni di tipo civile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale.

A/3 = Abitazioni di tipo economico - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili.

A/4 = Abitazioni di tipo popolare - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili.

A/5 = Abitazioni di tipo ultrapopolare - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari esclusivi.

A/6 = Abitazioni di tipo rurale

A/7 = Abitazioni in villini - Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico e dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne ad uso esclusivo.

**SE ABITAZIONE PRINCIPALE
ESENTI DA IMU**

Categoria catastale

A/1 = Abitazioni di tipo signorile - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale.

A/8 = Abitazioni in ville - Per ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario.

A/9 = Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici - Rientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.

SE ABITAZIONE PRINCIPALE PAGA L'IMU

*** ALIQUOTA BASE DELLO 0,4%**

*** POSSIBILITA' PER GLI ENTI DI
AUMENTARE O DIMINUIRE TALE
ALIQUOTA FINO AD UN MASSIMO
DELLO 0,2%**

Immobili assimilati all'abitazione principale – disposizioni di legge

La riscrittura del comma 2 dell'articolo 13 prevede, poi, una serie di fattispecie per le quali l'imposta municipale propria non si applica.

L'IMU non si applica pertanto:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 146 del 24 giugno 2008.

La norma fa un esplicito richiamo al Decreto del Ministro delle infrastrutture del 22/04/2008 circoscrivendo, di fatto, il beneficio alle uniche unità immobiliari che rientrano nella fattispecie di "alloggi sociali".

Il Decreto Ministeriale citato fornisce, infatti, una definizione puntuale di alloggio sociale; in particolare è definito "alloggio sociale" l'unità immobiliare adibita a uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale nella salvaguardia della coesione sociale, al fine di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

L'alloggio sociale, continua il ministero, si configura come elemento essenziale del sistema di edilizia residenziale sociale costituito dall'insieme dei servizi abitativi finalizzati al soddisfacimento delle esigenze primarie.

Rientrano nella definizione ministeriale gli alloggi realizzati o recuperati da operatori pubblici e privati, con il ricorso a contributi o agevolazioni pubbliche quali esenzioni fiscali, assegnazione di aree od immobili, fondi di garanzia, agevolazioni di tipo urbanistico destinati alla locazione temporanea per almeno otto anni ed anche alla proprietà.

Il servizio di edilizia residenziale sociale viene erogato da operatori pubblici e privati prioritariamente tramite l'offerta di alloggi in locazione alla quale va destinata la prevalenza delle risorse disponibili, nonché il sostegno all'accesso alla proprietà della casa, perseguendo l'integrazione di diverse fasce sociali e concorrendo al miglioramento delle condizioni di vita dei destinatari.

L'alloggio sociale, in quanto servizio di interesse economico generale costituisce quindi standard urbanistico aggiuntivo da assicurare mediante cessione gratuita di aree o di alloggi, sulla base e con le modalità stabilite dalle normative regionali.

Altra peculiarità degli alloggi sociali è individuabile nel canone di locazione: lo stesso è definito dalle regioni, in concertazione con le Anci regionali, in relazione alle diverse capacità economiche degli aventi diritto, alla composizione del nucleo familiare e alle caratteristiche dell'alloggio.

Unica eccezione è che l'ammontare dei canoni di affitto percepiti dagli operatori deve comunque coprire i costi fiscali di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio;

- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

La norma contenuta nella Legge di stabilità riscrive in maniera equivalente quanto già previsto dal Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013 e che ha interessato il saldo IMU a dicembre 2013.

Permane inoltre l'esenzione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, così come previsto dal comma 9 bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 e introdotto dal Decreto Legge n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 124 del 28 ottobre 2013.

Immobili assimilati all'abitazione principale – facoltà dell'ente

La recente Legge di stabilità riscrive il comma 2 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 aggiungendo delle facoltà a favore dell'ente che, a partire dal 2014, potrà:

- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

Preme sottolineare la novità assoluta che assume l'ultima delle tre suddette facoltà rispetto alla precedente potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili, dell'articolo 59 del Decreto Legislativo n. 446/1997 che aveva introdotto l'agevolazione sugli immobili concessi in comodato in uso gratuito, lasciando un'ampia libertà regolamentare ai singoli enti, mentre adesso il legislatore impone delle limitazioni ben definite, ossia:

EQUIPARAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DI IMMOBILE CONCESSO IN USO GRATUITO



OPZIONI REGOLAMENTARI DELL'ENTE LOCALE



IL SOGGETTO PASSIVO PUO' CONCEDERE IN COMODATO UN'UNICA UNITA' IMMOBILIARE

Allo stato attuale le facoltà di scelta per i comuni appaiono, quindi, limitate per numero e casistiche.

La detrazione prevista per l'abitazione principale

Dal 2014 anche il regime della detrazione prevista sull'abitazione principale e relative pertinenze, cambia:

- la detrazione è fissata in euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta. La norma contenuta nella Legge n. 147/2013, articolo 1, comma 707 fa esplicito riferimento al comma 10 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011: *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ...”*;
- scompare la maggiore detrazione fissata in euro 50,00 per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni rientrante nel nucleo familiare, ovvero, residente e dimorante nell'abitazione principale. Lo stesso comma 10, sopra riportato, prevedeva esplicitamente che la maggiorazione operava per gli anni di imposta 2012 e 2013;
- i comuni possono comunque disporre di aumentare l'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
- se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

La detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (iACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli iACP; questa parte rimane invariata rispetto al testo originario contenuta sempre nel comma 10.

Terreni agricoli

A decorrere dal 2014 per i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (iap), il moltiplicatore ai fini della determinazione della base imponibile è diminuito da 110 a 75.

Il comma 5 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011 viene modificato dall'articolo 1, comma 707 della Legge n. 147/2013; adesso il comma 5 recita: *“Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75”*.

Pertanto a partire dal 1° gennaio 2014 i moltiplicatori da utilizzare ai fini del calcolo della base imponibile sono:

Immobili suddivisi per categoria catastale e base imponibile	Moltiplicatore imposta municipale propria a partire dal 01.01.2014	Variazione percentuale del moltiplicatore per categoria rispetto agli anni 2012 e 2013
A (escluso A/10), C/2, C/6, C/7	160	=====
B	140	=====
C/3, C/4, C/5	140	=====
A/10, D/5	80	=====
D, escluso D/5	65	+ 8.33% rispetto al 2012 ===== rispetto al 2013
C/1	55	=====
Terreni agricoli	135 75 agricoltori	===== - 31,81%
Aree fabbricabili	Valore commerciale	=====
D privi di rendita	Valore contabile	=====

Esenzione IMU fabbricati rurali strumentali

Altra novità importante è contenuta nell'articolo 1, comma 708 della Legge di stabilità; viene definitivamente sancito che a decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8 del Decreto Legge n. 201/2011.

Ricordiamo che il testo del comma 8 richiama i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133 e i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201/2011.

Per analizzare con rigore la tematica riteniamo opportuno riprodurre il testo integrale delle norme richiamate nello stesso ordine di citazione:

“Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- a) alla protezione delle piante;*
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;*
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;*
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;*
- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;*

- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate a cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso".

“I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701”.

I fabbricati rurali strumentali all'attività agricola saranno esenti a decorrere dal 2014 a prescindere dunque dal fatto che un comune sia classificato come montano, parzialmente montano o non montano in funzione della nomenclatura siglata nell'elenco ISTAT; ricordiamo inoltre che il suddetto elenco è stato predisposto ai sensi del comma 8, articolo 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011 ed è rintracciabile all'indirizzo <http://www.istat.it/it/archivio/6789>.

Rientrano quindi nelle caratteristiche di esenzione IMU tutti gli immobili strumentali utilizzati per lo svolgimento dell'attività agricola, classificati nella categoria catastale D/10 (fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole).

Fruiscono peraltro della stessa esenzione IMU i fabbricati di categoria diversa da D/10 che, utilizzati come strumentali all'attività agricola, hanno acquisito l'annotazione negli atti catastali della sussistenza della ruralità ai sensi dell'articolo 7, comma 2 bis del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 12 luglio 2011.

Deducibilità IMU immobili strumentali all'attività di impresa


Novità assoluta in materia di IMU sulla deducibilità, seppure parziale, dell'imposta derivante da immobili strumentali all'esercizio di impresa.

L'articolo 1, commi 715 e 716 della Legge n. 147/2013 prevede che l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali sia deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20%.

L'imposta municipale propria rimane invece indeducibile ai fini dell'Irap.

La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta decorre dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013; per tale periodo d'imposta l'aliquota è elevata al 30%.

QUOTA DI DEDUCIBILITA' IMU DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI ATTIVITA' DI IMPRESA ED ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI



La deducibilità fiscale di una parte dell'imposta municipale propria, versata per gli immobili strumentali da imprese, arti e professioni, è un primo segnale di attenzione verso le attività economiche e professionali.

È, infatti, evidente che la mancata deducibilità fiscale di una imposta, produce indirettamente una doppia tassazione con aggravio fiscale sui contribuenti.

L'incongruenza emerge con assoluta semplicità; comparando la tassa sui rifiuti solidi urbani pagata e dedotta nel bilancio aziendale e invece l'IMU pagata e non dedotta ne discende una disparità di trattamento che da un punto di vista fiscale non trova una sua logica.

La novità della parziale deducibilità è una risposta insufficiente a tale iniquità fiscale, ma è comunque un avvio di risposta con l'auspicio che in futuro si possa tendere ad incrementare la percentuale di deducibilità.

IMU e i fabbricati abitativi non locati

Ulteriori novità introdotte con la Legge di stabilità, articolo 1, commi 717 e 718 riguardano le modifiche all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale".

In particolare al comma 9 viene aggiunta una disposizione la quale prevede che il reddito degli immobili a uso abitativo non locati, situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del 50%.

Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013.

Dichiarazione IMU enti non commerciali

Casistica a parte è quella relativa agli enti non commerciali i quali presenteranno la dichiarazione IMU esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito Decreto del ministero dell'economia e delle finanze.

Questo è quanto stabilito dall'articolo 1, comma 719 della Legge n. 147/2013.

La norma prevede, infine, che con le stesse modalità, dunque in via telematica ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013, deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

Occorre fare chiarezza sulla disciplina IMU degli enti non commerciali che, in questi due anni sperimentali, ha prodotto non poche incertezze operative e gestionali.

La tematica ha suscitato non poche difficoltà tra i soggetti interessati e tra gli stessi comuni chiamati a rispondere ai numerosi quesiti pervenuti in questi ultimi mesi ed, infatti, proprio per questa particolarità, il ministero dell'economia e delle finanze ha predisposto un apposito modello di dichiarazione.

Anticipiamo una bozza del modello di dichiarazione IMU con una bozza di istruzioni inserite, queste ultime, nell'appendice del presente testo.


Il settore degli enti non commerciali è articolato in tante specificità disuguali e opera in molti ambiti associativi e non profit.

Ogni singolo ambito operativo, dal sociale, all'attività didattica, alle iniziative culturali a quelle ricettive, da quelle sportive a quelle sanitarie, da quelle ricreative a quelle di ricerca scientifica presenta, a sua volta, tipicità e dettagli operativi che richiedono approfondimenti e rendicontazioni contabili chiare e puntuali.

La separazione che, infatti, caratterizza l'attività non commerciale da quella commerciale non è netta e assoluta; talvolta le due sfere tendono ad avvicinarsi e, in qualche caso, a sovrapporsi.

E' pertanto utile esaminare, per ogni singola attività, le istruzioni del modello dichiarativo degli enti non commerciali al fine di separare distintamente le tre casistiche immobiliari dei suddetti enti:

- immobili totalmente imponibili;
- immobili parzialmente imponibili;
- immobili totalmente esenti.





**IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA
ENTI NON
COMMERCIALI**

Bozza del 22/01/2014

**DICHIARAZIONE 20__ (1)
PERIODO D'IMPOSTA 20__**

COMUNE DI

CONTRIBUENTE (compilare sempre)

Denominazione _____

Codice fiscale (obbligatorio) _____ Telefono _____
PREFISSO NUMERO

E-mail _____

Domicilio fiscale (o Sede legale)
 Via, piazza, _____ n. civico, _____ scala, _____ piano, _____ interno _____

C.A.P. _____ Comune (e Stato Estero) _____ Prov. _____

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio) _____ Natura della Carica _____

Cognome _____ Nome _____ Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____
giorno mese anno

Codice Stato estero _____ Stato federato, provincia, contea _____ Località di residenza _____

Indirizzo estero _____

Telefono o cellulare prefisso _____ numero _____ Codice fiscale società o ente dichiarante _____

FIRMA

A⁽²⁾ _____ B⁽²⁾ _____ C⁽²⁾ _____ D⁽²⁾ _____

FIRMA DEL DICHIARANTE _____

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario _____ N. iscrizione all'albo dei C.A.F. _____

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

RISERVATO ALL'INTERMEDIARIO Data dell'impegno _____ FIRMA DELL'INTERMEDIARIO _____
giorno mese anno

(1) Indicare l'anno a cui si riferisce la dichiarazione.
 (2) Inserire il numero degli immobili.
 (3) Barrare la casella se è stato compilato il quadro.

IMMOBILI TOTALMENTE IMPONIBILI ⁽¹⁾

Quadro A

N. d'ordine	Caratteristiche (2) Indirizzo		Dati catastali identificativi dell'immobile							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	sezione	foglio	particella	subalterno	categoria/qualità			classe	n. protocollo	anno
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	11	12	Valore			13	Inizio/termine del possesso o variazione imposta			
	Immobil. storico o inagibile/inabitabile	<input type="text"/>	<input type="text"/>			% possesso	<input type="text"/>	giorno	mese	anno
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	15	16	AGENZIA DELLE ENTRATE DI				ESTREMI DEL TITOLO			
	acquisito	cessione	<input type="text"/>				<input type="text"/>			
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				<input type="text"/>			
N. d'ordine	Caratteristiche (2) Indirizzo		Dati catastali identificativi dell'immobile							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	sezione	foglio	particella	subalterno	categoria/qualità			classe	n. protocollo	anno
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	11	12	Valore			13	Inizio/termine del possesso o variazione imposta			
	Immobil. storico o inagibile/inabitabile	<input type="text"/>	<input type="text"/>			% possesso	<input type="text"/>	giorno	mese	anno
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	15	16	AGENZIA DELLE ENTRATE DI				ESTREMI DEL TITOLO			
	acquisito	cessione	<input type="text"/>				<input type="text"/>			
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				<input type="text"/>			
N. d'ordine	Caratteristiche (2) Indirizzo		Dati catastali identificativi dell'immobile							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	sezione	foglio	particella	subalterno	categoria/qualità			classe	n. protocollo	anno
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	11	12	Valore			13	Inizio/termine del possesso o variazione imposta			
	Immobil. storico o inagibile/inabitabile	<input type="text"/>	<input type="text"/>			% possesso	<input type="text"/>	giorno	mese	anno
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	15	16	AGENZIA DELLE ENTRATE DI				ESTREMI DEL TITOLO			
	acquisito	cessione	<input type="text"/>				<input type="text"/>			
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>				<input type="text"/>			

ANNOTAZIONI

(1) Il quadro A deve essere compilato sia nel caso in cui nell'immobile viene svolta un'attività diversa da quelle individuate dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, sia nell'ipotesi in cui viene svolta, con modalità commerciali, un'attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992.

(2) Indicare: 1. per terreno; 2. per area fabbricabile; 3. per fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale; 4. per fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili; 5.1 per immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del TUIR; 5.2 per immobili locati.

IMMOBILI PARZIALMENTE IMPONIBILI O TOTALMENTE ESENTI

Quadro B

N. d'ordine

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Caratteristiche (2) 1 2 Indirizzo

Dati catastali identificativi dell'immobile

3 sezione 4 foglio 5 particella 6 subalterno 7 categoria/qualità 8 classe 9 n. protocollo 10 anno

11 Immobile storico o inagibile/inabitabile 12 Valore 13 immobile esente 14 % possesso 15 Inizio/termine del possesso o variazione imposta
giorno mese anno

16 acq. 17 cessione

AGENZIA DELLE ENTRATE DI ESTREMI DEL TITOLO

ATTIVITÀ DIDATTICA

Cm (3) Cms (4)

- a) Rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali/superficie totale dell'immobile: %
- a') Rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali nel caso di utilizzi temporanei /superficie totale dell'immobile: %
- b) Rapporto tra numero dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta con modalità commerciali/ numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta: %
- b') Rapporto tra numero dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta con modalità commerciali nel caso di utilizzi temporanei / numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta: %
- c) Rapporto tra giorni nei quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento di attività con modalità commerciali /365 giorni %
- d) Percentuale di imponibilità: $a+a' +b+b' +c =$ %
- e) Valore da considerare ai fini dell'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento n. 200 del 2012 = Valore x percentuale di imponibilità (d) €
- f) Valore da considerare ai fini dell'applicazione /esenzione IMU, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento n. 200 del 2012 = Valore - Valore assoggettato ad IMU ai sensi dell'art. 5 del Regolamento n. 200 del 2012 €
- g) Nel caso in cui il $Cm \leq Cms$ il valore di cui alla lett. f) non è assoggettabile a IMU.
- h) Nel caso in cui il $Cm > Cms$ occorre verificare quanta parte del valore di cui alla lett. f) è assoggettabile a IMU. Si deve, quindi, procedere al seguente calcolo della quota esente:
- i) $Cms / Cm =$ %
- j) Valore di cui alla lett. f) x (1 - i) costituisce la quota del valore di cui alla lett. f) da assoggettare a IMU €
- k) Valore da assoggettare a IMU = Valore di cui alla lett. e) + Valore di cui alla lett. j) = €

(1) Barrare la casella: 1. per le attività assistenziali; 2. per le attività previdenziali; 3. per le attività sanitarie; 4. per le attività didattiche; 5. per le attività ricreative; 6. per le attività culturali; 7. per le attività ricreative; 8. per le attività sportive; 9. per le attività di religione e di culto; 10. per le attività di ricerca scientifica.

(2) Indicare: 1. per terreno; 2. per area fabbricabile; 3. per fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale; 4. per fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili; 5.1 per immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del TUIR; 5.2 per immobili locali

(3) Cm = Corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale

(4) Cms = Costo medio per studente pubblicato sul sito internet del MIUR all'indirizzo: <http://statistica.miur.it/ustat/Statistiche/internazionale.asp>.

ALTRE ATTIVITÀ

Cenc (1)	<input type="text"/>	Cm (2)	<input type="text"/>
a)	Rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali / superficie totale dell'immobile:	<input type="text"/>	%
a')	Rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali nel caso di utilizzi temporanei / superficie totale dell'immobile:	<input type="text"/>	%
b)	Rapporto tra numero dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta con modalità commerciali / numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta:	<input type="text"/>	%
b')	Rapporto tra numero dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta con modalità commerciali nel caso di utilizzi temporanei / numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta:	<input type="text"/>	%
c)	Rapporto tra giorni nei quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento di attività con modalità commerciali / 365 giorni	<input type="text"/>	%
d)	Percentuale di imponibilità: $a+a1+b+b1+c =$	<input type="text"/>	%
e)	Valore da considerare ai fini dell'applicazione dell'IMU, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento n. 200 del 2012 = base imponibile x percentuale di imponibilità (d)	<input type="text"/>	€

DETERMINAZIONE DELL'IMU**Quadro C**

1)	IMU dovuta	<input type="text"/>	€
2)	Eccedenza IMU risultante dalla precedente dichiarazione	<input type="text"/>	€
3)	Eccedenza IMU risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel mod. F24	<input type="text"/>	€
4)	Rate versate	<input type="text"/>	€
5)	IMU a debito	<input type="text"/>	€
6)	IMU a credito	<input type="text"/>	€

COMPENSAZIONI E RIMBORSI**Quadro D**

1) IMU	IMU a credito risultante dalla presente dichiarazione	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione
	¹ <input type="text"/> ,00	² <input type="text"/> ,00	³ <input type="text"/> ,00

(1) Cenc = Corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale

(2) Cm = Corrispettivo medio previsto per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito territoriale.

Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione in via telematica; rimane comunque la possibilità dell'invio tramite modello cartaceo.

Enti non commerciali – immobili totalmente esenti da IMU

Sull'argomento preme sottolineare alcuni passaggi essenziali relativamente al riconoscimento della esenzione ai fini IMU.

In particolare il comma 8 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 23/2011 dispone che si applica all'IMU l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo del 30 dicembre 1992, n. 504 recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili *“destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”*.

La norma di esenzione ha esteso, a decorrere dal periodo di imposta 2014, l'ambito di applicazione dell'esenzione anche agli immobili in cui si svolge l'attività di ricerca scientifica.

L'articolo 91-bis del Decreto Legge n. 1/2012 ha, infatti, modificato l'articolo 7, comma 1 del Decreto Legislativo n. 504/1992 prevedendo che le sopra citate attività debbano essere svolte con modalità non commerciali.

Per quanto attiene gli enti non commerciali (soggetti di cui all'art 87, comma 1, lett. c) del Tuir) è quindi possibile ritenere che vi sia esenzione IMU:

- a) quando è rispettato il requisito oggettivo richiesto dall'articolo 7, comma 1 del Decreto Legislativo n. 504/1992. Occorre che gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali siano destinati esclusivamente allo svolgimento di una delle seguenti attività, ossia:
- assistenziali;
 - previdenziali;
 - sanitarie;
 - ricerca scientifica;
 - didattiche;
 - ricettive;
 - culturali;
 - ricreative;
 - sportive;
 - indicate dall'articolo 16, lett. a) della Legge 20 maggio 1985, n. 222, vale a dire, le attività di religione e di culto che sono quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana;
- b) quando i fabbricati sono utilizzati per lo svolgimento delle attività sopra citate, bisogna poi porre attenzione alla tipologia di attività effettivamente svolta nell'immobile per

comprendere pienamente se l'esenzione segnalata possa trovare applicazione nel caso di specie. Ulteriori chiarimenti circa le tipologie di attività che danno luogo all'esenzione sono contenute nell'articolo 4 del Decreto Ministeriale n. 200/2012 e nelle istruzioni ministeriali di dichiarazione IMU;

c) quando l'attività è svolta con modalità esclusivamente non commerciali. Il Decreto Ministeriale n. 200 del 19 novembre 2012 ha stabilito che le attività sono svolte con modalità non commerciali quando l'atto costitutivo e lo statuto prevedono il divieto di distribuire utili, l'obbligo di reinvestire gli utili per lo sviluppo dell'attività istituzionale, l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altro ente non commerciale che svolga analoga attività istituzionale.

La normativa prevede, quindi, che gli immobili detenuti a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie, qualora utilizzati direttamente dagli enti non commerciali per le attività previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/1992 siano esenti IMU.

Il ministero dell'economia e delle finanze ha esteso (risoluzione n. 4DF/2013) l'esenzione anche agli immobili non utilizzati direttamente, ma concessi in comodato gratuito dalle associazioni ad altri enti non commerciali che svolgano attività istituzionali senza scopo di lucro.

In definitiva, il dipartimento delle finanze è favorevole all'esenzione dell'IMU per il fabbricato dato in comodato dall'ente ad altro ente interno alla sua struttura o esterno a condizione che in esso siano svolte le attività di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo n. 504/1992.

Stessa esenzione non è riconosciuta nell'ipotesi di locazione in quanto, in tale circostanza, l'ente ritrae un reddito dalla concessione in locazione del fabbricato.

Nell'ambito delle disposizioni normative che disciplinano la materia in esame, occorre infine, richiamare anche il comma 6-quinquies dell'articolo 9 in questione, in base al quale *“in ogni caso, l'esenzione dall'imposta sugli immobili disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153”*.

Enti non commerciali – immobili parzialmente imponibili ai fini IMU

L'esenzione IMU è pacifica per le attività sopra descritte che sono svolte con modalità non commerciali; per le cosiddette attività miste, la situazione è invece ben più articolata.

In alcune ipotesi l'associazione può, nello stesso fabbricato, svolgere attività istituzionale e attività commerciale, oppure concedere in locazione parte dell'immobile di sua proprietà.

Il Decreto sulle liberalizzazioni (articolo 91 bis, comma 2 del Decreto Legge n. 1/2012) ha indicato che:

- a) per gli immobili ad uso promiscuo l'esenzione va applicata solo alla frazione di unità destinata all'attività non commerciale;
- b) per la parte restante dell'immobile adibita ad attività diverse da quelle per le quali è riconosciuta l'esenzione, in quanto *“dotata di autonomia funzionale e reddituale per-*

manente” dovrà essere presentato l’aggiornamento catastale e le nuove rendite avranno effetto dal 1° gennaio 2013.

Quando non è possibile individuare la frazione di immobile destinata all’attività non commerciale, l’esenzione va applicata in proporzione all’utilizzazione non commerciale come risultante da apposita dichiarazione.

Circa la stima del rapporto proporzionale occorre fare riferimento al più volte richiamato Decreto Ministeriale n. 200 del 19 novembre 2012 il quale ha stabilito che, per individuare la frazione di immobile esente IMU, dal 2013 si può utilizzare un “rapporto proporzionale” tra la quota di immobile adibito all’utilizzo commerciale e l’intero fabbricato, sulla base di questi tre criteri:

- a) superficie dell’immobile adibita all’esercizio dell’attività;
- b) numero di soggetti nei cui confronti è svolta l’attività;
- c) tempo dedicato all’esercizio dell’attività.

La percentuale determinata va applicata alla rendita catastale dell’immobile per ottenere la base imponibile da utilizzare per la determinazione dell’IMU dovuta.

Gli enti devono conservare la documentazione dalla quale risulta quali sono gli elementi utilizzati per l’individuazione del predetto rapporto proporzionale ai fini di una eventuale attività di accertamento e controllo da parte del comune.

Enti non commerciali – immobili totalmente imponibili ai fini IMU

Gli enti non commerciali, come abbiamo avuto modo di approfondire nei passaggi precedenti, possono fruire di esenzione ai fini IMU, completa o parziale, sugli immobili posseduti e utilizzati nell’ambito della attività non profit.

È altrettanto evidente che gli enti non commerciali possono essere intestatari di immobili locati a terzi o utilizzati separatamente dai precedenti per attività commerciali.

Tali immobili devono essere considerati totalmente imponibili ai fini IMU secondo le modalità di calcolo ordinarie in quanto, pur essendo il soggetto passivo ente non commerciale, il beneficio fiscale non è applicabile dal momento che il requisito oggettivo dell’utilizzo viene meno.

A tale proposito il nuovo modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali, precedentemente riprodotto, introduce lo specifico quadro A per le indicazioni di tutte le unità immobiliari totalmente imponibili.

A puro titolo esemplificativo riportiamo alcuni passaggi delle istruzioni al modello che semplificano l’individuazione delle principali casistiche.

“Il “Quadro A” è relativo alla descrizione degli immobili totalmente imponibili e deve essere compilato sia quando nell’immobile viene svolta un’attività commerciale che non rientra in quelle individuate dall’art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504 del 1992, sia nell’ipotesi in cui sono esercitate le attività di cui al citato art. 7, svolte, però, con modalità commerciali. E’ essenziale precisare che il quadro deve essere compilato solo per quegli immobili che sono destinati esclusivamente a dette attività. Ciò si verifica sicur-

mente quando tutto l'immobile è adibito a un'attività tipicamente commerciale, come, ad esempio, il bar che, seppur inserito nell'ambito di un complesso immobiliare destinato allo svolgimento di un'attività sanitaria, risulta accatastato separatamente. Altro caso è quello di un'area edificabile ovvero di un terreno che non è funzionalmente collegato all'attività meritevole di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. L.gs. n. 504 del 1992. ...”.

La decisione della Commissione Europea del 19 dicembre 2012 sull'esenzione IMU degli enti non commerciali

Con la decisione del 19 dicembre 2012, relativa all'aiuto di Stato SA 20829 (C26/210), la Commissione Europea si è pronunciata in materia di esenzione sia ai fini ICI che ai fini IMU riferita agli enti non commerciali.

La commissione ha riconosciuto che *“l'esenzione dall'IMU, concessa ad enti non commerciali che svolgono negli immobili esclusivamente le attività elencate all'articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato”.*

Secondo la Commissione le disposizioni concernenti l'applicazione all'IMU dell'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lett. h) del Decreto Legislativo n. 504/1992 esprimono in modo chiaro che detta esenzione può essere garantita solo se negli immobili considerati non vengono svolte attività commerciali.

Non sono, quindi, più possibili per la commissione *“le situazioni ibride create dalla normativa ICI, in base alla quale, in alcuni immobili che beneficiavano di esenzioni fiscali, si svolgevano attività di natura commerciale”.*

Pertanto è necessario soffermarsi sull'interpretazione del concetto di attività economica e per determinare il carattere non economico di un'attività, in base a quanto sostenuto dalla giurisprudenza dell'Unione, occorre, infatti, esaminare la natura, lo scopo e le norme che regolano tale attività.

Il fatto che alcune attività possano essere qualificate come “sociali” non basta a escluderne la natura economica.

Le attività istituzionali sono considerate svolte con modalità non commerciali quando:

- a) sono prive di scopo di lucro;
- b) per loro natura, conformemente al diritto dell'Unione Europea, non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che perseguono uno scopo di lucro;
- c) costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà.

Inoltre la commissione ha precisato che per quanto riguarda lo svolgimento di attività assistenziali e di attività sanitarie, il regolamento n. 200 del 2012 stabilisce che queste sono svolte con modalità non commerciali se risulta soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) le attività sono accreditate dallo Stato e prestate nell'ambito di un contratto o di una convenzione con lo Stato, le regioni o gli enti locali e sono svolte in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, fornendo agli utenti un servizio a

titolo gratuito o dietro versamento di un importo che rappresenta una semplice partecipazione alla spesa prevista per la copertura del servizio universale;

- 2) se non accreditate e svolte nell'ambito di un contratto o una convenzione, le attività sono fornite a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività realizzate con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.


Lo stesso vale per i servizi forniti dietro versamento di un compenso simbolico in merito ai quali la commissione stabilisce che *“per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall'altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole “in ogni caso”) e non implica al contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite”*.

Versamento IMU enti non commerciali

La Legge di stabilità prevede, infine, all'articolo 1, comma 721 norme diverse anche nelle modalità di versamento.

Il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente mediante modello F24 in tre rate di cui:

- le prime due, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre;
- l'ultima rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello a cui si riferisce il versamento.



Un'ulteriore particolarità per gli enti non commerciali rispetto al versamento è data dalla possibilità di eseguire i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti verso lo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data del 01.01.2014.

Versamenti erronei e modalità di rimborso

Un altro tema che ha suscitato incertezze operative e gestionali negli uffici tributi è rappresentato dalle modalità di effettuazione dei rimborsi nei confronti di contribuenti che avevano già presentato istanza.

Le casistiche di rimborso sono, infatti, variegate anche in virtù della quota Stato non presente nella precedente normativa ai fini ICI.

L'unica linea dettata dal ministero dell'economia e delle finanze precedente alla Legge n. 147/2013 è reperibile nella risoluzione ministero dell'economia e delle finanze del 13/12/2012 n. 2/DF IMU *“Problematiche relative ai rimborsi e ai conguagli di somme versate al Comune o allo Stato. Quesito”*.

Tuttavia la risoluzione citata, seppure individui le casistiche che potevano originarsi in fase di rimborso (versamento allo Stato e al comune di un importo non dovuto, versamento allo Stato di una quota dovuta al comune, versamento allo Stato di un importo non dovuto, versamento con erronea indicazione del codice tributo ed errata indicazione del codice catastale da parte dell'intermediario), non risulta esaustiva relativamente alle modalità operative in merito alla restituzione delle somme al contribuente.

La Legge n. 147/2013, ai commi 722, 723, 724, 725, 726, 727 e 728 dell'articolo 1 traccia con maggiore precisione gli ambiti applicativi, rinviando comunque alcuni aspetti operativi.

Analizziamo le singole fattispecie inserite nella Legge di stabilità:

a)

VERSAMENTO IMU A COMUNE DIVERSO DA QUELLO DESTINATARIO DELL'IMPOSTA

La casistica esaminata è regolata dai commi 722 e 723 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che recitano rispettivamente:

“A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento”;

“Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive

regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

MODALITA' PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO

PRESENTAZIONE AL COMUNE DI UNA ISTANZA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

L'ISTANZA DEVE CONTENERE:

- 1) gli estremi del versamento,
- 2) l'importo versato,
- 3) i dati catastali dell'immobile,
- 4) il comune destinatario delle somme,
- 5) il comune che ha ricevuto erroneamente il versamento.

IL COMUNE DEVE

- * **attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite;**
- * **comunicare ai ministeri delle finanze e dell'interno gli esiti della procedura di riversamento.**

b)

VERSAMENTO IMU SUPERIORE ALL'IMPORTO DOVUTO

La casistica esaminata è regolata dal comma 724 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che recita:

“A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725”.

MODALITA' PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO

PRESENTAZIONE AL COMUNE DI UNA ISTANZA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

L'ISTANZA DEVE CONTENERE:

La Legge n. 147/2013 non indica elementi essenziali da riportare nell'istanza; tuttavia è ragionevole supporre che l'indicazione di elementi come gli estremi del versamento, l'importo in eccedenza versato, i dati catastali dell'immobile, siano ritenuti utili ai fini di una celere istruttoria.

IL COMUNE, DOPO L'ISTRUTTORIA, DEVE

- * **procedere alla restituzione della somma riscossa in eccedenza per l'importo di propria spettanza;**
- * **segnalare ai ministeri delle finanze e dell'interno la quota comunale da rimborsare o rimborsata e l'eventuale quota a carico dell'erario.**

c)

VERSAMENTO IMU ALLO STATO MA DI SPETTANZA DEL COMUNE

La casistica esaminata è regolata dal comma 725 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che recita:

“A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

MODALITA' PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO

**PRESENTAZIONE AL COMUNE DI UNA
ISTANZA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE**

L'ISTANZA DEVE CONTENERE:

La Legge n. 147/2013 non indica elementi essenziali da riportare nell'istanza; tuttavia è ragionevole supporre che l'indicazione di elementi come gli estremi del versamento, l'importo in eccedenza versato allo Stato e non dovuto, i dati catastali dell'immobile, siano ritenuti utili ai fini di una celere istruttoria.

IL COMUNE, DOPO L'ISTRUTTORIA, DEVE

*** riferire l'esito al ministero delle finanze e al ministero dell'interno, il quale effettua le conseguenti regolazioni.**

d)

VERSAMENTO IMU NON DOVUTO ALLO STATO E REGOLARIZZAZIONE CON IL COMUNE

La casistica esaminata è regolata dal comma 726 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che recita:

“A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724”.

MODALITA' PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO, IDENTICA A QUELLA PREVISTA DAL COMMA 724

**PRESENTAZIONE AL COMUNE DI UNA
ISTANZA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE**

L'ISTANZA DEVE CONTENERE:

La Legge n. 147/2013 non indica elementi essenziali da riportare nell'istanza; tuttavia è ragionevole supporre che l'indicazione di elementi come gli estremi del versamento, l'importo in eccedenza versato, i dati catastali dell'immobile, siano ritenuti utili ai fini di una celere istruttoria.

IL COMUNE, DOPO L'ISTRUTTORIA, DEVE

- * procedere alla restituzione della somma riscossa in eccedenza di propria spettanza;**
- * segnalare ai ministeri delle finanze e dell'interno la quota comunale da rimborsare o rimborsata e l'eventuale quota a carico dell'erario.**

e)

VERSAMENTO IMU NON DOVUTO AL COMUNE E SPETTANTE ALLO STATO

La casistica esaminata è regolata dal comma 727 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 che recita:

“A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

MODALITA' PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO

PRESENTAZIONE AL COMUNE DI UNA COMUNICAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE NEL CASO IN CUI NON VI SIANO SOMME DA RESTITUIRE

LA COMUNICAZIONE DEVE CONTENERE:

La Legge n. 147/2013 non indica elementi essenziali che la comunicazione deve contenere; tuttavia è ragionevole supporre che l'indicazione di elementi come gli estremi del versamento, l'importo in eccedenza versato al comune e di spettanza dello Stato, i dati catastali dell'immobile, siano ritenuti utili ai fini di una celere istruttoria.

IL COMUNE, DOPO L'ISTRUTTORIA, DEVE

- * **determinare l'ammontare di spettanza dello Stato;**
- * **disporre il riversamento all'erario;**
- * **riferire l'esito dell'istruttoria ai ministeri delle finanze e dell'interno al fine delle successive regolarizzazioni.**

Sanatoria sulla seconda rata IMU 2013

L'articolo 1, comma 728 della Legge n. 147/2013 introduce una mini sanatoria laddove, di fronte all'insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria, il contribuente sani con il pagamento della differenza entro il 16 giugno 2014.

Il legislatore ha, quindi, ritenuto che ricorressero gli estremi per dare attuazione al comma 3 dell'articolo 10 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000, disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, che prevede: *“Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta;”*.

In questo e unico specifico caso l'ente locale non potrà, in fase di verifica e di controllo, applicare sanzioni e interessi; per beneficiare della disposizione, però, devono ricorrere alcuni presupposti:



Limite accertamento e riscossione tributi locali

L'articolo 1, comma 736 della Legge n. 147/2013 con decorrenza 1° gennaio 2014, modifica la norma, articolo 3, comma 10 del Decreto Legge n. 16/2012 relativa all'importo minimo per l'accertamento, l'iscrizione a ruolo e la riscossione, con la soppressione del limite di trenta euro previsto per i tributi locali.

Tale limite continua invece ad applicarsi ai tributi erariali e regionali.

Alla luce di questa novità si rende necessario approfondire il valore minimo da utilizzare negli avvisi di accertamento che i comuni dovranno notificare nei prossimi mesi.

Giova richiamare la norma in vigore prima del Decreto Legge n. 16/2012, ossia, l'articolo 1 del D.P.R. n. 129/1999 che identificava tale limite in trentaduemila lire (lire 32.000) equivalenti a sedici virgola cinquantatre euro (euro 16,53).

La suddetta norma non troverebbe comunque applicazione sulla base delle prime indicazioni ministeriali derivanti dalle risposte alle domande formulate per la corretta applicazione dell'IMU in scadenza lo scorso 24 gennaio 2014.

Le domande e le relative risposte ministeriali, attinenti al valore minimo del versamento spontaneo e al limite minimo degli accertamenti e relativa riscossione coattiva, sono qui riportate per consentire al lettore una esaustiva visuale sull'argomento:

“D → Quali sono le regole applicabili in relazione ai versamenti minimi?

R → Per i versamenti minimi valgono le regole ordinarie, vale a dire si applica l'art. 25 della Legge n. 289 del 2002 che prevede l'importo minimo di 12 euro o il diverso importo previsto dal regolamento del comune.

D → L'importo minimo deve intendersi riferito all'importo complessivamente dovuto, determinato cioè in riferimento a tutti gli immobili situati nell'ambito dello stesso comune?

R → Tale importo deve intendersi riferito all'imposta complessivamente dovuta con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso comune, come espressamente previsto dalle linee guida al regolamento IMU pubblicate sul sito del Dipartimento.

D → In tema di limite minimo per la riscossione coattiva, qual è l'importo che va preso a riferimento? Non esiste alcun importo che può essere preso in considerazione o vale il precedente limite di € 16,53 previsto dall'art. 1 del D.P.R. n. 129 del 1999?

R → L'importo di euro 16,53 scaturisce da una disposizione che è stata superata dal Decreto Legge n. 16 del 2012 e, pertanto, si ritiene che la modifica operata dall'art. 1, comma 736 della Legge di stabilità per l'anno 2014 non abbia l'effetto di far “rivivere” la disposizione superata. Conseguentemente, essendo venuto a mancare il limite di 30 euro fissato dal Decreto Legislativo n. 16 del 2012, non esiste per i tributi locali un importo minimo per la riscossione coattiva fatto salvo, ovviamente, il rispetto del limite minimo di 12 euro per i versamenti spontanei”.

Il presente quadro normativo nazionale può essere superato dalla facoltà regolamentare attribuita agli enti locali dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997; pertanto è opportuno che i comuni, se non hanno già disposto in passato una specifica norma regolamentare che definisca un importo minimo, procedano con tale previsione regolamentare.

Relativamente inoltre ai comuni che avevano già disciplinato la casistica quantificando il valore minimo in euro trenta, richiamando il testo normativo, gli stessi possono continuare ad applicare il medesimo valore, ma dovranno eliminare dal testo regolamentare il richiamo all'articolo 10, comma 3 del Decreto Legge n. 16/2012.

CAPITOLO 3

La nuova tassa sui rifiuti TARI

La nuova TARI, tassa rifiuti, istituita come componente della IUC con il comma 639 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 è destinata a finanziare, dal 1° gennaio 2014, i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e interviene in un settore che è stato caratterizzato, negli anni, da significativi interventi normativi non sempre lineari e univoci.

La tipologia di gettito destinato alla copertura parziale o integrale del costo del servizio rifiuti, fino al 2013 è infatti riconducibile alle seguenti precedenti normative:

- TARSU → Decreto Legislativo n. 507 del 15 dicembre 1993;
- TIA 1 → Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997;
- TIA 2 → Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
- TARES → Decreto Legislativo n. 201 del 6 dicembre 2011;
- TARES SEMPLIFICATA → Decreto Legislativo n. 102 del 31 agosto 2013.

Le molteplici normative intervenute hanno generato confusione soprattutto nel corso dell'anno 2013, con comuni che hanno avviato il passaggio alla TARES, altri che hanno mantenuto la TARSU, altri ancora che hanno applicato la TARES, ma determinando le tariffe con i criteri TARSU.

In questa situazione di indeterminatezza, cui è andata a sommarsi la maggiorazione di trenta centesimi per metro quadrato sui servizi indivisibili, inizialmente attribuita ai comuni e poi fiscalizzata con destinazione erariale, il legislatore ha ritenuto opportuno intervenire ulteriormente sulla materia, azzerando il passato e ripartendo con la nuova TARI, quale componente rifiuti dell'imposta unica comunale.

La TARI sostituisce, quindi, la TARES e la TIA che dal 1° gennaio 2014 non esisteranno più; il comma 704 dell'articolo 1 Legge n. 147/2013, infatti, ha abrogato l'articolo 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201.

La scelta di eliminare la TARES, dopo appena dodici mesi dalla sua introduzione, lascia perplessi e dubbiosi, generando altresì ulteriore confusione negli adempimenti da parte degli operatori e dei contribuenti.

Per comprendere lo stato di disagio che è presente all'interno degli uffici tributi dei comuni italiani sul tema della gestione dei tributi in materia di servizio rifiuti, è sufficiente analizzare gli adempimenti che andranno necessariamente a sovrapporsi nel corso del 2014.

In primo luogo, è doveroso rilevare che alcune rate TARES, riferite al periodo di imposta 2013, scadranno nel corso dell'anno 2014 e, quindi, i contribuenti saranno chiamati a pagare il tributo che nel frattempo è stato eliminato.

Sempre nell'anno in corso i comuni dovranno procedere con gli accertamenti e con le verifiche ai fini TARSU riferite all'anno di imposta 2009, con termine di notificazione degli avvisi di accertamento fissato al 31 dicembre 2014.

Durante i prossimi mesi, quindi, unitamente alle verifiche e alla rendicontazione delle rate TARES, all'accertamento e alla notificazione degli avvisi di accertamento TARSU, sarà necessario predisporre le tariffe, i regolamenti e i nuovi modelli di pagamento pre-compilati ai fini TARI.

Un vero e proprio ingorgo degli adempimenti, di cui evidentemente il legislatore non si preoccupa, pensando solamente a manifestare soddisfazione per una riforma che si colloca nella direzione opposta e contraria ai principi di semplificazione e di razionalizzazione.

Presupposto oggettivo della TARI

Il presupposto oggettivo della TARI è rappresentato, ai sensi dell'articolo 1 comma 641 della Legge n. 147/2013, dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, che siano suscettibili di produrre rifiuti urbani.

L'assoggettabilità a TARI prescinde dunque dall'effettiva produzione di rifiuti ed è sufficiente la potenzialità di produzione degli stessi da parte di un locale o di un'area.

Sono quindi tassabili anche gli immobili inutilizzati, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Esistono dunque due tipologie di beni che saranno oggetto di tassazione ai fini TARI:

- LOCALI;
- AREE SCOPERTE.

Sulla base di una prassi ministeriale consolidata già in materia di TARSU, per locale si intende qualsiasi costruzione, stabilmente infissa al suolo, che sia chiusa o chiudibile verso l'esterno o qualsiasi costruzione relativamente stabile in cui sia comunque consentito l'accesso all'uomo.

Per area scoperta si intende, invece, qualsiasi spazio circoscritto che non sia chiuso o chiudibile e generalmente esterno, quali ad esempio: parcheggi, discoteche all'aperto, stabilimenti balneari, campeggi, distributori di carburante, banchi di vendita all'aperto, aree scoperte destinate al servizio di pubblici esercizi, aree scoperte destinate ad attività economiche, aree scoperte per pubblici spettacoli (cinema o teatri all'aperto), aree destinate ad attività sportive.

Esclusioni

Ai fini dell'applicazione della TARI sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non operative, come previsto dall'articolo 1 comma 641 della Legge n. 147/2013.

Per area accessoria o pertinenziale si intende quella che viene destinata in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o che abbia con lo stesso un rapporto oggettivamente funzionale.

È pertanto doveroso rilevare che le aree scoperte utilizzate dall'azienda nella normale attività, continueranno a essere assoggettate al pagamento della TARI, in funzione delle superfici calpestabili.

Riguardo invece alle aree comuni condominiali, le quali non siano detenute od occupate in via esclusiva, la Legge di stabilità 2014 fa riferimento all'articolo 1117 del codice civile in base al quale

“Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune; 2) i locali per la portineria e per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.”



Sono altresì esenti dalla TARI, i locali e le aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani; trattandosi di una indicazione di principio generica, è doveroso prevedere e chiarire, con estrema puntualità, nel regolamento da adottare entro il termine di approvazione del bilancio preventivo, i casi concreti rientranti nella presente fattispecie di esenzione.

Il ministero dell'economia e delle finanze aveva predisposto in materia TARES il regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

L'articolo 8, di cui riportiamo di seguito il testo, è dedicato proprio alle casistiche di esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.

“Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

- 1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;*
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;*
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;*
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;*
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;*
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.**
- 2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.*
- 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.*

Note. L'articolo si ricollega alla previsione, contenuta all'art. 14, comma 3, del D.L. n. 201 del 2011, di imponibilità delle superfici “susceptibili di produrre rifiuti urbani” e *ricalca, al comma 1, la disciplina recata dall'art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993,*

proponendo a titolo esemplificativo le più diffuse ipotesi di esclusione, che il comune può adattare e integrare, in relazione alla specifica situazione locale. Si rimarca in particolare che: la lettera a) prevede la non imponibilità delle abitazioni che risultino congiuntamente prive di mobili e suppellettili e altresì sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; la lettera f) esclude la tassabilità delle aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli, in correlazione alla modesta quantità di rifiuti prodotta da tali aree, che nella precedente normativa erano escluse da contribuzione in quanto “accessorie o pertinenziali” a locali tassabili.

Il comma 2 indica le condizioni formali per fruire dell’esclusione, riproponendo le previsioni già recate dall’art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 507 del 1993.

Il comma 3 prevede infine l’applicazione del tributo, degli interessi di mora e delle sanzioni nel caso di conferimento abusivo di rifiuti da parte di utenze che siano state interamente escluse dal tributo”.

Presupposto soggettivo TARI

La TARI è dovuta, ai sensi dell’articolo 1 comma 642 della Legge n. 147/2013, dai soggetti possessori o detentori a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Nel caso in cui vi sia una pluralità di soggetti che detengono o possiedono il bene, gli stessi sono tenuti tutti in solido all’adempimento dell’obbligazione tributaria che rimane unica.


Nel caso di detenzione temporanea per un periodo inferiore a sei mesi nel corso dell’anno solare, la TARI è dovuta solamente dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Questa è una disposizione, contenuta nel comma 643 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013, volta ad individuare un unico soggetto debitore, laddove nel corso di un unico anno solare si verifichi un uso limitato nel tempo di un determinato locale od area da parte di una molteplicità di soggetti occupanti, in modo da evitare ai comuni l’oggettiva difficoltà di individuazione dei soggetti passivi.

Nel caso quindi di occupazione temporanea inferiore ai sei mesi nel periodo di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, si ha il trasferimento della soggettività passiva dall’occupante al possessore.

Laddove si abbiano locali posseduti in mutliproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni e’ responsabile per il versamento della TARI relativa ai locali e alle aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori.

Tale previsione (Articolo 1 comma 644 della Legge n. 147/2013), in definitiva, aggiunge, per i locali in mutliproprietà e per i centri commerciali integrati, alla responsabilità principale di chi detiene o possiede i locali in uso esclusivo, quella solidale di chi gestisce i servizi comuni del complesso immobiliare.



Superficie imponibile ai fini TARI per immobili a destinazione ordinaria

Riguardo all'individuazione della superficie imponibile ai fini TARI, la Legge n. 147/2013 stabilisce, all'articolo 1 comma 645, in attesa della concreta attuazione delle procedure di interscambio delle informazioni tra comuni e agenzia delle entrate, che si considerino le superfici dichiarate o accertate ai fini della forma di prelievo posta in essere nel 2013 e precedenti.

SUPERFICI DA UTILIZZARE AI FINI TARI



La norma testualmente prevede quanto segue:

- fino all'attuazione delle disposizioni del comma 647 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 ovvero fino al momento in cui i Comuni non avranno a disposizione le superfici catastali così come determinate dal Regolamento di cui al DPR n. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie catastali A, B, C) assoggettabile alla TARI e' rappresentata da quella calpestable dei locali o delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per superficie calpestable si intende la somma delle sole superfici interne dei singoli ambienti che compongono l'immobile, al netto dei muri perimetrali e dei muri interni. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Il comma 647 sopra citato recita letteralmente:

“Le procedure di interscambio tra i comuni e l’Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell’articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l’Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell’Agenzia delle entrate. Nell’ambito della cooperazione tra i comuni e l’Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di

addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212."

In base a questa disposizione devono essere attivate le procedure di interscambio tra l'agenzia delle entrate ed i comuni per determinare la superficie catastale degli immobili che i contribuenti saranno obbligati a dichiarare in futuro per il pagamento della TARI.

- Al momento in cui sarà data attuazione al comma 647 sopra riportato ovvero al momento in cui saranno allineati i dati catastali degli immobili a destinazione ordinaria a quelli relativi alla toponomastica e alla numerazione civica interna ed esterna di ogni comune ed il comune potrà disporre delle superfici catastali, la superficie imponibile ai fini TARI corrisponderà all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138/1998. A quel momento i Comuni dovranno comunicare ai soggetti passivi di imposta le nuove superfici imponibili, ricorrendo a forme di comunicazione idonee così come previsto dall'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Disposizioni in materia di Statuto dei diritti del Contribuente). Riportiamo di seguito le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, così come previste dal Regolamento di cui al DPR n. 138/1998.

“NORME TECNICHE PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE CATASTALE DELLE UNITA' IMMOBILIARI A DESTINAZIONE ORDINARIA (GRUPPI R, P, T)

Criteri generali

1. *Nella determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, i muri interni e quelli perimetrali esterni vengono computati per intero fino ad uno spessore massimo di 50 cm, mentre i muri in comunione nella misura del 50 per cento fino ad uno spessore massimo di 25 cm.*
2. *La superficie dei locali principali e degli accessori, ovvero loro porzioni, aventi altezza utile inferiore a 1,50 m, non entra nel computo della superficie catastale.*
3. *La superficie degli elementi di collegamento verticale, quali scale, rampe, ascensori e simili, interni alle unità immobiliari sono computati in misura pari alla loro proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero di piani collegati.*
4. *La superficie catastale, determinata secondo i criteri esposti di seguito, viene arrotondata al metro quadrato.*

Criteri per i gruppi “R” e “P”

1. *Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie dei gruppi R e P, la superficie catastale è data dalla somma:*
 - a) *della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili;*

- b) della superficie dei vani accessori a servizio indiretto dei vani principali, quali soffitte, cantine e simili, computata nella misura:
- del 50 per cento, qualora comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);
 - del 25 per cento qualora non comunicanti;
- c) della superficie dei balconi, terrazze e simili, di pertinenza esclusiva nella singola unità immobiliare, computata nella misura:
- del 30 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 10 per cento per la quota eccedente, qualora dette pertinenze siano comunicanti con i vani di cui alla precedente lettera a);
 - del 15 per cento, fino a metri quadrati 25, e del 5 per cento per la quota eccedente qualora non comunicanti.
 - Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P, la superficie di queste pertinenze è computata nella misura del 10 per cento;
- d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare, computata nella misura del 10 per cento, fino alla superficie definita nella lettera a), e del 2 per cento per superfici eccedenti detto limite. Per parchi, giardini, corti e simili, che costituiscono pertinenze di unità immobiliari di categoria R/2, la relativa superficie è da computare, con il criterio sopra indicato, solo per la quota eccedente il quintuplo della superficie catastale di cui alla lettera a). Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo P dette pertinenze non sono computate.
2. La superficie dei vani accessori a servizio diretto delle unità immobiliari di categoria R/4 è computata nella misura del 50 per cento.
3. Le superfici delle pertinenze e dei vani accessori a servizio indiretto di quelli principali, definite con le modalità dei precedenti commi, entrano nel computo della superficie catastale fino ad un massimo pari alla metà della superficie dei vani di cui alla lettera a) del comma 1. Criteri per il gruppo "T"
1. Per le unità immobiliari appartenenti alle categorie del gruppo T, la superficie catastale è data dalla somma:
- a) della superficie dei locali aventi funzione principale nella specifica categoria e dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali;
 - b) della superficie dei locali accessori a servizio indiretto dei locali principali computata nella misura:
 - del 50 per cento, se comunicanti con i locali di cui alla precedente lettera a);
 - del 25 per cento se non comunicanti;
 - c) della superficie dei balconi, terrazze e simili computata nella misura del 10 per cento;
 - d) della superficie dell'area scoperta o a questa assimilabile, che costituisce pertinenza esclusiva della singola unità immobiliare computata nella misura del 10 per cento, ovvero, per le unità immobiliari di categoria T/1, nella misura del 20 per cento.

2. Per le unità immobiliari appartenenti alla categoria T/1, la superficie dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali di cui alla lettera a) del precedente comma 1, è computata nella misura del 50 per cento.”

Evidenziamo infine la circolare dell'agenzia del territorio n. 13/2005 del 7/12/2005 che intervenendo sulla fornitura delle superfici catastali ai singoli comuni, introduce uno strumento a favore del contribuente da utilizzare, senza oneri o costi aggiuntivi a carico dello stesso, per un ricalcolo della superficie catastale quando ritenuta non corretta.

Tale strumento è denominato “modello B” ed è una istanza di rettifica della superficie catastale.

Le modalità operative da porre in essere sono semplici e razionali:

- il contribuente compila il suddetto modello, chiedendo la rettifica della superficie catastale attribuita dall'agenzia delle entrate su una determinata unità immobiliare;
- il modello B viene consegnato all'ufficio tributi, il quale provvede ad inoltrare la documentazione pervenuta all'agenzia delle entrate; l'ente può anche esaminare preliminarmente le predette istanze trasmettendo quindi solamente quelle per le quali sussiste la necessità di procedere ad accertamenti catastali finalizzati alla rettifica della superficie. Il modello B può essere inviato anche mediante il file di interscambio tra comuni – agenzia delle entrate.
- l'esito della istanza è comunicata al comune ovvero, in alternativa, è reso disponibile con l'aggiornamento delle informazioni presenti nel portale SISTER.

Per completezza, riportiamo di seguito il modello B nella sua versione integrale.

(alla Circolare dell'Agazia del Territorio n. 13/2005 – prot. n. 85463 del 07.12.2005)

FAC-SIMILE

Al Comune di

Istanza di rettifica della superficie catastale

(Ai sensi della determinazione del Direttore dell'Agazia del Territorio del 9 agosto 2005)

Il/La sottoscritto/a.....,

C. F., residente in.....,

Via/Piazza..... n°..... tel.....,

intestatario/a /proprietario/a

ovvero, nella qualità di

della società/ente/ecc.,

C. F., con sede in.....,

Via/Piazza..... n°..... tel.....,

intestatario/a /proprietario/a

della unità immobiliare sita in.....,

Via/Piazza..... n°.....,

identificata nel N.C.E.U. del Comune di

Sez. foglio particella..... sub.....;

con riferimento alla richiesta del Comune prot. n°..... del.....,

CHIEDE

la rettifica della superficie catastale attribuita dall'Agazia del Territorio alla predetta unità immobiliare e precisamente:

da mq a mq

A tal fine allega:

- 1.a** - Copia in carta semplice della planimetria catastale;
- 1.b** - Disegno tecnico della planimetria dell'immobile (in alternativa al punto 1.a, qualora non si disponga di copia della planimetria catastale, il disegno tecnico deve essere redatto in scala 1:50, 1:100 o 1:200 e deve riportare la destinazione degli ambienti, la loro altezza e lo spessore dei muri divisorii e perimetrali, con sovrapposta in calce, datata e firmata dall'intestatario, l'attestazione di conformità allo stato attuale dell'unità immobiliare).
- 2** - Calcolo della superficie lorda, distinta per i vari ambienti. (**obbligatorio**)

Data


Firma

.....

Superficie imponibile ai fini TARI per immobili diversi da quelli a destinazione ordinaria (categoria catastale D ed E)

Mentre per le unità immobiliari a destinazione ordinaria il criterio della superficie calpestabile, come osservato al paragrafo precedente, risulta un criterio applicabile in modo “provvisorio”, per le unità immobiliari a destinazione diversa da quella ordinaria, appartenenti alle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile a TARI rimane quella calpestabile, come previsto dall’articolo 1 comma 648 della Legge n. 147/2013.

Poiché anche in sede di verifica e di controllo, per queste unità immobiliari non potrà essere utilizzato il parametro minimo dell’80% della superficie iscritta in catasto, può essere opportuno accertare la corretta superficie dichiarata, mediante l’invio di questionario ovvero attraverso accessi programmati presso i suddetti locali.



Attività di accertamento ai fini TARI

Per quanto attiene l’attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998, n. 138, così come sopra riportato e come previsto dall’articolo 1 comma 646 della Legge n. 147/2013.

Ai fini dell’attività di accertamento, l’ufficio tributi, in alternativa alla procedura appena illustrata, può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pub-

blici o a enti che gestiscono servizi pubblici ed, eventualmente, programmare l'accesso ai locali e alle aree tassate per una puntuale misurazione.

Laddove non fossero acquisiti i suddetti elementi per mancato accesso ai locali e alle aree tassate o per carente collaborazione da parte del contribuente, l'accertamento può comunque essere effettuato in maniera induttiva, in base a presunzioni semplici secondo le indicazioni previste dall'articolo 2729 del codice civile.

Per quanto attiene i termini e le modalità di accertamento della TARI segnaliamo che sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 1 della Legge n. 296/2006, dal comma 161 al comma 170.

Rileviamo, pertanto, che gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio TARI dovranno essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Sempre entro lo stesso termine dovranno essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.

Nel caso, poi, di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Anche in materia di rimborso, le regole per la TARI rimangono inalterate rispetto a quelle fissate dall'articolo 1, comma 164 della Legge 296/2006; in questo ambito la richiesta del contribuente deve essere inoltrata all'ufficio tributi entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

L'ente locale provvederà a effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Analoghe considerazioni possono essere sviluppate sul tema degli interessi: la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale.

I comuni possono affidare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, l'attività di accertamento e di riscossione della TARI o della tariffa prevista dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge di stabilità n. 147/2013, ai soggetti a cui era stato affidato nel 2013 il servizio di gestione dei rifiuti.

Produzione di rifiuti speciali e di rifiuti speciali assimilati agli urbani

I rifiuti sono classificati, in base all'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi.

Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152/2006:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di

cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g);

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

Sono rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 184 comma 3 del Decreto Legislativo n. 152/2006:


- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti da attività sanitarie.

Sono rifiuti speciali assimilati agli urbani i rifiuti derivanti da utenze diverse da quelle domestiche che, sulla base del regolamento comunale che ne stabilisce l'assimilazione, rendono i rifiuti equivalenti a quelli urbani sia ai fini dello smaltimento (il produttore dei rifiuti è tenuto a conferirli al servizio pubblico) sia ai fini della tassazione (le superfici in cui sono prodotti sono soggette all'applicazione della tassa).

Ai fini della determinazione della superficie assoggettabile a TARI non si tiene conto, come previsto dall'articolo 1 comma 649 della Legge n. 147/2013, della parte in cui si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori. E' necessario, peraltro, che questi ultimi dimostrino di avere trattato i rifiuti speciali prodotti attenendosi alla normativa vigente. E' inoltre onere del contribuente dimostrare quale parte dell'immobile debba essere esclusa dalla tassazione.

Per quanto riguarda i rifiuti speciali assimilati agli urbani, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile della tariffa proporzionali alle

quantità che i produttori dimostrino di avere avviato al recupero. E' escluso che il beneficio possa essere esteso alla parte fissa della tariffa.



Criteri di determinazione della tariffa e criterio di copertura dei costi del servizio

La TARI viene corrisposta sulla base di una tariffa commisurata su base annuale (articolo 1 comma 650 Legge n. 147/2013).

Per quanto riguarda il criterio di determinazione della tariffa da parte dei comuni, i commi 651 e 652 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 stabiliscono quanto segue: *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158.*

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.”

La Legge di stabilità 2014, dunque, nel definire i criteri di determinazione della tariffa TARI individua non soltanto il metodo normalizzato di cui al DPR n. 158 del 27 aprile 1999, ma anche altri criteri “in alternativa” nel rispetto di quanto previsto dal comma 652 della Legge n. 147/2013 sopra evidenziato, che tengano conto del principio “chi inquina paga” e quindi della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e al tipo di attività svolta.

E' comunque necessario che sia assicurata la copertura integrale dei costi sia di investimento che di esercizio, ad esclusione dei costi collegati ai rifiuti speciali, dal momento

che allo smaltimento degli stessi provvedono a proprie spese i produttori, che ne dimostrano l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Riteniamo utile riportare di seguito il testo del DPR n. 158 del 27 aprile 1999, con il quale viene definito il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Tale metodo, elaborato a suo tempo per la tariffa TIA, successivamente utilizzato anche per la TARES, trova applicazione anche in ambito TARI.

“IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e dalla legge 9 dicembre 1998 n. 426, ed in particolare l'articolo 49, che istituisce la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e disciplina l'elaborazione di un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento;

Considerato che la tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione della tariffa, nonché per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti tariffari;

Tenuto conto dell'esigenza di prevedere una fase transitoria per l'applicazione del nuovo sistema tariffario, al fine di raggiungere gradualmente la copertura del cento per cento dei costi di gestione del servizio; di applicare sistemi di regolazione dinamica differenti a seconda dello scarto esistente tra gettito della preesistente tassa per lo smaltimento dei rifiuti e costo totale dei servizi; di incentivare e organizzare l'introduzione della raccolta differenziata; di raccogliere i dati e gli elementi necessari per mettere a punto gli standard minimi di servizio, gli standard dei costi per singole attività attinenti il ciclo dei servizi di gestione dei rifiuti ed un'eventuale definitiva parametrizzazione presuntiva di riferimento del quantitativo di rifiuti conferito dalle singole tipologie di utenza, da approvarsi con provvedimento successivo;

Considerato, altresì, che la tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio, ed applicata dai soggetti gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare;

Vista la legge 25 gennaio 1994, n. 70, recante norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 luglio 1998;

Ritenuto di doversi adeguare alle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in data 30 settembre 1998;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 6 agosto 1998 e del 16 aprile 1999;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Articolo 1 - Metodo normalizzato

In vigore dal 19 giugno 1999

- 1. E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani, riportato nell'allegato 1 al presente decreto.*

Articolo 2 - Tariffa di riferimento

In vigore dal 19 giugno 1999

- 1. La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali.*
- 2. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1.*

Articolo 3 - Determinazione della tariffa

In vigore dal 19 giugno 1999

- 1. Sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.*
- 2. La tariffa e' composta da una parte fissa, determinata in relazione alle corrispondenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.*
- 3. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate al punto 3 dell'allegato 1.*

Articolo 4 - Articolazione della tariffa

In vigore dal 19 giugno 1999

- 1. La tariffa, determinata al sensi dell'articolo 3, e' articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.*
- 2. L'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.*

3. *A livello territoriale la tariffa e' articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densita' abitativa, alla frequenza e qualita' dei servizi da fornire, secondo modalita' stabilite dal comune.*

Articolo 5 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

In vigore dal 1 gennaio 2000

Modificato da: Legge del 23/12/1999 n. 488 Articolo 33

1. *Stabilito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al presente decreto, in modo da privilegiare i nuclei familiari piu' numerosi e le minori dimensioni dei locali.*
2. *La parte variabile della tariffa e' rapportata alla quantita' di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza. Gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle che saranno predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti.*
3. *(Comma abrogato).*
4. *La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2 dell'allegato 1 al presente decreto.*

Articolo 6 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

In vigore dal 19 giugno 1999

1. *Per le comunita', per le attivita' commerciali, industriali, professionali e per le attivita' produttive in genere, la parte fissa della tariffa e' attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attivita' per unita' di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto.*
2. *Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantita' di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attivita' la produzione annua per mq ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.*

Articolo 7 - Agevolazioni e coefficienti di riduzione

In vigore dal 19 giugno 1999

1. *Gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata previste al comma 10 dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, attraverso l'ab-*

battimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.

2. *Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa e' applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attivita' di recupero dei rifiuti stessi.*
3. *L'ente locale puo' elaborare coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio.*

Articolo 8 - Piano finanziario

In vigore dal 19 giugno 1999

1. *Ai fini della determinazione della tariffa ai sensi dell'art. 49, comma 8, del decreto legislativo n. 22 del 1997, il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento.*
2. *Il piano finanziario comprende:*
 - a) *il programma degli interventi necessari;*
 - b) *il piano finanziario degli investimenti;*
 - c) *la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonche' il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;*
 - d) *le risorse finanziarie necessarie;*
 - e) *relativamente alla fase transitoria, il grado attuale di copertura dei costi afferenti alla tariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.*
3. *Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:*
 - a) *il modello gestionale ed organizzativo;*
 - b) *i livelli di qualita' del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;*
 - c) *la ricognizione degli impianti esistenti;*
 - d) *con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni.*
4. *Sulla base del piano finanziario l'ente locale determina la tariffa, fissa la percentuale di crescita annua della tariffa ed i tempi di raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nell'arco della fase transitoria, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 12, determina l'articolazione tariffaria.*

Articolo 9 - Adempimenti dei comuni

In vigore dal 1 gennaio 2000

Modificato da: Decreto del Presidente della Repubblica del 23/12/1999 n. 488 Articolo 33

- 1. Il soggetto gestore del ciclo dei rifiuti urbani di cui all'art. 23 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero i singoli comuni, provvedono annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione di cui all'articolo 8, comma 3.*
- 2. I dati relativi alle componenti di costo della tariffa di cui al punto 2 dell'allegato 1 del presente decreto sono comunicati annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, secondo le modalita' previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.*
- 3. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i comuni avviano, con forme adeguate, l'attivazione di servizi di raccolta differenziata dei rifiuti - isole ecologiche, raccolta porta a porta o similari, e di misure atte alla contestuale valutazione quantitativa ai fini del compiuto delle agevolazioni previste dall'articolo 49, comma 10, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, da corrispondere secondo modalita' che i comuni medesimi determineranno.*

Articolo 10 - Riscossione della tariffa

In vigore dal 19 giugno 1999

- 1. Il soggetto gestore provvede alla riscossione della tariffa, ai sensi dell'articolo 49, commi 13 e 15, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.*

Articolo 11 - Disposizioni transitorie

In vigore dal 1 gennaio 2006

Modificato da: Legge del 23/12/2005 n. 266 Articolo 1

- 1. Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima cosi' articolata:
 - a) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%;*
 - b) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85%;*
 - c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%;*
 - d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999.**
- 2. (Comma abrogato)*
- 3. (Comma abrogato)*
- 4. (Comma abrogato)*

Articolo 12 - Verifica sull'applicazione del metodo normalizzato

In vigore dal 19 giugno 1999

1. Durante i primi due anni di applicazione del presente decreto, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, con la collaborazione dell'A.N.P.A., delle regioni, dell'U.P.I., dell'A.N.C.I. e dell'U.N.C.E.M. effettua una verifica sull'applicazione del metodo normalizzato e della contabilità per centri di costo analitici su un campione di comuni eterogeneo su base regionale e statisticamente rappresentativo. Sulla base dei risultati ottenuti potranno essere apportate eventuali modifiche al metodo normalizzato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare”.

Servizio di gestione dei rifiuti per le istituzioni scolastiche

Con riferimento alla tassa rifiuti delle istituzioni scolastiche l'articolo 1 comma 655 della Legge n. 147/2013 conferma la disciplina del tributo previgente, ai sensi della quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca corrisponde ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti così come previsto dall' articolo 33 bis del Decreto Legge n. 248/2007 il quale recita testualmente:

“(Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche). - 1. A decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali nelle sedute del 22 marzo 2001 e del 6 settembre 2001, valutata in euro 38,734 milioni, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I criteri e le modalità di corresponsione delle somme dovute ai singoli comuni, in proporzione alla consistenza della popolazione scolastica, sono concordati nell'ambito della predetta Conferenza. Al relativo onere si provvede nell'ambito della dotazione finanziaria del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dal medesimo anno 2008, le istituzioni scolastiche statali non sono più tenute a corrispondere ai comuni il corrispettivo del servizio di cui al citato articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero della pubblica istruzione provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi, di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al precedente periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative”.

Dalla lettura della norma e dall'espresso riferimento all'articolo sopra riportato, alla data attuale pare conseguentemente confermata l'applicazione di tale regime alle sole istituzioni scolastiche statali.

Il costo collegato alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali sarà conseguentemente sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Riduzioni TARI

La Legge di stabilità 2014 ha previsto specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà, per il consiglio comunale, di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni.

La TARI è quindi dovuta:

- nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, o di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (articolo 1 comma 656 Legge n. 147/2013);
- nella misura massima del 40 per cento della tariffa nelle zone in cui non è effettuata la raccolta con possibilità di determinare la tariffa stessa anche in modo graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita (articolo 1 comma 657 Legge n. 147/2013);
- sono previste riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche (articolo 1 comma 658 Legge n. 147/2013);
- il comune (articolo 1 comma 659 Legge n. 147/2013) può prevedere con regolamento di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante;
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente;
 - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
 - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- il comune può prevedere sempre con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle sopra elencate. La copertura di tali ulteriori riduzioni, peraltro, può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio. Inoltre la copertura stessa dovrà essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso (Articolo 1, comma 660 della Legge di stabilità 2014).

Rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente locali od aree pubbliche o di uso pubblico

Il servizio è disciplinato dai comuni che stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al cento per cento.

L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

Tributo provinciale

La norma conferma al comma 666 l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente introdotto dall'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992. Il tributo è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo e viene riscosso dai comuni contestualmente alla tassa sui rifiuti.

Elementi da inserire nel regolamento IUC ai fini TARI

All'interno del regolamento con cui viene determinata la disciplina IUC il comune dovrà determinare ai fini TARI, come previsto dall'articolo 1 comma 682 della Legge n. 147/2013:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie e delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano anche conto della capacità contributiva della famiglia anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.

Il termine per l'approvazione delle tariffe TARI e del regolamento è quello fissato dalle leggi dello stato per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio. Lo prevede il comma 683 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

Obblighi dichiarativi ai fini TARI

Il termine per la presentazione della dichiarazione IUC, all'interno della quale confluiscono i dati da dichiarare ai fini TARI, è il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo così come previsto dall'articolo 1 comma 686 della Legge n. 147/2013.

Ai fini TARI si considerano valide le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU, TIA1, TIA 2 o TARES.

La dichiarazione viene redatta sul modello messo a disposizione dal comune e, laddove non si verificano variazioni dei dati dichiarati, ha effetto anche per gli anni successivi.

All'interno del modello di dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria:

- i dati catastali;
- il numero civico di ubicazione dell'immobile;
- il numero di interno, dove esista.

Versamento TARI

A differenza dell'IMU, che è un'imposta in autoliquidazione, quantificata e versata dal singolo contribuente, la TARI, in analogia con le modalità di pagamento presenti negli anni passati nella gestione della TARES, della TIA e della TARSU, prevede l'invio ai contribuenti di modelli compilati preventivamente dagli enti impositori; si tratta dunque di modalità di versamento "su richiesta" dell'ente impositore.

Tali modalità sono, pertanto, disciplinate dal singolo comune che deciderà sia sullo strumento di pagamento che i soggetti passivi dovranno utilizzare, sia sul numero delle rate in cui ripartire il tributo.

Il legislatore offre un ventaglio variegato sugli strumenti di pagamento; i comuni avranno possibilità di optare per uno, alcuni o tutti quelli previsti dall'articolo 1 comma 688 della Legge n.147/2013.


In particolare, sarà possibile per gli enti locali selezionare tra:

- versamento attraverso modello F24;
- versamento attraverso apposito bollettino di conto corrente postale equiparato al modello F24;
- versamento attraverso altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali, come rid, mav, bancomat.

Rispetto invece al numero e alle scadenze di pagamento rileviamo che la norma prevede che siano disciplinate almeno due rate a scadenza semestrale.

Possono essere stabilite anche scadenze differenziate tra TASI e TARI ed è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

SCADENZE TARI



Sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico e tariffa corrispettiva

Il legislatore, in analogia con la precedente TIA 1, TIA 2 e tariffa TARES, prevede la possibilità di proseguire, a determinate condizioni, nella linea tracciata negli anni precedenti, sostituendo il tributo TARI con una tariffa avente natura corrispettiva, secondo le indicazioni dei commi 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.

La TARIP, tariffa rifiuti puntuale, è applicabile soltanto nei comuni in cui sono stati realizzati sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico.

Questo, in quanto la tariffa è di fatto riferibile ad un corrispettivo di un servizio e, quindi, è utilizzabile soltanto nel caso di puntuale quantificazione del servizio reso, in base alla quantità di rifiuti prodotti.

La misurazione dei rifiuti conferiti dal singolo contribuente è quindi condizione imprescindibile per l'applicazione della TARIP, ma non sono molti i comuni dotati di sistemi organizzativi e dotazioni impiantistiche che consentano tale misurazione.

La quasi totalità dei comuni adotterà quindi la TARI, tassa rifiuti, che quantifica la somma da versare non considerando i rifiuti prodotti, ma utilizzando parametri presuntivi che stimano la potenziale produzione dei rifiuti.

Tornando comunque alla TARIP, la Legge n. 147/2013 prevede ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 quanto segue:

“Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.

CAPITOLO 4

Il nuovo tributo per i servizi indivisibili TASI

La nuova TASI, il tributo per i servizi indivisibili, è una delle tre componenti della IUC riferibile alla copertura dei costi dei servizi indivisibili, inerenti quindi ai costi diversi da quelli a domanda individuale e rivolti all'intera collettività come pubblica illuminazione, manutenzione del manto stradale, taglio erba, costo del personale dell'ufficio anagrafe o della polizia municipale.

E' un tributo nuovo che sostituisce la maggiorazione TARES che era stata introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2013, quantificata in trenta centesimi al metro quadrato in base alle superfici dichiarate ai fini della tassa sui rifiuti.

La TASI è adesso scollegata dalla superficie, in quanto viene calcolata con le stesse regole previste dall'imposta municipale propria e quindi non è proporzionale alla grandezza dei locali e delle aree, ma è collegata al valore catastale dell'immobile così come determinato ai fini IMU.

La differenza non è banale e la discussione parlamentare è stata fortemente caratterizzata dagli effetti pratici che il nuovo tributo avrebbe determinato sui contribuenti, con particolare riferimento ai proprietari dell'abitazione principale che, esonerati dal pagamento dell'IMU sulla prima casa, divengono comunque soggetti passivi ai fini TASI con modalità di calcolo simili e non sempre più convenienti.

La tematica più delicata interessa infatti circa cinque milioni di famiglie che erano già esenti da IMU sulla propria abitazione, in quanto la detrazione base e quella eventualmente aggiuntiva per figli conviventi fino a 26 anni, copriva integralmente l'imposta determinata su rendite non elevate.

Questi contribuenti, nel cambio tra IMU sull'abitazione principale e nuova TASI, non ricevono alcun vantaggio perché rispetto all'eliminazione di un'imposta che non pagavano, subiscono l'obbligo di pagare la nuova TASI sui servizi indivisibili, calcolata con metodologie analoghe ma senza le stesse detrazioni presenti ai fini IMU.

Le prime proiezioni applicative della TASI hanno quindi evidenziato l'assoluta iniquità del testo approvato con la Legge di stabilità e immediate sono state le richieste di modifica, con l'obiettivo di ampliare il margine di manovra sulle aliquote e prevedere finanziamenti statali da mettere a disposizione dei comuni per prevedere detrazioni fiscali.

Si è quindi reso necessario un tentativo, tuttora in corso al momento della stampa di questo testo, di ampliare le aliquote aggiuntive TASI fino allo 0,8 per mille sull'abitazione principale o sugli altri immobili, allo scopo di acquisire risorse che saranno destinate a finanziare le detrazioni sull'abitazione principale, per evitare che i contribuenti paghino a titolo di TASI una somma maggiore rispetto all'IMU abolita.

Al momento, la somma destinata dallo Stato a copertura delle detrazioni è infatti insufficiente a garantire il raggiungimento di tale obiettivo e l'auspicio è che siano rispettate le promesse governative di incremento degli stanziamenti del fondo.

Le incertezze però non si limitano alla quantificazione della TASI e alla possibilità di regolamentare detrazioni con risorse aggiuntive da ricercare, ma anche alle modalità di pagamento che sono regolate dai commi 688 e 689 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013.

In particolare viene previsto che il versamento della TASI, così come per la TARI, avvenga mediante l'invio ai contribuenti di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori e attraverso modelli F24, bollettini postali centralizzati e tramite altre modalità di pagamento, offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Le modalità operative vengono rinviate all'emanazione di uno o più decreti del direttore generale del dipartimento ministeriale delle finanze, di concerto con l'agenzia delle entrate e sentita l'associazione nazionale dei comuni italiani.

In attesa di questi decreti attuativi, le modalità e gli strumenti di pagamento previsti sono certamente operativi rispetto alla componente TARI, ma risultano di difficile applicazione per la TASI, tenuto conto che i comuni, soprattutto per gli immobili locati, non sono in possesso di tutte le informazioni necessarie per compilare preventivamente i modelli con l'indicazione delle somme dovute.

Le modalità di pagamento dei tributi locali, previste negli anni passati, erano peraltro facilmente distinguibili tra la procedura di autoliquidazione ai fini IMU e la trasmissione dei modelli di pagamento ai fini della tassa sui rifiuti.

La TASI si colloca in una fascia indefinita perché il calcolo avviene con le modalità IMU e il pagamento dovrebbe avvenire con le modalità previste per la TARI.

Il decreto che è in corso di emanazione, potrebbe probabilmente semplificare le procedure, stabilendo il versamento della TASI in autoliquidazione mediante F24 e bollettino postale centralizzato, mentre per la TARI potrebbero permanere le stesse modalità di invio dei modelli precompilati, con pagamento tramite F24, bollettino postale centralizzato, rid, mav e altri strumenti elettronici.

In realtà gli interventi che si renderanno necessari per chiarire nel dettaglio l'applicazione della TASI, saranno molto più numerosi, in quanto il tributo ha carattere patrimoniale ma è articolato dal legislatore secondo l'utilizzo dell'immobile, generando non poche contraddizioni.

Le carenze da colmare sono molteplici, ne segnaliamo alcune:

- l'interpretazione del concetto di "aree scoperte" soggette a TASI;
- periodo di riferimento del tributo (per giorni come la TARI o per mesi come l'IMU);
- incompletezza delle informazioni comunali per invio modelli TASI precompilati.

Presupposto impositivo della TASI

Il presupposto impositivo della TASI, così come definito dall'articolo 1 comma 669 della Legge n. 147/2013, è costituito dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l'abitazione principale così come definita ai fini IMU, di aree scoperte e di aree edificabili a qualsiasi uso adibiti.

Dunque la TASI è applicata anche agli immobili destinati ad abitazione principale.

Per l'individuazione del concetto di abitazione principale è necessario fare riferimento alla nozione individuata dal legislatore ai fini IMU nell'articolo 13 comma 2 del Decreto

Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, il quale recita quanto segue: “ Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.”

Esclusione aree scoperte e aree comuni condominiali

Come già visto per la TARI, anche ai fini TASI sono escluse, come previsto dall’articolo 1 comma 670 della Legge n. 147/2013, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili non operative e le aree comuni condominiali, le quali non siano detenute o occupate in via esclusiva, di cui all’articolo 1117 del codice civile:

“ Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune; 2) i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune; 3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all’uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.”




Presupposto soggettivo TASI

Il soggetto passivo TASI, individuato dall'articolo 1 comma 671 della Legge n. 147/2013, coincide con chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, compresa l'abitazione principale così come definita ai fini IMU, aree scoperte e aree edificabili a qualsiasi uso adibiti.

Nel caso in cui un immobile sia oggetto di locazione finanziaria l'articolo 1 comma 672 della Legge n. 147/2013 prevede che la TASI debba essere corrisposta dal locatario. L'inizio del possesso decorre dalla data in cui è stato stipulato il contratto e per tutta la durata dello stesso, intendendo per tale il periodo che intercorre tra la data della stipula del contratto e la data in cui il bene è stato riconsegnato al locatore; la riconsegna deve essere comprovata da apposito verbale.

Nel caso di detenzione temporanea per un periodo non superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare, la disciplina prevista dall'articolo 1 comma 673 della Legge n. 147/2013 è del tutto analoga a quella già vista per la TARI; la TASI dunque dovrà essere corrisposta dal solo possessore e non dall'occupante.

Anche nel caso di locali in multiproprietà la disciplina prevista dall'articolo 1 comma 674 della Legge n. 147/2013 è del tutto analoga a quella già vista per la TARI, per cui il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori.



Ripartizione TASI tra proprietario e occupante

Il presupposto soggettivo della TASI risulta più ampio di quello dell'IMU in quanto i soggetti passivi del nuovo tributo sono non soltanto i possessori, ma anche i detentori dell'immobile.

Nel caso in cui il titolare del diritto reale dell'immobile e il soggetto che lo detiene materialmente coincidano, evidentemente il soggetto passivo sarà uno solo e sarà tale soggetto a versare integralmente la TASI.

Nel caso, invece, in cui l'unità immobiliare soggetta a TASI risulti occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, entrambi risultano obbligati al versamento della TASI secondo diverse proporzioni che devono essere stabilite con regolamento comunale.

Per le unità immobiliari utilizzate direttamente dal proprietario, tenute a disposizione o comunque vuote, la TASI è dovuta integralmente dal proprietario del bene o dal titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile stesso.

In questi casi, la TASI si manifesta, di fatto, come una addizionale IMU, con una aliquota specifica che si aggiunge all'aliquota ordinaria IMU stabilita dal singolo comune; il calcolo ha le stesse modalità e l'unica modifica sarà attinente soltanto al codice del tributo.


Assai diversa è invece la casistica degli immobili concessi in locazione o in comodato d'uso, in quanto le variabili di calcolo e di compartecipazione, possono variare secondo le decisioni che saranno assunte dai singoli consigli comunali.

Il proprietario dell'immobile e il conduttore sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria e quindi ognuno risponde distintamente e separatamente della propria quota di TASI dovuta.

Il consiglio comunale nel regolamentare la TASI, dovrà decidere la quota di ripartizione tra proprietario e conduttore nei limiti fissati dal legislatore, assumendo scelte di politica tributaria non irrilevanti rispetto alle dinamiche immobiliari e sociali dei territori.

In particolare:

- l'occupante versa la TASI in una misura compresa fra il 10% e il 30% dell'ammontare complessivo dovuto;
- il titolare del diritto reale versa la TASI per la parte restante pari ad una percentuale che potrà variare tra il 70% e il 90% dell'ammontare complessivo dovuto.



Base imponibile TASI

La base imponibile sulla quale deve essere applicata la TASI stabilita dall'articolo 1 comma 675 della Legge n. 147/2013, coincide con quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 il quale, ai commi 3, 4 e 5 stabilisce che *“La base imponibile dell'imposta municipale propria e' costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo....”*

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;*
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;*
- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;*
- d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;*
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.*

Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.”

Aliquote TASI

L'aliquota base prevista dall'articolo 1 comma 676 della Legge n. 147/2013 è pari all'1 per mille, con possibilità per il comune di ridurre la stessa fino all'azzeramento, attraverso una deliberazione del consiglio comunale da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997.

Il consiglio comunale, sempre all'interno della deliberazione sopra citata, può anche aumentare l'aliquota, diversificando anche in base ai settori di attività e alla tipologia degli immobili, purché venga rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, ovvero il 10,6 per mille, e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può comunque superare il 2,5 per mille.

Dunque, a titolo esemplificativo:

- se un comune ha applicato un'aliquota TASI per le abitazioni diverse da quelle principali pari al 2 per mille quella relativa all'IMU per la medesima tipologia di immobile non potrà superare l'8,6 per mille

La normativa appena commentata è quella prevista dalla Legge di stabilità n. 147/2013, ma segnaliamo che a seguito di incontro avvenuto tra rappresentanti del governo e dell'associazione dei comuni italiani, è prevista una prossima modifica normativa che il governo si è impegnato ad assumere ma che alla data di stampa della presente pubblicazione, non risulta ancora emanata.

Evidenziamo comunque il contenuto del messaggio pubblicato sul sito del governo alla data dell' 8 gennaio 2014:

“In materia di Tasi-Imu il governo ha deciso di presentare un emendamento al decreto enti locali così definito: ai comuni sarà concessa per il 2014, esclusivamente allo scopo di deliberare a favore delle famiglie e dei ceti più deboli ulteriori detrazioni rispetto a quelle già previste dalla legge di stabilità, la possibilità di decidere un incremento delle aliquote al di sopra dei massimi attualmente consentiti. Tale incremento, che non comporterà alcun aumento della pressione fiscale, sarà compreso tra lo 0,1 e lo 0,8 per mille complessivo e i comuni saranno liberi di decidere come ripartirlo tra le diverse basi imponibili”.

Le previste aliquote aggiuntive fino allo 0,8 per mille dovranno consentire ai comuni di acquisire le necessarie risorse per applicare detrazioni tali, da evitare che i proprietari dell'abitazione principale siano soggetti al pagamento della TASI in misura superiore all'imposta IMU eliminata.

Nel caso in cui il governo dovesse dare seguito all'impegno assunto e intervenisse con modifica normativa, i livelli massimi di aliquote sarebbero così mutate:

- per il 2014 l'aliquota massima diventerebbe il 3,3 per mille;
- la sommatoria massima delle aliquote IMU e TASI diventerebbe l'11,4 per mille;
- applicazione di detrazioni secondo le valutazioni dei singoli enti locali.

Nella determinazione delle aliquote TASI e delle future detrazioni, il consiglio comunale ha la più ampia autonomia decisionale, potendo applicare aliquote diverse in base ai settori di attività e alla tipologia e destinazione degli immobili, attenendosi comunque ai criteri di ragionevolezza e non discriminazione, dando attuazione al disposto del comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che prevede:

“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili”.

Fabbricati rurali ad uso strumentale


L'art. 1 comma 678 della Legge n. 147/2013 prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non possa comunque superare il limite dell'1 per mille.

Ai fini dell'individuazione di tali fabbricati la norma fa espresso riferimento all'articolo 13 comma 8 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, il quale a propria volta richiama l'articolo 9 comma 3 bis del Decreto Legge n. 557/1993 il quale recita letteralmente:

“Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- a) alla protezione delle piante;*
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;*
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;*
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;*
- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;*
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;*
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;*
- h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;*
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;*
- l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.”*

Dunque per i fabbricati rurali ad uso strumentale: dall'anno 2014 non é dovuta l'IMU, mentre gli stessi dovranno scontare la TASI.



Riduzioni ed esenzioni TASI

Il comune, come previsto dall'art. 1 comma 679 della Legge n. 147/2013, può prevedere con regolamento di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

Tale norma appare oggettivamente non attinente alla TASI e appare come un possibile refuso tecnico, in quanto è palesemente riferita alla TARI, con la casistica della lettera f) in particolare che richiama esplicitamente la produzione dei rifiuti e la superficie; è quindi probabile che rispetto a questo comma vi sia un successivo intervento correttivo.

Contributo statale per detrazioni TASI

L'art. 1 comma 731 della Legge n. 147/2013 prevede che i comuni avranno a disposizione un contributo pari a 500 milioni di euro, volto a finanziare detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale. In particolare il comma 731 stabilisce quanto segue:

“Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, e' stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.”

Tale stanziamento è tuttora oggetto di forte discussione tra i rappresentanti del governo e i sindaci italiani, in quanto ritenuto insufficiente a garantire le effettive necessità finanziarie per l'applicazione delle prevedibili detrazioni applicabili.

Rispetto a questo argomento richiamiamo l'impegno del governo pubblicato sul sito istituzionale riportato nelle pagine precedenti di questo stesso capitolo.

Il regolamento TASI

All'interno del regolamento con cui viene determinata la disciplina IUC il comune dovrà determinare ai fini TASI, come previsto dall'art. 1 comma 682 della Legge n. 147/2013

- la disciplina delle riduzioni, che tengano conto anche della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione dei servizi indivisibili, oltre all'indicazione analitica, per ognuno di essi, dei costi alla cui copertura la TASI e' diretta.

Il regolamento TASI è quindi da elaborare tenendo conto dei chiarimenti che saranno forniti dal ministero delle finanze, in merito alle molteplici carenze evidenziate nella parte introduttiva del presente capitolo e che non possono integralmente essere superate da scelte regolamentari.

Ciò nonostante riprendiamo una bozza di regolamento TASI elaborato da Anci Emilia Romagna, aggiornato al mese di febbraio 2014 e quindi da integrare con i successivi interventi normativi, che può comunque essere un iniziale valido strumento di supporto operativo.

Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)
Anno 2014
Aggiornato a febbraio 2014

Indice

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Soggetto attivo
- Art. 3 - Presupposto impositivo
- Art. 4 - Soggetti passivi
- Art. 5 - Base imponibile
- Art. 5 - Aliquote
- Art. 6 - Detrazione per abitazione principale
- Art. 7 - Riduzioni
- Art. 8 - Dichiarazione
- Art. 9 - Versamenti
- Art. 10 - Rimborsi e compensazione
- Art. 11 - Attività di controllo e sanzioni
- Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento (facoltativo)
- Art. 13 - Riscossione coattiva
- Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento
- Art. 15 - Clausola di adeguamento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Soggetto attivo

1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Art. 4 –Soggetti passivi

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo 2.
2. Nel caso in cui l'oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l'occupante non faccia parte dello stesso nucleo familiare del possessore.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011.
2. Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili si applicano gli articoli X, Y del vigente regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu (nota: norma di rinvio alle norme regolamentari Imu in tema di predeterminazione dei valori venali di riferimento da parte della Giunta Comunale, e di riduzioni della base imponibile in presenza di determinate limitazioni, quali il lotto intercluso, di piccole dimensioni, etc.).

(facoltativo)

3. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo X del regolamento comunale per l'applicazione dell'Imu.

(facoltativo)

4. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al comma 3.

Art. 5 - Aliquote

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 6 – Detrazione per abitazione principale

1. Con la delibera di cui all'articolo 5 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendo l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 7 – Riduzioni

1. (Nota: il Comune può inserire le riduzioni ed esenzioni previste dai commi 679 e 682).

Art. 8 – Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate.

Art. 9 – Versamenti

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale del... , (nota: "ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali" se confermate dal legislatore).

2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3.
3. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l'anno.
4. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. (Nota: l'importo minimo è liberamente determinato dal Comune. In assenza di determinazione si applica automaticamente l'importo minimo di 12 euro).
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 10 – Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato di... (nota: possibilità di variare fino a tre punti percentuali, in più o in meno rispetto al tasso legale). Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
4. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00 (nota: l'importo non può essere superiore all'importo minimo di versamento).

Art. 11 – Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.

2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
10. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
11. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 12 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento (facoltativo)

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconosci-

mento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da primaria compagnia accettata dal Comune.

2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di punti percentuali (nota: indicare l'importo della maggiorazione). Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari postali o di deposito.
4. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. l'importo non può più essere rateizzato;
 - d. le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 13– Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro (nota: indicare l'importo minimo al di sotto del quale l'ente decide di non procedere all'accertamento), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 14 - Entrata in vigore del regolamento

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 15 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Approvazione aliquote TASI

Le aliquote TASI devono essere approvate dal Comune entro il termine fissato dalle leggi dello stato per l'approvazione del bilancio di previsione. Le stesse possono essere differenziate in funzione del settore di attività e della tipologia e destinazione degli immobili.

Obblighi dichiarativi ai fini TASI

Il termine per la presentazione della dichiarazione IUC, all'interno della quale confluiscono i dati da dichiarare ai fini TASI, e' il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo così come previsto dall'art. 1 comma 684 della Legge n. 147/2013.

Ai fini TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

La dichiarazione viene redatta sul modello messo a disposizione dal Comune e, laddove non si verificano variazioni dei dati dichiarati, ha effetto anche per gli anni successivi.

All'interno del modello di dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria:

- i dati catastali
- il numero civico di ubicazione dell'immobile
- il numero di interno, dove esista.

Modalità di versamento TASI

Le modalità di versamento della TASI previste dall'articolo 1 comma 688 della Legge n. 147/2013 sono le seguenti:

- versamento attraverso modello F24
- versamento attraverso apposito bollettino di conto corrente postale equiparato al modello F24
- versamento attraverso altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e pagamento interbancari e postali

L'articolo 1 comma 689 della Legge stabilità 2014 prevede, oltre ad un'auspicabile semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

Tale impostazione, assolutamente corretta e applicabile ai fini TARI in analogia con la TARES, trova molteplici ostacoli ai fini TASI, in quanto, come sopra esposto, i comuni non hanno la totalità delle informazioni necessarie per compilare preventivamente i modelli da inviare ai contribuenti.

Le motivazioni sono oggettive: prendiamo ad esempio il termine della dichiarazione TASI che scade il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggette a tributo.

Se la dichiarazione perviene nell'anno successivo, è palese che il comune non è in grado di conoscere preventivamente il dato e il contribuente da tassare; analoga impossibilità temporale rileva nel caso di attribuzione di riduzioni e detrazioni anche attraverso l'appli-

cazione dell'ISEE, secondo il disposto del comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013.

E' quindi ragionevole ritenere che il legislatore intervenga semplificando le procedure di versamento della TASI in autoliquidazione così come avviene per l'IMU, con utilizzo di modello F24 e bolletino postale centralizzato.

Scadenze di pagamento TASI

Il numero e le scadenze di pagamento vengono stabilite dal comune. Devono essere previste almeno due rate a scadenza semestrale. Possono essere stabilite anche scadenze differenziate tra TASI e TARI ed è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

Il tributo non è dovuto se il versamento complessivo annuo è inferiore a 12 euro, salvo diversa disposizione regolamentare dell'ente.

Gestione dell'attività di accertamento e riscossione TASI


I comuni possono affidare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, l'attività di accertamento e di riscossione della TASI ai soggetti a cui era stata affidata nel 2013 l'attività di accertamento e riscossione dell'IMU, come previsto dall'articolo 1 comma 691 della Legge n. 147/2013.

Rispetto alle procedure da porre in essere nell'attività di accertamento riportiamo i passaggi previsti dai commi 693 e 694 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013:

“Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile”.

Rispetto a tempi e modalità operative, sono confermate le disposizioni previste dai commi da 161 a 170 dell'art. 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, così come le sanzioni applicate che sono così riassunte:



CAPITOLO 5

Novità e trend riscossione coattiva tramite ruolo

L'intera attività di un ufficio tributi di un comune, dalle proiezioni tariffarie alla delibera delle aliquote, dall'impostazione dei regolamenti alla pubblicazione delle delibere, dai controlli delle banche dati alla notifica degli accertamenti, è finalizzata a riscuotere le imposte e le tasse locali in forma spontanea e coattiva.

La mancata riscossione dei tributi rende inefficace qualunque attività gestionale e amministrativa, eliminando la necessaria azione di equità e privilegiando coloro che, con furbizia e metodo, scommettono sull'inefficienza del sistema di controllo e di recupero coattivo.

Il pagamento dei tributi locali in autoliquidazione o su richiesta dell'ente avviene nelle forme tradizionali e consente alla collettività rappresentata dagli amministratori locali di garantire i servizi pubblici indispensabili a tutela anche delle fasce sociali più deboli.

Le somme dovute da coloro che hanno difficoltà a pagare alle scadenze fissate possono essere rateizzate nelle forme e nei tempi che ogni consiglio comunale ha stabilito all'interno dei propri regolamenti, consentendo di regolarizzare il dovuto evitando disagi finanziari ulteriori.

L'attività di riscossione è quindi regolamentata da procedure standardizzate e conosciute dai contribuenti, ma vi sono anche somme non riscosse spontaneamente, accertate a seguito di errori nei versamenti oppure non versate volutamente da alcuni contribuenti con atteggiamenti riferibili a forme di evasione o di elusione fiscale.

Tali somme, derivanti prevalentemente dall'attività di verifica e di controllo posta in essere dagli uffici comunali, attengono a soggetti che, attraverso i loro mancati pagamenti, rendono più elevato il peso fiscale su coloro che, con sacrificio, continuano a rispettare le scadenze, nel convincimento che pagare le imposte sia un dovere e non pagarle comporti multe e sanzioni.

In questo capitolo cercheremo di capire se effettivamente l'attuale sistema di riscossione coattiva, tramite ruolo o atto d'ingiunzione, consente di garantire ai cittadini onesti che chi non ha pagato in passato sia perseguito e sia chiamato a versare quanto dovuto con l'aggiunta di sanzioni e interessi.

Questa risposta si deve ai contribuenti che continuano con fiducia a pagare quanto di loro spettanza, ma la stessa risposta deve essere anche cercata per capire se i crediti iscritti tra i residui attivi nei bilanci dei comuni siano realmente certi e riscuotibili.

Le analisi delle novità della riscossione tramite ruolo e quelle relative all'atto d'ingiunzione, che affronteremo nel prossimo capitolo, non aiutano a dare risposte serie e condivise alle suddette richieste di certezza del pagamento e di equità fiscale.

Il quadro che ne esce è allarmante con percentuali di riscossione coattiva decrescente, sia a causa del contesto economico generale ma, anche e soprattutto, a causa di ritardi e mancate scelte parlamentari, relativi ad una riforma della riscossione coattiva che continua ad essere rinviata nel tempo, di proroga in proroga, senza un progetto e senza un obiettivo.

Gli interventi normativi, talvolta incomprensibili, stanno depotenziando gli strumenti di riscossione coattiva a disposizione della società pubblica, aziende private e società comunali, per arginare i mancati pagamenti e porre in essere azioni di garanzia e di tutela dell'interesse pubblico.

Le novità introdotte nel sistema di riscossione coattiva negli ultimi mesi sono molte, così come numerosi sono i dati che abbiamo provato a riepilogare raccogliendo alcuni nostri recenti elaborati in materia, derivanti da percorsi di formazione con aziende private e insieme ad altri colleghi, così come con Anci e Ifel; abbiamo riportato inoltre dati statistici rilevabili da Equitalia, dalla Corte dei Conti, dal Parlamento e da Anci per stimolare quantomeno un'utile riflessione sul tema.

Le ultime novità in materia di riscossione tramite ruolo

L'articolo 52 del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013 ha introdotto significative disposizioni modificative rispetto alla riscossione mediante ruolo, con particolare riferimento all'articolo 19 del DPR n. 602/1973.

Le modifiche intervenute sono molteplici, ma la novità più importante in assoluto è certamente connessa con le nuove regole di rateazione straordinaria che arriva fino a centoventi rate mensili, in presenza di determinate condizioni.

Il testo della nuova norma introdotta al comma 1-quinquies del suddetto articolo 19 prevede quanto segue:

“La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;*
- b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.”*

Inoltre, al comma 3 dello stesso articolo 19, le parole “di due rate consecutive” sono sostituite dalle seguenti *“nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive”*.

Le scelte del legislatore di ampliare da settantadue rate fino a centoventi rate consente certamente la possibilità per molti contribuenti di presentare una nuova istanza di rateazione, senza rilascio di garanzie, motivata dalla temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria, determinata dalla difficile congiuntura economica.

Le condizioni poste dalla norma per accedere alla nuova tempistica di dilazione sono molto generiche e consentiranno tale opportunità alla quasi totalità dei contribuenti che non sono stati in grado di rispettare le naturali scadenze del debito iscritto in cartella:

- comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica;
- ragioni estranee alla propria responsabilità;
- accertata impossibilità di eseguire il pagamento del dovuto secondo un piano di rateazione ordinario pari a settantadue rate;
- solvibilità in relazione al piano di rateazione concedibile.

La rateazione straordinaria decade nel caso in cui il debitore non ottemperi al pagamento di otto rate anche non consecutive, con conseguente impossibilità di ulteriore rateazione e automatica e integrale iscrizione a ruolo della somma ancora dovuta.

Equitalia ha disposto su base nazionale, le modalità e i parametri per la presentazione della richiesta per evitare una eccessiva frammentazione e discrezionalità nelle valutazioni da parte dei diversi uffici territoriali della società.

Nel contesto di questa pubblicazione, preme però rilevare gli effetti che la nuova procedura di rateazione straordinaria, seppure comprensibile per somme somme elevate e per casi sociali bene individuati, potrebbe determinare sugli incerti equilibri dei flussi finanziari dei bilanci comunali; è infatti palese che pensare di introitare somme iscritte a ruolo in un periodo così lungo pari a dieci anni, non può avere effetti neutri sulle spese e sul pagamento dei residui passivi finanziati con questi gettiti tributari; il rischio è di prevedere una costante necessità di anticipazione bancaria non più transitoria.

A parere degli autori scriventi la rateazione straordinaria fino a centoventi rate è fondamentale per i tributi erariali, ma risulta inefficace se non addirittura dannosa in termini di costi e di rendicontazione per i tributi locali, che hanno valori medi iscritti a ruolo mediamente al di sotto di mille euro.

LA DILAZIONE DI PAGAMENTO ARTICOLO 19 DPR 602/1973

- **1.** L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili.
- **1-bis.** In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
- **1-ter.** Il debitore può chiedere che il piano di rateazione di cui ai commi 1 e 1-bis preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
- **1-quater.** Ricevuta la richiesta di rateazione, l'agente della riscossione può iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3. Sono fatte comunque salve le ipoteche già iscritte alla data di concessione della rateazione.

- **1-quinquies.** La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilita', in una comprovata e grave situazione di difficolta' legata alla congiuntura economica, puo' essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficolta' quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) accertata impossibilita' per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
 - b) solvibilita' del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.
- **2.** (Comma abrogato)
- **3.** In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e' immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
 - c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
- **4.** Le rate mensili nelle quali il pagamento e' stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione.
- **4-bis.** (Comma abrogato)

Le proroga di Equitalia

L'articolo 53 del Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013 è nuovamente intervenuto sul termine di scadenza dell'attività di Equitalia nell'ambito della fiscalità locale.

Da diversi anni il comparto delle autonomie locali attende una riforma del sistema di riscossione che sia più lineare e modellato alle caratteristiche delle partite iscritte a ruolo coattivo, caratterizzate principalmente da valori di modesta entità e da rateizzazioni regolamentate dai singoli comuni su periodi molto più contenuti rispetto alla normativa nazionale.

La riforma della riscossione coattiva degli enti locali continua a non trovare forma, con la necessità di prevedere il rinvio della cessazione dell'attività di Equitalia a favore dei comuni, per un periodo comunque non troppo elevato nel numero di anni, per evitare i probabili richiami dell'Unione Europea sulla mancata apertura a libero mercato.

In questa situazione di continuo imbarazzo, i comuni non possono programmare alcuna riorganizzazione oltre l'anno, non avendo certezza sul futuro rapporto tra ente e società di riscossione pubblica.

Ciò premesso la norma prevedeva “inderogabilmente” la proroga dell’uscita dalla riscossione delle entrate dei comuni da parte di Equitalia al 31 dicembre 2013, in base al seguente testo:

“1. Il comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e’ sostituito dal seguente: “2-ter. Al fine di favorire il compiuto, ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio, che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all’esercizio delle funzioni relative alla riscossione, i termini di cui all’articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono stabiliti inderogabilmente al 31 dicembre 2013.”.

Tale termine “inderogabilmente” fissato al 31 dicembre 2013 è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 con l’articolo 1 comma 610 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013. L’attività di Equitalia e dei concessionari della riscossione ante riforma, che avevano proseguito l’attività con separazione del ramo d’azienda della fiscalità locale, continua quindi anche nel 2014 in attesa della probabile ennesima proroga, da attendere alla fine di ogni anno, fino a una concreta, effettiva e seria riforma della riscossione locale.

L’analisi della Corte dei Conti sulla riscossione

La Corte Dei Conti con il proprio rapporto sul coordinamento della finanza pubblica evidenzia dati e considerazioni molto importanti ai fini delle scelte e delle valutazioni da adottare da parte dei singoli enti locali; ne riprendiamo la parte più significativa.

L’andamento della riscossione segnala un preoccupante indebolimento. I risultati sintetizzati nella specifica tabella, distintamente per anno di affidamento del ruolo e per anno di riscossione, consentono di sottolineare i seguenti aspetti:

- il volume della riscossione a mezzo ruoli, che fra il 2006 e il 2010 era cresciuto quasi del 77 per cento, ha segnato per la seconda volta una flessione, quasi il 13 per cento nel 2012, in aggiunta al 3 per cento registrato nel 2011;
- il carico affidato a Equitalia, al netto di sgravi e sospensioni, è cresciuto ulteriormente quasi del 2 per cento, fino a circa 77 miliardi, anche se a un ritmo molto più contenuto di quello sperimentato nel triennio precedente, +50 per cento rispetto al 2008;
- il tasso di riscossione, dato dal rapporto fra il riscosso e il carico netto, collocatosi all’1,94 per cento, ha registrato una nuova caduta dopo quella segnata nel 2011, scendendo molto al di sotto del minimo toccato nel 2006 pari al 2,66 per cento. I risultati concreti dell’attività di riscossione, in sostanza, sono risultati cedenti rispetto alla crescente massa dei ruoli trasmessa dagli enti creditori.

Tali evidenze sottintendono andamenti differenziati, a seconda della natura dei crediti da riscuotere, e riflettono l'operare di diversi fattori.

Quanto al primo aspetto, va tenuto presente che le riscossioni rendicontate da Equitalia comprendono vari fenomeni: forme di riscossione spontanea come la TARSU di molti comuni; iscrizioni a ruolo espressione non di vera evasione ma, più semplicemente, di errori da parte dei contribuenti; crediti delle pubbliche amministrazioni.

Nello specifico, rispetto al totale dei ruoli emessi dall'amministrazione finanziaria centrale, agenzia delle entrate e dogana "storicamente" hanno rappresentato circa il 50 per cento del totale, mentre la restante metà si distribuiva fra enti previdenziali ed enti locali. Un equilibrio che, tuttavia, si spezza nel 2012, soprattutto a causa della forte caduta dei ruoli contributivi, -27 per cento, e di quelli riconducibili agli enti territoriali, -10 per cento; ciò spiega in larga parte la caduta del volume complessivo delle riscossioni.

La riscossione a mezzo ruolo per enti creditori

(in milioni)

	Anno di riscossione	Variazione	Variazione	Variazione	Variazione				
	2008	2009	2010	2011	2012	2009/2008	2010/2009	2011/2010	2012/2011
Totale Ruoli	7.013,50	7.734,90	8.876,00	8.622,40	7.530,70	10,28%	14,75%	-2,86%	-12,66%
Entrate e Dogane	3.579,60	3.801,30	4.290,40	4.276,50	4.060,10	6,20%	12,90%	-0,30%	-5,06%
INPS	2.007,70	2.356,50	2.733,30	2.527,80	1.916,50	17,40%	16,00%	-7,50%	-27,20%
INAIL	132,6	97,3	105,4	104,7		-26,60%	8,40%	-0,70%	
Altro Erario	143,9	165	322,3	275,4	256,5	14,70%	95,30%	-14,50%	-6,86%
Non Erario	1.149,80	1.314,80	1.424,60	1.438,10	1.297,6	14,40%	8,40%	0,90%	-9,77%

Quanto ai fattori che sono all'origine del rilevato indebolimento dell'attività di riscossione, un ruolo significativo è stato sicuramente svolto dal peggioramento del quadro economico che, se in molti casi ha comportato un differimento dei flussi finanziari conseguente alle possibilità di rateazione concesse ai contribuenti, in altri ha finito per rendere insolventi i debitori.

L'accentuata flessione delle riscossioni contributive è probabilmente frutto della concentrazione di entrambi i fenomeni, particolarmente diffusi nei settori ad alto impiego di manodopera come l'edilizia.

Ma effetti non meno rilevanti sono stati prodotti dal susseguirsi di novità normative che hanno finito per indebolire oggettivamente l'azione di riscossione coattiva dei tributi.

Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni che hanno limitato l'iscrizione di ipoteca sugli immobili, le possibilità di espropriazione immobiliare e la pignorabilità di stipendi e salari. Novità che, probabilmente, sottovalutano il fatto che la posizione creditoria dello

Stato sia ormai divenuta per molti versi deteriore rispetto alle possibilità di tutela che la legge riconosce al creditore privato munito di titolo esecutivo.

Il quadro operativo che ne è scaturito appare particolarmente complesso e delicato. Da un lato non si può non condividere la preoccupazione, tuttora attuale, di evitare ulteriori difficoltà a coloro che si trovano a fronteggiare una crisi economica particolarmente grave. Dall'altro va tenuto presente che un efficiente sistema di riscossione coattiva dei crediti pubblici costituisce una imprescindibile necessità per il corretto funzionamento di un sistema fiscale incentrato sull'adempimento spontaneo.

Le tensioni che tuttora caratterizzano l'azione della società pubblica di riscossione, e che rischiano di trasformarla in un ente la cui missione sembra essere essenzialmente quella di concedere dilazioni di pagamento, mettono in luce i limiti di un disegno teorico che ha fatto confluire in un unico soggetto crediti eterogenei per natura e fondatezza, non poche volte viziati da procedure accertative approssimative, come frequentemente è avvenuto per le numerosissime iscrizioni a ruolo derivanti da violazioni al codice della strada effettuate in passato dagli enti locali.

L'attività parlamentare sui temi della riscossione

Il sistema della riscossione nell'ordinamento italiano assume connotazioni diverse a seconda dei settori in cui opera, obbedendo in ogni caso al principio di tipicità, secondo il quale la riscossione si svolge nelle forme stabilite dalla legge.

Per quanto riguarda le imposte sul reddito, la riscossione avviene nelle seguenti forme:

- ritenuta diretta, consistente nell'obbligo della pubblica amministrazione che corrisponde determinate somme (emolumenti, stipendi, ma anche vincite e premi) di trattenere una parte di esse e riversarla all'amministrazione finanziaria;
- versamento diretto, in cui il contribuente dichiara ed assolve il debito tributario. Si tratta della principale modalità di riscossione delle imposte sul reddito e trova applicazione per il versamento delle ritenute dei sostituti d'imposta, degli acconti e dei saldi delle imposte sul reddito e per i versamenti Irap. Il versamento è effettuato alla tesoreria mediante delega ad una banca convenzionata o alle poste italiane (articoli 17 e 19 del Decreto Legislativo n. 241/1997);
- riscossione mediante ruolo, che trova oggi applicazione ordinaria per alcuni ed è lo strumento principale per riscuotere le somme liquidate in sede di controlli formali delle dichiarazioni e, soprattutto, le somme dovute per imposte, interessi e sanzioni sulla base di avvisi di accertamento.

I soggetti istituzionali

Si rammenta in via preliminare che a seguito della riforma del sistema della riscossione (articolo 3 del Decreto Legge n. 203 del 30 settembre 2005) la riscossione dei tributi è passata dai soggetti privati (titolari di concessione) all'agenzia delle entrate, che la effettua mediante la società Riscossione spa operante dal 1° ottobre 2006 denominata oggi Equitalia spa, e attraverso le società da essa partecipate.

La remunerazione degli agenti della riscossione

La remunerazione del servizio di riscossione ha subito, nell'ultimo biennio, numerose modifiche nel quantum e nella disciplina sostanziale. L'articolo 10 ai commi da 13-*quater* a 13-*septies* del Decreto Legge n. 201/2011 ha previsto la riforma del sistema della remunerazione degli agenti della riscossione.

Tuttavia, sino all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi della nuova disciplina, ai sensi del comma 13-*sexies*, resta ferma l'antecedente disciplina in materia di remunerazione degli agenti della riscossione, recata dall'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 112/1999 nella sua precedente formulazione.

In particolare, agli agenti della riscossione spetta un "aggio" pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo rimosse e dei relativi interessi di mora a carico del debitore in tutto o in parte, secondo la tempestività del pagamento.

Per i ruoli emessi a partire dal 1° gennaio 2013 l'aggio di riscossione è invece stato ridotto all'8 per cento in base al Decreto Legge n. 95/2012.

La remunerazione del servizio della riscossione ante Decreto Legge n. 201/2011

Più in dettaglio, agli agenti della riscossione attualmente spetta:

- una remunerazione per l'attività da essi svolta, formulazione dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 112/1999 attualmente applicabile, mediante un compenso pari al nove per cento delle somme iscritte a ruolo rimosse e dei relativi interessi di mora, a carico del debitore in tutto o in parte, secondo la tempestività del pagamento, per i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2012;
- il rimborso delle spese sostenute per le procedure esecutive poste in essere.

In particolare, il contribuente che ha ricevuto la cartella di pagamento emessa in base al ruolo deve versare le somme ivi annotate entro 60 giorni dalla notifica cui si aggiunge parte dell'aggio, ovvero il 4,65 per cento delle somme iscritte a ruolo; la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore. Nel caso di pagamento successivo ai 60 giorni, l'aggio è integralmente a carico del debitore. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme rimosse. La percentuale a carico del debitore nel caso di pagamento entro 60 giorni può essere rideterminata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto alle misure stabilite, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto del 4 agosto 2000 del Ministro delle finanze.

Inoltre all'agente della riscossione spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso è a carico dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o in caso di inesigibilità. Negli altri casi è a carico del debitore. Il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive maturate nel corso di ciascun anno solare è richiesto

entro il 30 marzo dell'anno successivo, è erogato entro il 30 giugno dello stesso anno. In caso di mancata erogazione, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare. Il diniego, a titolo definitivo, del discarico della quota per il cui recupero sono state svolte le procedure che determinano il rimborso, obbliga l'agente della riscossione a restituire all'ente, entro il decimo giorno successivo alla richiesta, l'importo anticipato, maggiorato degli interessi legali. L'importo dei rimborsi spese riscossi dopo l'erogazione o la compensazione, maggiorato degli interessi legali, è riversato entro il 30 novembre di ciascun anno. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, all'agente della riscossione spetta comunque un compenso per l'attività di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalità di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto ministeriale che fissa le misure del rimborso delle spese per le procedure esecutive; sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta tuttavia l'aggio.

La nuova disciplina della remunerazione del servizio della riscossione

Il richiamato articolo 10 del Decreto Legge n. 201/2011 ha in primo luogo disposto la sostituzione dell'illustrato sistema di remunerazione con l'attribuzione agli agenti della riscossione di un rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato.

La previsione del rimborso è finalizzata ad assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, a presidiare la funzione di deterrenza e contrasto all'evasione e ad incentivare il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari.

Tale rimborso è da calcolarsi annualmente in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora con decreto non regolamentare del ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei seguenti specifici parametri:

- carichi annui affidati;
- andamento delle riscossioni coattive;
- processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa.

Il predetto decreto dovrà in ogni caso garantire al contribuente oneri inferiori a quelli esistenti alla data del 6 dicembre 2011.

In sostanza, il sistema di remunerazione con aggio è sostituito dal predetto rimborso percentuale, alla cui determinazione si deve procedere in base ad elementi connessi a circostanze di fatto come l'andamento della riscossione, nonché in rapporto a indicatori di produttività ed efficienza dell'agente unico della riscossione.

Il rimborso è posto a carico del debitore nella misura del cinquantuno per cento, nel caso di pagamento tempestivo entro sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento; la parte residua resta a carico dell'ente creditore. Per pagamenti tardivi, successivi ai sessanta giorni dalla notifica, il rimborso è interamente a carico del contribuente.

Viene novellata la disciplina in materia di rimborsi spettanti all'agente della riscossione in rapporto alle procedure esecutive. In particolare, per effetto delle modifiche, conti-

nuerà a essere attribuito all'agente un rimborso per le spese sostenute; ma questo, anziché essere riferito in via generica alle spese relative alle procedure esecutive, riguarderà gli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure.

Rimane ferma l'attribuzione delle spese per i rimborsi in capo all'ente creditore, ove il ruolo sia annullato, per sgravio o inesigibilità, e, negli altri casi, in capo al debitore. In luogo dell'effettuazione dei rimborsi secondo quanto stabilito da una apposita tabella, per effetto delle norme in esame, previste dall'articolo 17 comma 6.1, si attribuisce ad un decreto non regolamentare la determinazione:

- delle tipologie di spese rimborsabili;
- della misura del rimborso, che deve essere determinata anche proporzionalmente al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;
- delle modalità di erogazione del rimborso.
- Inoltre (comma 13-quater, lettere d) ed e):
 - si prevede che il suddetto rimborso non spetti sulle somme riconosciute indebite. Viene dunque eliminata la prescrizione che richiede un provvedimento di sgravio e che teneva fermo il diritto al rimborso delle spese anche in tale ipotesi;
 - si pongono le spese di notifica della cartella di pagamento a carico dell'ente creditore anche nel caso di annullamento del ruolo.

Il decreto che calcola annualmente il rimborso spettante agli agenti della riscossione nonché quello in materia di rimborso spese dovevano essere emanati entro il 31 dicembre 2013; come già anticipato, sino all'entrata in vigore di tali provvedimenti attuativi, resta ferma la disciplina vigente in materia di remunerazione degli agenti della riscossione.

In attesa dell'entrata in vigore di detta riforma, il Decreto Legge n. 95/2012, ha previsto all'articolo 5, comma 1, una riduzione dell'aggio di un punto percentuale sui ruoli emessi dal 1° gennaio 2013 che dunque passa dal nove all'otto per cento a decorrere dalla predetta data. Accanto a tale previsione si dispone un'ulteriore, eventuale riduzione dell'aggio che potrà essere alimentata dalle eventuali maggiori risorse rispetto a quanto considerato nei saldi tendenziali di finanza pubblica, correlate anche al processo di ottimizzazione ed efficientamento nella riscossione dei tributi e di riduzione dei costi di funzionamento del gruppo Equitalia spa, fino a un massimo di ulteriori quattro punti percentuali.

L'esecuzione forzata

Per "esecuzione forzata" si intende l'azione di recupero forzoso di un credito della pubblica amministrazione, in questo caso di natura tributaria; se a seguito della notifica della cartella e degli altri avvisi il cittadino non paga spontaneamente, né interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell'ente creditore, l'agente della riscossione deve obbligatoriamente recuperare le somme iscritte a ruolo attivando le procedure di riscossione disciplinate dalla legge.

In linea di principio, l'iscrizione a ruolo delle somme dovute dal contribuente a titolo di imposta ed eventualmente di interessi e sanzioni, per legge ha valore di titolo esecutivo, ancorché questi principi siano stati profondamente innovati dalla disciplina dell'accertamento "esecutivo".

Il ruolo è l'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute, formato dall'ufficio competente dell'Amministrazione finanziaria ai fini della riscossione a mezzo del concessionario. Esso contiene i dati identificativi del contribuente: nomi e generalità dei destinatari, codice fiscale, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento e alla notifica, ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa e del quantum dovuto evidenziando imponibile, interessi e sanzioni.

Il ruolo è detto "straordinario" ove vi sia fondato pericolo per la riscossione, come previsto dall'articolo 11, ultimo comma DPR n. 602/1973 e consente di riscuotere anticipatamente le maggiori imposte accertate in deroga alle norme sulla iscrizione provvisoria al ruolo in dipendenza di un processo tributario. Il ruolo è consegnato al concessionario che notifica al debitore la cartella di pagamento recante l'intimazione ad adempiere entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, superato il quale si procederà ad esecuzione forzata secondo quanto stabilito dall'articolo 25 del DPR n. 602/1973.

L'iscrizione a ruolo può essere provvisoria o definitiva, a seconda del titolo che legittima l'iscrizione medesima. La dichiarazione fiscale, l'atto di accertamento definitivo e i relativi interessi e sanzioni sono titoli per l'iscrizione definitiva.

Le imposte, i contributi ed i premi corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi, nonché i relativi interessi sono iscritti a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati. L'ordinamento prevede un sistema di riscossione graduale delle somme dovute in pendenza di giudizio innanzi agli organi della giustizia tributaria. L'avviso di accertamento, salvo le nuove norme sull'accertamento esecutivo, non ha immediata esecutività per l'intero importo liquidato. L'integrale esigibilità si ha, infatti, ove l'accertamento diventi inoppugnabile.

Il contribuente che ha ricevuto la cartella di pagamento emessa in base al ruolo deve versare le somme ivi annotate entro 60 giorni dalla notifica, cui si aggiunge metà dell'aggio, ovvero della remunerazione spettante all'agente della riscossione, in base all'articolo 17, comma 1 del Decreto Legislativo n. 112/1999 nella sua antecedente formulazione.

Decorso inutilmente tale termine, sulle somme iscritte a ruolo si applicano gli interessi di mora e l'aggio è dovuto integralmente.

Secondo le regole generali dell'articolo 50 del DPR 602/1973, il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.

L'agente della riscossione ha inoltre la facoltà di promuovere azioni cautelari e conservative, nonché ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

Peraltro sono fatte salve le ipotesi in cui il contribuente richiede la dilazione del pagamento e la sospensione dello stesso.

In generale preme rilevare l'introduzione di numerose disposizioni volte a incentivare il contribuente a rateizzare i debiti tributari anche al fine di aumentare il tasso di adesione all'obbligazione fiscale.

Ecco che la rateazione delle somme dovute al fisco statale e locale può essere chiesta nelle diverse fasi dell'obbligazione tributaria. In proposito si ricorda che il Decreto Legge n. 98/2011 ha eliminato l'obbligo di prestazione di garanzia per accedere alla rateazione di debiti tributari, anche superiori a 50.000 euro, conseguenti ad istituti deflativi del contenzioso, ovvero all'accertamento con adesione e alla conciliazione giudiziale; nello stesso filone, il Decreto Legge n. 201/2011 (articolo 10, comma 13-decies) ha del tutto eliminato l'obbligo di garanzia per i pagamenti conseguenti ad "avvisi bonari".

Per quanto concerne in particolare la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 602/1973, il contribuente può chiedere all'agente della riscossione, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la possibilità di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili e, nel caso sussista la difficoltà finanziaria del debitore conseguente alla congiuntura economica e derivante da ragioni estranee alla propria responsabilità, la stessa è ampliabile fino a centoventi rate.

Procedure esecutive

All'esecuzione di cui all'articolo 49, comma 2 del DPR n. 602/1973 si applicano le norme ordinarie in materia di espropriazione forzata relative al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle specifiche disposizioni tributarie.

In particolare si applicheranno le norme del codice civile e del codice della navigazione per quanto riguarda navi e aeromobili, beni mobili iscritti in pubblici registri che fanno capo alle relative norme speciali; mentre la normativa speciale delle procedure di esecuzione forzata fiscale è contenuta nel citato DPR n. 602/1973 agli articoli 45 e seguenti.

In dettaglio, rispetto alle ordinarie forme civilistiche, l'agente della riscossione:

- può rivalersi sui beni del debitore, vendendoli al pubblico incanto o nelle altre forme previste dal DPR n. 602/1973 senza autorizzazione dell'autorità giudiziaria;
- non può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, né rendersi acquirente dei medesimi negli incanti, neppure per interposta persona;
- ha cura che gli atti del procedimento di espropriazione siano depositati nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione, nel termine di dieci giorni dalla vendita dei beni; nello stesso termine la somma ricavata dalla vendita è consegnata al cancelliere per essere depositata nella forma dei depositi giudiziari.

L'esecuzione forzata si articola in tre momenti: pignoramento dei beni, vendita e assegnazione del ricavato. Il pignoramento avviene secondo le regole processuali comuni e culmina in un verbale da consegnare e notificare al debitore. Al pignoramento segue la messa all'incanto dei beni pignorati, anch'esso verbalizzato. Il processo esecutivo non può essere sospeso dal giudice dell'esecuzione, salvo che ricorrano gravi motivi e vi sia fondato pericolo di grave e irreparabile danno. Le attribuzioni svolte dagli ufficiali giudiziari ordinari sono svolte dagli agenti della riscossione.

Ai soli fini della riscossione mediante ruolo, gli agenti della riscossione sono autorizzati ad accedere gratuitamente ed anche in via telematica a tutti i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici pubblici, con facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori iscritti a ruolo e i coobbligati, nonché di ottenere, in carta libera, le relative certificazioni. Ai medesimi fini, i predetti soggetti possono accedere alle informazioni disponibili presso il sistema informativo del ministero delle finanze e presso i sistemi informativi degli altri soggetti creditori, salvo le esigenze di riservatezza e segreto opponibili in base a disposizioni di legge o di regolamento.

A questo fine, l'agente della riscossione può:

- iscrivere ipoteca sui beni immobili del debitore e dei suoi co-obbligati;
- iscrivere fermo amministrativo dei beni mobili registrati come ad esempio le autovetture;
- procedere all'espropriazione forzata tramite pignoramento dei beni immobili, dei beni mobili e dei crediti presso terzi come ad esempio gli stipendi;
- effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l'ordinamento attribuisce in genere al creditore.



Si ricorda che il Decreto Legge n. 16/2012 ha introdotto limiti più stringenti alla pignorabilità per crediti tributari delle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

In particolare esse possono essere pignorate in misura pari a un decimo, se di importo inferiore o pari a 2.500 euro; in misura pari a un settimo se comprese tra i 2.500 e i 5.000 euro e se superiori a 5.000 euro rimangono pignorabili nell'ordinaria misura di un quinto.

LA QUOTA DI STIPENDIO E PENSIONE PIGNORABILE

1/10 su stipendi o pensioni
fino a €. 2.500

1/7 su stipendi o pensioni
tra €. 2.500 e €. 5.000

1/5 su stipendi o pensioni
oltre €. 5.000

In materia di beni mobili registrati del soggetto inadempiente, l'articolo 86 del DPR n. 602/1973 reca disposizioni in materia di fermo di beni mobili registrati.

Il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza.

Il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari a cura del concessionario che ne dà altresì comunicazione al soggetto nei confronti del quale si procede.

La circolazione con veicoli, autoscafi o aeromobili sottoposti al fermo soggiace alla medesima sanzione pecuniaria prevista per chi circoli con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, ovvero, al pagamento di una somma da euro 731 a euro 2.928, nonché alla confisca del veicolo secondo l'articolo 214, comma 8, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.

Tra le novità recate dal Decreto Legge n. 70/2011 con l'articolo 7, comma 2, lettera gg-ocies, viene disposto che la cancellazione del fermo non comporti pagamento di alcuna spesa né a favore di Equitalia né a favore del PRA.

CREDITI IMPIGNORABILI

ART. 545
codice procedura
civile

TOTALMENTE IMPIGNORABILI

- crediti alimentari
- sussidi di sostentamento

PARZIALMENTE IMPIGNORABILI

- crediti retributivi
- crediti per licenziamento

In ordine ai beni immobili del soggetto inadempiente si rammenta che decorsi i sessanta giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede secondo il disposto dell'articolo 77 del DPR n. 603/1973. In ogni caso l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca.

Condizione per l'esproprio di beni immobili, salvo il caso dell'abitazione propria impignorabile, è che l'importo complessivo del credito per cui si procede superi un determinato ammontare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 76 del DPR n. 602/1973: dunque l'agente della riscossione può infatti procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente centoventimila euro.

L'articolo 7, comma 2, lettera gg-quinquies) del Decreto Legge n. 70/2011 ha da ultimo previsto che in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 2.000 euro le azioni cautelari ed esecutive debbano essere precedute dall'invio di due solleciti di pagamento, mediante posta ordinaria, a distanza di almeno sei mesi l'uno dall'altro.

La disposizione in commento si applica alle riscossioni intraprese successivamente alla data del 13 luglio 2011, data di entrata in vigore della Legge n. 106/2011 di conversione del citato Decreto Legislativo n. 70/2011.

Tale procedura è stata successivamente abrogata dalla Legge di stabilità n. 228/2012 che ha modificato le condizioni, stabilendo che a decorrere dalle pratiche di riscossione coattiva per importi fino a euro 1.000,00, attivate dal 1° gennaio 2013, Equitalia non potrà procedere con le azioni esecutive prima di 120 giorni dall'invio di una comunicazione informativa sulle somme iscritte a ruolo.

CONDIZIONI PER IMPIGNORABILITA' ABITAZIONE

1) UNICO IMMOBILE POSSEDUTO

**2) DESTINAZIONE CATASTALE
ABITATIVA**

**3) ABITAZIONE NON DI LUSSO o A/8 e
A/9**

**4) RESIDENZA ANAGRAFICA DEL
DEBITORE**

I dati di Equitalia

L'attività di Equitalia, dal 2006 a oggi, ha fatto registrare un aumento significativo delle riscossioni rispetto alla gestione precedente affidata alle società private. Da una media di 3,2 miliardi all'anno, registrata prima della nascita di Equitalia, si è passati a una media di quasi 8 miliardi per un totale di circa 55 miliardi in 7 anni. Nel 2013 sono stati riscossi oltre 7,1 miliardi (3,8 miliardi per l'agenzia delle entrate, 1,7 per l'INPS e 1,6 per gli altri enti), con un calo di circa il 5% rispetto ai 7,5 miliardi del 2012. Come rilevato dalla Corte dei Conti (relazione sul controllo della gestione finanziaria di Equitalia - determinazione n. 111/2013 del 13 dicembre 2013) il trend è in flessione a causa della crisi economica generalizzata ma anche dei numerosi interventi normativi con i quali, dal 2011 a oggi, il legislatore ha introdotto misure di più ampio respiro per i debitori, incidendo profondamente sugli strumenti attribuiti a Equitalia e sui relativi volumi di riscossione. In questo contesto un ruolo importante hanno avuto le dilazioni di pagamento: sono 398 mila le rateizzazioni concesse da Equitalia lo scorso anno per un valore che supera i 2,9 miliardi di euro. Complessivamente le rateizzazioni attive sono 2,2 milioni per un ammontare di 24,7 miliardi di euro e rappresentano più del 50% del valore del riscosso.

I dati disaggregati della Corte dei Conti

L'attività di riscossione da ruolo nel 2012 ha registrato, ancora una volta, una flessione rispetto agli anni precedenti passando da 8,9 miliardi del 2010 a 8,6 miliardi del 2011 e a 7,5 miliardi nel 2012.

Nelle tabelle che seguono si riportano gli importi del totale della riscossione da ruolo a livello nazionale e regionale.

(in milioni di euro)

Totale incassi da ruolo	2011	2012	Variazione % 2011/2012
Ruoli erariali	4.551	4.317	-5,14
Ruoli Enti previdenziali (INPS e INAIL)	2.632	1.916	-27,20
Ruoli Enti non statali	1.438	1.298	-9,74
Totale	8.621	7.531	-12,64

(in milioni di euro)

Regione	Consuntivo al 31/12/2011	Consuntivo al 31/12/2012	Diff. % 2011-2012
Abruzzo	175,5	185,3	5,6
Basilicata	94,6	76,6	-19,0
Calabria	253,5	242,9	-4,2
Campania	841,4	758,0	-9,9
Emilia Romagna	594,7	487,7	-18,0

Regione	Consuntivo al 31/12/2011	Consuntivo al 31/12/2012	Diff. % 2011-2012
Friuli Venezia Giulia	157,7	121,0	-23,3
Lazio	1.332,8	1136,8	-14,7
Liguria	221,7	207,3	-6,5
Lombardia	1.833,3	1.605,3	-14,2
Marche	195,6	160,3	-22,0
Molise	44,8	40,3	-10,0
Piemonte	591,6	570,5	-3,6
Puglia	548,5	482,2	-12,1
Sardegna	299,7	267,3	-10,8
Toscana	637,1	528,2	-17,1
Trentino Alto Adige	101,6	79,1	-22,1
Umbria	120,7	111,0	-8,0
Valle d'Aosta	16,2	11,8	-27,2
Veneto	560,2	459,1	-18,0
Totale	8.621,2	7.530,7	-12,6

Nei confronti dei “grandi debitori”, ovvero coloro che hanno morosità superiori ai 500.000 euro, sono stati recuperati 1,1 miliardi di euro che rappresentano il 26,4% del totale degli incassi da ruolo erariali.

Con la “rateazione delle cartelle”, di cui all’articolo 36, commi 2-bis e 2-ter, del Decreto Legge n. 248/07, convertito nella Legge n. 31/08, che ha attribuito direttamente agli agenti della riscossione, in presenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà del debitore, il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dagli organi statali, dalle agenzie fiscali, dagli enti pubblici, sono stati incassati circa 21,8 miliardi di euro e al 31 dicembre 2012 sono state concesse 1.800.000 rateazioni.

Nell’ambito della riscossione è stato rilevante anche il percorso di omogeneizzazione del contenzioso esattoriale in linea con l’operazione di concentrazione societaria che ha interessato il gruppo Equitalia negli ultimi anni.

Nell’ottica della prioritaria esigenza di assicurare la continuità delle attività di riscossione ed avviare alle diverse politiche adottate dagli ex concessionari, l’ente ha proceduto in via preliminare:

1. al censimento dei volumi di contenzioso in ingresso, attualmente circa 250.000 atti introduttivi di giudizio all’anno e alla rilevazione delle eccezioni sollevate dai ricorrenti che riguardano, principalmente, l’operato degli enti creditori;
2. al censimento dei legali e alla rilevazione delle eventuali convenzioni in essere con gli stessi;

3. alla rilevazione delle tariffe applicate sul territorio, al fine di addivenire al relativo contenimento a livello di gruppo e all'uniformazione delle medesime sul territorio nazionale.

La riscossione a mezzo ruoli per enti creditori

(in milioni)

	Anno di riscossione 2008	Anno di riscossione 2009	Anno di riscossione 2010	Anno di riscossione 2011	Anno di riscossione 2012	Variazione 2009/2008	Variazione 2010/2009	Variazione 2011/2010	Variazione 2012/2011
	Totale ruoli	7.013,50	7.734,90	8.876,00	8.622,40	7.530,70	10,28 %	14,75 %	-2,86 %
Entrate e Dogane	3.579,60	3.801,30	4.290,40	4.276,50	4.060,10	6,20 %	12,90 %	-0,30 %	-5,06 %
INPS	2.007,70	2.356,50	2.733,30	2.527,80	1.916,50	17,40 %	16,00 %	-7,50 %	- 27,20 %
INAIL	132,6	97,3	105,4	104,7		-26,60 %	8,40 %	-0,70 %	
Altro Erario	143,9	165	322,3	275,4	256,50	14,70 %	95,30 %	-14,50 %	-6,86 %
Non Erario	1.149,80	1.314,8	1.424,60	1.438,10	1.297,60	14,40 %	8,40 %	0,90 %	-9,77 %

La sanatoria straordinaria dei ruoli

La Legge di stabilità n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto la possibilità di sanatoria delle posizioni debitorie iscritte a ruolo, con pagamento da eseguirsi in unica soluzione entro il 28 febbraio 2014.

È stato inoltre presentato un emendamento al testo del Decreto Legge n. 151/2013 che prevede la proroga del termine della sanatoria al 31 marzo 2014 e l'ampliamento anche agli atti di natura tributaria, relativi soprattutto ai tributi locali, notificati da enti della riscossione diversi da Equitalia.

La norma non appare particolarmente attraente per i contribuenti, perché in realtà l'unico reale beneficio è l'eliminazione degli interessi, ma con obbligo di pagamento immediato; non si tratta quindi di un condono o di una sanatoria che prevede anche riduzioni di tributi o di sanzioni.

L'accoglimento delle categorie economiche professionali, in un contesto economico di scarsa liquidità per i contribuenti, è apparso piuttosto tiepido, con probabile fruizione della sanatoria in misura modesta in termini di posizioni e di somme.

I commi dell'articolo 1 che regolano la procedura in sanatoria sono i seguenti:

“comma 618. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:

- a) *di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e succes-*

sive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni;

b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

comma 619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

comma 620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.

comma 621. A seguito del pagamento di cui al comma 620, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento.

comma 622. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del debito.

comma 623. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15 marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.

comma 624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013".

La sintesi sulle più recenti novità del ruolo

In merito alle numerose disposizioni legislative che hanno interessato l'attività della riscossione si evidenziano, in particolare, quelle contenute nel Decreto Legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98 del 9 agosto 2013.

Tra le novità di carattere fiscale contenute nel citato provvedimento, si riportano quelle sulla riscossione mediante ruolo finalizzate ad aiutare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità.

Viene modificata la disposizione di cui all'articolo 76 del DPR n. 602/1973 in base alla quale l'agente della riscossione può procedere all'espropriazione immobiliare, se l'importo del credito per cui procede, supera complessivamente 120 mila euro.

Inoltre, se l'unico immobile del debitore è adibito a sua abitazione principale, non è più pignorabile, a meno che non sia "di lusso" o, comunque, classificato nelle categorie catastali A/8 e A/9. Negli altri casi, l'espropriazione immobiliare è possibile quando l'importo complessivo del credito supera i 120 mila euro. L'espropriazione può essere avviata se, dopo aver iscritto ipoteca, sono trascorsi sei mesi; prima ne bastavano quattro, senza che il debito fosse estinto.

In caso di comprovata e grave situazione di difficoltà del contribuente non dovuta a sue responsabilità ma legata alla crisi economica, il debitore può chiedere di rateizzare il pagamento delle somme in 120 rate mensili; fino a oggi il numero massimo di rate era 72. A tal fine deve essere accertata l'impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario e valutata la sua solvibilità in relazione al piano di rateazione richiesto.

Il legislatore ha inoltre previsto per coloro che hanno difficoltà a rispettare l'impegno assunto con il piano di rateazione, la decadenza dal beneficio della dilazione in caso di mancato pagamento di otto rate, non più due, anche non consecutive.

Novità anche per i pignoramenti dei conti correnti in quanto deve essere escluso l'ultimo emolumento versato, sia a titolo di stipendio, di pensione o di altra indennità, lasciando nella piena disponibilità del correntista le somme necessarie al proprio sostentamento.

Passa poi da 15 a 60 giorni il termine entro il quale il terzo pignorato deve pagare il credito direttamente all'agente della riscossione.

I limiti alla pignorabilità già riconosciuti dal codice di procedura civile alle ditte individuali sono stati estesi anche alle società di capitali. In particolare tale pignoramento potrà riguardare al massimo un quinto dei beni aziendali, sempre che gli altri beni dell'imprenditore non siano sufficienti a coprire i relativi debiti, che saranno affidati in custodia al debitore stesso, con lo scopo di consentire alle aziende di continuare la propria attività; la vendita all'asta non potrà avvenire prima che siano trascorsi almeno 300 giorni.

La stessa legge ha inoltre previsto che siano inibite le "ganasce fiscali" ai veicoli che rappresentano beni strumentali per l'attività di impresa o professionale.

L'agente della riscossione prima di "bloccare" i beni mobili registrati, dovrà inviare una comunicazione preventiva all'interessato avvisandolo che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, sarà eseguito il fermo amministrativo. Quindi la procedura verrà interrotta, se entro tale termine il debitore dimostrerà che il bene è strumentale alla propria attività.

A tal proposito un decreto del ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'agenzia delle entrate e l'istat, dovrà individuare un paniere di "beni essenziali" nei confronti dei quali l'agente della riscossione non potrà attivare la procedura di espropriazione.

Al fine di valutare l'efficacia delle suddette disposizioni, la stessa Legge n. 98/2013 prevede che entro nove mesi dalla sua entrata in vigore, il governo dovrà riferire alle Camere sugli effetti derivanti, in particolare, dall'introduzione della franchigia di 120 mila euro per l'espropriazione degli immobili diversi dall'abitazione del debitore, dall'innalzamento a 120 del numero massimo di rate mensili in cui è possibile ripartire i debiti, dall'elevazione a 8 del numero di rate il cui mancato pagamento fa decadere dal beneficio della rateizzazione.

Per quanto riguarda la gestione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da esse partecipate, l'articolo 1 comma 610 della Legge n. 147 del 27/12/2013 ha previsto che Equitalia proseguirà il servizio di riscossione per conto degli enti locali fino a tutto il 2014 con riferimento, oltre che ai tributi anche ai crediti non tributari. E' inoltre prevista l'adozione di un decreto ministeriale sulla remunerazione del servizio di riscossione che dovrà prevedere il superamento del sistema dell'aggio che in base alla spending review è già stato ridotto dal 9% all'8%.

Gli effetti sui tributi e sui bilanci comunali

In una pubblicazione del 2012 gli stessi autori scriventi segnalavano con preoccupazione le criticità della riscossione coattiva e le profonde iniquità derivanti da modifiche normative contrastanti e talvolta contraddittorie, che spesso avevano la finalità di attenuare l'efficacia degli strumenti coattivi.

Una valutazione che assume ancora maggiore rilevanza e chiarezza riletta oggi, alla luce degli ulteriori richiami della Corte dei Conti, in merito alla contrazione delle somme riscosse, all'allungamento delle rateazioni fino a 120 rate, all'innalzamento dei limiti per l'iscrizione di ipoteca, all'esclusione della pignorabilità di alcuni beni, all'incremento delle possibili rate inevase.

Ed infatti una corretta gestione della fiscalità locale impone regole chiare e trasparenti che garantiscano ai contribuenti la certezza del tributo dovuto e la oggettiva ed equa applicazione delle norme alla totalità dei cittadini.

In questo ambito l'attività di accertamento diventa fondamentale per garantire pari trattamento tributario rispetto a coloro che adempiono spontaneamente al pagamento delle imposte.

Tale attività è quindi un elemento portante dell'organizzazione dell'ufficio tributi da difendere nel contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio, ma la fase conclusiva di tutto il percorso è individuata, soprattutto, nella riscossione.

L'attività produce risorse soltanto se esistono gli strumenti per garantire all'ente locale forme di riscossione certe ed esigibili, seppure in un contesto economico sempre più caratterizzato da recessione economica.

Proprio quest'ultima è peraltro caratterizzata da carenza di liquidità sui mercati, con istituti di credito impegnati a rafforzare i propri standard patrimoniali piuttosto che a generare credito alle aziende e alle famiglie.

Una situazione quindi di difficoltà aggiuntiva per i comuni che non può essere sottovalutata anche da parte del legislatore nazionale; una crisi di liquidità che distingue in maniera marcata i tempi della riscossione volontaria da quella della riscossione coattiva.

Flussi di cassa derivanti dalla riscossione volontaria che consentono la copertura alle spese di parte corrente e riscossioni coattive che vanno a ingolfare i valori dei residui attivi iscritti nel bilancio consuntivo, ma che in termini di competenza autorizzano spese di gestione ordinaria o straordinaria realizzate nell'anno.

Un disequilibrio finanziario temporale che prevede entrate coattive incassate in anni e spese correnti erogate in mesi, un apparente disallineamento sui tempi di entrata e di uscita del denaro superato attraverso lo strumento dell'anticipazione bancaria, che dovrebbe essere limitato nel tempo e destinato a dare copertura a eventi straordinari o a disequilibri finanziari di brevissima entità, ma che diviene, purtroppo, una regola costante e una dipendenza che, negli anni, determina le prime crepe nella solidità del bilancio dell'ente.

La risposta all'eccesso di utilizzo dell'anticipazione, nei valori e nel tempo, viene ricercata nell'allungamento dei tempi di pagamento dei debiti verso i fornitori, verso le piccole e medie aziende, verso le cooperative, generando ulteriore carenza di liquidità nell'economia territoriale, creando un involontario circolo vizioso che non contribuisce a rallentare il quadro recessivo che stiamo vivendo.

Su questo versante esiste la necessità di fare una operazione verità sui residui attivi dei nostri bilanci per capire quale sia l'importo realmente riscuotibile, partendo dai ruoli più datati e probabilmente a più alta inesigibilità.

Serve la necessità di accentuare la fase di riscossione coattiva, rafforzando strumenti di rateazione a favore di coloro che, seppure in difficoltà, intendono fare fronte ai propri obblighi tributari e contestualmente attivare le azioni di tutela del credito nei confronti di coloro che risultano soltanto formalmente irreperibili, inesigibili o nullatenenti.

Vi sono due leve che possono essere attivate per riportare, con gradualità, in sicurezza gli equilibri finanziari dei bilanci di alcuni enti locali, ma le scelte locali e le scelte nazionali sembrano non comprenderne l'inderogabile necessità.

A livello locale, risulta difficile ritenere che un ruolo coattivo emesso e iscritto nel bilancio per un valore pari a 100, sia ritenuto interamente riscuotibile; l'esperienza dei residui attivi degli anni precedenti e il buon senso inducono a pensare che una parte del suddetto valore potrebbe essere oggetto di contenzioso o di inesigibilità.

Un imprenditore privato separerebbe il ruolo di 100, pari ai propri crediti, in tre categorie secondo una stima prudenziale: i crediti incassabili spontaneamente, i crediti oggetto di contenzioso, quindi con esito incerto e i crediti non incassabili.

Il contenzioso è quantificabile puntualmente attraverso un dato certo, mentre la stima dei crediti non incassabili potrebbe essere prudentemente approssimata alla media delle perdite su crediti subite negli ultimi tre o cinque anni.

Questo prudente accantonamento al fondo svalutazione crediti genera solidità di bilancio e talvolta anche una migliore disponibilità delle risorse rispetto a quanto previsto.

In alcuni comuni, nonostante gli approfondimenti nei tanti convegni che abbiamo organizzato negli ultimi quindici anni, si continua a evitare l'argomento delle possibili perdite sui ruoli coattivi per contenzioso o mancate riscossioni.

Il ruolo coattivo viene iscritto nel bilancio per 100 e non viene allocata alcuna posta rettificativa a titolo di svalutazione crediti o potenziale inesigibilità, generando una rappresentazione patrimoniale del bilancio, viziata da residui attivi formalmente corretti ma di parziale dubbia esigibilità.

Non esistono le condizioni per fare pulizia dei dati di bilancio in un solo anno; in realtà, serve una diversa cultura della gestione delle risorse locali che abbia la capacità di destinare alla spesa le sole somme realmente incassabili e non quelle potenzialmente riscuotibili.

Rinviare la verifica dei residui attivi passati e continuare a preventivare per i prossimi anni introiti tributari, senza prevedere una potenziale inesigibilità dei ruoli coattivi, rischia di trasferire nel tempo ai successivi amministratori bilanci in potenziale dissesto finanziario.

I prossimi bilanci devono quindi porsi l'obiettivo di iniziare una fase di graduale assorbimento delle potenziali perdite accantonate negli anni precedenti, destinando una parte dell'eventuale avanzo di amministrazione oppure riducendo la spesa corrente attraverso una fase di riequilibrio che sarà apprezzata dai nostri figli e dalle future generazioni.

Ecco perché è molto più difficile amministrare adesso rispetto a dieci anni fa, ma tutto questo non può essere realizzato senza l'aiuto e il supporto serio e sostanziale del governo di questo Paese.

Non è pensabile infatti che mentre gli amministratori locali operano scelte difficili che comporteranno aumento di tassazione locale e riduzione dei servizi, i cittadini percepiscano, anche soltanto la sensazione, che a pagare siano sempre gli stessi.

Non è compito di questa pubblicazione analizzare ed entrare nel merito delle statistiche reddituali, annualmente pubblicate dal ministero dell'economia e delle finanze, suddivise tra pensionati, lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi e gli effetti rispetto alle suddette disequilibrate basi imponibili che l'addizionale irpef produce sulle fasce sociali più deboli; con sindaci obbligati a intervenire senza avere alcuna possibilità di interloquire con lo Stato.

In queste pagine vorremmo soltanto evidenziare che il legislatore ha il dovere di garantire ai cittadini che già pagavano e che saranno chiamati a pagare di più, che i ruoli coattivi dei comuni saranno riscossi con impegno e con efficacia, riducendo al minimo le perdite.

Sembra una richiesta oggettivamente banale perché chiedere di riscuotere da chi non ha pagato è una forma di naturale rispetto verso chi ha pagato; le scelte non stanno andando, però, in questa direzione, rischiando di favorire i furbi e lasciando ulteriormente soli i comuni anche in questa delicata fase di riequilibrio finanziario.

La riforma della riscossione ha razionalizzato il sistema, consentendo tre diverse forme di riscossione: pubblica tramite Equitalia spa, privata tramite gli ex concessionari della riscossione rimasti sul mercato o tramite gara tra le società di riscossione iscritte all'albo e diretta tramite società in house di proprietà dell'ente locale.

Il trend di crescita della riscossione nel triennio 2008, 2009 e 2010 è migliorato rispetto all'impostazione precedente alla riforma, a prescindere dalla tipologia di strumento utilizzato tra le tre ipotesi indicate. I dati ufficiali che abbiamo analizzato rendono meglio l'idea dei margini di miglioramento ottenuti grazie alla razionalizzazione del sistema di riscossione e al rafforzamento di due strumenti fondamentali: il maggiore accesso alla rateazione e la crescente efficacia delle azioni esecutive.

Il tema della riscossione spontanea ma, soprattutto, coattiva è centrale rispetto alla gestione della fiscalità locale ed è evidente e necessario che il legislatore, nei prossimi mesi, approfondisca con i rappresentanti degli enti locali le difficoltà oggettive di una riforma della riscossione che viene rinviata di anno in anno senza alcuna possibilità di programmare ponderate scelte pluriennali.

Ci riferiamo alle diverse potenzialità del ruolo coattivo rispetto all'atto d'ingiunzione, alla possibilità di utilizzare ufficiali di riscossione di società di riscossione private, al diritto paritetico di accesso alle banche dati, alla rendicontazione delle pratiche di inesigibilità e irreperibilità, al rischio di gare deserte, al differenziale di costo del servizio tra ambiti territoriali diversi, al diverso potere contrattuale tra comuni grandi e enti minuscoli. La presenza di aziende di riscossione private solide, serie e affidabili è una grande opportunità, ma una società di riscossione pubblica è una garanzia per tutti i comuni che rischiano di rimanere isolati. Il singolo comune deve avere il diritto di scegliere se fare una gara o se riscuotere direttamente, ma togliere il servizio pubblico rischia di generare enormi difficoltà al sistema delle autonomie locali, soprattutto considerando che oltre l'87% degli oltre 8.000 comuni italiani ha meno di 10.000 abitanti.

L'incertezza sul futuro della riscossione coattiva è una criticità che il mondo degli enti locali non può permettersi e il governo deve garantire certezza e programmazione, senza

le quali parte dei residui attivi nei bilanci dei comuni diventeranno irraggiungibili e anche la riscossione volontaria tenderà a ridursi con effetti facilmente immaginabili.

Ad avviare una ragionata riflessione sono anche i numeri, pubblicati dal Sole 24 Ore, in base ai quali nei 5.300 Comuni gestiti continuativamente dall'agente nazionale nell'ultimo triennio, la riscossione coattiva vale circa 2 miliardi all'anno, con un tasso di riscossione che oscilla dal 66% dei ruoli prodotti nel 2000 al 19% di quelli emersi nel 2010. Le cifre indicano un rapporto medio fra accertato e riscosso del 42,5% che, di conseguenza, possono portare a stimare un carico di ruoli ancora da perfezionare intorno ai 10 miliardi per gli ultimi dieci anni.

I prossimi mesi impongono un'attenta riflessione da parte del Governo, di Equitalia e delle associazioni degli enti locali, con l'obiettivo di graduare con prudenza una riforma utile ma molto delicata per i suoi effetti diretti e indiretti. Deve essere garantita la libertà di scelta a ogni singolo ente, ma deve essere evitato l'isolamento dei comuni più piccoli che rischiano, altrimenti, di non avere le risorse per una riscossione diretta e di non risultare economicamente interessanti per le società di riscossione private.

Serve probabilmente un periodo di transizione che consenta al legislatore di migliorare e affinare gli strumenti di riscossione coattiva, aggiornando uno strumento come l'ingiunzione fiscale che addirittura si riferisce a un Regio Decreto del 1910, rendendolo più moderno ed efficace.

Gli enti locali potrebbero utilizzare questo periodo transitorio per definire bandi di gara adeguati e conformi alla ricerca del migliore rapporto tra qualità e costo del servizio di riscossione, evitando di ripetere recenti esperienze che hanno visto il fallimento di società private molto introdotte nel sistema e che hanno generato ingenti perdite per molti comuni italiani.

L'accertamento, la riscossione, la rendicontazione e l'azione coattiva sono indispensabili strumenti di gestione del gettito fiscale e del principio di solidarietà e sussidiarietà tributaria, che non possono essere trasferiti all'esterno dell'amministrazione, senza un'attenta verifica delle garanzie finanziarie, patrimoniali, morali ed etiche di chi si propone per un incarico di tale delicatezza.

Una fase di verifica è quindi utile per tutti gli attori del sistema, al fine di garantire un percorso graduale di riforma che consenta di ampliare la concorrenza e di migliorare il livello qualitativo del sistema di riscossione, introducendo però un regime transitorio di almeno due anni che eviti un vuoto normativo e operativo, con prevedibili danni nel gettito e nel cash flow dei comuni, soprattutto di minori dimensioni.

Il ruolo di Equitalia Spa, in quanto società interamente pubblica è pertanto fondamentale nel garantire questo regime transitorio, mantenendo la riscossione coattiva per i comuni che lo desiderano, evitando di lasciare soli gli enti locali minori in termini di residenti e di masse finanziarie gestite.

Nell'ultima legge di stabilità il governo ha prorogato di dodici mesi, fino al 31 dicembre 2014, la presenza di Equitalia nel settore della fiscalità locale, ma la domanda che in molti comuni sta facendosi strada è la seguente: se viene pubblicato un bando per la riscossione coattiva e non si presenta nessuno, come è già successo nei comuni più piccoli o in zone marginali del territorio, cosa succede?

La riscossione coattiva è una funzione delicata con alta valenza pubblica e i recenti fallimenti di alcune tra le principali società di riscossione privata giustificano una grande prudenza.

E' necessario che la riscossione diretta del comune, con Equitalia o con società iscritte all'albo dell'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446/1997, seppure da migliorare e perfezionare, non sia banalmente sostituita dalla sola valutazione dei costi, rinunciando alla qualità del servizio, all'efficienza dei risultati, alle garanzie e soprattutto trascurando l'indispensabile rapporto di correttezza e di equità con i contribuenti.

Il trend di riscossione è calante, nonostante le somme da iscrivere a ruolo coattivo siano crescenti e, nei prossimi anni, il parametro tra somme riscosse e somme iscritte a ruolo tenderà drammaticamente a ridursi creando grandi difficoltà sui flussi finanziari degli enti locali.

Negli ultimi mesi, come richiamato dalla Corte dei Conti, l'attività di Equitalia è principalmente improntata alla sollecitazione dei contribuenti morosi, attraverso possibili opportunità derivanti dalla richiesta di rateazione straordinaria in centoventi rate ma, nella consapevolezza, che, in molti casi, non vi sono comunque molte probabilità di riscossione reale.

Quindi la sensazione è che dopo otto rate inevase, le pratiche incagliate tornino ad assumere la stessa posizione con la necessità di attivare di nuovo le azioni coattive depotenziate e con un ritardo di quasi un anno, nella consapevolezza che chi non è in grado di pagare non lo era prima e non lo sarà dopo, invece chi aveva patrimoni mobiliari e immobiliari avrà avuto eventualmente tutto il tempo per schermare o spostare i propri beni su altri soggetti o società.

Il depotenziamento delle azioni coattive e il loro protrarsi nel tempo determina soltanto debolezza nei confronti di chi può pagare le imposte, ma gioca sui ritardi e l'inefficienza del sistema dei controlli e soprattutto sulla lentezza della riscossione coattiva.

Lo stesso sistema è invece efficace nei confronti delle fasce sociali più deboli e cioè coloro che avendo redditi di lavoro dipendente o di pensione tracciabili non sono nelle condizioni morali e oggettive per separare i propri risparmi dalla propria posizione fiscale.

Un sistema quindi debole con i forti e forte con i deboli: l'esatto contrario del principio di equità che dovrebbe tendere a differenziare gli interventi di sostegno e di solidarietà in base alle reali esigenze sociali e personali dei contribuenti.

E' infatti difficile ritenere che una qualsiasi società di riscossione pubblica o privata, alla luce di questa novità normativa, possa accrescere i livelli di riscossione, dando risposte alle pressanti esigenze che arrivano dai comuni, rispetto alla necessità di ridurre i sempre più alti e vetusti residui attivi iscritti in bilancio.

I residui attivi tributari dei bilanci comunali

Il tema vero che infatti interessa la fragilità dei bilanci comunali e la gestione dei flussi finanziari attiene proprio ai residui attivi e al loro grado di esigibilità.

I residui attivi che interessano le somme ancora da incassare a titolo di TARSU ordinaria, di contravvenzioni stradali oppure di accertamenti dei diversi tributi locali, dovrebbero essere distinti secondo i seguenti parametri ministeriali:

- residui la cui riscossione può considerarsi certa;
- residui connessi a dilazioni di pagamento concesse ai debitori (residui dilazionati);
- residui incerti perché giuridicamente controversi;
- residui riconosciuti di dubbia e difficile esazione;
- residui riconosciuti assolutamente inesigibili.



La differenziazione nelle suddette cinque fattispecie ha l'evidente obiettivo di quotare il rischio inesigibilità con il conseguente prudente accantonamento al fondo svalutazione crediti.

In realtà in molti bilanci comunali convivono due problemi che rischiano di intrecciarsi e determinare potenziali avvii di dissesti finanziari, che devono essere affrontati con serietà e tempestività.

Il primo aspetto deriva dall'assenza o dalla insufficiente valutazione del grado di rischio inesigibilità, con un fondo svalutazione crediti iscritto in bilancio in maniera assolutamente non adeguata, con evidente trasferimento nel tempo e alle future amministrazioni del rischio cancellazione di residui non più riscuotibili.

Il secondo aspetto è, a nostro avviso, ancora più grave perché in molte realtà territo-

riali i residui attivi continuano a essere iscritti in bilancio nella loro totalità, senza avere alcuna conoscenza della suddivisione nelle cinque tipologie sopra menzionate. Tale situazione rende ancora più complessa la valutazione del rischio inesigibilità e complica il governo del bilancio comunale con il rischio di brutte sorprese che potrebbero realizzarsi al momento in cui il rapporto con l'attuale soggetto incaricato della riscossione dovesse concludersi.

E' infatti palese che al momento in cui dovesse interrompersi, per scelta contrattuale o per normativa, l'attività di riscossione coattiva con la società attualmente incaricata, sarà necessario rendicontare senza ulteriori rinvii lo stato della riscossione e le reali possibilità di incasso delle singole posizioni a partire da quelle più vecchie.

Del resto i bilanci comunali sono fragili e i continui e pesanti tagli ai trasferimenti statali ne hanno condizionato gli equilibri, rendendo impossibile sostenere in un anno la copertura degli eventuali residui attivi inesigibili.

E' quindi necessario procedere con buon senso e gradualità, approfondendo nel dettaglio i residui presenti in bilancio, suddividendoli per anno d'iscrizione, per importo e per soggetto, al fine di completare la corretta ripartizione tra quelli certi, dilazionati, in contenzioso, dubbi e assolutamente irrecuperabili.

La nuova programmazione temporale degli accertamenti tributari

Insieme a questa attività contabile che comporterà la ricerca di risorse per finanziare il fondo svalutazione crediti, non è più rinviabile una seria e efficace attività di verifica tributaria sui versamenti dei tributi locali con strumenti, progetti e professionalità di alto livello, evitando approssimazioni o semplici attività di liquidazione del versato e del dichiarato.

La lentezza dei controlli, a distanza di cinque anni dalle violazioni e la semplice buona volontà del personale dell'ufficio tributi, spesso limitato nel numero di addetti e nelle nuove tecnologie di incrocio delle banche dati, non consente di migliorare i livelli di contrasto all'evasione e l'incremento del gettito tributario.

Esistono allo stato le necessità e le condizioni per accelerare l'attività di verifica e di controllo mediante progetti straordinari interni alle amministrazioni, che consentano di ridurre gli spazi temporali tra il momento del controllo e la fase della violazione.

E' infatti necessario attivare con rapidità controlli abbinati nel 2014 rispetto alle violazioni ICI 2009 e IMU 2012, nel 2015 rispetto alle violazioni ICI 2010 e IMU 2013, nel 2016 rispetto alle violazioni ICI 2011 e IMU e IUC 2014 per arrivare a regime nel 2017 con i controlli IMU e IUC relativi agli adempimenti fiscali del 2015.

IL CONTRASTO ALL'EVASIONE



Ridurre da cinque a due anni lo spazio temporale dei controlli è un impegno straordinario realizzabile soltanto con competenze informatiche e professionalità esterne di supporto, che può consentire un incremento di gettito straordinario necessario per finanziare anche il fondo svalutazione crediti, ma soprattutto avere maggiori possibilità di riscossione degli accertamenti e della successiva fase coattiva.

Una politica quindi di ampliamento della base imponibile e del gettito complessivo che consenta di coprire le potenziali inesigibilità presenti nei residui attivi e di attivare scelte di equità e di solidarietà tributaria, diminuendo il peso fiscale sulle fasce socialmente più deboli senza ridurre la quantità e la qualità dei servizi.

L'attività di accertamento relativa alle annualità ICI 2009 e IMU 2012, può consentire ai comuni di iscrivere nel bilancio 2014 il valore degli avvisi di accertamento notificati entro il 31 dicembre 2014, creando quindi le condizioni per un gettito straordinario nell'anno in corso e l'incremento del gettito ordinario nell'anno successivo.

L'attività di verifica e di controllo ICI/IMU nei comuni in cui gli scriventi autori hanno avuto modo di vedere applicato il progetto ha prodotto una significativa crescita del gettito ordinario e straordinario.

E' altresì doveroso segnalare che la fase dell'accertamento deve perfezionarsi con l'effettivo incasso delle somme, per evitare l'accrescimento dei residui attivi e l'accentuazione della distanza tra il risultato di competenza e quello di cassa.

Poiché le percentuali di riscossione del coattivo tramite ruolo sono insoddisfacenti, è opportuno razionalizzare ulteriori procedure che, poste in essere prima dell'invio del ruolo a Equitalia, tendano a migliorare il dato degli incassi spontanei e a contrarre il valore del ruolo stesso.

Può quindi essere utile inviare una lettera di sollecito ai contribuenti che non hanno provveduto al pagamento dell'accertamento ricevuto, allegando le possibili modalità di rateazione previste dal regolamento comunale e, eventualmente a seguire, una lettera di precoattivo con indicazione dei costi aggiuntivi per futuri interessi e spese per le azioni forzose.

CAPITOLO 6

Linee guida della riscossione coattiva tramite atto d'ingiunzione

Il Regio Decreto n. 639/1910 statuisce il procedimento di coazione che comincia con l'ingiunzione, la quale consiste nell'ordine, emesso dal competente ufficio dell'ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.

Le norme del Regio Decreto rappresentano un vero e proprio testo unico delle entrate patrimoniali dello Stato.

Dopo l'approvazione della Legge n. 51/1998, nota come legge del giudice unico, non è più necessario il visto dell'autorità giudiziaria trattandosi ormai di procedure di natura amministrativa.

Ricordiamo che la disciplina della riscossione coattiva delle entrate locali aveva tuttavia subito sostanziali modifiche con il DPR n. 43 del 28 gennaio 1988, abrogato poi dall'art. 68 del Decreto Legislativo n. 112/1999 che, nell'istituire il servizio centrale della riscossione, aveva generalizzato le modalità di riscossione mediante ruolo già utilizzate per le imposte dirette ai sensi del DPR n. 602/73, imponendo la formazione dei ruoli anche per le entrate precedentemente riscosse con la procedura di ingiunzione fiscale.

In questo ambito generale è intervenuto il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, che, nell'operare il riordino della disciplina dei tributi locali, ha previsto, in particolare al comma 6 dell'art. 52, che la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di specifica spettanza delle province e dei comuni è effettuata con la procedura di cui al DPR n. 602/1973 se affidata al concessionario del servizio centrale della riscossione, mentre è attuata con la procedura indicata dal Regio Decreto n. 639/1910 se la riscossione è svolta in proprio dall'ente locale o affidata ai soggetti menzionati al comma 5, lettera b), del medesimo articolo.

In tale specifico contesto, dunque, per i comuni e le province viene "ripresa" la peculiare procedura di riscossione coattiva mediante ingiunzione fiscale e a norma dell'articolo 53 del citato Decreto Legislativo n. 446/1997 viene istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare, tra l'altro, l'attività di riscossione delle entrate dei predetti enti territoriali.

L'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 amplia pertanto l'applicazione dell'ingiunzione ai tributi locali.

La natura giuridica dell'ingiunzione fiscale

Il comune, in alternativa alla predisposizione del ruolo tradizionale, elabora una lista di carico di tutte le somme non ancora prescritte e la consegna, con cadenza periodica, alla società incaricata della riscossione tramite atto d'ingiunzione.

La società che gestisce il servizio di riscossione coattiva procede quindi alla stampa e all'invio degli atti ai singoli contribuenti indicati nella lista di carico, mantenendo comunque la titolarità dell'atto in capo all'ente locale.

L'ingiunzione fiscale rappresentava e rappresenta uno strumento impositivo derogatorio ed eccezionale, messo a disposizione delle persone giuridiche pubbliche; tenuto conto di tale eccezionalità, la sua adozione non può essere estesa a soggetti diversi da quelli per i quali la legge lo ha predisposto.

Sul piano soggettivo, pertanto, l'ingiunzione fiscale è riservata ai soli enti pubblici o società da essi strumentalmente istituite, mentre sul piano oggettivo può essere attivata sia per le entrate strettamente pubbliche che in regime di diritto pubblico.

Di per sé la natura dell'ingiunzione fiscale racchiude simultaneamente tre elementi:

- è titolo esecutivo;
- è atto di precetto;
- è atto amministrativo.

L'ingiunzione fiscale è, infatti, la manifestazione del potere di autoaccertamento e autotutela della pubblica amministrazione in materia tributaria, ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto.

Se il credito è certo, liquido ed esigibile l'ingiunzione fiscale vale come titolo per l'esecuzione forzata, senza la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva a cura dell'autorità giudiziaria.

Il contenuto dell'ingiunzione riproduce quello del precetto poiché contiene l'ordine di pagare entro un determinato termine, trenta giorni, e l'intimazione a provvedervi, pena l'esecuzione forzata e la sottoposizione preventiva a misure cautelari, quali il fermo e l'ipoteca.

L'ingiunzione ha dunque natura cumulativa di titolo esecutivo e di precetto, salvo che sia preceduta da atto di accertamento, nel qual caso ha unicamente funzione di atto di precetto poiché riproduttiva del titolo esecutivo.

Ha inoltre natura di atto amministrativo complesso, in quanto posto in essere da una autorità amministrativa nell'esercizio di una funzione esecutiva, volta alla realizzazione concreta dei fini pubblici dell'ente.

La fase preparatoria e la formazione dell'atto

L'ingiunzione fiscale amministrativa è un atto per il tramite del quale l'ente creditore determina concretamente l'entrata dovuta dal contribuente – trasgressore intimandone il pagamento e con tale atto ha formalmente inizio il procedimento coattivo di riscossione.

L'ingiunzione fiscale viene comunemente qualificata come atto misto che accorpa in sé le funzioni di atto amministrativo, di atto di accertamento, di titolo esecutivo e di precetto.

Sul punto occorre fare riferimento all'articolo 474 c.p.c. che al primo comma dispone: *“L'esecuzione forzata non può aver luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un credito certo, liquido ed esigibile”*, dunque, crediti certi nella loro esistenza, liquidi, cioè determinati nel loro ammontare ed esigibili, ovvero non sottoposti a condizioni o a termini.

Elementi dell'ingiunzione fiscale

Poiché l'ingiunzione fiscale è un atto proveniente dall'autorità amministrativa è soggetto alla disciplina della Legge n. 241/1991.

Un atto d'ingiunzione deve contenere degli elementi minimi, tra cui:

- indicazione del debitore ;
- intimazione a pagare;
- termine di 30 giorni per pagarla;
- l'avvertenza che, se in difetto, si procederà ad esecuzione forzata;
- la motivazione che ne sta alla base;
- l'indicazione del responsabile del procedimento;
- l'indicazione dell'autorità dove è possibile proporre impugnazione;
- le norme di conferimento di tale potere;
- ufficio emittente;
- la sottoscrizione dell'atto.

La sottoscrizione

Particolare attenzione riveste la fase attinente la sottoscrizione dell'atto di ingiunzione, proprio perché in caso di carenza l'atto è nullo.

L'articolo 229 del Decreto Legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998 ha stabilito che l'ingiunzione fiscale è vidimata e resa esecutiva dal funzionario responsabile del servizio. La norma in commento ha, di fatto, abrogato l'articolo 2 comma 2, del Regio Decreto n. 639/1910, secondo cui l'ingiunzione fiscale era vidimata e resa esecutiva dal pretore nella cui giurisdizione risiede l'ufficio emittente.

La sottoscrizione è, quindi, un requisito indispensabile la cui mancanza determina nullità assoluta dell'atto.

Nel caso di affidamento in concessione a soggetto di cui all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la sottoscrizione spetta al soggetto concessionario.

Termini di validità e pagamento

Qualora entro il termine dei trenta giorni il debitore non abbia provveduto al pagamento, né abbia proposto opposizione, l'ingiunzione diviene definitiva e l'ente creditore può procedere ad esecuzione forzata utilizzando tutti e i medesimi strumenti espropriativi previsti dal DPR n. 602/1973.

Se l'esecuzione non è attivata entro il termine di novanta giorni, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 481 c.p.c., dalla scadenza dei termini dell'ingiunzione stessa essa perde di efficacia ai fini del pignoramento e per promuovere la procedura esecutiva, è necessario procedere ad una seconda notifica della stessa ingiunzione.

Nella seconda notifica dello stesso atto, l'atto già notificato mantiene la sua esecutività perdendo il precetto.

PAGAMENTO DELL' INGIUNZIONE FISCALE

PAGAMENTO ENTRO **30 GIORNI**
DALLA DATA DI NOTIFICA DELL'ATTO

OPPURE

RICHIESTA DI RATEAZIONE
SECONDO IL REGOLAMENTO COMUNALE

Notifica degli atti

La Legge n. 890/1982 disciplina la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari ad opera degli ufficiali giudiziari.

L'articolo 12 della legge medesima stabilisce che tale norma è applicabile alla pubblica amministrazione e quindi anche ai comuni.

Pertanto, la notifica dell'ingiunzione fiscale prevista dall'articolo 2 del Regio Decreto n. 639/1910 può essere notificata a mezzo posta in base alle regole poste dalla Legge n. 890/1982.

Le regole per la notificazione a mezzo servizio postale devono comunque essere applicate nel pieno rispetto delle norme indicate dall'articolo 137 e successivi del c.p.c e dall'articolo 60 del DPR n. 600/1973.

A tale proposito è opportuno riportare l'intero articolo 60 sopra menzionato in materia di notificazione degli avvisi e degli atti indirizzati al contribuente: *“La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:*

- a) *la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;*
- b) *il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;*
- b-bis) *se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve*

sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata;

- c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;*
- d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;*
- e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'articolo 140 del c.p.c., in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;*
- e- bis) è facoltà del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalità di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti è eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;*
- f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano.*

L'elezione di domicilio non risultante dalla dichiarazione annuale ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e- bis) del comma precedente.

Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della comunicazione prescritta nel secondo comma dell'articolo 36. Se la comunicazione è stata omessa la notificazione è eseguita validamente nel comune di domicilio fiscale risultante dall'ultima dichiarazione annuale.

Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei

predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento è effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e).

La notificazione ai contribuenti non residenti è validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalità previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione.

Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.”.



Infine, in assimilazione a quanto previsto per la cartella esattoriale dal comma 4-ter dell'articolo 36 del “decreto mille proroghe” convertito dalla Legge n. 31/2008, anche l’ingiunzione deve contenere il nominativo del responsabile del procedimento di notificazione o comunque, nel caso la notifica venga effettuata mediante servizio postale, dovrà essere esplicitato all’interno dello stesso atto.

Procedura diversa e specifica è prevista invece per la notifica dei ruoli, nel caso di delega ad altro concessionario, così come disciplinato dall’articolo 46 del DPR n. 602/1973.

In particolare:

- il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l’attività di riscossione deve essere svolta fuori dal proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni

informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella;

- a seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato.

Impossibilità invece per l'atto di ingiunzione di delegare altri soggetti per la notifica dell'atto in ambiti diversi dal territorio dell'ente creditore e/o concessionario.

Nel caso specifico l'ente locale deve attivare separate e diverse ingiunzioni fiscali non potendo agire con l'istituto della delega non compatibile con la procedura disciplinata dal Regio Decreto n. 639/1910.

Rimane comunque la possibilità, almeno per la notifica degli atti d'ingiunzione fiscale, della notifica mediante servizio postale.

Il contenzioso

Se l'entrata da recuperare ha natura tributaria è soggetta alla giurisdizione delle commissioni tributarie; il termine per la proposizione del ricorso è disciplinato dall'articolo 21 del Decreto Legislativo n. 546/1992, il quale prevede che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

Qualora si tratti di entrate di diversa natura, il termine per l'impugnazione sarà di trenta giorni.

Se l'ingiunzione non viene tempestivamente impugnata l'accertamento sottostante non può più essere revocato e la causa rimane circoscritta a ipotetici vizi dell'atto.

Termini di decadenza e prescrizione

Sul termine di validità delle procedure coattive, ci sono due riferimenti normativi che è opportuno approfondire.

Il primo deriva dall'articolo 481 del c.p.c. che indica in novanta giorni il termine entro il quale debba essere intrapresa l'azione di natura esecutiva, con la possibilità di poterla comunque reiterare.

Trascorsi sessanta giorni dalla notifica della cartella ed entro il termine di un anno l'agente di riscossione potrà provvedere ad esecuzione forzata.

Trascorso tale termine la procedura espropriativa dovrà essere preceduta dalla notificazione di un avviso contenente l'intimazione ad adempiere entro cinque giorni; tale avviso avrà validità di centottanta giorni.

Il secondo riferimento è invece rintracciabile nell'articolo 1, comma 163 della Legge finanziaria 2007, che fissa nel termine di tre anni il periodo entro il quale deve essere notificata l'ingiunzione dal momento in cui l'atto di accertamento è divenuto definitivo.

Riportiamo il testo del suddetto comma 163 per i dettagli operativi: *“Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo”*.

Per ciò che riguarda la prescrizione il termine civilistico per la cartella validamente notificata è di dieci anni.

Per alcune tipologie di tributi e in particolare quelle per le quali vi sia una commisurazione su base annua, il termine è di cinque anni, come confermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 4283 del 23 febbraio 2010.

Il termine prescrizione risulta comunque interrotto anche dai cosiddetti inviti o solleciti di pagamento.

Le spese di notifica

Le spese di notifica, con importi che possono variare in base ai decreti che ne prevedono l'entità, sono ripetibili da parte del comune che utilizzi l'ingiunzione fiscale.

Tale ammontare dovrà essere esplicitato nell'atto poiché al destinatario non può essere richiesta alcuna somma integrativa rispetto a quella originariamente indicata nell'atto da notificare.

Nel caso di notifica negativa le spese di notifica sono ripetibili se la notifica è effettuata in base ai dati presenti all'anagrafe dei comuni o al registro della camera di commercio.

Questi principi sono applicabili anche alla notifica degli atti di natura esecutiva.

Le spese accessorie

In base all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997 la riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali deve svolgersi senza oneri aggiuntivi per il contribuente, salvo quanto espressamente previsto dalla legge.

Sono da escludersi a carico del cittadino spese inerenti l'affidamento a terzi, studio legale, di procedure cautelari ed esecutive nonché non ben precisate spese di gestione pratica.

E' evidente che tale principio deve contemperarsi con quello dell'equità che prevede un differente comportamento per coloro che ottemperano nella fase volontaria del procedimento di riscossione e quelli che arrivano fino a quello di natura coattiva.

Il ruolo del funzionario della riscossione

Il sindaco o il legale rappresentante della società nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del testo unico di cui al Regio Decreto n. 639 del 14 aprile 1910.

I funzionari responsabili sono nominati fra persone la cui idoneità allo svolgimento delle predette funzioni è accertata ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo n. 112 del 13 aprile 1999 e successive modificazioni.

Il funzionario della riscossione ha il compito di annotazione sui registri e risponde dell'attività non delegabile relativa alle azioni esecutive intraprese.

Se egli sottopone a una ingiusta espropriazione i beni del contribuente o di terzi è obbligato al risarcimento dei relativi danni.

Benefici e criticità della ingiunzione fiscale

L'ingiunzione fiscale presenta dei connotati diversi rispetto alla modalità di riscossione tramite ruolo; proprio perché trattasi di uno strumento diverso, reca con sé alcune peculiarità oggettive, tra cui:

- aggio e compensi personalizzati, possibilità di diversa ripartizione fra ente e contribuente;
- controllo diretto da parte del comune della situazione patrimoniale e attivazione diretta delle procedure cautelari;
- conto corrente dedicato;
- possibilità di diversificare i canali di pagamento del debito;
- modalità di elaborazione delle liste di carico e tempi di notifica degli atti;
- tempestività della prima richiesta e feed-back sull'entità della riscossione futura prima dell'utilizzo delle procedure coattive.

Di contro, l'ingiunzione evidenzia aspetti di costi e criticità, così riepilogate:

- le procedure esecutive per i crediti non riscossi derivanti dalle ingiunzioni fiscali sono di difficile gestione al di fuori dell'ambito territoriale di ogni singolo comune;
- le banche dati alle quali il comune può accedere per la verifica della posizione patrimoniale dei contribuenti morosi sono circoscritte in termini di numero, ma soprattutto in termini di estensione dell'accesso alle informazioni in esse contenute, rispetto a quelle in possesso di Equitalia;
- le spese conseguenti alle procedure esecutive infruttuose con Equitalia sono ripartite fra tutti gli enti interessati al soggetto ad esse sottoposto. Nel caso di riscossione diretta, anche con l'ausilio di soggetto esterno, i costi sono tutti a carico del singolo ente.

FAC - SIMILE INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

COMUNE DI.....

SOGGETTO DI CUI ALL'ART. 52 COMMA 5 LETTERA b D.lgs. 446/1997

SERVIZIO RISCOSSIONE ENTRATE

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO N.del.....

Il Comune diin persona del/ La, in persona del legale Rappresentante p.t. Concessionaria del servizio di riscossione delle entrate del Comune di

PREMESSO CHE

- la Ditta/il sig. in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F., con sede/residente in, via, non ha a tutt'oggi versato gli importi di cui all'avviso di accertamento n. ritualmente notificato in data, afferente l'imposta (o l'entrata patrimoniale), le sanzioni e gli accessori dovuti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge vigenti;
- tale atto è divenuto definitivo, non essendo stato a suo tempo impugnato innanzi la competente Commissione Tributaria Provinciale;
- il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile e occorre procedere al recupero coattivo del medesimo ai sensi dell'art. 2 del r.d. 14/4/1910, n. 639 e dell'art. 4 comma 2 sexies della L.248/2005 e dell'art. 36 della L.31/2008;

INGIUNGE

alla predetta Ditta/al predetto sig., in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della presente ingiunzione, il complessivo importo di euro, dovuto come da seguente specifica:

debito per imposta, sanzioni, interessi ed accessori euro

ulteriori interessi maturati alla data del euro

spese di notifica euro

IMPORTO TOTALE euro

oltre agli interessi maturandi ed alle spese successive occorrente, con avvertimento e diffida che, in mancanza dell'integrale pagamento si procederà ad esecuzione forzata (ex artt. 5 e ss. del T.U. approvato con il citato r.d. del 14/4/1910, n.639 o secondo le disposizioni di cui al titolo II del DPR n. 602/1973 ove compatibili ai sensi dell'art. 4 comma 2 sexies e seguenti della L. 248/2005 e dell'art. 36 della L.31/2008) con l'aggravio di interessi e spese.

AVVERTE

altresi che, in mancanza di pagamento, si procederà anche al fermo amministrativo dei beni mobili registrati (veicoli, autoscafi, ecc.) ai sensi dell'art. 86 del DPR n. 602 del 29 settembre 1973;

INFORMA

che, a norma dell'art. 2 del d.lgs. del 31/12/1992, n. 546, come integrato dall'art. 12 della l. 28/12/2001, n. 448, avverso il presente atto il destinatario può ricorrere, entro 60 giorni dalla notifica, alla Commissione Tributaria Provinciale di esclusivamente per i vizi formali dello stesso (o avverso il giudice competente per valore in caso di entrata patrimoniale).

Per evitare l'esecuzione il pagamento potrà essere effettuato a mezzo c/c postale n., intestato a indicando gli estremi di questa ingiunzione di pagamento e l'anno di riferimento.

Il Responsabile del procedimento di formazione dell'atto è

Il Responsabile del procedimento di notificazione è

Li,

Firma

Esente da bollo: art. 5 Tariffa All. B. – DPR n. 642/1972 – Esente da IVA: art. 10 DPR n. 663/1972 – ESENTE DA REGISTRO: art. 5, tab. all. B – DPR n. 131/1986

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza della, in persona del, il sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio

Le azioni cautelari: il fermo amministrativo e l'ipoteca

In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a euro duemila ai sensi del DPR n. 602 del 29 settembre 1973, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio mediante posta ordinaria, almeno centoventi giorni prima, di un sollecito di pagamento.

Tale procedura è stata successivamente abrogata dalla Legge di stabilità n. 228/2012 che ha modificato le condizioni, stabilendo che a decorrere dalle pratiche di riscossione coattiva per importi fino a euro mille, attivate dal 1° gennaio 2013, non si potrà procedere con le azioni esecutive prima di 120 giorni dall'invio di una comunicazione informativa sulle somme iscritte a ruolo.

Il fermo amministrativo si esegue in concreto mediante iscrizione nei registri mobiliari, ossia presso il PRA che provvede ad annotarlo in via telematica; prima di formalizzare

l'iscrizione l'agente della riscossione deve inviare al contribuente interessato un preavviso.

In caso di circolazione di veicolo sottoposto a fermo applicazione della sanzione amministrativa e possibilità di sequestro cautelare ex art. 13 Legge n. 689/1981.

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DI FERMO AMMINISTRATIVO

AGENTE DELLA RISCOSSIONE

.....
Raccomandata

Egr. Sig.

OGGETTO: Fermo di beni mobili registrati Autoveicolo/motoveicolo/autoscafo Tipo

..... marca targato

• Elenco cartelle esattoriali :

- | • Numero | data di notifica | Importo residuo | Ente Impositore |
|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| • |/...../..... | | |
| • |/...../..... | | |

Ai sensi dell'art. 86 DPR 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1 d.lgs. del 27/4/2001, n. 193,

Preso atto del mancato pagamento del debito a Suo carico relativo alle cartelle di pagamento specificate nel prospetto allegato (All. A) abbiamo provveduto, ai sensi dell'art. 86 del DPR n. 602/1973 ad iscrivere presso il PRA della provincia di..... il fermo amministrativo sul seguente veicolo di sua proprietà.....

La informiamo altresì che a seguito dell'iscrizione del fermo amministrativo il veicolo sottoposto al fermo non può circolare pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 214 comma 8 del d.lgs. 285/1992 e non sono opponibili alla scrivente eventuali atti successivi di disposizione del veicolo sottoposto al fermo.

In mancanza dell'immediato ed integrale pagamento delle somme indicate avvieremo entro breve le azioni esecutive cautelari previste dalla legge con la possibilità di iscrivere ipoteca sui suoi beni mobili, di venderli all'asta e di procedere al pignoramento dei suoi crediti presso il datore di lavoro ed altri soggetti terzi.

Il pagamento potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità.....

Per ottenere la cancellazione del fermo dovrà recarsi presso il PRA esibendo l'atto di revoca che le sarà rilasciato dalla scrivente successivamente all'integrale pagamento degli

importi dovuti e versando allo stesso PRA le somme dovute ai sensi dell'art. 6 del D.M. 503/1998.

Il Responsabile della procedura di iscrizione del fermo amministrativo è il Sig.....

La informiamo che contro il presente provvedimento di iscrizione del fermo amministrativo da noi iscritto è possibile proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica e con le modalità previste dagli articoli 18, 20 e 22 del D.lgs 546/1992 innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di per quanto concerne i crediti tributari, mentre relativamente agli altri crediti l'impugnativa può essere proposta innanzi alla competente autorità Giudiziaria Ordinaria.

Distinti saluti.

(data) L'Agente della Riscossione

FAC SIMILE COMUNICAZIONE DI ISCRIZIONE DI IPOTECA

AGENTE DELLA RISCOSSIONE

.....

Spett.le

.....

OGGETTO: Iscrizione di ipoteca ex art. 77 DPR n. 602/1973

La Agente della Riscossione per la provincia di comunica di aver eseguito iscrizione ipotecaria sugli immobili indicati in allegato intestati a

Secondo il disposto dell'art. 77 del DPR n. 602/1973 introdotto dall'art. 16 del d.lgs. 26.02.1999 n. 46 per la complessiva somma di €..... pari al doppio del credito iscritto a ruolo scaduto e non pagato alla data di redazione della nota di iscrizione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2808 c.c.

La scrivente invita la S.V. a voler estinguere il debito riportato in calce aggiornato alla data di compilazione della presente oltreché gli ulteriori interessi maturati fino al pagamento integrale avvertendo che in mancanza si procederà ad espropriazione forzata ai sensi dell'art. 49 e seguenti del DPR n. 602/1973.

Al fine di liberare gli immobili dall'iscrizione ipotecaria dovranno altresì essere corrisposte le relative spese di cancellazione.

Distinti Saluti

Data

L'Agente della Riscossione

**FAC SIMILE ATTO DI PIGNORAMENTO MOBILIARE
TRASCRIZIONE PIGNORAMENTO BENI MOBILI
REGISTRATI – INVITO AL DEBITORE EX ART. 492 COMMA 4 C.P.C.**

AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Io sottoscritto Ufficiale di Riscossione, procedo alla trascrizione del presente pignoramento presso il competente Pubblico Registro Automobilistico, nonché a dare legale conoscenza del presente pignoramento, a mezzo notifica del presente verbale.

Io sottoscritto Funzionario, inoltre, avendo constatato che:

- i beni sottoposti a pignoramento risultano insufficienti all'integrale soddisfazione dei crediti d'imposta;
- per i beni assoggettati a pignoramento, appare manifesta la lunga durata della loro liquidazione;

INVITO

ai sensi degli artt. 492, quarto comma c.p.c. e 388, ultimo comma c.p.c., il sig./sig.ra debitore/debitrice, come sopra meglio specificato, ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili ed i luoghi in cui si trovano, ovvero le generalità degli eventuali terzi debitori, avvertendolo/la che detta dichiarazione deve essere rilasciata odiernamente o nel termine massimo di quindici giorni dalla notifica del presente atto e che sia nell'ipotesi di violazione di detto termine sia nell'ipotesi di falsa dichiarazione, si applica la sanzione prevista dall'art. 388, quinto comma c.p.

Il debitore/ la debitrice rilascia la seguente dichiarazione:

“Io sottoscritto nato a il residente a in consapevole che la falsa dichiarazione è penalmente sanzionabile, ai sensi dell'art. 388, sesto comma c.p., dichiaro di possedere i seguenti beni, utilmente pignorabili:

1. beni mobili:

-

2. crediti e/o cose mobili in possesso di terzi:

-

3. beni immobili:

-

Letto, confermato e sottoscritto.

Il debitore

.....

A questo punto, io sottoscritto Ufficiale di Riscossione rendo edotto il debitore/ la debitrice che i beni mobili sopra indicati sono considerati pignorati dal momento della presente dichiarazione e per l'effetto ho ingiunto al debitore/debitrice da astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre gli stessi dalla garanzia del creditore precedente, avvisandolo/la altresì che qualunque atto contrario è penalmente sanzionabile ai sensi dell'art. 388, terzo comma c.p.. Mi riservo inoltre di procedere alla stima dei beni nonché a provvedere agli adempimenti di cui agli artt. 520 e 521 c.p.c. Quanto ai crediti ed i beni mobili in possesso di terzi, il pignoramento si intende perfezionato nei confronti del debitore esecutato dal momento della presente dichiarazione, e pertanto ho avvertito che il debitore/ la debitrice sopra generalizzato/a che, ai sensi dell'art. 492, quinto comma c.p.c. è costituito custode dei detti crediti e dei beni mobili in possesso dei terzi anche agli effetti dell'art. 388, quinto comma c.p., allorché il terzo dovesse effettuare il pagamento o restituire i beni prima di ricevere la notifica dell'atto di cui all'art. 543 c.p.c.

Per quanto riguarda i beni immobili sopra indicati, si procederà all'attivazione delle procedure cautelari e/o espropriative ai sensi degli artt. 76 e seguenti DPR n. 602/1973.

Non essendo presente il/la debitore/trice, io sottoscritto Ufficiale di Riscossione procedo a dargli legale conoscenza del presente pignoramento, a mezzo notifica del presente verbale.

Il custode depositario

.....

L'Ufficiale di Riscossione

.....

Gestione interna della riscossione con società in house

La crescente diffusione delle società partecipate dagli enti locali ha determinato numerosi interventi volti a porre vincoli alla possibilità di detenzione delle stesse società da parte degli enti interessati, nonché a ridurne il numero ed aumentarne la trasparenza finanziaria:

- limiti alla costituzione società e obblighi di privatizzazione;
- vincoli alle spese delle società a partecipazione pubblica locale.

Le misure introdotte sulle società a partecipazione pubblica locale sono state molteplici: l'esigenza di evitare che lo schema societario fosse utilizzato in via strumentale dagli enti locali per eludere i vincoli e i controlli sulla finanza pubblica su essi gravanti, nonché, la necessità evitare che la posizione della società, nel rapporto con l'ente, si risolvesse in un vantaggio competitivo rispetto agli altri soggetti operanti nel mercato.

Inoltre, poiché l'equilibrio finanziario dell'ente locale passa anche per il controllo degli equilibri dei soggetti esterni ma ad esso funzionali, cui il medesimo ente partecipa e contribuisce, è stato esplicitamente introdotto nelle tipologie dei controlli interni degli enti locali il controllo sulle società partecipate, ed è stato altresì incluso nei principi

dell'armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali anche la necessità di un bilancio consolidato tra società partecipate ed ente di riferimento.

Come rilevato dalla Corte dei Conti nell'ultimo rapporto del maggio del 2012, il crescente utilizzo da parte degli enti locali di organismi societari per la gestione di servizi e per l'esercizio delle attività pubbliche ha determinato l'esigenza di individuare strumenti di controllo e di contenimento della spesa sostenuta di fatto da tali enti, in forza dei legami finanziari con le società partecipate.

Secondo i dati diffusi dalla Corte dei Conti sono oltre 5.000 gli organismi partecipati, aziende, consorzi, fondazioni, istituzioni, società, nei 7.200 enti locali censiti, ad eccezione di quelli relativi alle regioni a statuto speciale.

Si tratta, in gran parte, di organismi costituiti in forme societarie, di cui quasi la metà operante nel settore delle local utilities.

Oltre un terzo delle società rilevate ha chiuso in perdita uno degli esercizi compresi nel triennio 2008/2010.

Nella grande maggioranza dei casi, le società hanno avuto l'affidamento diretto, per un valore della produzione di quasi 25 miliardi, indice che la gestione è solo formalmente attribuita ad un soggetto esterno, considerato il rapporto organico che esiste tra ente affidante e società in house.

A tali soggetti è riferibile un indebitamento consistente pari a quasi 34 miliardi, in crescita nell'ultimo triennio di oltre l'11 per cento. Una connotazione non necessariamente negativa visto che nei servizi capital intensive, come i settori relativi ad acqua, rifiuti, energia e gas, l'infrastruttura può rappresentare gran parte dei costi del servizio ma fa assumere maggior rilievo alla necessità di mantenere la società in equilibrio economico-finanziario in modo da assicurarne la sostenibilità.

Inoltre, sempre secondo quanto rilevato dalla Corte dei Conti, la mancata previsione di vincoli posti al debito delle società partecipate può aver favorito forme di abuso dello strumento societario per ricorrere a finanziamenti non consentiti alle amministrazioni di riferimento.

Alle società a partecipazione locale si applicano oltre ai vincoli disposti in generale dal legislatore per le società partecipate da amministrazioni pubbliche, quali, ad esempio, gli obblighi di dismissione e di privatizzazione di società strumentali, anche ulteriori puntuali obblighi.

Il legislatore ha, in particolare, ritenuto di dover porre rimedio al fenomeno della forte diffusione dell'utilizzo, da parte degli enti locali, di organismi societari per la gestione di servizi e per l'esercizio di attività pubbliche con l'adozione di specifici limiti e divieti alla costituzione e al mantenimento di società da parte dei comuni piccoli e medio piccoli, che sono a livello locale i maggiori detentori di partecipazioni azionarie.

Alle stesse società, di cui sopra, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n. 165/2001 sul pubblico impiego che stabiliscono a carico della pubblica amministrazione divieti o limitazioni alle assunzioni di personale. Inoltre queste società si adeguano alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.

In parallelo a tale previsione, l'articolo 76 del Decreto Legge n. 112/2008 e l'articolo 20 del Decreto Legge n. 98/2011, hanno qualificato le spese di personale sostenute dalle sopra menzionate società come spese di personale direttamente attribuibili all'ente locale proprietario. Ciò ai fini della verifica del raggiungimento del limite di spesa oltre il quale, per il medesimo ente, opera il divieto di procedere ad assunzioni.

Tutte le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica sono poi tenute a conformarsi, per il reclutamento del personale e il conferimento degli incarichi, ai principi previsti per il personale delle amministrazioni pubbliche, contenuti nell'articolo 18 del Decreto Legislativo n. 165/2011 sopracitato.

Tenuto conto di quanto esposto, molte amministrazioni comunali, prevalentemente capoluoghi di provincia e quindi di grande dimensione, hanno deciso negli anni di costituire società in house, con la finalità di organizzare in proprio la riscossione volontaria e coattiva delle proprie entrate, raggiungendo in molti casi livelli di soddisfazione.

Alcune tra le principale società di riscossione di emanazione comunale

Associati Ancona Entrate S.r.l. - Via Piave, 14 - 60100 Ancona

A.S.T. S.p.A. - Via F. Cascione, 130 - 18100 Imperia

Esatto S.p.A. - Piazza Sansovino, 2 - 34131 Trieste

Ge.Se.M S.r.l. - Piazza Cinque Giornate, 20 - 20020 Arese

Massa Servizi S.p.A. - Via Olivetti, 123 - 54100 Massa

Ravenna Entrate S.p.A. - Via Magazzini anteriori, 1-3-5 - 48100 Ravenna

Ris.co S.r.l. Corso Roma, 2 - 66023 Francavilla al Mare CH

Roma Entrate S.p.A. Via Ostiense, 131/L - 00154 Roma

Saronno Servizi S.p.A. - Via Roma, 20 - 21047 Saronno

S.E.Pi S.p.A. - Piazza dei Facchini, 16 - 56125 Pisa

Soris S.p.A. - Via Vigone, 80 - 10139 Torino

SO.RI S.p.A. - Via Ugo Panziera, 18 - 59100 Prato

Spezia Risorse S.p.A - Via Pascoli 64 - 19124 La Spezia

Teateservizi S.r.l. - Via L. Vicoli, 17 - 66100 Chieti

Trentino Riscossioni S.p.A. - Via Romagnosi, 9 - 38100 Trento

Le principali modalità operative da seguire per l'istituzione di una società in house

La valutazione sull'opportunità di costituire una società in house per l'attività di riscossione e accertamento delle entrate locali, comporta una seria verifica strategica e contabile da parte dell'ente locale, al fine di determinare con ragionevole certezza se la soluzione prospettata è effettivamente migliorativa, rispetto alla vigente organizzazione della riscossione coattiva.

E' infatti evidente che la soluzione indicata non è assoluta, con variabili territoriali e di grandezza dei comuni che incidono sull'equilibrio tra i costi da sostenere e i benefici ottenibili, considerando anche la necessità di presenza di masse gestite rilevanti e di gettiti significativi.

La scelta quindi di valutare la costituzione e la gestione con società comunale, ha necessità di una programmazione temporale adeguata, passando da diverse fasi senza avere la certezza che l'esito finale sia convincente e positivo.

Riassumiamo in ordine cronologico alcune delle principali fasi operative elaborate da alcuni enti che hanno attivato questo percorso:

- coordinamento dei regolamenti comunali dei tributi e delle entrate patrimoniali;
- piano strategico di rilevazione della banca degli oggetti;
- il passaggio da ufficio tributi a ufficio entrate;
- organizzazione dei controlli sinergici delle diverse entrate comunali;
- sistema informatico integrato per immobili;
- crescita professionale del personale dell'ufficio entrate;
- studio di fattibilità per nuovo modello organizzativo;
- scelta del modello della società mista o della società in house;
- elaborazione progetto definitivo con supporto professionale specializzato;
- approvazione delibere in consiglio comunale;
- gara per la selezione del partner privato, nel caso di società mista;
- costituzione della nuova società.

Le procedure sopra indicate sono complesse e talvolta determinano risultati diversi dalle aspettative, con esiti che durante il percorso cambiano le prospettive e quindi le opportunità.

La costituzione di una società in house non è quindi la risposta al problema della riscossione coattiva, è semplicemente una risposta possibile e praticabile, ma non sempre la più efficace.

Le società di riscossione private


Sono molteplici per esempio le società private che derivano dalle originarie società concessionarie della riscossione che, attraverso la scissione del ramo d'azienda della fiscalità locale, hanno proseguito nella propria attività organizzando una puntuale fase coattiva attraverso lo strumento dell'atto d'ingiunzione.

E' altrettanto vero che negli ultimi anni due grandi società private di livello nazionale, specializzate nell'accertamento e nella riscossione dei tributi locali, non hanno rendicontato e riversato le somme incassate, producendo danni finanziari e organizzativi a molti comuni italiani, generando un rilevante contenzioso sugli ammanchi e sulla riconsegna delle banche dati.

Anche in questo ambito quindi non è possibile generalizzare, vi sono aziende storiche e consolidate per solidità e professionalità, come per esempio tra quelle che conosciamo da anni, Soget spa e aziende che hanno traumatizzato il sistema degli enti locali arrivando alla dichiarazione di fallimento come Tributi Italia spa.

Il mercato consente di scegliere la migliore soluzione tra tre diverse alternative, ma

ognuna di queste, come abbiamo cercato di illustrare nel presente testo, ha vantaggi e svantaggi da soppesare con assoluta imparzialità, evitando di lasciarsi trascinare dalle mode del momento e dalle opinioni prevalenti, soltanto una attenta analisi consentirà di prendere la scelta giusta per le caratteristiche di ogni specifico ente locale.



Laddove la scelta fosse indirizzata verso la conferma del rapporto con Equitalia, le procedure da assumere sono praticamente inesistenti, trattandosi di rinnovo automatico fino a scadenza che sarà fissata o prorogata dalla normativa nazionale.

Nel caso di scelta di costituzione della società in house, suggeriamo di seguire e integrare l'elenco delle procedure sopra riportate, attraverso il supporto del segretario comunale, di eventuali professionalità esterne e il contatto con alcune amministrazioni comunali che, avendo già adottato questa scelta organizzativa, potranno fornire validi suggerimenti.

La terza ipotesi di scelta di soggetto privato mediante gara pubblica, è certamente il percorso più praticato dai comuni che non intendono proseguire il rapporto con Equitalia o vogliono evitare di essere condizionati nella propria gestione, dall'arrivo o meno della tradizionale proroga di fine anno.

Le società che risultano iscritte all'albo dei soggetti abilitati a effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni, non raggiungono il numero di ottanta.

L'albo è accessibile presso l'home page del ministero dell'economia e delle finanze e scorrendo velocemente la lista, si rileva che oltre cento aziende sono state cancellate nel corso degli anni per motivazioni diverse.

Entrando maggiormente nel dettaglio i numeri reali si riducono ulteriormente perché vi sono società che attengono al gruppo pubblico di Equitalia, altre si riferiscono a società co-

municipali in house, altre ancora sono onlus, alcune sono riferibili alla gestione dei tributi minori e altre sembrano caratterizzarsi nei servizi informatici e nell'attività di accertamento.

Al netto di queste società che non hanno come principale oggetto sociale la riscossione coattiva dei principali tributi locali, con una organizzazione di ufficiali di riscossione e di uffici legali adeguati, le effettive società che per esperienza, potenzialità organizzativa e patrimoniale sono in grado di rispondere alle esigenze dei circa 5.000 comuni italiani che potrebbero rivolgersi al mercato per la totalità delle proprie entrate, fornendo garanzie bancarie per i gettiti gestiti, sono probabilmente non superiori alle trenta unità.

Alcune di queste importanti società peraltro svolgono con successo già funzioni di supporto in molti comuni italiani e quindi potrebbero tendere a selezionare le migliori nuove opportunità di gara, evitando realtà territoriali di modeste dimensioni o di scarso interesse economico.

Il bando di gara per la riscossione coattiva

Il bando di gara diventa quindi il dispositivo su cui si stabiliscono le dinamiche della scelta e si pesano le diverse componenti organizzative e economiche del progetto, con la necessità di comporre la commissione giudicatrice con soggetti competenti e capaci di comprendere l'effettiva utilità informatica, le concrete referenze, l'articolazione e la dinamica del progetto.

Non tutti i progetti sono uguali e neppure l'esperienza maturata, la credibilità e la solidità patrimoniale di tutte le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446/1997, sono identiche.

Il rischio è che la commissione, composta talvolta da alcuni soggetti con professionalità esterne al settore tributario, non valuti puntualmente le differenti progettualità, tendendo a giudicarle in modo sostanzialmente simile, trasferendo nell'offerta economica l'unico parametro di differenziazione.

In realtà è necessario porre molta attenzione a cosa si richiede, inserendo nel bando specificità e competenze attinenti a esperienze maturate e certificate in altri enti di pari dimensioni e con problematiche analoghe, per evitare che la società che si aggiudica l'appalto sia specializzata nella riscossione coattiva, ma la necessità primaria dell'ufficio tributi sia magari la costituzione della banca dati degli oggetti e del sistema informativo territoriale.

Lasciano inoltre perplessi alcuni ribassi di gara che superano il 30% o il 35% della base economica posta a gara, con aggiudicazioni condizionate non tanto dalla garanzia dei risultati, quanto dall'abbattimento dei costi che talvolta sono oggettivi e nel rispetto della legge difficilmente comprimibili.

Il rischio da evitare è che i bandi si assomiglino sempre di più, riprendendo magari quello dei comuni limitrofi, senza entrare nel merito delle specifiche esigenze territoriali e appiattendosi verso il basso la qualità dei progetti, esclusivamente nella ricerca del costo minore.

La gestione tributaria di un ente locale, l'attività di recupero evasione, la rendicontazione delle entrate, il supporto alla gestione del contenzioso, la riscossione coattiva non possono essere trattate quasi esclusivamente in base al costo perché non stiamo parlando dell'acquisto di scrivanie o di scaffali, ma della centralità di dati e di risorse di una collettività.

E' pertanto necessario procedere con una puntuale analisi preventiva delle esigenze ed elaborare un bando di gara che garantisca trasparenza, elevata e specializzata professiona-

lità, con condizioni economiche congrue in base agli effettivi risultati raggiunti.

Investire nella qualità e nella professionalità in un settore così delicato come le entrate tributarie è strategico e molto più importante che indirizzarsi verso progetti a basso costo, a prescindere dal risultato, e spesso a bassi contenuti innovativi.

ALCUNE NOTE PER UN BANDO DI GARA

- trasparenza e massima pubblicità del bando

- massima chiarezza su cosa si chiede e sulle esigenze dell'ente

- evitare la generalizzazione dei progetti con l'inserimento di funzioni non sempre attinenti al caso specifico del comune

- commissione giudicatrice composta da persone competenti della materia tributaria

- giudicare la qualità e l'attinenza dei progetti presentati dando rilievo all'innovazione tecnologica e alla semplificazione tributaria

- quotare con equilibrio i valori economici posti a base di gara

- professionalità inserite nei progetti che siano definite e conoscibili

- garanzie patrimoniali e referenze aziendali della società

- garanzia di risultati in termini di correttezza e professionalità

CAPITOLO 7

Conclusioni

Gli interventi normativi che hanno caratterizzato il settore della fiscalità locale e della finanza locale hanno modificato, negli ultimi ventiquattro mesi, una organizzazione tributaria consolidatasi in circa venti anni con procedure definite e conosciute dagli operatori e dai contribuenti.

Il federalismo fiscale è infatti stato caratterizzato da tre decreti legislativi che, negli anni, sono stati corretti, modificati e integrati mantenendo comunque una struttura di base chiara e condivisa.

Stiamo parlando dei seguenti riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 (imposta comunale ICI);
- Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 (tassa sui rifiuti solidi urbani, imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche);
- Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 (riordino della disciplina dei tributi locali).

Molteplici sono stati gli interventi normativi correttivi quali le circolari, le risoluzioni ministeriali e le sentenze della Corte di Cassazione che hanno aiutato gli operatori a orientare con equilibrio e buonsenso le scelte regolamentari dei tributi, aliquote, tariffe nonché delle modalità di riscossione, cercando di garantire equità fiscale e certezza di gettito.

La graduale e costante riduzione pluriennale dei trasferimenti erariali è stata contestualmente collegata a un graduale e lentissimo trasferimento di funzioni e responsabilità tributaria agli enti locali; dunque un percorso sintetizzabile nello slogan “meno risorse e più autonomia”.

Non tutti i governi hanno operato con la stessa volontà federalista e molte sono state le fasi di “stop and go”, con tantissime soste, spesso motivate da demagogiche scelte politiche o più realisticamente da centralistiche scelte di potere e con poche ma significative ripartenze.

Un percorso di federalismo fiscale che comunque non si è mai definitivamente interrotto, sempre sostenuto e rivendicato dalle associazioni degli enti locali con risultati importanti.

Questa impostazione ha consentito anche ai contribuenti di conoscere le principali imposte locali dovute, distinguendo tra l'ICI sulla proprietà immobiliare e la TARSU sulla superficie calpestabile per la copertura dei costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

Questo graduale percorso si è purtroppo interrotto con l'ambiziosa introduzione del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”.

Questo decreto si poneva l'obiettivo di superare gli "anacronistici" tributi locali emanati nei primi anni novanta, proponendo una riforma generale della fiscalità locale che prevedesse la nascita di "nuovi tributi" senza però una adeguata analisi del contesto economico generale e senza intervenire sulla principale carenza relativa alla profonda iniquità e vetustà del catasto terreni e fabbricati.

Il Decreto Legislativo n. 23/2011 ha quindi dato avvio a una serie di innovazioni tributarie senza intervenire sulla vera riforma necessaria della base imponibile catastale e senza avviare forme di sperimentazione su alcuni comuni campione.

La decisione di cancellare l'ICI e sostituirla con la nuova imposta municipale propria, dal 1 gennaio 2012, è stata una scelta caratterizzata più da ragioni di emergenza finanziaria dei conti dello Stato, piuttosto che da una ragionata valutazione di opportunità.

L'intero sistema della pubblica amministrazione, statale e locale, ha avvertito il livello di estrema pericolosità e rischiosità in cui il Paese si trovava nell'autunno del 2011 e l'avvio sperimentale dell'IMU, con esclusione della precedente esenzione dell'abitazione principale, è stato soltanto caratterizzato dall'estrema urgenza di incrementare le basi imponibili e innalzare il gettito fiscale.

Gettare al vento una impostazione dei tributi locali costruita in anni, per dare avvio con urgenza a una nuova fase, finalizzata ad incrementare pesantemente la pressione fiscale locale per arginare le falle del bilancio statale, non poteva non avere effetti collaterali politici e sociali.

Dalla data di avvio della nuova riforma dei tributi locali, in attuazione del Decreto Legislativo n. 23/2011, individuabile nel 1° gennaio 2012, è iniziata una fase di confusione normativa che non lascia intravedere il progetto di fondo e manifesta una quantità di errori e di superficialità politico-tributaria che disorienta.

La situazione di emergenza ha certamente motivato la necessità di dare avvio all'IMU, senza alcuna seria e programmata fase sperimentale, ma adesso perché intervenire nuovamente modificando l'IMU, sostituendo la TARES con la TARI, introducendo la TASI, cambiando le soggettività passive, le scadenze, le modalità di calcolo e di pagamento; perché presentare ai cittadini la nuova IUC come imposta unica comunale, che sostituisce tutti i tributi locali?

Quale credibilità può avere una nuova imposta che si definisce "unica" ma in realtà è la sommatoria di tre tributi distinti che si sommano ad altri tributi comunali rimasti immutati, come l'imposta sulla pubblicità e la TOSAP, che rimangono in vita?

La nascita dell'imposta unica comunale è soltanto apparenza perché, come abbiamo cercato di illustrare nel presente testo operativo, nasce la TASI, si modifica l'IMU, si sostituisce il nome della tassa sui rifiuti chiamandola TARI e permangono l'imposta sulla pubblicità e la tassa sull'occupazione del suolo pubblico.

La confusione operata dal governo, supportata da alcune scelte parlamentari altrettanto incomprensibili e contraddittorie, non è nata dallo stesso stato di emergenza finanziaria dei conti pubblici dell'autunno 2011 ma dalla volontà di eliminare la tassazione IMU della prima casa senza avere le immediate e indispensabili coperture finanziarie.

Non esisteva nel 2013 la necessità e la possibilità di ridurre le imposte locali per salvare il bilancio statale; c'era probabilmente soltanto il desiderio di mantenere una promessa politica finalizzata all'ottenimento del consenso a prescindere dalle reali possibilità di "bilancio".

Da quella promessa è iniziato, in materia di IMU, un proliferare di decreti legge e di emendamenti parlamentari che hanno caratterizzato l'intero anno 2013, i cui richiami sono stati esposti nel secondo capitolo.

Inutile in questa fase esprimere valutazioni e ripercorrere gli aspetti tecnici della prima sospensione dell'IMU sull'abitazione principale, della successiva eliminazione dell'acconto, della cancellazione del saldo nel caso di aliquota base, della parziale eliminazione del saldo per i comuni con aliquota maggiorata, della compartecipazione dei cittadini al saldo 2013 con una nuova scadenza al 16 gennaio 2014 e della modifica di tale scadenza al 24 gennaio 2014.

Tutto questo nella speranza che le coperture finanziarie presenti a supporto di tali scelte siano capaci di concretizzarsi per il 2013 e per gli anni successivi, evitando così di ritornare in futuro su un argomento che ha posto il nostro Paese sotto costante osservazione da parte della Comunità Europea.

L'anno appena trascorso ha espresso la preoccupante superficialità con cui il legislatore ha operato in materie così delicate, con la concreta probabilità che il gettito IMU dei comuni risenta negativamente della quantità di norme proposte, emendate e modificate che hanno disorientato gli stessi responsabili degli uffici tributi (con agevolazioni e esenzioni promesse, sospese, eliminate o confermate totalmente o parzialmente).

Terminata la decretazione d'urgenza 2013 ai fini IMU, il Parlamento ha iniziato la discussione sul testo della Legge di stabilità per il 2014 e le sorprese negative sono state superiori alle poche soluzioni positive.

Le recenti criticità emerse dalla lettura della Legge di stabilità n. 147/2013 sul tema dei tributi locali non sembrano infatti volgere all'ottimismo, con la necessità di intervenire nuovamente con correttivi ai fini TASI per evitare effetti distorsivi della riforma, con risorse insufficienti per i comuni e iniquità nei confronti dei proprietari di abitazione principale con rendite e valori più modesti.

Nei prossimi mesi sarà necessario procedere con l'elaborazione dei regolamenti, delle tariffe TARI e della quantificazione del gettito TASI ripartito tra proprietari e inquilini avendo tempestivi chiarimenti ministeriali che evitino di appesantire ulteriormente le procedure e le formalità.

L'incertezza sulle stime e la preoccupazione di garantire gli equilibri finanziari dei bilanci potrebbero portare i comuni ad agire sui livelli massimi di tassazione con possibilità di riequilibrare gli effetti su specifiche fasce sociali, attraverso lo strumento delle detrazioni, riduzioni e esenzioni.


Soltanto dal prossimo anno, verificate le concrete potenzialità di gettito della IUC, saranno probabilmente prevedibili gli interventi di differenziazione delle aliquote e delle tariffe secondo politiche fiscali locali chiare e definite.

Le difficoltà operative da parte degli uffici tributi saranno certamente attinenti alla prima fase di attuazione della riforma, ma sarà fondamentale garantire stabilità ai nuovi tributi evitando ulteriori e improvvisati interventi normativi.

E' quindi necessario fare decantare la riforma consentendo agli operatori e ai contribuenti di comprendere le specificità delle diverse componenti della IUC emanando, anche a breve, una articolata circolare ministeriale che chiarisca alcuni passaggi normativi tuttora nebulosi.

La nuova imposizione locale dovrà essere compresa dai contribuenti anche negli effetti pratici che questa determina rispetto alla propria economia familiare, tenuto conto che l'obiettivo di ogni intervento normativo in tema fiscale dovrebbe tendere alla semplificazione, all'equità e alla certezza della compartecipazione di tutti al tributo.

Questi concetti in realtà, a nostro modesto avviso, non sono stati affrontati e le priorità su cui intervenire erano e continuano a essere altre.



L'auspicio è che alcune di queste “mancate riforme” possano, nel tempo, essere realizzate con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il sistema della fiscalità locale con principi di equità e moderazione.

Appare infatti incomprensibile, ad esempio, l'eliminazione del compenso incentivante a favore del personale degli uffici tributi dei comuni impegnati nel contrasto all'evasione fiscale e all'allargamento della platea dei soggetti passivi d'imposta con l'obiettivo di “pagare tutti e pagare tutti meno”.

Incentivi che erano presenti nella normativa ICI da circa quindici anni, in misura forse non significativa, ma certamente ben finalizzati e a riconoscimento di un impegno straordinario del personale comunale nella ricerca di risorse aggiuntive e vitali per il sostegno alle politiche di intervento territoriali.

Un altro tema che non può essere ulteriormente rinviato e che ha necessità di una profonda revisione è la riscossione coattiva tramite atto d'ingiunzione; non è credibile un Paese che continua ad adottare norme coattive emanate da oltre un secolo con il Regio Decreto n. 639/1910.

Non è realistico pensare che i comuni o le società private di riscossione, siano tenute a rispettare norme e procedure ormai obsolete, senza avere le stesse opportunità previste da forme di riscossione coattive più recenti.

La riscossione coattiva locale ha necessità di un testo unico che rappresenti la riforma di un settore caratterizzato da importi iscritti a ruolo numericamente rilevanti ma di importo medio modesto, spesso inferiore a mille euro, da rateazioni di media durata e non dilazioni fino a centoventi rate, dall'utilizzo di un ruolo che sia esclusivamente riferibile alle entrate locali; ciò al fine di evitare che si sommino all'interno del ruolo tributi erariali, contributi previdenziali, contravvenzioni stradali, accertamenti fiscali e tributi locali.

Il protrarsi di anno in anno dell'attività di Equitalia nel settore delle entrate locali coattive, non consente alcuna programmazione per gli enti e per la stessa società pubblica; la priorità è capire se nei prossimi cinque anni i comuni continueranno a fruire dei servizi della società di riscossione, oppure se devono attrezzarsi con altre scelte garantendo comunque tutele per i comuni di minori dimensioni.

La riscossione è un tema fondamentale per la garanzia dei principi di equità e di certezza del diritto e del dovere tributario, così come abbiamo cercato di analizzare nelle note dei precedenti capitoli.

Altrettanto importante in termini di priorità è la riforma del catasto fabbricati e terreni che, a distanza di circa ottanta anni dalla sua nascita, risulta profondamente distante dalla realtà con appiattimento delle categorie e dei valori catastali a favore delle abitazioni di lusso dei centri storici che continuano ad avere modesti e vetusti valori catastali.

Da più parti sono arrivate le denunce di iniquità tra le diverse zone delle città, con situazioni paradossali in cui il prezzo al metro quadrato non ha alcuna proporzione con il valore catastale dell'immobile utilizzato per il calcolo delle imposte.

Situazioni in cui le abitazioni costruite nelle aree periferiche, di più recente accatastamento, hanno un carico fiscale molto superiore rispetto a "case popolari" dei centri storici delle principali città italiane che seppure di grande valore commerciale, continuano ad essere mantenute in categoria A/4 a causa dei ritardi nei controlli da parte dell'agenzia delle entrate che ha assorbito l'agenzia del territorio.

Sull'argomento può essere utile prendere visione della sintesi di una recente audizione nella sesta commissione del Senato, sul tema della fiscalità e del patrimonio immobiliare, da parte di una associazione di geometri fiscalisti, quindi operatori professionali a stretto contatto con le dinamiche catastali:

“Gli ultimi anni hanno visto una costante evoluzione nel campo della fiscalità immobiliare; di questa evoluzione è possibile cogliere tre tendenze:

1. Il quadro di forte incertezza normativa caratterizzato da continui cambiamenti di disciplina, spesso di dettaglio e privi di una coerenza d'insieme nel quale sono stati costretti a muoversi i contribuenti, i professionisti e le imprese.

2. Il generale incremento della tassazione, sul quale esistono diverse stime di fonte non ufficiale, ma rispetto al quale può essere sufficiente richiamare qui il dato ufficiale sul gettito ICI 2011 (9,9 miliardi) a confronto con il gettito IMU 2012 (23,7 miliardi, poi arrivati a 24 per effetto delle code di versamenti di competenza del 2012 eseguiti nel corso del 2013).
3. La presenza di misure fiscali di favore (cedolare secca, imposta di registro sulla prima casa ulteriormente ridotta per quasi tutte le transazioni dal 1° gennaio 2014) ma relegate a livello settoriale, prive di sistematicità e spesso annullate dai rincari generali del prelievo sul possesso di immobili.

A questi tre elementi va aggiunta l'inadeguatezza dei valori catastali su cui sono calcolate sia le imposte sul possesso che quelle sui trasferimenti tra privati. Inadeguatezza che genera sperequazioni nella distribuzione di un prelievo crescente.

In questo scenario, la prima contromisura da adottare è una rapida e incisiva riforma del catasto. Fermo restando la validità di quanto disposto nella "delega al governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita", da più parti viene sottolineata l'esigenza di attuare la riforma in tempi non troppo ampi, auspicabilmente inferiori al termine dei cinque anni emerso nelle audizioni ad hoc".

Lo stralcio dell'audizione riassume con efficacia l'attuale inadeguatezza dei valori catastali e la loro implicita iniquità, nella consapevole condivisione dei responsabili degli uffici tributi degli enti locali, degli amministratori, dei professionisti e dei contribuenti, che la riforma del catasto non può più essere rinviata, perché resta una imprescindibile priorità di un sistema fiscale immobiliare che basa l'intera imposizione sulla rendita catastale.

Vi sono altri temi sui quali sarebbe necessario porre un'attenzione particolare, riportando al centro del dibattito lo statuto dei diritti del contribuente e scelte di semplificazione e di riduzione del numero delle imposte, delle scadenze e di molte inutili formalità che accentuano la distanza tra cittadini e pubblica amministrazione.

Le novità intervenute sono comunque già molte e si rende necessario approfondire le nuove regole e le nuove procedure tributarie introdotte dal legislatore al fine di consentire agli amministratori locali le migliori scelte politiche tra le diverse soluzioni tecniche.

La vicinanza del comune ai cittadini è il vero valore aggiunto della pubblica amministrazione su cui fare ripartire un processo di federalismo fiscale e di autonomia locale che sappia coinvolgere i contribuenti e sappia avvicinarli alle sensibilità e ai principi di solidarietà di una vera collettività.

La fiscalità locale è infatti uno strumento che, utilizzato con equità e rispetto, può garantire una solidale convivenza sociale, con servizi e tutele territoriali in linea con le aspettative dei cittadini.

Il nostro auspicio è che, in questa ottica, questo breve testo operativo possa divenire un utile supporto per amministratori, dirigenti e funzionari degli enti locali nella loro complessa e importante attività professionale e amministrativa.

LEGGI, DECRETI, ISTRUZIONI MINISTERIALI E RICHIAMI DI PRASSI FINO AL 15 FEBBRAIO 2014

- **Legge del 27/12/2013 n. 147** commi di interesse degli enti locali
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Legge di stabilità 2014.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27/12/2013 n. 302 - Suppl. Ordinario n. 87
- **Bozza istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU enti non commerciali.**

DECRETI emanati in materia di IMU

- **Decreto legislativo del 14/03/2011 n. 23**
Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011
- **Decreto Legge del 06/12/2011 n. 201**
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.
*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 - supplemento ordinario -
Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.*
Modificato da Decreto legge del 31/08/2013 n. 102 Articolo 2 e da Legge del 27/12/2013 n. 147
Art. 13 Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria
- **Decreto Ministero dell'Economia e Finanze del 05/04/2012**
Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2012.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2012
- **Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30/10/2012**
Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU) e delle relative istruzioni.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012
- **Decreto dell'Economia e delle Finanze del 23/11/2012**
Approvazione del modello di bollettino di conto corrente concernente il versamento dell'imposta municipale propria (IMU).
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2012

- **Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/04/2013**
 Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2013.
Publicato in Gazzetta Ufficiale del 26/04/2013 n. 97
- **Decreto Legge del 21/05/2013 n. 54**
 Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.
Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013 -
Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013 n. 85.
- **Decreto Ministero dell'Interno del 06/06/2013**
 Certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale propria (IMU).
Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 2013
- **Decreto Legge del 31/08/2013 n. 102**
 Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.
Publicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 31/08/2013 n. 204 Suppl. Ordinario n. 66
 Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124.
- **Decreto Ministero dell'Interno del 10/09/2013**
 Approvazione della certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale propria.
 Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 217 del 16/09/2013
- **Decreto Ministero dell'Interno del 23/09/2013**
 Ripartizione del contributo ai comuni per il ristoro del minor gettito IMU 2013.
 Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 04/10/2013 n. 233
- **Decreto Ministero dell'Interno del 03/10/2013**
 Attribuzione di un contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014 a favore dei comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per l'effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'IMU di cui all'art. 13, comma 1,

del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 06/11/2013 n. 260 - Suppl. Ordinario n. 77

- **Decreto Legge del 30/11/2013 n. 133**

Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2013 Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014 n. 5.

CIRCOLARI e RISOLUZIONI emanate in materia di IMU

- **Circolare Ministero dell'Economia e Finanze del 18/05/2012 n. 3/DF**

IMU. Anticipazione sperimentale. Art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla L. 22/12/2011 n. 214. Chiarimenti.

- **Risoluzione Agenzia delle Entrate del 06/07/2012 n. 73/E**

Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione delle norme che disciplinano l'Imposta Municipale propria (IMU).

- **Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 03/12/2012 n. 1/DF**

IMU - Problematiche relative al Regolamento 19 novembre 2012 n. 200.

- **Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13/12/2012 n. 2/DF**

IMU - Problematiche relative ai rimborsi e ai conguagli di somme versate al Comune o allo Stato. Quesito.

- **Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11/01/2013 n. 1/DF**

IMU - Esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti con commerciali.

- **Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2013 n. 2/DF**

IMU - Obbligo di presentazione dichiarazione per i coltivatori e gli imprenditori agricoli iscritti all'IAP.

- **Risoluzione Ministero Economia e delle Finanze del 04/03/2013 n. 4/DF**

Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali. Art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Immobili concessi in comodato.

- **Risoluzione Ministero Economia e delle Finanze del 04/03/2013 n. 3/DF**

Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Esenzione per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali. Art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. 30

dicembre 1992, n. 504. Art. 7 del Regolamento 19 novembre 2012, n. 200. Adeguamento dello statuto e dell'atto costitutivo.

- **Circolare Agenzia delle Entrate del 11/03/2013 n. 5/E**
Rapporti tra IMU e le imposte sui redditi – Chiarimenti
- **Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28/03/2013 n. 5/DF**
IMU – Quesiti in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata dell'imposta e di assegnazione della casa coniugale.
- **Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28/03/2013 n. 6/DF**
IMU - Termine di presentazione della dichiarazione IMU concernente i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, ovvero iscritti, ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. Quesito
- **Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29/04/2013 n. 1/DF**
Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) - Imposta municipale propria (IMU) – Chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall'art. 10 del D. L. 8 aprile 2013, n. 35.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate del 21/05/2013 n. 33/E**
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24” e “F24 EP”, dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - articolo 1, comma 380, lettere f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228
- **Circolare Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23/05/2013 n. 2/DF**
Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dall'art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, in corso di conversione. Quesiti in materia di pagamento della prima rata dell'imposta relativa all'anno 2013.
- **Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 05/06/2013 n. 7/DF**
Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dall'art. 10, comma 4, lett. b), del D. L. 8 aprile 2013, n. 35. Quesiti in materia di pagamento dell'imposta relativa all'anno 2013 per gli enti di cui alla lett. i), comma 1, art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
- **Risoluzione Agenzia delle Entrate del 04/07/2013 n. 44/E**
Rapporti tra l'IMU e le imposte sui redditi - Deducibilità contributi ai consorzi obbligatori - Articolo 10, comma 1, lett. a), del TUIR

- **Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22/07/2013 n. 8/DF**
Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Realizzazione di un impianto fotovoltaico sul lastrico solare. Quesito.
- **Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze del 11/12/2013 n. 11/DF**
Esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) per il cd "magazzino" delle imprese edili. Quesito.

LEGGE DEL 27/12/2013 N. 147

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Legge di stabilità 2014.**

Publicata in Gazzetta Ufficiale del 27/12/2013 n. 302 - Suppl. Ordinario n. 87

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

RIFORMA FISCALITA' IMMOBILIARE COMUNALE

ART. 1 DAL COMMA 639 AL COMMA 736

639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.

641. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse

dalla TARI le aree scoperte pertinentenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

642. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

644. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito *internet* dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

648. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni *standard*.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

656. La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

660. Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

661. Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.⁶⁶² Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

663. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.

664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

665. Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

666. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

670. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponenti, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

674. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
- f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa.

680. È differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133. Alla stessa data del 24 gennaio 2014, è comunque effettuato il versamento della maggiorazione *standard* della TARES, di cui al comma 13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della maggiorazione.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge

il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenda delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti, nonché la gestione dell'accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

694. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

695. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

696. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

698. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

700. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

701. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

702. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

704. È abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

705. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Le relative attività di accertamento e riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di maggiorazione, interessi e sanzioni.

706. Resta ferma la facoltà per i comuni di istituire l'imposta di scopo in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

707. All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono soppresse e, nel medesimo comma, l'ultimo periodo è soppresso;
- b) al comma 2:
 - 1) al primo periodo sono soppresse le parole: «, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»;
 - 2) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;
 - 3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo

di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 2008;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 75»;
- d) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto

dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

708. A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

709. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 707, lettera c), e al comma 708, pari a 116,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 100 milioni di euro annui, ai sensi del comma 710 e, quanto a 16,5 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

710. All'articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

711. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c), e 708, del presente articolo, è attribuito ai medesimi comuni un contributo pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria, derivante dai commi 707, lettera c), e 708, avviene attraverso un minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.

712. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 707.

713. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;
- b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.

714. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono soppresse;
- b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».

715. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal seguente:

«1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20 per cento. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive».

716. La disposizione in materia di deducibilità dell'imposta municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma 715, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota di cui al comma 715 è elevata al 30 per cento. Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di euro ed è incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.

717. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «l'imposta comunale sugli immobili» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»;
- b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento».

718. Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

719. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.

214, nonché all'articolo 91-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

720. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 12-*ter*, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica, seguendo le modalità previste al comma 719.

721. Il versamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 è effettuato dagli enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti, gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria, prov-

vede alla restituzione per la quota di propria spettanza, segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a proprio carico nonché l'eventuale quota a carico dell'erario che effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune, si applica la procedura di cui al comma 725.

725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta pagata si applica quanto previsto dal comma 724.

727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria, determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli anni di imposta 2013 e successivi, il comune dà notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *b*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

728. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la differenza sia versata

entro il termine di versamento della prima rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.

729. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'alinea, le parole: «, per gli anni 2013 e 2014» sono soppresse;
- b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014» sono soppresse;
- c) alla lettera b), secondo periodo, le parole: «e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro» sono soppresse;
- d) alla lettera c), le parole: «e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014» sono soppresse;
- e) la lettera h) è sostituita dalla seguente:
 - «h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

730. Dopo il comma 380-*bis* dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono inseriti i seguenti:

«380-*ter*. Per le medesime finalità di cui al comma 380, a decorrere dall'anno 2014:

- a) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale è pari a 6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati è assicurata per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per tenere conto dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarietà comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a 30 milioni di euro, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione;
- b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da san-

cire in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi, sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:

- 1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera *d*) del comma 380;
 - 2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e dell'istituzione della TASI;
 - 3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;
- c*) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera *b*) è comunque emanato entro i quindici giorni successivi;
- d*) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera *b*), può essere incrementata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera *a*). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di cui al periodo precedente, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

380-quater: Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni interessati a titolo di Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-*ter* è accantonato per essere redistribuito, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera *b*) del medesimo comma 380-*ter*, tra i comuni medesimi sulla base dei fabbisogni *standard* approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarietà comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non operano i criteri di cui alla lettera *b*) del predetto comma 380-*ter*».

731. Per l'anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 500 milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, nonché dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, è stabilita la quota del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti *standard* ed effettivi dell'IMU e del gettito *standard* della TASI, relativi all'abitazione principale, e

della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28 febbraio 2014.

.....

736. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

MUEC

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ENTI NON COMMERCIALI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PREMESSE GENERALI	2	6.2.5. LE ATTIVITÀ RICETTIVE	29
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3	6.2.5.1. IL RISPETTO DEI REQUISITI DEL COMMA 4, DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO	31
2. LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 19 DICEMBRE 2012	4	6.2.6. LE ATTIVITÀ CULTURALI E LE ATTIVITÀ RICREATIVE	32
2.1. L'ESENZIONE RELATIVA ALL'IMU	4	6.2.7. LE ATTIVITÀ SPORTIVE	34
2.2. L'ESENZIONE RELATIVA ALL'ICI	10	7. LE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA	36
3. IL REGOLAMENTO 19 NOVEMBRE 2012, N. 20011		8. I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO PROPORZIONALE	37
3.1. LE DEFINIZIONI DELL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO 11		9. IL VERSAMENTO DELL'IMU	39
4. IL REQUISITO SOGGETTIVO.	12	10. L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO	40
5. IL REQUISITO OGGETTIVO	13	LA DICHIARAZIONE	42
6. I REQUISITI GENERALI E DI SETTORE	15	1. CARATTERISTICHE GENERALI	42
6.1. I REQUISITI GENERALI	15	MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	44
6.2. I REQUISITI DI SETTORE	17	2. GENERALITÀ	44
6.2.1. LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI E SANITARIE	17	3. FRONTESPIZIO	44
6.2.1.1. LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI	17	4. COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI	44
6.2.1.2. LE ATTIVITÀ SANITARIE	17	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	44
6.2.2. IL RISPETTO DEI REQUISITI DEL COMMA 2 DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO	18	1. LA DICHIARAZIONE TELEMATICA	44
6.2.2.1. I REQUISITI DELLA LETT. A)	19	SANZIONI AMMINISTRATIVE	44
6.2.2.2. I REQUISITI DELLA LETT. B)	19	1. IMPORTI DELLE SANZIONI	44
6.2.2.3. LE IPOTESI DI COFINANZIAMENTO NON CONTRATTUALIZZATE	21	2. RAVVEDIMENTO	44
6.2.3. LE ATTIVITÀ DIDATTICHE	22		
6.2.3.1. LA SCUOLA PARITARIA	22		
6.2.3.2. L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)	24		
6.2.3.3. LE UNIVERSITÀ (MANCA IL CONTRIBUTO DELL'UNIVERSITÀ)	26		
6.2.4. IL RISPETTO DEI REQUISITI DELLA LETT. C), COMMA 3, DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO	28		

DICHIARAZIONE IMU-ENC

PREMESSE GENERALI

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 13, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato l'istituzione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) di cui al D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

In particolare, il comma 1 del citato art. 13 stabilisce che l'IMU è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, in quanto compatibili. Il comma 8 dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 2011, dispone che si applica all'IMU l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili "destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222".

La norma di esenzione è stata dapprima modificata dal comma 1, dell'art. 91-bis, del D. L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successivamente dall'art. 2, comma 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, che ha esteso, a decorrere dal periodo di imposta 2014, l'ambito di applicazione dell'esenzione anche agli immobili in cui si svolge l'attività di ricerca scientifica.

Si deve, altresì, evidenziare che il comma 4 dello stesso art. 91-bis ha abrogato il comma 2-bis dell'art. 7 del D. L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale prevedeva che l'esenzione in parola si intendeva applicabile alle attività indicate nella lett. i) che non avessero esclusivamente natura commerciale.

In merito all'applicazione dell'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992 all'IMU è di fondamentale importanza richiamare l'attenzione sul contenuto dei commi 2 e 3 dello stesso art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012. Il comma 2 stabilisce che *"qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013"*. Nel caso in cui non sia possibile procedere al frazionamento di cui al predetto comma, il successivo comma 3, integrato dal comma 6 dell'art. 9 del D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione in esame si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione e che, con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze *"sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione, gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale, nonché i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come svolte con modalità non commerciali"*. A tale previsione normativa è stata data attuazione con il D. M. 19 novembre 2012, n. 200, al quale è stata attribuita efficacia di norma di rango primario attraverso il richiamo effettuato allo stesso dall'art. 9, comma 6-ter del citato D. L. n. 174 del 2012 il quale prescrive che *"le disposizioni di attuazione del comma 3 dell'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal comma 6 del presente articolo, sono quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200"*.

Nell'ambito delle disposizioni normative che disciplinano la materia in esame, occorre richiamare anche il comma 6-quinquies dell'art. 9 in questione in base al quale *"in ogni caso, l'esenzione dall'imposta sugli immobili disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153"*, recante la *"Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 dicembre 1998, n. 461"*.

2. LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA DEL 19 DICEMBRE 2012

Con la decisione del 19 dicembre 2012 relativa all'aiuto di Stato SA 20829 (C26/210) la Commissione Europea, con riferimento, in particolare, all'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, si è pronunciata in materia sia di ICI che di IMU. Dato l'oggetto della presente circolare rivolto all'esame dell'applicazione di tale esenzione all'IMU, appare opportuno riportare, innanzitutto, quanto stabilito dalla Commissione in merito a quest'ultimo tributo.

2.1. L'ESENZIONE RELATIVA ALL'IMU

La Commissione ha riconosciuto che *“l’esenzione dall’IMU, concessa ad enti non commerciali che svolgono negli immobili esclusivamente le attività elencate all’articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92, non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato”*.

Secondo la Commissione le disposizioni concernenti l’applicazione all’IMU dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 504 del 1992 esprimono in modo chiaro che detta esenzione può essere garantita solo se negli immobili considerati non vengono svolte attività commerciali. Non sono, quindi, più possibili per la Commissione *“le situazioni ibride create dalla normativa ICI, in base alla quale, in alcuni immobili che beneficiavano di esenzioni fiscali, si svolgevano attività di natura commerciale”*.

Pertanto, è necessario soffermarsi sull’interpretazione del concetto di attività economica che, come si legge al punto 163 della decisione in commento, dipende, tra le altre cose, dalle circostanze specifiche, dal modo in cui l’attività è organizzata dallo Stato e dal contesto in cui viene organizzata.

Per determinare il carattere non economico di un’attività ai sensi della giurisprudenza dell’Unione occorre, infatti, esaminare la natura, lo scopo e le norme che regolano tale attività. Il fatto che alcune attività possano essere qualificate come *“sociali”* non basta a escluderne la natura economica. Tuttavia, anche la Corte di giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto che alcune attività che adempiono una funzione puramente sociale possono essere considerate non economiche, soprattutto in settori collegati ai doveri e alle responsabilità fondamentali dello Stato.

La Commissione, quindi, nella decisione in commento si è soffermata sul disposto dell’art. 1, comma 1, lett. p), del Regolamento n. 200 del 2012 che definisce il concetto di *“modalità non commerciali”*. In base a tale disposizione le attività istituzionali sono considerate svolte con modalità non commerciali quando:

- a) sono prive di scopo di lucro;
- b) per loro natura, conformemente al diritto dell’Unione europea, non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che perseguono uno scopo di lucro;
- c) costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà.

Al riguardo, nella decisione è stato evidenziato che il requisito di cui alla lett. b) costituisce una tutela importante, poiché, riferendosi espressamente al diritto dell’Unione, garantisce in generale che l’attività non sia in concorrenza con altri operatori del mercato che perseguono uno scopo di lucro, caratteristica, questa, fondamentale per le attività non economiche.

In particolare, rivolgendo l’esame delle singole attività istituzionali, la Commissione ha precisato che, per quanto riguarda lo svolgimento di attività assistenziali e di attività sanitarie, il Regolamento n. 200 del 2012 stabilisce che queste sono svolte con modalità non commerciali se risulta soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

- 1) le attività sono accreditate dallo Stato e prestate nell’ambito di un contratto o di una convenzione con lo Stato, le regioni o gli enti locali e sono svolte in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, fornendo agli utenti un servizio a titolo gratuito o dietro versamento di un importo che rappresenta una semplice partecipazione alla spesa prevista per la copertura del servizio universale;
- 2) se non accreditate e svolte nell’ambito di un contratto o una convenzione, le attività sono fornite a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività realizzate con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Rispetto alla prima condizione, la Commissione ha osservato, innanzitutto, che gli enti interessati, per poter beneficiare dell’esenzione, devono formare parte integrante del sistema sanitario nazionale, che offre una copertura universale e si basa sul principio di solidarietà.

In tale sistema, gli ospedali pubblici sono finanziati direttamente dai contributi sociali e da altre risorse statali. Tali ospedali forniscono il servizio a titolo gratuito sulla base della copertura universale o dietro versamento di un importo ridotto, che copre soltanto una piccola frazione del costo effettivo del servizio.

Gli enti non commerciali che soddisfano le medesime condizioni sono anch’essi considerati facenti parte integrante del sistema sanitario nazionale.

La Commissione ha, quindi, concluso che, alla luce delle caratteristiche peculiari del caso di specie e conformemente ai principi stabiliti dalla giurisprudenza dell’Unione, considerato che il sistema nazionale italiano fornisce un sistema di copertura universale, gli enti in parola che svolgono le attività sopra descritte e che soddisfano tutte le condizioni previste dalla legge, non possono essere considerati imprese e, quindi, possono essere considerate attività non economiche, secondo il diritto dell’Unione (punto 164 della decisione).

Per quanto riguarda, invece, la seconda condizione, il Regolamento n. 200 del 2012 prevede che le attività siano svolte, tra l’altro, a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico. I servizi forniti a titolo gratuito non costituiscono in generale un’attività economica. In particolare, questo è il caso in cui, come stabilito all’art. 1 del Regolamento, i servizi non sono offerti in concorrenza con altri operatori del mercato.

Lo stesso vale per i servizi forniti dietro versamento di un compenso simbolico in merito ai quali la Commissione stabilisce che, *“per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall’altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso am-*

bito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite".

Pertanto, considerando che le attività assistenziali e quelle sanitarie soddisfano, altresì, i requisiti generali e soggettivi di cui agli articoli 1 e 3 del Regolamento, la Commissione ha concluso che dette attività, svolte nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione vigente, non costituiscono attività economica.

Per quanto riguarda le **attività didattiche**, la Commissione ha affermato che le stesse si ritengono svolte con modalità non commerciali se sono soddisfatte alcune condizioni specifiche.

In particolare:

- l'attività deve essere paritaria rispetto all'istruzione pubblica;
- la scuola deve garantire la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
- la scuola deve inoltre accogliere gli alunni portatori di handicap, applicare la contrattazione collettiva, avere strutture adeguate agli standard previsti e prevedere la pubblicazione del bilancio.

L'attività deve essere, inoltre, svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un importo simbolico, tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

Al riguardo, la Commissione ha ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, "non costituiscono attività economica i corsi offerti da determinati stabilimenti che formano parte del sistema dell'istruzione pubblica e sono finanziati, del tutto o prevalentemente, con fondi pubblici".

La natura non economica dell'istruzione pubblica non viene in linea di principio contraddetta dal fatto che talvolta gli alunni o i loro genitori debbano versare tasse scolastiche o di iscrizione, che contribuiscono ai costi di esercizio del sistema scolastico, purché tali contributi finanziari coprano solo una frazione del costo effettivo del servizio e non possano, pertanto, considerarsi una retribuzione del servizio prestato.

Si fa presente che la lett. c), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento stabilisce che lo svolgimento dell'attività deve essere effettuato "a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso".

A questo proposito, viene ricordato che, nella "Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale. Testo rilevante ai fini del SEE" - pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. C 008 dell'11 gennaio 2012 pag. 0004 - 0014 (2012/C 8/02) - la Commissione europea ha già avuto modo di verificare che "la giurisprudenza dell'Unione ha stabilito che l'istruzione pubblica organizzata nell'ambito del sistema scolastico nazionale finanziato e controllato dallo Stato può essere considerata un'attività non economica" (punto 2.1.5. Istruzione, 26).

Nella stessa Comunicazione, al punto 27, la Commissione europea, richiamando la giurisprudenza dell'Unione, ha, altresì, affermato che "il carattere non economico dell'istruzione pubblica, in linea di massima, non è pregiudicato dal fatto che talora gli alunni o i genitori siano tenuti a pagare tasse d'iscrizione o scolastiche per contribuire ai costi di gestione del sistema. Tali contributi finanziari spesso coprono soltanto una frazione del costo effettivo del servizio e non possono quindi essere considerati una retribuzione del servizio prestato. Essi non alterano pertanto il carattere non economico di un servizio d'istruzione generalmente finanziato dalle casse pubbliche. Questi principi possono riguardare i servizi pubblici d'istruzione quali la formazione professionale [47], la scuola elementare [48] e gli asili nido [49] privati e pubblici, l'attività d'insegnamento esercitata in via accessoria nelle università [50], nonché l'offerta di istruzione universitaria [51]".

Alla luce di quanto appena illustrato, la Commissione ha ritenuto che "le rette di importo simbolico" cui si riferisce il Regolamento n. 200 del 2012 non possano essere considerate una remunerazione del servizio fornito.

Pertanto, nella fattispecie in esame, considerati i requisiti generali e soggettivi di cui agli artt. 1 e 3 del Regolamento e i requisiti oggettivi specifici di cui al successivo art. 4, la Commissione ha deciso che il servizio didattico fornito dagli enti in questione non possa essere considerato un'attività economica.

Per quanto riguarda le attività ricettive, culturali, ricreative e sportive, la Commissione - dopo aver ricordato che l'art. 4 del Regolamento stabilisce che queste devono essere fornite a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e in ogni caso non superiori alla metà del prezzo medio praticato per attività analoghe svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio, ha affermato che detto requisito è identico alla seconda condizione prevista per le attività assistenziali e sanitarie e che, quindi, valgono le stesse considerazioni appena svolte per tali attività.

Limitatamente alle attività ricettive e sportive, la Commissione prende in considerazione i requisiti ulteriori derivanti dalle definizioni di tali attività contenute nell'art. 1, comma 1, lett. j) e lett. m) del Regolamento n. 200 del 2012.

In particolare, per quanto riguarda le attività ricettive, viene fatto notare che l'esenzione è circoscritta alle attività svolte da enti non commerciali che prevedono l'accessibilità a determinate categorie di destinatari e la discontinuità nell'apertura ed entrando nello specifico della "ricettività sociale", viene precisato che le attività devono essere dirette a persone con bisogni speciali temporanei o permanenti o a persone svantaggiate in ragio-

ne di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Per beneficiare dell'agevolazione, l'ente può richiedere soltanto il versamento di una retta di importo simbolico e in ogni caso non superiore alla metà del prezzo medio praticato per attività analoghe svolte da enti commerciali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

La Commissione sottolinea che il Regolamento chiarisce, inoltre, che in ogni caso l'esenzione non è applicabile alle attività svolte in strutture alberghiere o paralberghiere quali, ad esempio, alberghi, motel e bed and breakfast e che, considerato che nella fattispecie gli enti non commerciali che offrono attività ricettive devono soddisfare i requisiti generali soggettivi e oggettivi di cui agli articoli 1, 3 e 4 del Regolamento n. 200 del 2012, alla luce delle peculiarità del caso in questione, le attività in oggetto, che presentano le sopraaccitate caratteristiche, non costituiscono un'attività economica ai sensi del diritto dell'Unione.

Al termine dell'analisi condotta, la Commissione ha, quindi, ritenuto che, *"in base alle informazioni trasmesse dalle autorità italiane, alla luce delle caratteristiche specifiche e peculiari del caso in oggetto, le attività esaminate nei punti che precedono, svolte da enti non commerciali nel pieno rispetto dei criteri generali soggettivi ed oggettivi di cui agli articoli 1, 3 e 4 del regolamento, non hanno natura economica. Pertanto, gli enti non commerciali in questione, quando svolgono le attività suindicate rispettando integralmente le condizioni previste dalla legislazione italiana non agiscono come imprese ai sensi del diritto dell'Unione. Dato che l'articolo 107, paragrafo 1, del trattato si applica soltanto alle imprese, nel caso di specie la misura non risulta rientrare nel campo di applicazione di tale articolo"*.

Nella stessa decisione viene anche ricordato che, a partire dal 1° gennaio 2013, in caso di utilizzazione mista di un immobile occorrerà calcolare il rapporto proporzionale dell'uso commerciale dell'immobile e applicare l'IMU solo alle attività economiche.

Al riguardo, è stato evidenziato che, nei casi in cui un ente svolga attività sia economiche che non economiche, *"l'esenzione parziale, di cui beneficia per la frazione dell'immobile utilizzata per attività non economiche, non rappresenta un vantaggio per tale ente quando presta un'attività economica in quanto impresa. In una situazione del genere la misura non costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato"*.

2.2. L'ESENZIONE RELATIVA ALL'ICI

La Commissione ha anche affrontato la questione relativa all'esenzione prevista dal ripetuto art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992 relativamente all'ICI, in ordine alla quale ha concluso che l'esenzione deve essere, invece, considerata *"un aiuto illegale e incompatibile"* e, pertanto, in linea di principio, l'importo dell'aiuto deve essere restituito al fine di ripristinare la situazione di mercato precedente la concessione dell'aiuto stesso. Tuttavia, il Regolamento (CE) n. 659/99 impone limiti alle disposizioni di recupero. In particolare, la Corte di giustizia ha ammesso un'eccezione all'obbligo posto a carico di uno Stato membro di dare esecuzione a una decisione di recupero ad esso destinata, ossia l'esistenza di circostanze eccezionali da cui derivi l'impossibilità assoluta per lo Stato membro di dare corretta esecuzione alla decisione, dando, inoltre, un'interpretazione molto restrittiva della nozione di *"assoluta impossibilità"*. La condizione dell'assoluta impossibilità di procedere al recupero non è, infatti, soddisfatta quando lo Stato membro si limita a comunicare alla Commissione le difficoltà giuridiche, politiche o pratiche che l'esecuzione della decisione comporta. L'unico caso in cui può essere accolta l'impossibilità assoluta è quello in cui il recupero sia fin dall'origine, e in maniera obiettiva e assoluta, impossibile da realizzare.

Nel caso di specie l'Italia ha rappresentato che, sulla base dei dati presenti nel catasto, non è possibile determinare se, in un immobile, un ente ha svolto attività commerciali o non commerciali. Infatti, ogni singolo immobile (comprese le porzioni di immobili aventi un classamento separato) è censito in catasto soltanto sulla base delle sue caratteristiche oggettive che riflettono gli elementi fisici e strutturali riconducibili alla sua destinazione d'uso.

Con riferimento alle banche dati fiscali e, in particolare, agli archivi delle dichiarazioni dei redditi presentate dagli enti non commerciali, la Commissione ha affermato che l'Italia ha chiarito che le stesse consentono solo di individuare gli immobili utilizzati con modalità non commerciali.

In definitiva, la Commissione ha ritenuto che *"le autorità italiane abbiano dimostrato che i beneficiari dell'aiuto in questione non possono essere identificati e che l'aiuto non può essere oggettivamente calcolato a causa della mancanza di dati disponibili. In effetti, le banche dati fiscali e catastali non consentono di individuare gli immobili appartenenti ad enti non commerciali, che sono stati destinati ad attività non esclusivamente commerciali del tipo indicato nelle disposizioni sull'esenzione dall'ICI, né, di conseguenza, consentono di ottenere le informazioni necessarie per calcolare l'importo dell'imposta da recuperare. Pertanto, l'attuazione di un'eventuale ingunzione di recupero risulterebbe impossibile in termini oggettivi e assoluti"*.

La Commissione ha, quindi, deciso che l'aiuto di Stato accordato sotto forma di esenzione dall'ICI, concesso a enti non commerciali che svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, illecitamente posto in essere dall'Italia in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno. Tuttavia, alla luce delle predette circostanze eccezionali, non è stato disposto il recupero dell'aiuto, *"avendo l'Italia dimostrato l'impossibilità assoluta di darvi esecuzione"*.

3· IL REGOLAMENTO 19 NOVEMBRE 2012, N. 200

Il Regolamento n. 200 del 2012 ha dato attuazione alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012 il cui oggetto è precisato nell'art. 2 che costituisce un elemento fondamentale per individuare l'ambito di applicazione del Regolamento stesso.

Al riguardo, si precisa che le disposizioni contenute nel Regolamento sono dirette a stabilire, ai sensi dell'art. 91-bis, comma 3, del D. L. n. 1 del 2012 le modalità e le procedure per l'applicazione proporzionale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dell'esenzione dall'IMU per le unità immobiliari destinate ad un'utilizzazione mista, nei casi in cui non sia possibile procedere, ai sensi del comma 2 del citato art. 91-bis, all'individuazione degli immobili o delle porzioni di immobili adibiti esclusivamente allo svolgimento delle attività istituzionali con modalità non commerciali.

Al fine, quindi, di poter individuare quando un'attività istituzionale sia svolta con modalità non commerciali, come richiesto dalla norma ai fini dell'esenzione, sono stati indicati nel regolamento i requisiti necessari per tale qualificazione, partendo prima da quelli di carattere generale enucleati al comma 1 dell'art. 3, e, poi, quelli più specifici e particolari che tengono conto delle diverse peculiarità dei vari settori interessati, esplicitati al successivo art. 4.

Prima di passare ad esaminare singolarmente i diversi requisiti è opportuno focalizzare l'attenzione sulle definizioni recate dall'art. 1 del Regolamento.

3.1· LE DEFINIZIONI DELL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO

Nel rinviare al prosieguo della trattazione l'esame di ciascuna attività, merita particolare attenzione, innanzitutto, la definizione di enti non commerciali contenuta nella lett. c) dell'art. 1 in esame, in base alla quale si intendono come tali gli enti pubblici e privati diversi dalle società, di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

In merito, invece, a questi ultimi elementi, bisogna avere riguardo alla successiva lett. d) dell'art. 1 del Regolamento, in base alla quale si intende per "oggetto esclusivo" quello determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata; mentre per "oggetto principale" l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Merita attenzione anche l'esame della lett. p) dell'art. 1 del Regolamento, la quale chiarisce che per "modalità non commerciali" si intendono le "modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che, conformemente al diritto dell'Unione Europea, per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà". A questo proposito, si sottolinea che l'espresso richiamo al diritto dell'Unione Europea costituisce una tutela importante, poiché garantisce, in generale, che l'attività non sia in concorrenza con altri operatori del mercato che perseguono uno scopo di lucro, caratteristica, questa, fondamentale per le attività non economiche e sia simultaneamente espressione dei principi costituzionali di solidarietà e di sussidiarietà rispetto, ove esistente, all'offerta pubblica di servizi di utilità sociale.

4· IL REQUISITO SOGGETTIVO.

Per quanto riguarda il requisito soggettivo, l'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992 richiama i soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lett. c), del TUIR, vale a dire gli enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale residenti nel territorio dello Stato.

In tale ambito, quindi, devono essere ricompresi:

- gli enti pubblici, vale a dire gli organi e le amministrazioni dello Stato; gli enti territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni, associazioni e enti gestori del demanio collettivo, camere di commercio); le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie; gli enti pubblici non economici; gli istituti previdenziali e assistenziali; le Università ed enti di ricerca; le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB);
- gli enti privati, cioè gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio: le organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266); le organizzazioni non governative (legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 5); le associazioni di promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383); le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289); le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (D. Lgs. 23 aprile 1998, n. 134); le ex IPAB privatizzate (a seguito, da ultimo, dal D. Lgs. 4 maggio 2001, n. 207); gli enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus (D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).

Occorre precisare che nell'ambito degli enti privati non commerciali vanno ricompresi anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense (legge 25 marzo 1985, n. 121 per la Chiesa cattolica) e delle intese tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose (ad esempio: legge 11 agosto 1984, n. 449, per la Tavola valdese; legge 22 novembre 1988,

n. 516, per l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno; legge 22 novembre 1988, n. 517, per le Assemblee di Dio in Italia - ADI; legge 8 marzo 1989, n. 101, per le Comunità ebraiche italiane; legge 12 aprile 1995, n. 116, per l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia - UCCEBI; legge 29 novembre 1995, n. 520 per la Chiesa evangelica luterana d'Italia-CELL; legge 30 luglio 2012, n. 126 per la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale; legge 30 luglio 2012, n. 127 per la chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni; art. 16 della legge 30 luglio 2012, n. 128 per la Chiesa Apostolica in Italia; legge 31 dicembre 2012, n. 245 per i Buddhisti; legge 31 dicembre 2012, n. 246 per gli Induisti).

ATTENZIONE

Vale la pena di ricordare che nell'ambito del requisito soggettivo di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, non rientrano tutte le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al D. Lgs. n. 4 dicembre 1997, n. 460 in quanto, come precisato al punto 1.12 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 168/E del 26 giugno 1998, *"la riconducibilità nella categoria soggettiva delle ONLUS prescinde da qualsiasi indagine sull'oggetto esclusivo o principale dell'ente e, quindi, sulla commercialità o meno dell'attività di fatto dallo stesso svolta"*.

Tuttavia, è bene ricordare che l'art. 21 di quest'ultimo provvedimento prevede che "i comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti".

5- IL REQUISITO OGGETTIVO

Per quanto concerne, invece, il requisito oggettivo richiesto dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504 del 1992, occorre che gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali siano destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività:

- assistenziali;
- previdenziali;
- sanitarie;
- ricerca scientifica;
- didattiche;
- ricettive;
- culturali;
- ricreative;
- sportive;
- indicate dall'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, vale a dire le attività di religione e di culto, che sono *"quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all'educazione cristiana"*.

A questo proposito giova evidenziare che ai fini di una lettura costituzionalmente orientata della norma in commento conforme al principio di laicità dello Stato e di tutela della libertà di espressione del sentimento religioso fissata dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, occorre fare riferimento non solo, come espressamente previsto dalla norma all'art. 16 in questione, ma anche alle attività di religione e culto, individuate secondo i criteri fissati nelle Intese siglate con le Confessioni religiose, ai sensi dell'art. 8 Cost., nonché alle attività di culto degli enti degli istituti eretti in enti morali, ai sensi della L. 24 giugno 1929, n. 1159 [legge n. 449 del 1984 per le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese; art. 15 della legge n. 517 del 1988 per le Assemblee di Dio in Italia; art. 22 della legge n. 516 del 1988 per l'Unione Italiana delle cristiane avventiste del 7° giorno; art. 26 della legge n. 101 del 1989 per l'Unione delle Comunità ebraiche italiane; art. 11 della legge n. 116 del 1995 per l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCCEBI); art. 22 della legge n. 520 del 1995 per la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELL); art. 15 della legge n. 126 del 2012 per la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale; art. 22 della legge 127 del 2012 per la chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni; art. 16 della legge n. 128 del 2012 per la Chiesa Apostolica in Italia; art. 10 della legge n. 245 del 2012 per i Buddhisti; art. 11 della legge n. 246 del 2012 per gli Induisti].

Si ricorda che l'esenzione prevista per gli immobili in cui si svolge l'attività di ricerca scientifica si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014, a norma dell'art. 2, comma 3, del D. L. n. 102 del 2013.

Una questione particolare è stata affrontata nella risoluzione n. 4/DF del 4 marzo 2013 in cui si è affermato che nella particolare ipotesi in cui un immobile posseduto da un ente non commerciale venga concesso in comodato a un altro ente non commerciale per lo svolgimento di una delle attività meritevoli di cui al comma 1, lett. i), dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992, trova applicazione l'esenzione in oggetto.

Ovviamente rientra in tale ipotesi anche quella più particolare in cui l'immobile è concesso in comodato ad un altro ente non commerciale appartenente alla stessa struttura dell'ente concedente, per lo svolgimento di un'attività meritevole ai sensi del citato art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504 del 1992.

6 I REQUISITI GENERALI E DI SETTORE

Il Regolamento n. 200 del 2012, in attuazione del comma 3, dell'art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012 individua agli artt. 3 e 4, i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992, come svolte con modalità non commerciali.

A tale proposito, occorre, innanzitutto, ricordare che, con la risoluzione n. 1/DF del 3 dicembre 2012, è stato evidenziato, in merito alla decorrenza delle norme che definiscono lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali, che la data del 1° gennaio 2013 è fissata dal comma 3 del predetto art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012, esclusivamente con riferimento al rapporto proporzionale disciplinato all'art. 5 del Regolamento. La stessa norma stabilisce, invece, che i requisiti generali e di settore valgono ai fini dell'applicazione della lett. i), comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992, la quale prevede che l'esenzione si applica agli immobili "destinati esclusivamente allo **svolgimento con modalità non commerciali** di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222".

Pertanto, nel documento di prassi amministrativa, è stato puntualizzato che:

- 1) il pagamento dell'IMU, relativo all'anno 2012, debba essere effettuato tenendo conto dei requisiti stabiliti nel regolamento n. 200 del 2012, agli articoli 3 e 4;
- 2) a partire dall'anno d'imposta 2013, come anche affermato dal comunicato del Governo del 9 ottobre 2012, essendo ormai definito nel suo complesso "il quadro regolatorio, sia primario che secondario", l'IMU dovrà essere versata sulla base degli anzidetti requisiti e in ragione del rapporto proporzionale.

6.1 I REQUISITI GENERALI

L'art. 3 del Regolamento, come anticipato, è dedicato ai "requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali", che, in quanto tali, sono comuni a tutte le varie attività istituzionali.

In particolare, la norma in commento chiarisce che tali attività sono svolte con modalità non commerciali quando l'atto costitutivo o lo statuto dell'ente non commerciale prevedono:

- a) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente;
- b) l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale;
- c) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nella risoluzione n. 3/DF del 4 marzo 2013 è stato, innanzitutto, precisato che detti requisiti generali integrano quelli di carattere soggettivo già previsti dalla lett. i), comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992, la cui mancanza determina, quindi, la perdita del requisito di carattere soggettivo e di conseguenza quella del beneficio fiscale.

Nello stesso documento di prassi amministrativa è stata chiarita l'esatta portata delle disposizioni recate dalle lett. a) e c) del comma 1, dell'art. 3 del Regolamento.

In merito alla lett. a), è stato precisato che la disposizione in essa contenuta, nell'ambito del divieto di distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'ente, ammette solo alcune eccezioni, individuate nel caso in cui la distribuzione sia prevista dalla legge e nell'ipotesi in cui tale distribuzione avviene a favore di un ente appartenente alla medesima e unitaria struttura ovvero che svolge o la stessa attività meritevole oppure altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

A quest'ultimo proposito, la risoluzione chiarisce che per "altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente" devono intendersi quelle espressamente previste dalla lett. i), comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992.

Per quanto concerne, invece, la lett. c) dell'art. 3 del Regolamento che prevede la devoluzione del patrimonio dell'ente non commerciale in caso di scioglimento dello stesso ad un altro ente non commerciale che "svolga un'analoga attività istituzionale", è stato evidenziato che - attesa la diversa terminologia utilizzata dalla precedente lett. a) - detta locuzione non può che riferirsi a un'attività affine o omogenea o di sostegno all'attività istituzionale svolta dall'ente in scioglimento, come, ad esempio, l'attività di promozione della cultura che è inquadrabile per le sue caratteristiche nello stesso ambito dell'attività didattica, espressamente prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992.

6.2 I REQUISITI DI SETTORE

L'art. 4 del Regolamento è, invece, dedicato agli "ulteriori requisiti", ossia a quei requisiti di settore che le attività istituzionali devono possedere per poter essere considerate svolte con modalità non commerciali e

che appartengono alla natura della singola attività istituzionale.

A tale proposito, si deve evidenziare che, come si legge anche nelle stesse premesse al Regolamento in parola, *“il Consiglio di Stato ... ha sottolineato l'esigenza che i contenuti del presente regolamento risultino quanto più conformi ai parametri comunitari di riferimento, con la conseguente necessità di un appropriato dettaglio dei criteri discretivi operanti, in relazione ai diversi settori di attività considerata, ai fini dell'individuazione, nelle fattispecie concrete, della sussistenza o meno del requisito della commercialità nelle medesime attività”*.

Si deve sottolineare che questi requisiti integrano i requisiti di carattere oggettivo già previsti dalla lett. i), comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992, la cui mancanza determina, pertanto, la perdita del requisito di carattere oggettivo e di conseguenza il venir meno del beneficio fiscale.

6.2.1. LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI E SANITARIE

Passando all'analisi delle diverse attività disciplinate dall'art. 4 del Regolamento, si deve iniziare dalle attività assistenziali e sanitarie, definite dal precedente art. 1.

6.2.1.1. LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI

Per quanto riguarda le attività assistenziali la lett. f), dell'art. 1 del Regolamento le individua, a norma dell'art. 128 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 in quelle relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

6.2.1.2. LE ATTIVITÀ SANITARIE

Per quanto riguarda, invece, le attività sanitarie, la lett. h) dell'art. 1 del Regolamento le individua in quelle dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal D.P.C.M. 29 novembre 2001, il quale è stato emanato in attuazione del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, recante il *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”*.

Si ricorda che gli enti non commerciali devono formare parte integrante del sistema sanitario nazionale, che offre una copertura universale e si basa sul principio di solidarietà. In particolare, l'art. 1, comma 18, del D. Lgs. n. 502 del 1992, stabilisce che *“le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona”*.

Nell'ambito delle attività sanitarie rientrano anche le prestazioni sociosanitarie che, a norma dell'art. 3-septies del citato D. Lgs. n. 502 del 1992 sono tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. Inoltre, le prestazioni sociosanitarie comprendono:

- a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
- b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.

In attuazione dell'art. 3-septies del D. Lgs. n. 502 del 1992 è stato emanato il D.P.C.M. 14 febbraio 2001, che contiene l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie e disciplina le tipologie di prestazioni dovute in base a progetti personalizzati in presenza di bisogni di salute e di azioni di protezione sociale; ulteriori indicazioni sono fornite dalla legislazione e dalla programmazione regionale.

Lo stesso provvedimento stabilisce aree (materno infantile, disabili, anziani e persone non autosufficienti, etc.), prestazioni-funzioni, criteri di finanziamento e di ripartizione della spesa, stabilendo le quote a carico del Servizio sanitario nazionale e del Comune interessato fatta salva la compartecipazione da parte dell'utente prevista dalla disciplina regionale e comunale.

6.2.2. IL RISPETTO DEI REQUISITI DEL COMMA 2 DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO

Tutto ciò premesso, si deve evidenziare che il comma 2 dell'art. 4 del Regolamento prevede che lo svolgimento delle attività assistenziali e sanitarie è effettuato con modalità non commerciali quando le stesse rispettano almeno una delle condizioni indicate nelle seguenti lettere:

- a) sono accreditate e contrattualizzate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali e sono svolte, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico, e prestano a favore dell'utenza, alle condizioni previste dal diritto dell'Unione europea e nazionale, servizi sanitari e assistenziali gratuiti, salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento per la copertura del servizio universale;
- b) se non accreditate e contrattualizzate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, sono svolte a titolo gra-

tuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

6.2.2.1. I REQUISITI DELLA LETT. A)

In merito alla lett. a) dell'art. 4, comma 2, del Regolamento, si deve precisare che gli enti non commerciali beneficiano dell'esenzione IMU, laddove rispettino i requisiti prescritti dalla norma, indipendentemente da eventuali importi di partecipazione alla spesa da parte dell'utente e/o dei familiari. In questi casi, infatti, si è in presenza di una forma di cofinanziamento di servizi prevista per legge, in quanto necessaria a garantire "la copertura del servizio universale".

In tutti i casi di accreditamento, contrattualizzazione, convenzionamento di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), nei settori assistenziale e sanitario si è quindi in presenza di attività svolte con modalità non commerciali, a prescindere dalla quota di partecipazione di volta in volta richiesta all'utente e alla sua famiglia.

Si può concludere, pertanto, che gli enti non commerciali che svolgono le attività in parola che soddisfano tutte le condizioni previste dalla legge, non possono essere considerati imprese e, quindi, possono beneficiare dell'esenzione in esame.

Si può concludere, pertanto, che gli enti non commerciali che svolgono le attività in parola e che soddisfano tutte le condizioni previste dalla legge, utilizzano gli immobili in questione con modalità non commerciali e, quindi, possono beneficiare dell'esenzione in esame.

6.2.2.2. I REQUISITI DELLA LETT. B)

La lett. b), comma 2, dell'art. 4 del Regolamento è dedicata alle attività non accreditate e contrattualizzate o convenzionate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali. Tale lettera non si rende applicabile, quindi, per le attività suscettibili di accreditamento per le quali la commercialità o meno delle modalità di svolgimento va individuata con riferimento esclusivo al parametro regolamentare individuato dall'accREDITAMENTO, contrattualizzazione o convenzionamento di cui sopra. Confliggerebbe con lo spirito della norma e risulterebbe contraddittorio, infatti, che - una volta che il Regolamento n. 200 del 2012 abbia individuato un parametro cui commisurare la spettanza totale o parziale dell'esenzione - allo stesso parametro se ne sovrapponga un secondo che, invece, intende sopperire solamente nei casi in cui l'attività non essendo suscettibile di accreditamento, contrattualizzazione o convenzionamento, necessita di un confronto con il libero mercato.

In questo ultimo caso, per poter beneficiare dell'esenzione dall'IMU, le attività devono essere svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Lo stesso vale per i servizi forniti dietro versamento di un compenso simbolico in merito ai quali la Commissione stabilisce che, *"per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall'altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite"*.

La Commissione chiarisce che il compenso per potersi definire simbolico, innanzitutto, deve essere sganciato dal costo del servizio e non deve, quindi, essere posto in relazione al costo sostenuto dall'ente non commerciale, dovendosi, al contrario, trattare di un compenso di modico importo tale da non poter rappresentare una remunerazione del costo del servizio sostenuto dall'ente non commerciale.

In secondo luogo, il limite della metà del prezzo medio, fissato per le medesime attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, rappresenta un parametro che deve essere utilizzato solo al fine di escludere il diritto all'esenzione dall'IMU nel caso in cui il compenso ricevuto dall'ente non commerciale superi il suddetto limite.

Al contrario, come chiarito dalla Commissione, il riferimento alla metà del prezzo medio, non può essere utilizzato quale criterio per valutare il diritto all'esenzione nell'ipotesi in cui i fornitori del servizio applicano un prezzo inferiore a tale parametro.

Sulla base degli anzidetti principi enucleati dalla decisione della Commissione europea spetta, quindi, al comune, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico, poiché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione.

Il comma 2 dell'art. 4 del Regolamento, riferendosi anche alle attività assistenziali, interessa una estrema varietà di attività (residenziali, semiresidenziali, domiciliari, di erogazione di beni primari, mense, formule varie di accompagnamento nei percorsi di vita, case protette, comunità alloggio, gruppi di appartamento, etc.) e di destinatari (persone anziane autosufficienti, famiglie con difficoltà, famiglie di detenuti, minori, devianze giovanili, vittime di genere, ex detenuti, povertà estreme, immigrazione, dipendenze da alcool, droga, gioco, etc.).

La coesistenza tra soggetti non commerciali e soggetti con scopo di lucro nello stesso ambito territoriale,

che è il presupposto per l'applicazione della logica concorrenziale, in concreto non si verifica nella maggior parte dei servizi socio assistenziali sopra esemplificati.

Detta coesistenza può verificarsi solo nel campo dei servizi assistenziali agli anziani e qualche iniziativa si può presentare anche nel campo delle dipendenze, ad esempio da droga e da alcool.

A parte l'assistenza agli anziani autosufficienti, si tratta in questi ultimi casi di attività sociosanitarie in gran parte rientranti nella lett. a) dell'art. 4 del Regolamento in esame e generalmente accreditate e contrattualizzate.

Si ritiene che, in caso di assenza nello stesso ambito territoriale di "analoghe attività svolte con modalità concorrenziali", le attività assistenziali esercitate da enti non commerciali debbano essere ritenute come svolte con modalità non commerciali non essendovi alcuna violazione della concorrenza per inesistenza di controinteressati.

L'ambito territoriale nel settore socio assistenziale è normativamente quello comunale; non dovrebbe, comunque, superare i confini regionali, per il concetto di prossimità che è alla base dell'azione sociale e perché avrebbe poco senso un confronto con eventuali sporadiche realtà a notevole distanza dall'ambiente di vita dell'assistito.

6.2.2.3. LE IPOTESI DI COFINANZIAMENTO NON CONTRATTUALIZZATE

In presenza di attività socio-assistenziali svolte da enti non commerciali, in assenza di un quadro normativo che permetta la possibilità di ottenere l'accreditamento, il convenzionamento ovvero la contrattualizzazione, ossia di procedure volte a disciplinare anche le condizioni economiche di erogazione del servizio, occorre separare le prestazioni. E' l'ipotesi di una casa di riposo per anziani autosufficienti che beneficia per i soggetti in condizioni di disagio economico di un contributo da parte dell'Ente locale a titolo di integrazione della retta. E' ragionevole ritenere che le prestazioni cofinanziate dall'ente locale possano essere assimilate, a motivo del cofinanziamento, alle prestazioni erogate nello svolgimento di attività in regime di accreditamento, convenzionamento ovvero contrattualizzazione di cui alla lett. a). Diversamente, le prestazioni interamente rimaste a carico del soggetto assistito, resteranno soggette alla verifica della tariffa media.

Pertanto, posto che le strutture in esame possono essere adibite promiscuamente all'assistenza di soggetti le cui condizioni economiche, anche familiari, possono determinare l'accesso all'integrazione, occorre procedere al calcolo proporzionale di cui all'art. 91-bis, comma 3 del D. L. n. 1 del 2012 con riferimento ai soggetti che pagano integralmente la retta, qualora l'importo medio del corrispettivo sia superiore alla metà della media dei corrispettivi praticati da un congruo numero di soggetti operanti sul territorio.

6.2.3. LE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Le attività didattiche, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), del Regolamento, sono quelle dirette all'istruzione e alla formazione di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53.

Il comma 3 dell'art. 4 del Regolamento prevede che lo svolgimento di attività si ritiene effettuato con modalità non commerciali se:

- a) l'attività è paritaria rispetto a quella statale e la scuola adotta un regolamento che garantisce la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni;
- b) sono comunque osservati gli obblighi di accoglienza di alunni portatori di handicap, di applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, di adeguatezza delle strutture agli standard previsti, di pubblicità del bilancio;
- c) l'attività è svolta a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso.

Sembra utile a questo punto procedere nell'illustrazione dello svolgimento di dette attività tenendo separata l'attività didattica svolta dalle Università da quella svolta negli altri ordini e gradi di scuole, attese le diverse problematiche relative allo svolgimento di tali attività.

6.2.3.1. LA SCUOLA PARITARIA

Bisogna innanzitutto premettere che, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

Sulla base di tale premessa, si richiama la **lett. a) del comma 3, dell'art. 4 del Regolamento**, nella parte in cui prevede espressamente che l'attività debba essere paritaria rispetto a quella statale. A tal fine il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 62 del 2000 dispone che "si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6" dello stesso art. 1.

Per quanto riguarda il requisito della "non discriminazione in fase di accettazione degli alunni" prescritto dalla lett. a) dell'art. 4, comma 3, del Regolamento, si osserva che l'art. 1, comma 3, secondo capoverso, della legge n. 62 del 2000 dispone che "le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi ... Il progetto educativo indica l'eventuale ispira-

zione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa". Inoltre, l'art. 1, comma 4, della legge n. 62 del 2000, impone alle scuole paritarie di impegnarsi a accettare "l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare".

In riferimento alla **lett. b), del comma 3, dell'art. 4 del Regolamento**, si deve sottolineare che il requisito della osservanza "degli obblighi di accoglienza degli alunni portatori di handicap" è ripreso dall'art. 1, comma 3, secondo capoverso, della legge n. 62 del 2000 il quale dispone che le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque richieda di iscriversi, "compresi gli alunni e gli studenti con handicap". Oltre a ciò, l'art. 1, comma 4, lett. e), della legge n. 62 del 2000 impone alle scuole paritarie di impegnarsi a dare "applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio".

Per quanto concerne il requisito del rispetto dell'applicazione della "contrattazione collettiva al personale docente e non docente" presente sempre nella lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento, si deve avere riguardo a quanto stabilito nell'art. 1, comma 4, lett. h), della legge n. 62 del 2000, che impone alle scuole paritarie di dare applicazione a "contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore".

Anche il requisito di "adeguatezza delle strutture agli standard previsti" contenuto nella stessa lett. b), trova una sua corrispondente collocazione nell'art. 1, comma 5, della legge n. 62 del 2000, secondo il quale le scuole paritarie "sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti". La stessa norma prevede che le scuole paritarie possono avvalersi, **in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive**, "di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti". Occorre, inoltre, soffermarsi su quanto stabilisce la lett. b), del comma 4 dell'art. 1, della medesima legge, in base al quale le scuole paritarie devono impegnarsi ad avere la "disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti".

In ordine al requisito "di pubblicità del bilancio" presente nella più volte citata lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento bisogna fare riferimento al disposto dell'art. 1, comma 4, lett. a), della legge n. 62 del 2000, per il quale le scuole paritarie sono tenute all'attestazione della titolarità della gestione e alla pubblicità dei bilanci.

E' importante sottolineare che sia l'originaria presenza di tutti i predetti requisiti nonché il permanere della loro sussistenza sono soggetti a controllo da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), poiché l'art. 1, comma 6, della legge n. 62 del 2000, prevede che detto Ministero "accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità".

Da ultimo si deve ricordare che fra le attività didattiche sono ricomprese le "iniziative sperimentali" denominate "sezioni primavera" che costituiscono sezioni istituite dall'art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale prevede che "per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età."

A tale proposito, si richiamano l' "Accordo tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro della Solidarietà sociale, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni. Punto 1A - Repertorio Atti n. 44/CU" del 14 giugno 2007 e i decreti ministeriali 10 aprile 2008, n. 37 e 11 novembre 2009, n. 9.

Pertanto, se le predette sezioni sono istituite in scuole dell'infanzia paritarie sono da considerare come le altre sezioni per l'infanzia funzionanti nelle scuole stesse.

Si deve, altresì, far presente che anche gli asili nido rientrano nelle attività didattiche e la legislazione di riferimento è costituita essenzialmente dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e dagli artt. 3 e 5 della legge 29 agosto 1997 n. 285.

6.2.3.2. L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)

Si deve sottolineare che l'assetto normativo del secondo ciclo di istruzione e formazione è costituito da due sottosistemi. Infatti, oltre a quello dell'Istruzione Secondaria Superiore, che è articolato nei Licei, negli Istituti tecnici e negli Istituti professionali - e dunque da istituzioni educative di competenza statale - vi è quello dell'Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) - di competenza delle Regioni - che, a seguito della legge n. 53 del 2003 e dei relativi decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 76 e 17 ottobre 2005 n. 226, è parte costitutiva del "sistema educativo nazionale di istruzione e formazione".

Nello stesso tempo la IeFP è soggetta al rispetto delle "norme generali sull'istruzione" dettate dallo Stato

(art. 117, comma 2, lett. n), e dei "livelli essenziali delle prestazioni" (i cosiddetti LEP) sempre stabiliti dallo Stato e che devono essere garantiti sull'intero territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. m, Cost.). L'erogazione delle prestazioni della leFP, con particolare riferimento all'ambito della formazione iniziale connessa all'obbligo formativo e al diritto-dovere di istruzione, non viene effettuata direttamente né dalle Regioni, né da istituzioni pubbliche costituite ovvero dipendenti dalle autonomie territoriali, ma avviene - fatti salvi gli Istituti Professionali di Stato (IPS), i quali operano in funzione sussidiaria rispetto alle istituzioni formative del privato sociale - per il tramite di istituzioni formative liberamente create dal privato sociale e operanti, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, comma 4, Cost.) in regime di accreditamento. Le regioni attivano i percorsi della leFP iniziale ricorrendo al plafond finanziario disponibile per lo più sulla base degli strumenti di finanziamento che originariamente erano destinati alla "formazione professionale" del prevegente sistema.

Occorre, comunque, sottolineare che i frequentanti dei percorsi della leFP iniziale non versano alle istituzioni formative accreditate alcun corrispettivo per la frequenza dei corsi.

Per quanto riguarda i parametri indicati dal comma 3, dell'art. 4 del Regolamento si fa presente che è sostanzialmente rispettato il requisito dell'attività che deve essere paritaria rispetto a quella statale di cui alla lett. a). L'assetto dell'offerta formativa è, infatti, sostanzialmente corrispondente a quello paritario circa il comune rispetto degli standard da parte dei soggetti che vi operano. Va ribadito che il regime di accreditamento, disciplinato in sede regionale sulla base dei LEP, stabiliti dallo Stato nel D. Lgs. n. 226 del 2005, dà luogo a un sistema di leFP in cui tutte le istituzioni formative - sia pubbliche che del privato sociale - agiscono nel rispetto di standard comuni. Infatti, l'art. 15 del citato D. Lgs. n. 226 del 2005 prescrive al comma 2 che "Nell'esercizio delle loro competenze legislative esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e nella organizzazione del relativo servizio le Regioni assicurano i livelli essenziali delle prestazioni definiti dal presente Capo" e al successivo comma 3 che i "livelli essenziali di cui al presente Capo costituiscono requisiti per l'accREDITAMENTO delle istituzioni che realizzano i percorsi".

Per gli leFP risulta rispettato anche il requisito della "non discriminazione in fase di accettazione degli alunni" di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 4 del Regolamento. Infatti, a livello nazionale, l'art. 16, comma 1, del D. Lgs. n. 226 del 2005 stabilisce che "le Regioni assicurano (...) il soddisfacimento dell'offerta formativa. [...]". Tale principio trova poi specifica attuazione nelle discipline poste dalle leggi regionali, e in specie nelle prescrizioni contenute sia nel regime di accreditamento che nei bandi regionali, ove si impone alle istituzioni formative la necessaria accettazione di tutti i soggetti che chiedono l'iscrizione ai percorsi della leFP.

Passando ai requisiti della lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento, si evidenzia che il rispetto del requisito della osservanza "degli obblighi di accoglienza degli alunni portatori di handicap" è assicurato attraverso un primo Accordo quadro del 19 giugno 2003 al cui punto 11 prevede che le parti convengono che negli accordi territoriali prevedendo l'utilizzazione delle strutture con particolare riferimento alle misure di orientamento "di personalizzazione dei percorsi e di sostegno agli allievi disabili".

Per quanto riguarda il requisito dell'applicazione della "contrattazione collettiva al personale docente e non docente" è garantito dall'art. 21, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 226 del 2005, il quale prevede che le Regioni assicurano il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle medesime istituzioni.

In merito, invece, il rispetto del requisito di "adeguatezza delle strutture agli standard previsti" lo stesso l'art. 21, comma 1, del D. Lgs. n. 226 del 2005 stabilisce che le Regioni assicurano: "f) l'adeguatezza dei locali, in relazione sia allo svolgimento delle attività didattiche e formative, sia al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di prevenzione incendi e di infortunistica; g) l'adeguatezza didattica, con particolare riferimento alla disponibilità di laboratori, con relativa strumentazione per gli indirizzi formativi nei quali la sede formativa intende operare; h) l'adeguatezza tecnologica, con particolare riferimento alla tipologia delle attrezzature e strumenti rispondenti all'evoluzione tecnologica; i) la disponibilità di attrezzature e strumenti ad uso sia collettivo che individuale; l) la capacità di progettazione e realizzazione di stage, tirocini ed esperienze formative, coerenti con gli indirizzi formativi attivati."

Il requisito "di pubblicità del bilancio" laddove alla lett. b), comma 1, del citato art. 21 si prevede che le Regioni assicurano l'adeguatezza delle capacità gestionali e della situazione economica". Il criterio della pubblicità del bilancio è poi assolto sia in sede di accreditamento regionale che di partecipazione ai bandi regionali per la partecipazione ai percorsi di leFP finanziati.

6.2.3.3. LE UNIVERSITÀ (MANCA IL CONTRIBUTO DELL'UNIVERSITÀ)

Si deve precisare che le Università, al pari degli altri enti esaminati ai paragrafi precedenti, rientrano a tutti gli effetti tra quelli che svolgono attività didattica di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, nonostante che la lett. i), comma 1, dell'art. 1 del Regolamento individui le attività didattiche in quelle di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53 in materia di istruzione e di formazione professionale che sono articolate in un sistema educativo che va dalla scuola dell'infanzia fino ai licei e all'istruzione e alla formazione professionale.

Il fondamento di tale assunto può essere agevolmente rinvenuto al punto 27 della già citata "Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale" laddove nei servizi pubblici

d'istruzione si fa rientrare anche "l'offerta di istruzione universitaria".

Occorre, comunque, verificare se per questi enti sono rispettati tutti i requisiti previsti da detta normativa ai fini dell'applicazione dei requisiti di settore di cui all'art. 4, comma 3 del Regolamento.

In merito al carattere paritario dell'istruzione, occorre richiamare l'art. 1 del R. D. 31 agosto 1933 n. 1592 il quale prevede che l'istruzione superiore, che ha per fine quello di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni, può essere impartita anche nelle università e negli istituti liberi non statali legalmente riconosciuti.

Muovendo da questo presupposto, con riferimento alla lett. a), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento, là dove viene richiesto che l'attività didattica sia paritaria rispetto a quella statale, con riferimento alle università non statali legalmente riconosciute, si evidenzia che:

- le università non statali sono istituzioni, promosse o gestite da enti e da privati, che ricevono un riconoscimento legale e che vengono autorizzate, con provvedimento avente forza di legge, a rilasciare titoli accademici universitari di valore legale identico a quelli rilasciati dalle università statali (art. 10 della legge 1° ottobre 1973 n. 580; art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 245);
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, in materia di autonomia didattica degli atenei, stabilisce sia per le università statali che per le non statali i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari e individua le differenti tipologie di titoli di studio che le stesse possono rilasciare;
- le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell'ambito delle norme dell'art. 33, ultimo comma, della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili (art. 1 della legge 29 luglio 1991, n. 243).

L'università non statale costituisce, dunque, un'alternativa - non sostitutiva né concorrenziale - ai servizi erogati dall'università statale, collaborando con quest'ultima alla determinazione di un'offerta didattica e formativa più ampia e articolata. In relazione al requisito della "non discriminazione in fase di accettazione degli alunni" prescritto sempre dalla **lett. a), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento**, si ricorda che le università non statali danno piena attuazione al principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione e per l'accesso degli studenti si attengono ai requisiti di ammissione ai corsi di studio come definiti dall'art. 6 del sopracitato D. M. n. 270 del 2004.

Con riguardo alla **lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento**, si sottolinea che il requisito della osservanza "degli obblighi di accoglienza degli alunni portatori di handicap" viene soddisfatto dall'ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 14 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 là dove vengono individuati gli interventi da porre in essere a favore degli studenti in situazione di handicap. Agli stessi, in relazione alle specifiche tipologie di disabilità, viene fornito ampio accesso alle informazioni intese ad orientarli nei percorsi formativi e universitari e alle procedure amministrative connesse, nonché a quelle relative ai servizi e alle risorse disponibili e alle relative modalità di accesso.

In merito al rispetto dell'applicazione della "contrattazione collettiva al personale docente e non docente" presente sempre nella **lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento**, si ricorda che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 a docenti e ricercatori universitari si applicano le norme regolanti il rapporto di pubblico impiego non privatizzato.

Per quanto riguarda, invece, il requisito di "adeguatezza delle strutture agli standard previsti" anch'esso previsto dalla sopracitata **lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento**, si richiama il D.M. 30 gennaio 2013 n. 47 in tema di potenziamento dell'autovalutazione, di accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e di valutazione periodica. La normativa prevede che tutte le università, statali e non, siano fatte oggetto di valutazione da parte dell'ANVUR (Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca) per quanto concerne la qualità della didattica e della ricerca, dei corsi di laurea, dell'organizzazione delle sedi e dei corsi di studio, nonché per la presenza e i requisiti delle strutture al servizio degli studenti, come le aule e le biblioteche, per il resto degli strumenti didattici e tecnologici e, non ultimo, per la sostenibilità economico-finanziaria dell'ateneo.

Circa il requisito "di pubblicità del bilancio", sempre richiamato dalla **lett. b), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento**, al medesimo si adeguano anche le università non statali in forza del D. Lgs. 27 gennaio 2012, n. 18 recante "Introduzione di un sistema di contabilità economico patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle università, a norma dell'articolo 5, comma 1 lettera b) e art. 4 lettera a) della Legge 30 dicembre 2010 n. 240". L'art. 8, comma 3, del citato decreto dispone, infatti, che il bilancio unico d'ateneo d'esercizio venga fatto oggetto di pubblicità sul sito istituzionale delle università.

Un riferimento particolare deve essere effettuato per le Università Pontificie che sono state oggetto della Circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, nella quale l'Agenzia delle Entrate, nel pronunciarsi sulla detraibilità delle spese sostenute per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea in teologia, ha riportato quanto affermato dal

MIUR, secondo il quale a "seguito della normativa derivante dagli accordi relativi ai Patti Lateranensi ed ai successivi accordi stipulati tra la Santa Sede e lo Stato italiano (art. 1 del d.P.R. 2 febbraio 1994, n. 175) i titoli pontifici di Licenza in Teologia sono riconosciuti dallo Stato italiano come Diploma Universitario e come Diploma di laurea dell'Ordinamento Universitario italiano (ai sensi della legge n. 341 del 1990). Oltre al riconoscimento suddetto, lo Stato italiano riconosce i titoli accademici rilasciati dalle Università Pontificie, quali università straniere, ai sensi dell'art. 2 della legge 148/2002 e ai sensi del d.P.R. n. 189 del 30 luglio 2009";

6.2.4. IL RISPETTO DEI REQUISITI DELLA LETT. C), COMMA 3, DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO

Il rispetto dei requisiti di cui alla lett. c), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento può essere esaminato unitariamente rispetto a tutti gli enti non commerciali, fin qui richiamati, che svolgono le attività didattiche.

Si ricorda quanto che la lett. c), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento stabilisce che lo svolgimento dell'attività deve essere effettuato "a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso".

A questo proposito, bisogna, innanzitutto, rinviare a quanto affermato dalla Commissione europea nella decisione del 19 dicembre 2012, illustrata al paragrafo 2 della presente circolare, laddove ha fatto riferimento alla "Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale. Testo rilevante ai fini del SEE".

Per individuare il costo medio per studente al quale parametrare il corrispettivo medio per studente dell'ente non commerciale, occorre avere riguardo a quello pubblicato sul sito del MIUR, www.miur.it, con riferimento ad ogni ordine e grado della scuola statale, nonché dell'Università, che costituisce in sostanza il parametro di riferimento per verificare il rispetto del requisito di cui alla lett. c), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento. Pertanto, nel caso in cui l'ammontare medio dei corrispettivi richiesti agli studenti o alle loro famiglie (CM) si collochi al di sotto del corrispondente costo medio per studente individuato dal MIUR (CMS), si deve ritenere che l'attività didattica venga svolta con modalità non commerciali e, quindi, non sia assoggettabile ad imposizione.

Nel caso in cui, invece, il corrispettivo medio si ponga al di sopra del CMS, si applica il criterio proporzionale di cui all'art. 91-bis, comma 3, del D. L. n. 1 del 2012, con la conseguente determinazione della quota esente mentre è imponibile solo l'importo che eccede tale limite.

Per quanto riguarda, in particolare la leFP, si deve ricordare che detti percorsi di istruzione sono integralmente finanziati dalle istituzioni pubbliche - statali e regionali - senza contribuzioni finanziarie da parte dei frequentanti; pertanto, tali attività di istruzione e formazione professionale rispettano i requisiti previsti dalla lett. c), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento in quanto tale attività viene svolta a titolo gratuito.

6.2.5. LE ATTIVITÀ RICETTIVE

Prima di affrontare l'esame della lett. j) dell'art. 1, comma 1, del Regolamento che riguarda le attività ricettive, potenzialmente meritevoli di esenzione, si deve focalizzare l'attenzione sulla circostanza che la norma in commento esclude, in ogni caso, dall'esenzione le attività svolte nelle strutture alberghiere e paralberghiere di cui all'art. 9 del D. Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

A questo proposito, occorre premettere che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 80 del 5 aprile 2012, ha dichiarato, tra l'altro, costituzionalmente illegittimo l'art. 9 del citato D. Lgs. n. 79 del 2011, statuendo che tale norma, contenente una classificazione e una disciplina delle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere, accentra in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle Regioni e alle Province autonome che finisce per alterare il riparto di competenze tra Stato e Regioni nella suddetta materia. Per quanto qui di interesse si può, tuttavia, ritenere comunque valida la classificazione contenuta nell'art. 9, dal momento che l'illegittimità costituzionale della norma è stata dichiarata per motivi che non attengono all'individuazione delle tipologie di strutture in argomento.

Pertanto, possono essere considerate strutture ricettive alberghiere e paralberghiere:

- a)** gli alberghi;
- b)** i motels;
- c)** i villaggi-albergo;
- d)** le residenze turistico alberghiere;
- e)** gli alberghi diffusi;
- f)** le residenze d'epoca alberghiere;
- g)** i bed and breakfast organizzati in forma imprenditoriale;
- h)** le residenze della salute - beauty farm;
- i)** ogni altra struttura turistico-ricettiva che presenti elementi ricollegabili a uno o più delle precedenti categorie.

Tornando all'esame della lett. j) dell'art. 1, comma 1, del Regolamento si precisa che le attività ricettive meritevoli di esenzione sono quelle che prevedono l'accessibilità limitata ai destinatari propri delle attività istituzionali e la discontinuità nell'apertura.

Per quanto riguarda la prima condizione, questa si verifica, in particolare, quando l'accessibilità non è rivolta a un pubblico indifferenziato ma ai soli destinatari propri delle attività istituzionali (ad esempio: alunni e famiglie di istituti scolastici, iscritti a catechismo, appartenenti alla parrocchia, membri di associazioni), mentre la seconda condizione risulta soddisfatta quando l'attività ricettiva per sua natura non è svolta per l'intero anno solare.

Rientrano in tale tipologia le strutture che esercitano attività di accoglienza strumentale in via immediata e diretta al culto e alla religione per la quale non è oggettivamente ipotizzabile l'esistenza di un mercato concorrenziale in cui operano enti commerciali. Si tratta di strutture regolarmente autorizzate nelle categorie di ricettività extralberghiera che costituiscono di fatto una species del tutto autonoma e irripetibile, in quanto caratterizzate dalla presenza di luoghi adibiti esclusivamente al culto e dalla programmazione di servizi di alloggio e di refezione con modalità e orari coerenti con lo svolgimento di pratiche di ritiro e di meditazione spirituale, anche in isolamento, così come individuate dalle specifiche dottrine confessionali.

Ferma restando l'esenzione in proporzione alla superficie adibita alla stabile convivenza religionis causa della comunità o del gruppo religioso ospitante ovvero adibita allo svolgimento di attività di culto non commerciali - quali ad esempio gli spazi adibiti a cappella o tempio - occorre, comunque, tener conto degli altri criteri fissati dall'art. 91-bis comma 3, del D. L. n. 1 del 2012, considerando che l'individuazione della quota esente dovrà essere calcolata in relazione agli spazi adibiti ad attività ricettiva in misura corrispondente al numero di soggetti ospitati gratuitamente e di quelli tenuti ad effettuare tale periodo di raccoglimento - in quanto appartenenti a enti e istituti aventi fine di religione e di culto, riconosciuti dalle Confessioni religiose che hanno stipulato con lo Stato italiano patti, accordi o intese - rapportato al numero totale degli ospiti accolti; Relativamente, invece, alla ricettività sociale (il cosiddetto housing sociale), la lett. j), comma 1, dell'art. 1 del Regolamento n. 200 del 2012 prende in considerazione le attività dirette a garantire l'esigenza di sistemazioni abitative anche temporanee per bisogni speciali, ovvero svolte nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Un'attività ricettiva, quindi, per essere considerata di carattere sociale deve essere strumentale e strettamente funzionale al soddisfacimento di bisogni di natura sociale e deve porsi, pertanto, in rapporto complementare rispetto alla attività ricettiva pura e semplice che, in via generale, viene svolta nelle strutture alberghiere e paralberghiere. In particolare, questa tipologia di attività deve essere strumentale a obiettivi di:

- assistenza o protezione sociale, presupponendo, quindi, un bisogno assistenziale o di protezione dei beneficiari. Lo svolgimento di tale attività intende dare risposta di regola a esigenze abitative, anche temporanee, offrendo oltre al mero servizio di alloggio, l'utilizzo di spazi comuni che costituiscono ambienti ricreativi e di convivenza, anche extralavorativa, quali la disponibilità di una biblioteca, di uno spazio comune adibito alla refezione, di un ambiente adibito al lavaggio degli indumenti (come, a titolo esemplificativo, avviene nel caso del lavoratore fuori sede con retribuzione insufficiente a pagare un affitto, al padre separato, all'anziano semi autosufficiente); il paragone tariffario potrebbe essere fatto con i residence e/o strutture similari;
- educazione e formazione. In tale tipologia di attività rientrano la casa dello studente e il pensionato universitario. Anche qui il paragone (molto pragmaticamente utile a rafforzare l'esenzione) potrebbe essere con i residence e le strutture similari, ferma la necessità di comparare prestazioni omogenee (non si può in sintesi comparare la messa a disposizione di una camera con bagno ed uso cucina con l'attività di accudimento, accompagnamento, socializzazione e formazione di un pensionato universitario ben organizzato);
- turismo sociale; e qui effettivamente il parametro di riferimento potrebbe essere costituito dalle rette alberghiere del territorio di riferimento, ferme le modalità di accesso selezionato che prevedono sia la prassi che il diritto amministrativo.

6.2.5.1. IL RISPETTO DEI REQUISITI DEL COMMA 4, DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO

Secondo le indicazioni fornite dalla Commissione Europea nella decisione del 19 dicembre 2012 (punto 174), la comparazione tariffaria deve essere effettuata con i corrispettivi per "attività analoghe svolte da enti commerciali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio".

In questo ultimo caso, per poter beneficiare dell'esenzione dall'IMU, le attività devono essere svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

Lo stesso vale per i servizi forniti dietro versamento di un compenso simbolico in merito ai quali la Commissione stabilisce che, "per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall'altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (co-

me indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite".

La Commissione chiarisce che il compenso per potersi definire simbolico, innanzitutto, deve essere sganciato dal costo del servizio e non deve, quindi, essere posto in relazione al costo sostenuto dall'ente non commerciale, dovendosi, al contrario, trattare di un compenso di modico importo tale da non poter rappresentare una remunerazione del costo del servizio sostenuto dall'ente non commerciale.

In secondo luogo, il limite della metà del prezzo medio, fissato per le medesime attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, rappresenta un parametro che deve essere utilizzato solo al fine di escludere il diritto all'esenzione dall'IMU nel caso in cui il compenso ricevuto dall'ente non commerciale superi il suddetto limite.

Al contrario, come chiarito dalla Commissione, il riferimento alla metà del prezzo medio, non può essere utilizzato quale criterio per valutare il diritto all'esenzione nell'ipotesi in cui i fornitori del servizio applicano un prezzo inferiore a tale parametro.

Sulla base degli anzidetti principi enucleati dalla decisione della Commissione europea spetta, quindi, al comune, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la similitudine dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico, poiché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione.

Ne consegue che la lettura coordinata di tale principio con l'esclusione dall'esenzione IMU delle strutture ricettive gestite da enti commerciali di cui all'art. 9 D. Lgs n. 79 del 2011 pone la necessità di una ricognizione su base regionale delle tariffe medie praticate proprio dalle strutture ricettive di tipo alberghiero diverse da quelle che possono usufruire dell'esenzione e di quelle ricettive extralberghiere che operano al pari delle imprese in quanto gestite da enti commerciali. La comparazione non può essere effettuata con strutture gestite da enti non commerciali che possono accedere all'esenzione, in quanto l'eventuale processo di adeguamento dei corrispettivi alla tariffa media porterebbe a una riduzione progressiva della stessa tariffa media che renderebbe inapplicabile l'esenzione.

Quanto alla natura simbolica del corrispettivo, giova riprendere le indicazioni fornite dalla Commissione Europea nella citata decisione, laddove si precisa che "il compenso non deve essere in relazione con il costo del servizio" (punto 173) escludendo una valutazione dell'importo del corrispettivo avulso dal contesto economico di riferimento. Quanto al parametro territoriale è plausibile ipotizzare che l'ambito territoriale di rilevazione possa essere individuato nel territorio comunale di riferimento.

Al tempo stesso, la comparazione con attività "analoghe" impone la selezione di un campione di strutture caratterizzate da un'offerta di alloggio e di servizi accessori, nonché dalla eventuale messa a disposizione di spazi comuni, da valutare in relazione alla specifica tipologia di utenza della struttura che intende applicare l'esenzione.

Pertanto, per le categorie ricettive rivolte al "turismo sociale" occorre fare riferimento alle tariffe praticate da strutture alberghiere di bassa/media categoria (due/tre stelle) ubicate nel medesimo ambito territoriale di riferimento, mentre per le strutture ricettive destinate a far fronte ad esigenze abitative di carattere temporaneo, è ragionevole ritenere che le strutture comparabili possano essere individuate nei c.d. "residence" ovvero in strutture ricettive similari, sempre debitamente autorizzate, che offrono di regola un periodo di soggiorno prolungato e una gamma di servizi accessori e/o utilità collaterali come individuate al paragrafo precedente.

6.2.6. LE ATTIVITÀ CULTURALI E LE ATTIVITÀ RICREATIVE

Le lett. k) e l) del comma 1, dell'art. 1 del Regolamento definiscono rispettivamente:

- le attività culturali come quelle attività rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte. In tale categoria sono comprese le attività che rientrano nelle competenze del Ministero per i beni e le attività culturali, e cioè musei, pinacoteche e simili e, con riguardo all'ambito dello spettacolo, i cinema ed i teatri.
- le attività ricreative come quelle attività dirette all'animazione del tempo libero; un esempio è rappresentato dalle realtà aggregative come i "circoli ricreativi".

Le attività in questione per poter beneficiare dell'esenzione dall'IMU devono essere svolte con modalità non commerciali che, a norma dell'art. 4, comma 5, del Regolamento, si ritengono tali se le stesse sono svolte a titolo gratuito ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

In merito allo svolgimento dei servizi forniti dietro versamento di un compenso simbolico la Commissione stabilisce che, "per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall'altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite".

La Commissione chiarisce che il compenso per potersi definire simbolico, innanzitutto, deve essere sgan-

ciato dal costo del servizio e non deve, quindi, essere posto in relazione al costo sostenuto dall'ente non commerciale, dovendosi, al contrario, trattare di un compenso di modico importo tale da non poter rappresentare una remunerazione del costo del servizio sostenuto dall'ente non commerciale.

In secondo luogo, il limite della metà del prezzo medio, fissato per le medesime attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, rappresenta un parametro che deve essere utilizzato solo al fine di escludere il diritto all'esenzione dall'IMU nel caso in cui il compenso ricevuto dall'ente non commerciale superi il suddetto limite.

Al contrario, come chiarito dalla Commissione, il riferimento alla metà del prezzo medio, non può essere utilizzato quale criterio per valutare il diritto all'esenzione nell'ipotesi in cui i fornitori del servizio applicano un prezzo inferiore a tale parametro.

Sulla base degli anzidetti principi enucleati dalla decisione della Commissione europea spetta, quindi, al comune, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico, poiché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione.

6.2.7. LE ATTIVITÀ SPORTIVE

La lett. m), comma 1, dell'art. 1 del Regolamento definisce le attività sportive come quelle rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Il successivo art. 4, comma 6, del Regolamento prevede che lo svolgimento di tali attività si ritiene effettuato con modalità non commerciali se le stesse sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuta anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio.

In merito allo svolgimento dei servizi forniti dietro versamento di un compenso simbolico la Commissione stabilisce che, "per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e dall'altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite".

La Commissione chiarisce che il compenso per potersi definire simbolico, innanzitutto, deve essere sgravato dal costo del servizio e non deve, quindi, essere posto in relazione al costo sostenuto dall'ente non commerciale, dovendosi, al contrario, trattare di un compenso di modico importo tale da non poter rappresentare una remunerazione del costo del servizio sostenuto dall'ente non commerciale.

In secondo luogo, il limite della metà del prezzo medio, fissato per le medesime attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, rappresenta un parametro che deve essere utilizzato solo al fine di escludere il diritto all'esenzione dall'IMU nel caso in cui il compenso ricevuto dall'ente non commerciale superi il suddetto limite.

Al contrario, come chiarito dalla Commissione, il riferimento alla metà del prezzo medio, non può essere utilizzato quale criterio per valutare il diritto all'esenzione nell'ipotesi in cui i fornitori del servizio applicano un prezzo inferiore a tale parametro.

Sulla base degli anzidetti principi enucleati dalla decisione della Commissione europea spetta, quindi, al comune, in sede di verifica delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dagli enti non commerciali, valutare la simbolicità dei corrispettivi praticati da ciascun ente non commerciale, non potendosi effettuare in astratto una definizione di corrispettivo simbolico, poiché in tal modo si violerebbe la finalità perseguita dalla decisione della Commissione.

Si deve precisare che se negli immobili vengono esercitate attività sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, detti immobili possono beneficiare dell'esenzione a condizione che tali attività siano svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002.

Per quanto attiene alle modalità di esercizio, è necessario che l'ente svolga nell'immobile esclusivamente attività sportiva agonistica "organizzata" direttamente (ad esempio: partite di campionato, organizzazione di corsi, tornei) e non si limiti a mettere a disposizione l'immobile per l'esercizio individuale dello sport (ad esempio: affitto di campi da tennis, gestione di piscine con ingressi a pagamento, affitto di campi da calcio a singoli o gruppi).

L'attività sportiva dilettantistica svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, consiste nella formazione, didattica, preparazione ed assistenza allo sport svolto a livello dilettantistico e amatoriale a fronte della corresponsione da parte dei frequentatori dell'importo dell'iscrizione.

In particolare, l'importo dell'iscrizione ha la mera funzione di consentire alle società e alle associazioni

sportive dilettantistiche di organizzare l'attività sportiva all'interno delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva, secondo quanto previsto dalla normativa di settore. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche, infatti, essendo inserite nell'ordinamento sportivo, sostengono spese rilevanti per le iscrizioni alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di promozione sportiva per le diverse discipline sportive organizzate, per il tesseramento dei propri frequentatori alle Federazioni Sportive Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva, per l'organizzazione dell'attività didattica concretizzantesi in corsi per le diverse discipline sportive e, in alcuni casi, per la partecipazione alle gare anche in trasferta, organizzate dalle richiamate Federazioni ed Enti. Queste società devono anche sostenere spese per la manutenzione degli impianti che devono essere tenuti secondo le norme dettate dalle Federazioni Sportive Nazionali o dagli Enti di promozione sportiva in relazione alle diverse discipline sportive. Spese sono anche previste per la formazione di tutti coloro che operano all'interno delle società e associazioni sportive dilettantistiche, che per la peculiarità dell'attività svolta, necessitano di continuo aggiornamento e preparazione.

Occorre tener presente che per creare atleti agonisti di vertice si devono compiere tutti i numerosi passaggi propedeutici: scuola bambini, scuola ragazzi, scuola amatori; organizzazione e partecipazione a manifestazioni e gare correlate le une alle altre, perché senza una base ampia della piramide dello sport praticato molto vasta e articolata in tutte le discipline sportive, non esisterebbero gli atleti di vertice.

Per il proseguimento di tale obiettivo il CONI, infatti, abbraccia l'intera attività sportiva dilettantistica sotto tutti i suoi aspetti: olimpico, base, promozionale, amatoriale, (escluso quello commerciale), attraverso i centri sportivi dilettantistici in quanto affiliati alle Federazioni sportive nazionali e Enti di promozione sportiva rappresentano l'ossatura dello sport italiano.

I centri sportivi che non sono gestiti dai soggetti costituiti ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002, di contro, non sono tenuti al rispetto di detti percorsi poiché non sono direttamente coinvolti nella promozione dello sport dilettantistico che registra costi elevatissimi anche a livello di base.

Alla luce di quanto esposto, si può, dunque, affermare che gli importi richiesti dalle associazioni sportive e dalle società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, ai propri tesserati non rappresentano, per l'organizzazione e la gestione stessa delle diverse discipline sportive esercitate, dei corrispettivi, bensì semplicemente delle quote di iscrizione per lo svolgimento di un ben definito percorso formativo.

Pertanto, gli importi in questione possono essere considerati di carattere simbolico e comportare conseguentemente l'applicazione del beneficio ai fini IMU, ove si consideri anche che i medesimi comprendono non solo i costi generali analoghi a quelli sostenuti dai centri sportivi commerciali (lavoro, consumi, energetici, acqua, attrezzature, articoli sportivi, ecc.), ma anche quelli ben più onerosi che riguardano: formazione tecnici, quote affiliazione e tesseramento dei praticanti alle Federazioni sportive nazionali e Enti di promozione sportiva, organizzazione dell'attività didattica giovanile, partecipazione a gare, manifestazioni, stages, trasferte.

Si deve sottolineare che da quanto esposto consegue che l'esenzione non deve essere riconosciuta ai palazzetti dello sport, ai campi ed agli impianti sportivi nei quali l'attività svolta dall'ente non è direttamente quella "sportiva", ma di affitto degli spazi.

Ovviamente nel caso di attività mista occorre applicare il criterio così come disciplinato dall'art. 5 del Regolamento.

7- LE ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

La disposizione di esenzione in commento è stata introdotta dall'art. 2, comma 3, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, che, si ricorda, ha esteso, a decorrere dal periodo di imposta 2014, l'ambito di applicazione dell'esenzione anche agli immobili in cui si svolge l'attività di ricerca scientifica.

A questo proposito, si deve ricordare che nella "Comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale. Testo rilevante ai fini del SEE" - pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. C 008 dell'11 gennaio 2012 pag. 0004 - 0014 (2012/C 8/02) - la Commissione europea ha precisato che, nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, "determinate attività delle università e degli organismi di ricerca non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato. Ciò riguarda le principali attività degli organismi di ricerca, in particolare:

- k) le attività di formazione per disporre di maggiori risorse umane meglio qualificate;
- l) le attività di R&S svolte in maniera indipendente di in vista di maggiori conoscenze e di una migliore comprensione, inclusa la R&S in collaborazione;

e

- m) la diffusione dei risultati della ricerca".

La Commissione ha, altresì, chiarito che "le attività di trasferimento di tecnologia (concessione di licenze, creazione di spin-off e altre forme di gestione della conoscenza create dagli organismi di ricerca) rivestono carattere non economico qualora siano "di natura interna" e tutti i redditi da esse provenienti siano reinvestiti nelle attività principali degli organismi di ricerca interessati".

A questo proposito la Commissione richiama più volte la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, GU C 323 del 30.12.2006, e, in particolare, chiarisce che, conformemente alla nota 25 della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per "natura interna" si intende una situazione in cui la gestione della conoscenza degli organismi di ricerca è svolta o da un dipartimento op-

pure dall'affiliata di un organismo di ricerca o congiuntamente con altri organismi di ricerca. L'aggiudicazione a terzi mediante gare di appalto della fornitura di servizi specifici non pregiudica una natura interna di siffatte attività.

8 I CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO PROPORZIONALE

L'art. 5 del Regolamento, dedicato all'individuazione del rapporto proporzionale di cui al comma 3 dell'art. 91-bis del citato D. L. n. 1 del 2012, stabilisce che detto rapporto è determinato con riferimento:

- allo spazio;
- al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali;
- al tempo.

Il criterio relativo allo spazio è quello principale come previsto dallo stesso comma 2 dell'art. 5 in commento, il quale dispone che "la proporzione di cui al comma 1 è prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse" da quelle meritevoli, "rapportata alla superficie totale dell'immobile".

Se, per esempio, nell'immobile dove si svolge l'attività sanitaria (o altra attività per la quale comunque compete l'esenzione) è presente un locale o uno spazio dedicato allo svolgimento di un'attività commerciale, comunque, non suscettibile di accatastamento separato (bar, rivendita di giornali), ai fini del calcolo della quota esente occorre riportare la superficie effettiva e non catastale sulla quale si svolge l'attività commerciale alla superficie effettiva e non catastale dell'intera unità immobiliare. La percentuale derivante da tale rapporto deve essere applicata alla rendita catastale dell'immobile, in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento.

Analogamente si deve operare se nell'immobile è presente un locale o uno spazio dedicato allo svolgimento di un'attività per la quale compete l'esenzione (ancorché non suscettibile di accatastamento separato) e quindi, ai fini del calcolo della quota esente occorre riportare la superficie effettiva e non catastale sulla quale si svolge l'attività agevolata alla superficie dell'intera unità catastale. La percentuale derivante da tale rapporto deve essere applicata alla rendita catastale destinata all'attività meritevole in modo da escludere dalla base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del Regolamento, la quota parte della rendita proporzionalmente riferibile agli spazi esclusivamente dedicati all'attività per la quale compete l'esenzione.

In via residuale, lo stesso art. 5, ai commi 3 e 4, detta ulteriori criteri per delineare in maniera ancora più puntuale l'ambito di applicazione dell'esenzione dall'imposta.

Sulla base di tali criteri la proporzione è determinata in relazione al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività oppure nel caso in cui l'utilizzazione mista è effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno, la proporzione è determinata in base ai giorni durante i quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse da quelle meritevoli.

Per quanto riguarda le attività sanitarie il numero dei soggetti deve considerarsi quale numero di prestazioni effettuate escludendo dal computo quelle relative ad adempimenti obbligatori per legge (visite mediche di controllo per i dipendenti) o campagne preventive gratuite, che inficerebbero la significatività della percentuale.

Come innanzi affermato, le percentuali determinate in base ai rapporti che risultano dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 5 del Regolamento, indicate per ciascuna unità immobiliare nella dichiarazione, si applicano alla rendita catastale in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta.

Le medesime percentuali si applicano anche per il calcolo della misura dell'esenzione spettante per le unità immobiliari destinate ad attività strumentali promiscuamente ed indistintamente sia all'attività per la quale spetta l'esenzione, sia all'attività per la quale non spetta (ad esempio, spazi destinati ai servizi amministrativi o comunque ausiliari comuni).

Si precisa, infine, che l'esenzione non spetta con riferimento alle unità immobiliari di fatto non utilizzate.

9 IL VERSAMENTO DELL'IMU

Il comma 13-bis dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 prevede che, a decorrere dall'anno di imposta 2013, il versamento della prima rata dell'IMU è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.

Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico www.finanze.it alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, la norma precisa che si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Si ricorda che con la risoluzione n. 7/DF del 5 giugno 2013 sono state fornite istruzioni riguardanti il versamento dell'IMU per gli enti non commerciali, relativo all'anno 2013, a decorrere dal quale trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012, concernenti l'utilizzazio-

ne mista delle unità immobiliari, in virtù delle quali l'esenzione dall'IMU, nel caso in cui non sia possibile procedere all'accatastamento separato dell'immobile o della porzione di immobile, si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dello stesso immobile.

Nella risoluzione è stato, tra l'altro, affermato che, per la determinazione degli importi da versare ai fini IMU, devono essere osservati, anche per l'anno 2013, gli stessi criteri seguiti per l'anno 2012, con la sola differenza che, per l'anno 2013, devono essere tenuti in considerazione anche i criteri dell'art. 5 del Regolamento n. 200 del 2012 i quali comportano il versamento dell'imposta limitatamente agli immobili o porzioni di immobili destinati allo svolgimento con modalità commerciali delle attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992.

Vale la pena di accennare alla circostanza che il termine per il versamento della seconda rata, scadendo il 16 dicembre 2013, interviene in un momento in cui potrebbero non essere definitivi e disponibili tutti i dati e gli elementi necessari per la determinazione del rapporto proporzionale di cui all'art. 5 del D. M. n. 200 del 2012. Inoltre, a tale data non sono neppure disponibili i dati risultanti dai bilanci degli enti non commerciali relativi al medesimo anno.

Per cui, nella risoluzione n. 5/DF, si è pervenuti alla conclusione che il conguaglio dell'IMU per l'anno 2013 è effettuato contestualmente al versamento della prima rata dovuta per l'anno 2014.

10- L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO

Si ricorda che nella risoluzione n. 1/DF del 2012 è stata risolta la questione relativa all'applicabilità agli ecclesiastici civilmente riconosciuti delle disposizioni di cui agli artt. 3, comma 1, e 7 del D. M. n. 200 del 2012 che prescrivono, rispettivamente, l'indicazione nell'atto costitutivo o nello statuto dell'ente non commerciale dei requisiti generali per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività istituzionali, enucleati nello stesso art. 3, nonché la predisposizione o l'adeguamento, entro il 31 dicembre 2012, dello statuto dell'ente non commerciale a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del Regolamento.

Al riguardo, è stato richiamato quanto affermato nella circolare 26 giugno 1998, n. 168/E al punto 1.11, in cui viene precisato che agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non sono applicabili le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private.

Nella risoluzione n. 1/DF è stato, comunque, fatto presente che nella circolare n. 168/E è evidenziato anche che "Non può dunque richiedersi ad essi, ad esempio, la costituzione per atto pubblico, il possesso in ogni caso dello statuto, né la conformità del medesimo, ove l'ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private. **Tali enti devono, tuttavia, comunque predisporre un regolamento, nella forma della scrittura privata registrata, che recepisca le clausole 10, comma 1, del D. Lgs. n.460 del 1997**".

Sulla base di tali chiarimenti nel documento di prassi amministrativa in commento si è pervenuti alla conclusione che, "seppure agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non possono essere richiesti né la predisposizione né l'adeguamento dello statuto, si ritiene che questi ultimi debbano, comunque, conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 3 del regolamento n. 200 del 2012, nelle stesse forme previste nel citato punto 1.11 della circolare n. 168/E del 1998, vale a dire con scrittura privata registrata.

Si evidenzia, altresì, che tale documento rientra tra quelli che detti enti sono tenuti, in virtù dell'art. 7, comma 2, del regolamento n. 200 del 2012 a tenere a disposizione dei comuni ai fini dell'attività di accertamento e controllo".

Occorre anche richiamare la risoluzione n. 3/DF del 2013 nella parte in cui chiarisce se il termine previsto dall'art. 7 del D. M. n. 200 del 2012, comma 1, il quale dispone che, entro il 31 dicembre 2012, gli enti non commerciali predispongono o adeguano il proprio statuto, a quanto previsto dall'art. 3, comma 1, dello stesso Regolamento, abbia natura perentoria od ordinatoria.

In merito, giova riportare quanto a suo tempo illustrato nella risoluzione in cui si è considerato che la norma che richiede l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto è sistematicamente inserita nel contesto delle disposizioni finali di cui all'art. 7 in commento, dirette a individuare gli adempimenti posti a carico degli enti non commerciali.

Tali adempimenti possono essere complessivamente considerati come strumentali alla verifica di tutti i requisiti, sia di carattere generale sia di settore, nonché di tutti gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione dei rapporti percentuali che derivano dall'applicazione del Regolamento n. 200 del 2012. Non si deve, infatti, tralasciare di sottolineare che proprio al comma 2 dell'art. 7 in questione, è espressamente richiesto che gli enti non commerciali tengano "a disposizione dei comuni la documentazione utile al fine dello svolgimento dell'attività di accertamento e controllo".

A tale proposito, si deve ricordare che queste ultime attività sono svolte in un arco di tempo assai ampio, poiché in virtù del rinvio operato dall'art. 13, comma 13, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica all'imposta municipale propria la disposizione dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la quale dispone che i comuni "procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quin-

to anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472”.

La risoluzione n. 3/DF del 2013 puntualizza, altresì, che un'altra motivazione che sottende alla richiesta di adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto deve essere ricercata nella necessità di dare evidenza formale a determinate caratteristiche che, seppure insite nella natura stessa degli enti non commerciali e ontologicamente connesse alle attività svolte dagli enti stessi, potrebbero, in alcuni casi, non risultare esplicitate in atti formali.

Alla luce di quanto esposto, nel documento in commento si perviene, quindi, alla conclusione che la data del 31 dicembre 2012 di cui all'art. 7 del Regolamento in oggetto non deve considerarsi perentoria.

Ciò soprattutto in considerazione della circostanza che in alcuni casi il processo di adeguamento richiede tempi lunghi, dal momento che non solo può articolarsi in più fasi ma a volte l'iter di approvazione degli atti in questione può richiedere la partecipazione di più soggetti, come nell'ipotesi in cui l'approvazione dello statuto dipenda da un organo esterno all'ente non commerciale.

A ulteriore fondamento della non perentorietà del termine del 31 dicembre 2012, militano anche la circostanza che non sono previste sanzioni nel caso di inosservanza dell'adempimento in questione nei tempi previsti e la constatazione che il D. M. n. 200 del 2012 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 274 del 23 novembre 2012, quindi, a ridosso della scadenza del 31 dicembre 2012.

Nella risoluzione n. 3/DF del 2013 è stato anche affermato che tutte le considerazioni svolte in merito al termine del 31 dicembre 2012 per l'adeguamento dell'atto costitutivo e dello statuto valgono, ovviamente, anche per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti in virtù di quanto precisato nella risoluzione n. 1/DF del 3 dicembre 2012, nella quale è stato chiarito che detti enti, ai quali non possono essere richiesti né la predisposizione né l'adeguamento dello statuto, devono, comunque, conformarsi alle disposizioni di cui all'art. 3 del Regolamento n. 200 del 2012 con scrittura privata registrata. Pertanto, il termine del 31 dicembre 2012 deve essere riferito esclusivamente a quest'ultimo atto.

LA DICHIARAZIONE

1- CARATTERISTICHE GENERALI

L'art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012 prevede, al comma 3, che nel caso in cui non sia possibile procedere al frazionamento dell'unità immobiliare, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 91-bis, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione.

L'art. 6 del Regolamento stabilisce, in attuazione delle disposizioni recate dal citato comma 3 dell'art. 91-bis, che “gli enti non commerciali presentano la dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, indicando distintamente gli immobili per i quali è dovuta l'IMU, anche a seguito dell'applicazione del comma 2 dell'art. 91-bis, del D. L. n. 1 del 2012, nonché gli immobili per i quali l'esenzione dall'IMU si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale degli stessi, secondo le disposizioni del presente regolamento. La dichiarazione non è presentata negli anni in cui non vi sono variazioni”.

Si ricorda che l'art. 9, comma 6, del D. Lgs. n. 23 del 2011 prevede l'emanazione del modello di dichiarazione e delle relative istruzioni, approvati con D. M. 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 2012, n. 258.

Al paragrafo 1.2 delle istruzioni si legge che il modello di dichiarazione relativo alle fattispecie di cui all'art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012 “dovrà essere approvato successivamente all'emanazione del decreto previsto dal comma 3” del medesimo art. 91-bis.

Il successivo paragrafo 1.3, recante un'esemplificazione dei casi per i quali permane l'obbligo dichiarativo ai fini IMU, precisa, in merito agli immobili esenti ai sensi della lett. i), comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992 che “rientrano in tali ipotesi non solo quelli posseduti e utilizzati a partire dal 1° gennaio 2012 ma anche quelli il cui possesso e utilizzo è antecedente a tale data e continuano a essere posseduti e utilizzati nel corso dell'anno 2012. Tale adempimento risulta dovuto sulla base del raffronto fra il comma 12-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 e il comma 4 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 504 del 1992, che escludeva espressamente dall'obbligo dichiarativo gli immobili esenti dall'ICI, ai sensi del citato art. 7. Detta esclusione, infatti, non è più presente nel comma 12-ter dell'art. 13 in esame”.

In sintesi, a differenza, quindi, di quanto avveniva in tema di ICI, l'ente non commerciale deve presentare la dichiarazione IMU in relazione alle seguenti casistiche di immobili e cioè quelli:

- totalmente imponibili;
- parzialmente esenti/imponibili.

Con la risoluzione 1/DF dell'11 gennaio 2013 nel commentare la disposizione di cui all'art. 91-bis, comma 3, del D. L. n. 1 del 2012, n. 27 - il quale prevede che, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione di cui alla lett. i) comma 1, dell'art. 7 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile, quale risulta da apposita dichiarazione - è stato affermato che, sulla base delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e di razionalizzazione degli

strumenti a disposizione degli enti locali impositori in sede di verifica dell'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria, "la dichiarazione IMU relativa agli immobili degli enti non commerciali debba essere unica e ripilogativa di tutti gli elementi concernenti le diverse fattispecie innanzi illustrate.

Pertanto, gli enti interessati non devono presentare la dichiarazione IMU entro il 4 febbraio 2013 ma devono attendere la successiva emanazione del decreto di approvazione dell'apposito modello di dichiarazione, in cui verrà indicato anche il termine di presentazione della stessa".

Si deve far presente che il rinvio dell'indicazione del termine di presentazione della dichiarazione è dettato dall'esigenza di individuare un termine quanto più possibile coerente con le disposizioni relative all'esenzione in parola, dal momento che detto termine era fissato dall'art. 13, comma 12-ter del D. L. n. 201 del 2011 a "novanta giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta".

Senonché tale termine è stato modificato ad opera dell'art. 10, comma 4, lett. a) del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge; per cui il primo e l'ultimo periodo del predetto comma 12-ter presentano la seguente formulazione:

"12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. [...] Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni".

A questo proposito, nonostante l'intervenuta modifica del termine di presentazione della dichiarazione IMU, come appena riportato, si devono, comunque, confermare le considerazioni contenute nella citata risoluzione n. 1/DF del 2012 e cioè che occorre attendere la pubblicazione del "decreto di approvazione dell'apposito modello di dichiarazione, in cui verrà indicato anche il termine di presentazione della stessa".

MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. FRONTESPIZIO

Sul frontespizio del Modello IMU ENC deve essere indicato, come precisato dalla nota (1) l'anno di presentazione della dichiarazione mentre al rigo sottostante il periodo di imposta per il quale si sta presentando la dichiarazione. Deve essere, altresì, indicato il comune al quale va presentata la dichiarazione stessa, in quanto soggetto attivo del tributo.

Esso si compone di una facciata divisa in quattro riquadri relativi a:

- **Contribuente;**
- **Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione;**
- **Firma;**
- **Impegno alla presentazione telematica.**

Nel riquadro dedicato al "**Contribuente**" (da compilare sempre) devono essere riportati i dati identificativi del soggetto passivo dell'IMU.

Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località e dell'indirizzo.

Nel riquadro concernente i "**Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione**" devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale e la natura della carica, rivestita all'atto della presentazione della dichiarazione, del rappresentante stesso.

I dati relativi alla residenza devono essere compilati esclusivamente da coloro che risiedono all'estero.

In caso di più rappresentanti, nel frontespizio vanno comunque indicati i dati di un solo soggetto. Per quanto riguarda, invece, il riquadro riservato alla "**Firma**" contiene l'indicazione dei quadri che sono stati compilati. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal rappresentante legale dell'ente dichiarante e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto o da un rappresentante negoziale.

Per le società o enti che non hanno in Italia la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale dell'attività, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia.

Il riquadro dedicato all'"**Impegno alla presentazione telematica**" deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica.

L'intermediario deve:

- riportare il proprio codice fiscale;
- riportare se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- barrare la casella "Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione"

- riportare la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- apporre la firma.

2 DESCRIZIONE DEI QUADRI

Il modello di dichiarazione si compone di quattro Quadri e precisamente:

- Il "Quadro A" riservato alla descrizione degli immobili totalmente imponibili;
- Il "Quadro B" concernente gli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti. Il quadro in questione prevede una differente modalità di compilazione e di determinazione della porzione di immobile da assoggettare a imposizione a seconda che si tratti di attività didattica o di altre attività meritevoli;
- Il "Quadro C" dedicato alla determinazione dell'IMU;
- Il "Quadro D" relativo alle compensazioni e ai rimborsi.

2.1 COMPILAZIONE DEL QUADRO A

Il "Quadro A" è relativo alla descrizione degli immobili totalmente imponibili e deve essere compilato sia quando nell'immobile viene svolta un'attività commerciale che non rientra in quelle individuate dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504 del 1992, sia nell'ipotesi in cui sono esercitate le attività di cui al citato art. 7, svolte, però, con modalità commerciali. È essenziale precisare che il quadro deve essere compilato solo per quegli immobili che sono destinati esclusivamente a dette attività.

Ciò si verifica sicuramente quando tutto l'immobile è adibito a un'attività tipicamente commerciale, come, ad esempio, il bar che, seppur inserito nell'ambito di un complesso immobiliare destinato allo svolgimento di un'attività sanitaria, risulta accatastato separatamente.

Altro caso è quello di un'area edificabile ovvero di un terreno che non è funzionalmente collegato all'attività meritevole di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992.

Per quanto concerne, invece, le attività che potrebbero astrattamente rientrare in quelle meritevoli, occorre ribadire che per le stesse deve essere preliminarmente verificata la sussistenza dell'ulteriore requisito introdotto nell'art. 7, comma 1, lett. i) in esame, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 91-bis del D. L. n. 1 del 2012 e cioè che le attività indicate dalla norma devono essere svolte "con modalità non commerciali".

A questo proposito, si deve sottolineare che anche gli immobili in cui vengono svolte le attività elencate nell'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992 potrebbero comunque essere assoggettate ad imposizione. Tale situazione si riscontra nel caso in cui il corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale - che nel successivo "Quadro B", riquadro relativo alle "Altre attività" è stato denominato "C_{enc}" - risulta superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambito territoriale, che nello stesso "Quadro B", riquadro riservato alle "Altre attività" è stato denominato "C_m".

Pertanto, in quest'ultima ipotesi, l'ente non commerciale dovrà inserire l'immobile in cui si svolge la suddetta attività con modalità commerciali nel "Quadro A" dedicato agli immobili totalmente e non nel "Quadro B".

Se, invece, il "C_{enc}" è inferiore al "C_m" l'ente non commerciale dovrà inserire l'immobile nel

Si deve sottolineare che quanto appena affermato riguarda le attività assistenziali, le attività sanitarie non accreditate o contrattualizzate con lo Stato, le Regioni e gli enti locali, le attività ricettive, le attività culturali, le attività sportive.

Infatti, come si è avuto già modo di precisare la stessa Commissione europea ha stabilito che "il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all'esenzione (come indicano le parole "in ogni caso") e non implica a contrario che possano beneficiare dell'esenzione i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite".

Un discorso a parte deve essere, invece, riservato all'attività didattica, per la quale il rapporto tra "C_{enc}" e "C_m" svolge anche un'ulteriore funzione che sarà illustrata nel successivo paragrafo dedicato alla compilazione del "Quadro B" concernente gli "immobili parzialmente o totalmente imponibili", nel riquadro dedicato proprio all'"Attività didattica".

2.1.1 COME COMPILARE I SINGOLI CAMPI DEL "QUADRO A"

Ogni riquadro descrittivo del singolo immobile comprende i campi da **1 a 16** e serve per identificare l'immobile e indicare gli altri elementi necessari per la determinazione dell'imposta.

Nel **campo 1** relativo alle caratteristiche dell'immobile, va indicato il numero:

- 1, se si tratta di un terreno;
- 2, se si tratta di un'area fabbricabile;
- 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale;
- 4, se si tratta di fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto, ma senza attribuzione di rendita, interamente appartenente ad impresa, distintamente contabilizzato;
- 5.1, se si tratta di immobili non produttivi di reddito fondiario, ai sensi dell'art. 43 del TUIR;
- 5.2 se si tratta di immobili locati.

Relativamente ai dati catastali:

Nel **campo 2** va indicata l'esatta ubicazione dell'immobile descritto e cioè la località, la via o la piazza, il nu-

mero civico, la scala, il piano e l'interno.

Nel riquadro "dati catastali identificativi dell'immobile" vanno indicati i dati catastali relativi al fabbricato o al terreno.

Nel **campo 3** va indicata la sezione, ove esistente.

Nel **campo 4** va indicato il foglio.

Nel **campo 5** occorre indicare il numero di particella, come risulta dalla banca dati catastale.

Nel **campo 6** va indicato il subalterno ove esistente.

Nel **campo 7** va indicata la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni (es. seminativo, vigneto, seminativo arboreo, ecc.).

Nel **campo 8** va indicata la classe dei fabbricati o la classe di redditività delle singole particelle di terreno.

Nei **campi 9 e 10**, in via eccezionale, in mancanza degli estremi catastali, occorre indicare il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento.

I campi da 3 a 10 non vanno compilati se si tratta di fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, il cui valore deve essere determinato sulla base delle scritture contabili.

Il **campo 11** deve essere barrato nel caso in cui si sono verificate le condizioni per l'applicazione delle riduzioni previste nel comma 3, lett. a) e b), dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, concernenti, rispettivamente:

- i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali la dichiarazione deve essere presentata sia nel caso in cui si acquista il diritto all'agevolazione sia nel caso in cui si perde tale diritto;
- i fabbricati dichiarati inabitabili o inabitabili e di fatto non utilizzati, per i quali la dichiarazione deve essere presentata solo nel caso in cui si perde il diritto all'agevolazione".

Nel **campo 12** deve essere riportato il valore dell'immobile descritto nel quadro. Il valore deve essere indicato per intero, indipendentemente dalla quota di possesso, poiché l'imposta deve essere calcolata sull'intero valore. Il valore deve essere indicato per intero anche qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria oppure sia un'area demaniale oggetto di concessione. In tal caso, infatti, soggetto passivo IMU è esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, oppure il locatario finanziario o il concessionario di aree demaniali.

Nel caso in cui l'immobile insiste su territori di comuni diversi il valore dell'immobile da indicare deve essere calcolato in proporzione alla superficie dell'immobile che insiste sul territorio di ciascun comune e l'imposta deve essere corrisposta ai diversi comuni, tenendo conto delle aliquote, della detrazione e delle eventuali agevolazioni deliberate da ciascuno di essi, oltre che della quota di possesso detenuta dal contribuente.

Nel **campo 13** va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale.

Per le parti comuni dell'edificio che devono essere dichiarate dall'amministratore del condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il quadro dei contitolari.

Il **campo 14** deve essere compilato per indicare la data in cui il possesso dell'immobile oggetto di dichiarazione ha avuto inizio o termine oppure sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

Il **campo 15** deve essere barrato se il contribuente ha acquistato il diritto sull'immobile.

Va, invece, barrato il **campo 16** se il contribuente ha ceduto detto diritto.

È sufficiente, inoltre, indicare soltanto l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato l'atto o dichiarato il fatto che ha determinato l'acquisto o la perdita della soggettività passiva IMU.

In mancanza, vanno indicati gli estremi dell'atto, del contratto o della concessione.

Va inoltre sottolineata che il contribuente, ove il singolo terreno sia composto da varie particelle, può comunque evitare di compilare tanti riquadri quante sono le relative particelle, in quanto può indicare nel campo 12 il valore complessivo dei terreni e precisare detta circostanza nella parte del modello di dichiarazione relativa alle "Annotazioni", assolvendo in tal modo all'obbligo di completezza dei dati da dichiarare.

ATTENZIONE

Per i comuni nei quali è in vigore il catasto fondiario, gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità di seguito specificate:

- a) nel **campo 3** va riportato il codice catastale del comune;
- b) nel **campo 4** va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata;
- c) nel **campo 5** va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il numero che identifica la particella qualora non frazionata;
- d) nel **campo 6** va riportato l'eventuale numero del "subalterno" della particella.

I dati da indicare nei campi da 3 a 8 sono desumibili dalle consultazioni della banca dati catastale, forniti gratuitamente dall'Agenzia delle entrate.

2.2 COMPILAZIONE DEL "QUADRO B"

Il "Quadro B" è diretto a contenere le informazioni relative agli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti, sulla base dei criteri e dei requisiti che sono stati illustrati per ciascuna tipologia di attività nei paragrafi da 1 a 10.

Pertanto, si procede di seguito alla descrizione delle modalità di compilazione dei singoli campi contenuti nel

Quadro in commento.

2.2¹COME COMPILARE I SINGOLI CAMPI DEL "QUADRO B"

Il "Quadro B" è dedicato agli immobili parzialmente imponibili o totalmente esenti e si compone di tre riquadri di cui:

- Il primo relativo all'identificazione catastale dell'immobile e alla tipologia di attività in esso svolta;
- Il secondo, dedicato all'attività didattica, deve essere compilato per determinare, in caso di utilizzazione mista dell'immobile, la percentuale dello stesso assoggettabile ad imposizione;
- Il terzo, dedicato alle attività diverse da quella didattica, deve essere anch'esso compilato per determinare, in caso di utilizzazione mista dell'immobile, la percentuale dello stesso assoggettabile ad imposizione. Occorre premettere che il "Quadro B" deve essere compilato per ciascun immobile in cui si svolge l'attività meritevole e posseduto dallo stesso soggetto passivo.

Per quanto riguarda la compilazione del **primo riquadro**, nel rinviare a quanto già illustrato in merito al "Quadro A", occorre solo precisare che il contribuente deve barrare i campi da 1 a 10 a seconda della tipologia dell'attività svolta nell'immobile preso in considerazione.

Nella nota n. 1 sono indicate le diverse tipologie di attività contemplate dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D. lgs. n. 504 del 1992.

Nel caso in cui l'immobile risulti totalmente esente e ciò avviene quando nello stesso non sono svolte né attività diverse da quelle di cui alla citata lett. i) né attività rientranti nella stessa lett. i) svolte con modalità commerciali. In tale ipotesi il dichiarante dovrà barrare il campo 13 relativa a "Immobile esente" e compilare solo i campi relativi al Cm₍₃₎ e Cm₍₄₎ del riquadro "Attività didattica" e al Cenc₍₁₎ e Cm₍₂₎ del riquadro "Altre attività", campi che saranno successivamente illustrati.

Il **secondo riquadro**, dedicato all'"attività didattica", è diretto alla determinazione della superficie assoggettabile all'IMU per ciascun immobile in cui viene svolta l'attività in questione e quindi al valore imponibile da assoggettare ad IMU, a seguito dell'applicazione dei criteri generali e di settore previsti dal Regolamento n. 200 del 2012, illustrati nei paragrafi precedenti.

Il riquadro prevede, al primo rigo, l'indicazione del Cm, vale a dire il corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale e quella del Cms, vale a dire il costo medio per studente pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: <http://statistica.miur.it/ustat/Statistiche/interazionale.asp> che costituisce in sostanza il parametro di riferimento per verificare il rispetto del requisito di cui alla lett. c), comma 3, dell'art. 4 del Regolamento di cui si dirà in seguito.

In applicazione del comma 3 dall'art. 91-bis comma del D. L. n. 1 del 2012 e dell'art. 5 del Regolamento sono stati individuati gli appositi rigi per la determinazione del rapporto proporzionale.

A tale proposito, si deve premettere che non sussiste una particolare gerarchia tra i criteri individuati ma essi possono essere combinati o meno tra di loro in ragione della specifica utilizzazione dell'immobile o porzione di esso. Così come non devono essere utilizzati necessariamente tutti i rigi.

Passando all'esame dei vari rigi del riquadro in commento, si deve precisare che il:

- **Rigo a)** è finalizzato a individuare lo spazio e, quindi, la superficie dell'immobile utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali rispetto alla superficie totale dell'immobile. È il caso in cui una porzione dell'unità immobiliare è stata riservata per un bar oppure per un'edicola e non si è potuto operare il frazionamento catastale di detta parte dell'immobile, ai sensi del comma 2 del citato art. 91 bis del D. L. n. 1 del 2012;
- **Rigo b)** riguarda il numero dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta con modalità commerciali rispetto al numero complessivo dei soggetti nei cui confronti l'attività è svolta. Si può fare a questo proposito l'esempio della biblioteca dell'Università alla quale possono accedere mediante apposita tessera a pagamento anche soggetti diversi dagli studenti;
- **Rigo c)** concerne il tempo, vale a dire il rapporto tra i giorni nei quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento di attività con modalità commerciali rispetto al numero complessivo dei giorni dell'anno solare. È questo il caso in cui tutto l'immobile è destinato per alcuni giorni all'anno allo svolgimento di un'attività commerciale.

Possono, inoltre, verificarsi casi di utilizzo contemporaneo di più criteri.

A tal fine occorre compilare il:

- **Rigo a-1)** dal quale emerge il rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali e la superficie totale dell'immobile quando, però, si verificano utilizzi temporanei della superficie stessa. Si pensi, ad esempio, al caso di superfici che istituzionalmente sono riservate allo svolgimento dell'attività didattica ma che per alcuni giorni all'anno sono destinate allo svolgimento di attività prettamente commerciali, come la locazione di aule per lo svolgimento di un evento privato;
- **Rigo b-1)** che deve essere compilato quando il rapporto di cui al **Rigo b)** è rapportato anche al tempo di utilizzo della superficie stessa. Si può fare a questo proposito l'ipotesi di una superficie destinata stabilmente allo svolgimento di un corso universitario in cui sono ammessi a partecipare, a pagamento, anche non studenti, soggetti, quindi, esterni all'ambito universitario.

Proseguendo l'esame dei rigi si precisa che al **Rigo d)** deve essere indicata la somma delle eventuali percentuali di imponibilità risultante dai rapporti precedenti ed esposti nei rigi da a) a c).

Nel Rigo e) deve essere indicato il valore da considerare ai fini dell'applicazione dell'IMU ai sensi dell'art. 5 del Regolamento n. 200 del 2012 che riguarda l'individuazione del rapporto proporzionale.

Tale valore viene determinato moltiplicando la base imponibile dell'immobile, calcolata ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per la percentuale di imponibilità di cui al Rigo d).

Nel Rigo f), deve essere riportato il valore da considerare ai fini dell'applicazione dell'IMU, ai sensi della lett. c) del comma 3, dell'art. 4 del Regolamento che si ricorda prevede che l'attività deve essere svolta "a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione dei costi effettivi del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso".

Tale valore è calcolato sottraendo dalla base imponibile IMU relativa all'immobile preso in considerazione il valore risultante dalla lett. e), ossia il valore assoggettato ad IMU ai sensi dell'art. 5 del Regolamento.

A questo punto occorre verificare in quale misura la base imponibile residuale esposta nel rigo f) è assoggettabile a imposizione.

La verifica deve essere effettuata comparando il Cm con il Cms.

Se il Cm è inferiore o uguale al Cms, ciò significa che l'attività didattica è svolta con modalità non commerciali e, quindi, non è assoggettabile a imposizione. In questo caso dovrà essere barrato il campo corrispondente al Rigo g).

Vale la pena di ribadire che dovrà essere contestualmente barrato il campo 13, nel caso in cui nell'immobile venga svolta esclusivamente attività didattica con modalità non commerciali. In tal caso non risulteranno neanche compilati i precedenti righi.

Se, invece, il corrispettivo medio risulta superiore al Cms, si dovrà barrare il campo relativo al Rigo h) e si dovrà procedere alla determinazione della parte del valore di cui al Rigo f) assoggettabile a IMU. Si dovrà quindi procedere alla compilazione dei righi successivi e precisamente:

nel Rigo i) deve essere inserito il risultato del rapporto tra il Cms e il Cm, che costituisce la misura percentuale dell'esenzione da applicare alla base imponibile di cui al Rigo f);

nel Rigo j) vi è determinato il valore da assoggettare a imposizione, risultante dal prodotto tra l'importo di cui al Rigo f) e la misura percentuale da assoggettare a IMU, pari all'unità da cui si sottrae la misura percentuale di esenzione indicata al Rigo i), vale a dire (1-i).

Nell'ultimo rigo del riquadro relativo all'"Attività didattica" deve essere indicato il valore complessivo da assoggettare a IMU dato dalla somma tra i valori esposti nel Rigo e) e nel Rigo j).

Il **terzo riquadro**, dedicato alle "altre attività", cioè a quelle diverse dall'attività didattica, deve essere anch'esso compilato per determinare, in caso di utilizzazione mista dell'immobile, la percentuale dello stesso assoggettabile ad imposizione.

Il riquadro prevede, al primo rigo, l'indicazione del Cenc che, come indicato alla nota n. 1, rappresenta il "corrispettivo medio percepito dall'ente non commerciale" e del Cm che, come riportato nella nota n. 2 costituisce il "corrispettivo medio previsto per analoghe attività svolte con modalità commerciali nello stesso ambiente territoriale".

Passando all'esame dei vari righi del riquadro in commento, si deve precisare che, come già illustrato in merito ai medesimi righi del "Quadro B" relativi all'"attività didattica", il :

Rigo a) è finalizzato a individuare lo spazio e, quindi, la superficie dell'immobile utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali rispetto alla superficie totale dell'immobile. E' il caso in cui una porzione dell'unità immobiliare è stata riservata per un bar oppure per un'edicola e non si è potuto operare il frazionamento catastale di detta parte dell'immobile, ai sensi del comma 2 del citato art. 91 bis del D. L. n. 1 del 2012; Rigo b) riguarda il numero dei soggetti nei confronti dei quali l'attività è svolta con modalità commerciali rispetto al numero complessivo dei soggetti verso i quali l'attività è svolta. Si può fare a questo proposito l'esempio di un immobile che nello stesso tempo è utilizzato in parte per accogliere persone che partecipano ad un pellegrinaggio e in parte per lo svolgimento di attività ricettiva di tipo commerciale;

- Rigo c) concerne il tempo, vale a dire il rapporto tra i giorni nei quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento di attività con modalità commerciali rispetto al numero complessivo dei giorni dell'anno solare. E' questo il caso in cui tutto l'immobile è destinato per un periodo dell'anno allo svolgimento di un'attività commerciale.

Possono, inoltre, verificarsi casi di utilizzo contemporaneo di più criteri.

A tal fine occorre compilare il:

- Rigo a-1) dal quale emerge il rapporto tra la superficie utilizzata per lo svolgimento di attività con modalità commerciali e la superficie totale dell'immobile quando, però, si verificano utilizzi temporanei della superficie stessa. Si pensi, ad esempio, al caso di superfici che istituzionalmente sono riservate allo svolgimento dell'attività ricettiva ma che per alcuni periodi dell'anno sono destinate allo svolgimento dell'attività ricettiva di tipo commerciale;
- Rigo b-1) quando il rapporto di cui al Rigo b) è correlato anche al tempo di utilizzo della superficie stessa. Tornando all'esempio precedente, si consideri un immobile che è utilizzato in alcuni periodi dell'anno per accogliere persone che partecipano ad un pellegrinaggio e in altri per lo svolgimento di attività ricettiva di tipo commerciale.

Proseguendo l'esame dei righi si precisa che al Rigo d) deve essere indicata la somma delle eventuali percentuali di imponibilità risultante dai rapporti precedenti ed esposti nei righi da a) a c).

Nel Rigo e) deve essere indicato il valore da considerare ai fini dell'applicazione dell'IMU ai sensi dell'art. 5 del Regolamento n. 200 del 2012 che riguarda l'individuazione del rapporto proporzionale. Tale valore viene determinato moltiplicando la base imponibile dell'immobile, calcolata ai sensi dei commi 3, 4 e 5 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, per la percentuale di imponibilità di cui al Rigo d.

2.3. COMPILAZIONE DEL "QUADRO C"

Il Quadro C è riservato alla "Determinazione dell'IMU" e rappresenta un quadro riepilogativo dal quale emerge il totale dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno di riferimento.

La previsione di tale Quadro scaturisce dalle disposizioni recate dall'art. 1, comma 721, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le quali hanno introdotto un particolare sistema di versamento dell'IMU dovuta dagli enti non commerciali.

Nel Rigo 1, recante l'indicazione dell'"IMU dovuta", occorre riportare l'ammontare complessivo dell'imposta calcolata in base ai valori risultanti dalla compilazione dei precedenti Quadri A e B. Ovviamente, nel caso in cui sono stati compilati più quadri A ovvero più quadri B per più immobili, si dovrà indicare il totale dell'IMU risultante dagli stessi.

Nel Rigo 2 occorre riportare l'eccedenza di imposta per la quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione, risultante dalla colonna 3 del rigo 1 del "Quadro D" "Compensazione e rimborsi".

Nel Rigo 3 va indicata la parte dell'eccedenza dell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione, già riportata nel rigo 2, che è stata utilizzata in compensazione nel modello F24.

Nel Rigo 4 si deve riportare la somma delle rate versate (considerando eventuale versamenti integrativi).

Determinazione dell'imposta.

Per determinare l'IMU a debito o a credito, occorre effettuare la seguente operazione:

Rigo 1 – Rigo 2 + Rigo 3 – Rigo 4.

Se il risultato di tale operazione è positivo, riportare l'importo ottenuto nel Rigo 5 "IMU a debito".

Se, invece, il risultato di tale operazione è negativo, indicare l'importo ottenuto, non preceduto dal segno meno, nel Rigo 6 "IMU a credito". Tale importo va riportato nel rigo 1, colonna 1, del quadro D "Compensazione e rimborsi".

NOTA BENE: l'imposta non è dovuta, non è rimborsata né può essere utilizzata in compensazione se non supera euro 12,00 o il diverso importo eventualmente stabilito dal comune.

COMPILAZIONE DEL "QUADRO D"

Il quadro D "Compensazione e rimborsi" scaturisce anch'esso dalle disposizioni recate dall'art. 1, comma 721, della legge n. 147 del 2013 e deve essere compilato per l'indicazione del credito di imposta risultante dalla presente dichiarazione al fine di richiederne il rimborso oppure la compensazione con versamenti futuri.

Nella colonna 1 va indicato l'importo a credito risultante dalla presente dichiarazione.

Nella colonna 2 va indicato il credito di cui si chiede il rimborso.

Si ricorda che non può essere richiesta a rimborso la parte di credito già utilizzata in compensazione fino alla data di presentazione della presente dichiarazione.

Nella colonna 3 va indicato il credito da utilizzare in compensazione con il modello F24 ai sensi del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

In caso di credito in compensazione non utilizzato nel modello F24 e non fatto valere nella dichiarazione successiva, il contribuente può chiedere il rimborso presentando un'apposita istanza al comune competente.

NOTA BENE:

Si ricorda che la compensazione può essere effettuata esclusivamente fra crediti e debiti relativi all'IMU dovuta al medesimo comune.

3. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Per quanto riguarda il termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione IMU ENC si deve sottolineare che l'art. 10, comma 4, lett. a), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, ha modificato la disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 13, comma 12-ter, del D. L. n. 201 del 2011, fissandolo al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'IMU.

In merito, invece, alle modalità di presentazione della dichiarazione, la legge di stabilità per l'anno 2014 ha previsto al comma 719 dell'art. 1 che, ai fini dell'IMU, gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere

presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

VERSAMENTO DELL'IMU

Il versamento dell'IMU è effettuato, a norma del comma 721 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, dagli enti non commerciali, esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al cinquanta per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui all'art. 9, comma 3, del D. Lgs. n. 23 del 2011, vale a dire entro il 16 giugno e il 16 dicembre e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, a favore del comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità per l'anno 2014. In pratica, la norma consente che la compensazione possa essere effettuata esclusivamente fra crediti e debiti relativi all'IMU dovuta al medesimo comune.

5. SANZIONI AMMINISTRATIVE

5.1 IMPORTI DELLE SANZIONI

L'art. 14 del D. Lgs. n. 504 del 1992, richiamato dal comma 7 dell'art. 9, del D. Lgs. n. 23 del 2011, prevede l'applicazione della sanzione amministrativa:

- dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di euro 51, in caso di mancata presentazione della dichiarazione. La sanzione è ridotta a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente paga, se dovuto, il tributo e la sanzione;
- dal 50% al 100% della maggiore imposta dovuta, se la dichiarazione è infedele. La sanzione è ridotta a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, il contribuente paga, se dovuto, il tributo e la sanzione;
- da euro 51 a euro 258 se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta;
- da euro 51 a euro 258 per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

In merito all'applicazione delle sanzioni relative alle violazioni concernenti il versamento dell'IMU, si richiama l'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che fissa in generale, per tutti i tributi, le sanzioni per ritardo od omesso pagamento. Tale conclusione deriva dalla lettura del comma 2 dell'art. 13, il quale stabilisce che al di fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista dal comma 1 dell'art. 13 "si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto". A ulteriore fondamento di tale affermazione si richiama anche l'art. 16 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, in base al quale alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, vale a dire il D. Lgs. n. 472 del 1997 e gli artt. 13 e 15 del D. Lgs. n. 471 del 1997.

Pertanto, come dispone il comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997, "Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, o, in questi casi, l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulta una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo".

Inoltre, l'art. 15 del D. Lgs. n. 471 del 1997, stabilisce che nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516. Il concessionario per la riscossione è tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore.

4.2 RAVVEDIMENTO

La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

- a) ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione. Pertanto, dalla combinazione della disposizione in esame e di quella recata dal comma 1, dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997, riportata nel paragrafo precedente, consegue che se il contribuente effettua il pagamento dell'imposta con 15 giorni di ritardo la sanzione che dovrà essere versata in caso di ravvedimento sarà pari a 1/10 di 1/15 del 30% per ogni giorno di ritardo, pari cioè allo 0,2% per ogni giorno di ritardo;

b) ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;

c) ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Il comune, nell'esercizio della sua potestà regolamentare, può stabilire altre ipotesi di ravvedimento, come previsto dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

DECRETO LEGISLATIVO DEL 14/03/2011 N. 23

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117 e 119 della Costituzione;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2010;

Considerato che non è stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere espresso dalla Commissione programmazione economica, bilancio del Senato della Repubblica in data 3 febbraio 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella riunione del 9 febbraio 2011;

Viste le comunicazioni rese dal Governo al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, ai sensi del citato articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e le risoluzioni approvate rispettivamente dal Senato della Repubblica il 23 febbraio 2011 e dalla Camera dei deputati il 2 marzo 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Articolo 1

Norme di coordinamento

In vigore dal 7 aprile 2011

1. I decreti legislativi che disciplinano i tributi delle regioni, emanati ai sensi degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, si coordinano con le disposizioni del presente decreto.

Articolo 2
Devoluzione ai comuni della fiscalità immobiliare
In vigore dal 1 gennaio 2014
Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1

Nota:

1. *(Comma abrogato).*
2. *(Comma abrogato).*
3. *(Comma abrogato)*
4. *(Comma abrogato).*
5. *(Comma abrogato).*

6. A decorrere dall'anno 2012 l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, cessa di essere applicata nelle regioni a statuto ordinario ed è corrispondentemente aumentata, nei predetti territori, l'accisa erariale in modo tale da assicurare la neutralità finanziaria del presente provvedimento ai fini del rispetto dei saldi di finanza pubblica. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

7. *(Comma abrogato)*
8. *(Comma abrogato).*
9. *(Comma abrogato).*

10. In ogni caso, al fine di rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario:

- a) è assicurato al comune interessato il maggior gettito derivante dall'accatastamento degli immobili finora non dichiarati in catasto;
- b) è elevata al 50 per cento ¹ la quota dei tributi statali riconosciuta ai comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni. La quota del 50 per cento² è attribuita ai comuni in via provvisoria anche in relazione alle somme riscosse a titolo non definitivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo;

1 Ai sensi dell'art. 1, comma 12-bis decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, "al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' elevata al 100 per cento."

2 Ai sensi dell'art. 13, comma 19 decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del presente comma.

- c) i singoli comuni hanno accesso, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria relativi:
- 1) ai contratti di locazione nonché ad ogni altra informazione riguardante il possesso o la detenzione degli immobili ubicati nel proprio territorio;
 - 2) alla somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas relativi agli immobili ubicati nel proprio territorio;
 - 3) ai soggetti che hanno il domicilio fiscale nel proprio territorio;
 - 4) ai soggetti che esercitano nello stesso un'attività di lavoro autonomo o di impresa;
- d) i comuni hanno altresì accesso, con le modalità di cui alla lettera c), a qualsiasi altra banca dati pubblica, limitatamente ad immobili presenti ovvero a soggetti aventi domicilio fiscale nel comune, che possa essere rilevante per il controllo dell'evasione erariale o di tributi locali;
- e) il sistema informativo della fiscalità è integrato, d'intesa con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, con i dati relativi alla fiscalità locale, al fine di assicurare ai comuni i dati, le informazioni ed i servizi necessari per la gestione dei tributi di cui agli articoli 7 e 11 e per la formulazione delle previsioni di entrata.

11. Il sistema informativo della fiscalità assicura comunque l'interscambio dei dati relativi all'effettivo utilizzo degli immobili, con particolare riferimento alle risultanze catastali, alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, ai contratti di locazione ed ai contratti di somministrazione di cui al comma 10, lettera c), n. 2).

12. A decorrere dal 1 luglio 2011, gli importi minimo e massimo della sanzione amministrativa prevista per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli immobili e delle variazioni di consistenza o di destinazione dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28 e 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta data è devoluto al comune ove è ubicato l'immobile interessato.

Articolo 3

Cedolare secca sugli affitti

In vigore dal 1 gennaio 2014

Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1

1. In alternativa facoltativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo può optare per il seguente regime.

2. A decorrere dall'anno 2011, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l'obbligo di registrazione. Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti è ridotta al 15 per cento (1). Sui contratti di locazione aventi a oggetto immobili ad uso abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.

3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica l'articolo 69 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986.

4. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1, nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per cento per l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

5. Se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente ovvero di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni amministrative previste

dall'articolo 1, commi 1 e 2, e dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto legislativo n. 471 del 1997.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo non si applicano alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell'esercizio di una attività d'impresa, o di arti e professioni. Il reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo non può essere, comunque, inferiore al reddito determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

8. Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina:

- a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio;
- b) al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998;
- c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui:

- a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo;
- b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio.

10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si applica ove la registrazione sia effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero 6), del codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di edifici condominiali.

11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se di essa il locatore non ha dato preventiva comunicazione al conduttore con lettera raccomandata, con la quale rinuncia ad esercitare la facoltà di chiedere l'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo. Le disposizioni di cui al presente comma sono inderogabili.

Articolo 4

Imposta di soggiorno

In vigore dal 31 dicembre 2013

Modificato da: Decreto-legge del 31/10/2013 n. 126 Articolo 2

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonchè i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonchè interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonchè dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonchè di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.

3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifi-

cazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un'imposta di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 1,50, da riscuotere, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del tributo, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Il gettito del tributo è destinato a finanziare interventi in materia di turismo e interventi di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

Articolo 5

Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche In vigore dal 7 aprile 2011

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della citata legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, è disciplinata la graduale cessazione, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa nel caso in cui sia stata istituita. Nel caso di mancata emanazione del decreto previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, in ogni caso possono esercitare la predetta facoltà i comuni che non hanno istituito la predetta addizionale ovvero che l'hanno istituita in ragione di un'aliquota inferiore allo 0,4 per cento; per i comuni di cui al presente periodo, il limite massimo dell'addizionale per i primi due anni è pari allo 0,4 per cento e, comunque, l'addizionale non può essere istituita o aumentata in misura superiore allo 0,2 per cento annuo. Le deliberazioni adottate, per l'anno 2011, ai sensi del presente comma non hanno efficacia ai fini della determinazione dell'acconto previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Articolo 6
Imposta di scopo
In vigore dal 29 aprile 2012
Modificato da: Decreto-legge del 02/03/2012 n. 16 Articolo 4

1. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, i comuni, nella disciplina dell'imposta di scopo di cui all'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono anche prevedere:

- a) l'individuazione di opere pubbliche ulteriori rispetto a quelle indicate nell'articolo 1, comma 149, della citata legge n. 296 del 2006;
- b) l'aumento, sino a dieci anni, della durata massima di applicazione dell'imposta stabilita dall'articolo 1, comma 147, della citata legge n. 296 del 2006;
- c) la possibilità che il gettito dell'imposta finanzi l'intero ammontare della spesa per l'opera pubblica da realizzare.

2. A decorrere dall'applicazione dell'imposta municipale propria, in via sperimentale, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'imposta di scopo si applica, o continua ad applicarsi se già istituita, con riferimento alla base imponibile e alla disciplina vigente per tale tributo. Il comune adotta i provvedimenti correttivi eventualmente necessari per assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 145 a 151 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 7
Federalismo fiscale municipale
In vigore dal 7 aprile 2011

1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

- a) una imposta municipale propria;
- b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.

Articolo 8
Imposta municipale propria
In vigore dal 1 gennaio 2014
Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1

Nota: Ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

1. L'imposta municipale propria è istituita, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili, fatto salvo quanto disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale.

3. (Comma abrogato).

4. (Comma abrogato).

5. (Comma abrogato).

6. (Comma abrogato).

7. (Comma abrogato).

Articolo 9
Applicazione dell'imposta municipale propria
In vigore dal 1 gennaio 2014
Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è

protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

4. (Comma abrogato)

5. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, e gli altri strumenti di deflazione del contenzioso, sulla base dei criteri stabiliti dal citato decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo anche che il pagamento delle somme dovute possa essere effettuato in forma rateale, senza maggiorazione di interessi.

6. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani sono approvati i modelli della dichiarazione, i modelli per il versamento, nonchè di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.

7. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006.

8. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.

9. Il reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, i redditi fondiari diversi da quelli cui si applica la cedolare secca di cui all'articolo 3, i redditi derivanti dagli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e dagli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, continuano ad essere assoggettati alle ordinarie imposte erariali sui redditi. Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall'imposta municipale propria. Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento.

Articolo 10

Applicazione dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare

In vigore dal 1 gennaio 2014

Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1

1. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Atti traslativi a titolo oneroso della |
proprietà di beni immobili in genere e |
atti traslativi o costitutivi di diritti reali |
immobiliari di godimento, compresi la rinuncia |
pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di |
espropriazione per pubblica utilità e i trasferi- |
menti coattivi | 9 per cento

Se il trasferimento ha per oggetto case |
di abitazione, ad eccezione di quelle di |
categoria catastale A1, A8 e A9 , ove |
ricorrano le condizioni di cui alla nota |
II-bis) | 2 per cento »

b) sono abrogate le note del predetto articolo 1, ad eccezione della nota II-bis);

c) nella nota II-bis) dell'articolo 1, le parole: «dell'aliquota del 3 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota del 2 per cento».

2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta, comunque, non può essere inferiore a 1.000 euro.

3. Gli atti assoggettati all'imposta di cui ai commi 1 e 2 e tutti gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il catasto ed i registri immobiliari sono esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie e sono soggetti a ciascuna delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro cinquanta.

4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Articolo 11

Imposta municipale secondaria

In vigore dal 7 aprile 2011

1. L'imposta municipale secondaria è introdotta, a decorrere dall'anno 2014, con deliberazione del consiglio comunale, per sostituire le seguenti forme di prelievo: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. L'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza è abolita a decorrere dall'introduzione del tributo di cui al presente articolo.

2. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria, in base ai seguenti criteri:

- a) il presupposto del tributo è l'occupazione dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, anche a fini pubblicitari;
- b) soggetto passivo è il soggetto che effettua l'occupazione; se l'occupazione è effettuata con impianti pubblicitari, è obbligato in solido il soggetto che utilizza l'impianto per diffondere il messaggio pubblicitario;
- c) l'imposta è determinata in base ai seguenti elementi:
 - 1) durata dell'occupazione;
 - 2) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - 3) fissazione di tariffe differenziate in base alla tipologia ed alle finalità dell'occupazione, alla zona del territorio comunale oggetto dell'occupazione ed alla classe demografica del comune;

- d) le modalità di pagamento, i modelli della dichiarazione, l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del presente decreto legislativo;
- e) l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate idonee modalità, anche alternative all'affissione di manifesti, per l'adeguata diffusione degli annunci obbligatori per legge, nonché per l'agevolazione della diffusione di annunci di rilevanza sociale e culturale;
- f) i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, hanno la facoltà di disporre esenzioni ed agevolazioni, in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale, nonché ulteriori modalità applicative del tributo.

Articolo 12
Misure in materia di finanza pubblica
In vigore dal 7 aprile 2011

1. L'autonomia finanziaria dei comuni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.

2. In ogni caso, dall'attuazione dei decreti legislativi di cui alla citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, non può derivare, anche nel corso della fase transitoria, alcun aumento del prelievo fiscale complessivo a carico dei contribuenti.

3. In caso di trasferimento di ulteriori funzioni ai comuni, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, è assicurato al complesso degli enti l'integrale finanziamento di tali funzioni, ove non si sia provveduto contestualmente al finanziamento e al trasferimento.

Articolo 13
Fondo perequativo per comuni e province
In vigore dal 7 aprile 2011

1. Per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province, successivo alla determinazione dei fabbisogni standard collegati alle spese per le funzioni fondamentali, è istituito nel bilancio dello Stato un fondo perequativo, con indicazione separata degli stanziamenti per i comuni e degli stanziamenti per le province, a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni da loro svolte. Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, salvaguardando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato e in conformità con

l'articolo 13 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le modalità di alimentazione e di riparto del fondo. Il fondo perequativo a favore dei comuni è alimentato da quote del gettito dei tributi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e dalla compartecipazione prevista dall'articolo 7, comma 2. Tale fondo è articolato in due componenti, la prima delle quali riguarda le funzioni fondamentali dei comuni, la seconda le funzioni non fondamentali. Le predette quote sono divise in corrispondenza della determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali e riviste in funzione della loro dinamica.

Articolo 14

Ambito di applicazione del decreto legislativo, regolazioni finanziarie e norme transitorie

In vigore dal 7 aprile 2011

1. L'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Al fine di assicurare la neutralità finanziaria del presente decreto, nei confronti delle regioni a statuto speciale il presente decreto si applica nel rispetto dei rispettivi statuti e in conformità con le procedure previste dall'articolo 27 della citata legge n. 42 del 2009, e in particolare:

- a) nei casi in cui, in base alla legislazione vigente, alle regioni a statuto speciale spetta una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero al gettito degli altri tributi erariali, questa si intende riferita anche al gettito della cedolare secca di cui all'articolo 3;
- b) sono stabilite la decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 nei confronti dei comuni ubicati nelle regioni a statuto speciale, nonché le percentuali delle compartecipazioni di cui alla lettera a); con riferimento all'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 si tiene conto anche dei tributi da essa sostituiti.

3. Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome che esercitano le funzioni in materia di finanza locale, le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle imposte comunali istituite con il presente decreto sono stabilite dalle predette autonomie speciali in conformità con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; per gli enti locali ubicati nelle medesime regioni e province autonome non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 2, commi da 1 a 8; alle predette regioni e province autonome spettano le devoluzioni e le compartecipazioni al gettito delle entrate tributarie erariali previste dal presente decreto nelle misure e con le modalità definite dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione per i medesimi tributi erariali o per quelli da essi sostituiti.

4. Il presente decreto legislativo concorre ad assicurare, in prima applicazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, e in via transitoria, l'autonomia di entrata dei comuni. Gli elementi informativi necessari all'attuazione del presente decreto

sono acquisiti alla banca dati unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della citata legge n. 196 del 2009, nonché alla banca dati di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della citata legge n. 42 del 2009.

5. In coerenza con quanto stabilito con la decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della citata legge n. 196 del 2009, in materia di limite massimo della pressione fiscale complessiva, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, avvalendosi della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, monitora gli effetti finanziari del presente decreto legislativo al fine di garantire il rispetto del predetto limite, anche con riferimento alle tariffe, e propone al Governo le eventuali misure correttive.

6. È confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento.

7. Sino alla revisione della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la tariffa integrata ambientale.

8. A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 31 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.

9. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, di quelle indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, nonché dei compiti attribuiti con i decreti legislativi emanati in attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, anche al fine di assistere i comuni nell'attuazione del presente decreto e nella lotta all'evasione fiscale, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani si avvale delle risorse indicate nell'articolo 10, comma 5, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'aliquota percentuale indicata nel predetto articolo è calcolata con riferimento al gettito annuale prodotto dall'imposta di cui all'articolo 8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di attribuzione delle risorse in sostituzione di quelle vigenti, nonché le altre modalità di attuazione del presente comma.

10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 4, stabilisce le modalità per l'acquisizione delle informazioni necessarie al fine di assicura-

re, in sede di prima applicazione, l'assegnazione della compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto sulla base del gettito per provincia. Fino a che le predette informazioni non sono disponibili, l'assegnazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per ogni comune ha luogo sulla base del gettito di tale imposta per Regione, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun comune.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DECRETO LEGGE DEL 06/12/2011 N. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011 - supplemento ordinario -

Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Modificato da: Decreto-legge del 31/08/2013 n. 102 Articolo 2

Articolo 13

Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria

In vigore dal 1 gennaio 2014

Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1

Nota: Ai sensi dell'art. 4, comma 12-quinquies decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44 ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono.

2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione.

4. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

5. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali³.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare

³ Vedasi anche l'art. 1, comma 380, lett. f) e g) della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

11. (Comma abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 2013, dall'art. 1, comma 380, lett. h) della legge 24 dicembre 2012 n. 228).

12. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore

dell’Agenzia delle entrate nonchè, a decorrere dal 1° dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

12-bis. Per l’anno 2012 ⁴, il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l’anno 2012, l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per il medesimo anno, i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata sul sito internet www.finanze.gov.it. L’accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell’eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’accordo sancito dalla Conferenza Stato-città e autonomie locali del 1° marzo 2012. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base del gettito della prima rata dell’imposta municipale propria nonchè dei risultati dell’accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l’ammontare del gettito complessivo previsto per l’anno 2012. Entro il 31 ottobre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all’articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

12-ter. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono interve-

⁴ Per l’anno 2013 vedasi dapprima la sospensione del versamento della prima rata dell’imposta municipale propria per le abitazioni e con le modalità indicate negli artt. 1, comma 1 e 2 decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54 e successivamente, l’abolizione, disposta dagli artt. 1 e 2 decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102.

nute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dell'articolo 1, comma 104, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria e delle relative istruzioni.

13. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 14, commi 1 e 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. All'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: "dal 1° gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2012". Al comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai commi 3 degli articoli 23, 53 e 76 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e al comma 31 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole "ad un quarto" sono sostituite dalle seguenti "alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". Ai fini del quarto comma dell'articolo 2752 del codice civile il riferimento alla "legge per la finanza locale" si intende effettuato a tutte disposizioni che disciplinano i singoli tributi comunali e provinciali. La riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, è consolidata, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze emanato, di concerto con il Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 24, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'impo-

sta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

14. Sono abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le seguenti disposizioni:

- a. l'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, ad eccezione del comma 4 che continua ad applicarsi per i soli comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b. il comma 3, dell'articolo 58 e le lettere d), e) ed h) del comma 1, dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- c. l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 8 e il comma 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- d. il comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
- d-bis. i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

14-bis. Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.

14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

14-quater. Nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter, l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. In caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, si applicano le disposizioni di

cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, salva l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione degli articoli 20 e 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni.

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

16. All'articolo 1, comma 4, ultimo periodo del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, le parole "31 dicembre" sono sostituite dalle parole: "20 dicembre". All'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole da "differenziate" a "legge statale" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività". L'Agenzia delle Entrate provvede all'erogazione dei rimborsi dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche già richiesti con dichiarazioni o con istanze presentate entro la data di entrata in vigore del presente decreto, senza far valere l'eventuale prescrizione decennale del diritto dei contribuenti.

17. Il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell'articolo 13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di incapienza ciascun comune versa all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. Con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito stimato dei comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito stimato di cui al precedente periodo. L'importo complessivo della riduzione del recupero di cui al

presente comma è pari per l'anno 2012 a 1.627 milioni di euro, per l'anno 2013 a 1.762,4 milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro⁵.

18. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dopo le parole: “gettito di cui ai commi 1 e 2”, sono aggiunte le seguenti: “nonché’, per gli anni 2012, 2013 e 2014, dalla compartecipazione di cui al comma 4”;

19. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, non trovano applicazione le disposizioni recate dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 2, nonché dal comma 10 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

19-bis. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è esclusivamente finalizzato a fissare la percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

20. La dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

21. (Comma abrogato)

⁵ Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. h) della legge 24 dicembre 2012 n. 228 la disposizione del presente comma 17 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

DECRETO MINISTERO DELL' ECONOMIA E FINANZE DEL 05/04/2012

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2012.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11 aprile 2012

Preambolo In vigore dal 11 aprile 2012

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FINANZE

Visto l'art. 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stata anticipata l'istituzione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che disciplina l'organizzazione del Dipartimento delle finanze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'IMU dovuta per l'anno 2012;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Articolo 1

Art. 1 Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile In vigore dal 11 aprile 2012

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno 2012, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2012 = 1,03; per l'anno 2011 = 1,07;
per l'anno 2010 = 1,09; per l'anno 2009 = 1,10;
per l'anno 2008 = 1,14; per l'anno 2007 = 1,18;
per l'anno 2006 = 1,21; per l'anno 2005 = 1,25;
per l'anno 2004 = 1,32; per l'anno 2003 = 1,36;
per l'anno 2002 = 1,41; per l'anno 2001 = 1,45;
per l'anno 2000 = 1,49; per l'anno 1999 = 1,52;
per l'anno 1998 = 1,54; per l'anno 1997 = 1,58;
per l'anno 1996 = 1,63; per l'anno 1995 = 1,68;
per l'anno 1994 = 1,73; per l'anno 1993 = 1,76;
per l'anno 1992 = 1,78; per l'anno 1991 = 1,81;
per l'anno 1990 = 1,90; per l'anno 1989 = 1,99;
per l'anno 1988 = 2,07; per l'anno 1987 = 2,25;
per l'anno 1986 = 2,42; per l'anno 1985 = 2,59;
per l'anno 1984 = 2,77; per l'anno 1983 = 2,94;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 30/10/2012

Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria (IMU) e delle relative istruzioni.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012

Preambolo

In vigore dal 5 novembre 2012

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che istituiscono e disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria;

Visto l'art. 9, comma 6, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale prevede, tra l'altro, che con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, è approvato il modello della dichiarazione dell'imposta municipale propria;

Visto l'art. 13, comma 12-ter, del menzionato decreto-legge n. 201 del 2011, il quale dispone che con il decreto, con il quale si approva il modello di dichiarazione dell'imposta municipale propria, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione e che restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili;

Visto l'art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il quale dispone che al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Articolo 1
Approvazione del modello di dichiarazione
In vigore dal 5 novembre 2012

1. È approvato, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta municipale propria da utilizzare, a decorrere dall'anno di imposta 2012, nei casi previsti dall'art. 13, comma 12-ter, del decreto-legge 6 dicembre 11, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed espressamente indicati nelle istruzioni al modello di dichiarazione che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. La dichiarazione agli effetti dell'imposta municipale propria deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui al comma 1.

Articolo 2
Struttura del modello di dichiarazione
In vigore dal 5 novembre 2012

1. Il modello è formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm 30, con due facciate. La prima facciata è riservata all'indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.

2. Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad eccezione della dicitura «IMU imposta municipale propria dichiarazione per l'anno 20__» che è in colore pantone orange 021U. Esso si compone di due esemplari identici, i quali recano, rispettivamente, la seguente dicitura: «originale per il comune» e «copia per il contribuente».

Articolo 3
Disponibilità dei modelli di dichiarazione
In vigore dal 5 novembre 2012

1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con le relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it in versione PDF editabile e possono essere utilizzati, purchè vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo art.4.

3. È altresì autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato art. 4 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati, nonchè gli estremi del presente decreto.

Articolo 4
Caratteristiche tecniche per la stampa del modello di dichiarazione
In vigore dal 5 novembre 2012

1. Il modello di dichiarazione IMU deve presentare i seguenti requisiti:
 - stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;
 - conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
2. Le dimensioni per il formato a pagina singola possono variare entro i seguenti limiti:
 - larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;
 - altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
3. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile possono variare entro i seguenti limiti:
 - larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;
 - altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.
4. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Articolo 5
Riproduzione del modello di dichiarazione
In vigore dal 5 novembre 2012

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 4, la riproduzione del modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.
2. È altresì autorizzata la riproduzione del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 4;
 - indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;
 - bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.
3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere

indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Articolo 6
Presentazione della dichiarazione
In vigore dal 5 novembre 2012

1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insistono gli immobili dichiarati. Se l'immobile insiste su territori di comuni diversi, la dichiarazione IMU deve essere presentata ai comuni sui cui territori insiste l'immobile. Il comune deve rilasciarne ricevuta; la dichiarazione può essere presentata anche a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione IMU 20__» e deve essere indirizzata all'ufficio tributi del comune competente. La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con posta certificata.

2. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti la data di spedizione.

3. La data di spedizione è considerata come data di presentazione della dichiarazione.

4. Il comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire altre modalità di trasmissione della dichiarazione più adeguate alle proprie esigenze organizzative, delle quali deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell'obbligazione tributaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Modello

Istruzioni

DECRETO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23/11/2012

Approvazione del modello di bollettino di conto corrente concernente il versamento dell'imposta municipale propria (IMU).

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2012

Preambolo

In vigore dal 30 novembre 2012

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che disciplinano l'imposta municipale propria;

Visto l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che dispone l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria;

Visto l'art. 9, comma 6, del citato decreto legislativo n. 23 del 2011, il quale prevede che sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i modelli per il versamento, nonchè di trasmissione dei dati di riscossione dell'imposta municipale propria e l'art. 13, comma 12, del citato decreto legge n. 201 del 2011, in base al quale il versamento dell'imposta municipale propria può essere effettuato, a decorrere dal 1 dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in quanto compatibili;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che in materia di ravvedimento stabilisce che il pagamento delle sanzioni deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno per giorVisto il Regolamento recante norme sui servizi di BancoPosta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Articolo 1

Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale

In vigore dal 30 novembre 2012

1. È approvato il modello di bollettino di conto corrente postale, allegato al presente decreto, predisposto secondo le caratteristiche tecniche rese note sulla Gazzetta Ufficiale - Foglio Inserzioni - n. 115 del 19 maggio 2001 e successive modificazioni, che può esse-

re utilizzato, a decorrere dal 1 dicembre 2012, per il versamento dell'imposta municipale propria.

2. I caratteri riferiti alle diciture non significative - quali: "sul c/c n. "; "di Euro"; "intestato a"- e le caselle che compongono la griglia del modello di bollettino di conto corrente postale, debbono essere di colore grigio chiaro laserizzato al 20%, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, ad eccezione delle virgole poste nei campi contenenti i decimali, del simbolo Euro e di tutti i campi significativi - quali: "numero di conto corrente postale"; "importo"; "TD"; "intestazione" - stampati sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, che debbono essere rigorosamente di colore nero.

3. Il contribuente può effettuare il versamento dell'imposta tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A.; in tal caso, riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico. Unitamente alla conferma di avvenuta operazione, il contribuente riceve l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello di cui al comma 1 ovvero una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito.

Articolo 2

Numero e intestazione del conto corrente postale

In vigore dal 30 novembre 2012

1. Il modello di bollettino di conto corrente postale riporta obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente: 1008857615, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. Su tale conto corrente non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico.

2. Il conto corrente postale per il versamento dell'imposta municipale propria è obbligatoriamente intestato a "PAGAMENTO IMU".

Articolo 3

Riversamento delle somme riscosse e trasmissione dei dati di versamento

In vigore dal 30 novembre 2012

1. La società Poste Italiane S.p.A. riversa sulla contabilità speciale n. 1777 "Agenzia delle Entrate - Fondi della riscossione", aperta presso la Banca d'Italia, le somme incassate tramite i bollettini di cui al presente decreto e trasmette alla Struttura di Gestione, di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i corrispondenti dati analitici indicati nei bollettini medesimi, con la tempistica e le modalità tecniche previste, per i versamenti unitari, dal citato decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. I dati trasmessi, secondo quanto previsto dal comma 1, devono comprendere il codice fiscale del soggetto che ha eseguito il versamento, il codice catastale del comune ove sono situati gli immobili, nonchè le informazioni e gli importi indicati in relazione alle varie tipologie di immobili.

3. La Struttura di Gestione di cui al comma 1, sulla base dei dati rendicontati da Poste Italiane S.p.A., accredita ai comuni le somme a essi spettanti e trasmette agli stessi, con cadenza settimanale e modalità esclusivamente telematiche, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti e gli estremi delle operazioni di accreditamento delle quote di gettito spettanti ai comuni medesimi.

4. In ogni caso, la società Poste Italiane S.p.A. conserva le immagini dei bollettini di versamento su appositi strumenti di archiviazione.


Articolo 4 Disponibilità gratuita dei bollettini In vigore dal 30 novembre 2012

1. La società Poste Italiane S.p.A. deve provvedere a far stampare a proprie spese i bollettini, assicurandone la disponibilità gratuita presso gli uffici postali.

Articolo 5 Bollettini di versamento prestampati In vigore dal 30 novembre 2012

1. Il comune può richiedere a Poste Italiane S.p.A. l'integrazione dei bollettini di conto corrente postale prestampando l'eventuale importo del tributo predeterminato negli spazi appositamente previsti, sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, aggiungendo anche i dati identificativi del versante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.



DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 18/04/2013

Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2013.

Publicato in Gazzetta Ufficiale del 26/04/2013 n. 97

IL DIRETTORE GENERALE
delle finanze

Visto l'art. 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale è stata anticipata l'istituzione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 13, comma 3, del decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che la base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale disciplina i criteri di determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato che occorre aggiornare i coefficienti indicati nell'art. 5, comma 3, del citato decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'IMU dovuta per l'anno 2013;

Tenuto conto dei dati risultanti all'ISTAT sull'andamento del costo di costruzione di un capannone;

Decreta:

Art. 1

Aggiornamento dei coefficienti per i fabbricati a valore contabile

1. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno 2013, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2013 = 1,03;

per l'anno 2012 = 1,05;

per l'anno 2011 = 1,09;

per l'anno 2010 = 1,11;

per l'anno 2009 = 1,12;
per l'anno 2008 = 1,16;
per l'anno 2007 = 1,20;
per l'anno 2006 = 1,23;
per l'anno 2005 = 1,27;
per l'anno 2004 = 1,34;
per l'anno 2003 = 1,39;
per l'anno 2002 = 1,44;
per l'anno 2001 = 1,47;
per l'anno 2000 = 1,52;
per l'anno 1999 = 1,54;
per l'anno 1998 = 1,57;
per l'anno 1997 = 1,61;
per l'anno 1996 = 1,66;
per l'anno 1995 = 1,71;
per l'anno 1994 = 1,76;
per l'anno 1993 = 1,79;
per l'anno 1992 = 1,81;
per l'anno 1991 = 1,85;
per l'anno 1990 = 1,94;
per l'anno 1989 = 2,02;
per l'anno 1988 = 2,11;
per l'anno 1987 = 2,29;
per l'anno 1986 = 2,46;
per l'anno 1985 = 2,64;
per l'anno 1984 = 2,81;
per l'anno 1983 = 2,99;
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DECRETO LEGGE DEL 21/05/2013 N. 54

Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 117 del 21 maggio 2013

Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013 n. 85.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/05/2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in materia di pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, conseguente alla contingente situazione economico-finanziaria del Paese;

Considerate le particolari ragioni di urgenza, connesse alla contingente situazione economico-finanziaria ed occupazionale del Paese, che impongono l'adozione di misure di sostegno al lavoro e di potenziamento degli ammortizzatori sociali per fare fronte alla perdurante situazione di crisi dei settori produttivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 maggio 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

**Emana
il seguente decreto-legge:**

Art. 1

Disposizioni in materia di imposta municipale propria

In vigore dal 20 luglio 2013

Modificato da: Legge del 18/07/2013 n. 85 Allegato

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

2. Il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, è ulteriormente incrementato fino al 30 settembre 2013, di un importo, come risultante per ciascun comune, dall'allegato A, pari al cinquanta per cento:

- a) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria ad aliquota di base o maggiorata se deliberata dai comuni, per l'anno medesimo con riferimento alle abitazioni principali e relative pertinenze;
- b) del gettito relativo all'anno 2012 dell'imposta municipale propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni per l'anno medesimo, con riferimento agli immobili di cui alla lettera b) e c) del comma 1.

2-bis. I comuni che ricorrono all'anticipazione di tesoreria esclusivamente per la sospensione di cui al comma 1 possono utilizzare, per l'anno 2013, l'avanzo di amministrazione non vincolato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 187, comma 3-bis, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno⁶, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. L'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 è estesa, su richiesta dei comuni interessati, anche alle unioni di comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo da parte del singolo comune, all'incremento di anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun comune componente dell'unione ai sensi del comma

⁶ Vedasi il decreto 6 giugno 2013

2. Alla restituzione dell'anticipazione provvedono i singoli comuni componenti dell'unione nella misura pari alla quota dell'anticipazione richiesta da ciascuno di essi.

4. All'onere di cui al comma 3, pari a 18,2 milioni di euro per l'anno 2013 si provvede, quanto a 12,5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 600.000 euro mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 3 e quanto a 5,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 2

Clausola di salvaguardia In vigore dal 22 maggio 2013

1. La riforma di cui all'articolo 1 dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza 2013 come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo. In caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013.

Art. 3

Contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica In vigore dal 1 gennaio 2014 Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1

1. I membri del Parlamento, che assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato, non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennità spettante ai parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, ovvero con il trattamento economico in godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1-bis. Coloro i quali, non essendo membri del Parlamento, assumono le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato non possono cumulare il trattamento stipendiale previsto dall'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212, con l'indennità di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, ovvero con il trattamento per cui abbiano eventualmente

optato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418. In ogni caso, anche a seguito dell'opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge n. 418 del 1999, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello complessivamente attribuito ai membri del Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

1-ter. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, è soppresso.

Art. 4

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga, di contratti di solidarietà e di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

In vigore dal 20 luglio 2013

Modificato da: Legge del 18/07/2013 n. 85 Allegato

1. In considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguata tutela del reddito dei lavoratori in modo tale da garantire il perseguimento della coesione sociale, ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, al fine di consentire, in vista dell'attuazione del monitoraggio di cui al comma 2, un primo, immediato rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e rilevata l'eccezionalità della situazione di emergenza occupazionale che richiede il reperimento di risorse al predetto fine, anche tramite la ridestinazione di somme già diversamente finalizzate dalla legislazione vigente, si dispone quanto segue:

- a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento dei predetti ammortizzatori sociali in deroga, con corrispondente riduzione per l'anno 2013 del Fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in considerazione dei tempi necessari per il perfezionamento del procedimento concessivo dei relativi benefici contributivi;
- b) il comma 255 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: «255. Le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'anno 2013 sono versate dall'INPS per un importo pari a 246 milioni di euro per l'anno 2013 al bilancio dello Stato per la successiva ri-assegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.»;

c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ulteriormente incrementata, per l'anno 2013, di 219 milioni di euro derivanti dai seguenti interventi:

- 1) le somme versate entro il 15 maggio 2013 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non riassegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato; il Fondo di cui all'articolo 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è ridotto per l'anno 2013 di 10 milioni di euro;
- 2) per l'anno 2013 le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 6 febbraio 2009, n. 7, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per un importo di 100 milioni di euro;
- 3) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2013.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché delle competenti Commissioni parlamentari e sentite le parti sociali, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto ad altre prestazioni di sostegno del reddito, alle tipologie di datori di lavoro e lavoratori beneficiari. Allo scopo di verificare gli andamenti di spesa, l'Inps, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettua un monitoraggio anche preventivo della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma l'Inps provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Al comma 405 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme già impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e non ancora pagate, sono mantenute nel conto dei residui per l'importo di 57.635.541 euro per essere versate, nell'anno 2013, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva riassegnazione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime finalità.».

3-bis. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento, derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 57.635.541 euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle minori spese e delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

4. All'articolo 1, comma 400, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013».

4-bis. Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale educativo e scolastico, sottoscritti per comprovate esigenze temporanee o sostitutive in coerenza con l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono essere prorogati o rinnovati fino al 31 luglio 2014, anche in deroga all'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni, per i periodi strettamente necessari a garantire la continuità del servizio e nei limiti delle risorse già disponibili nel bilancio dell'ente locale, in ogni caso nel rispetto dei vincoli stabiliti dal patto di stabilità interno e della vigente normativa volta al contenimento della spesa complessiva per il personale negli enti locali. L'esclusione prevista dall'articolo 10, comma 4-bis, primo periodo, del citato decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, si applica anche per i contratti a tempo determinato di cui al presente comma.

5. Il termine di cui all'articolo 1, comma 410, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è prorogato al 31 dicembre 2013, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tale fine, con le procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, una somma pari a euro 9.943.590,96 per l'anno 2013 è assegnata all'apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5

Entrata in vigore

In vigore dal 22 maggio 2013

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(Allegato A)

Parte di provvedimento in formato grafico

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 06/06/2013

Certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale propria (IMU).

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 2013

*Preambolo - Preambolo
In vigore dal 13 giugno 2013*

Nota: Testo emendato come da errata-corrige pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2013 n. 143.

**IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale**

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, in base al quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, è sospeso per le categorie di immobili indicati nei successivi punti a), b) e c) del medesimo comma 1;

Visto il successivo comma 2, del citato art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che dispone un ulteriore incremento del limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l'anno 2013, dall'art. 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35;

Visto il seguente comma 3, del ripetuto art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che attribuisce ad un decreto del Ministero dell'interno il compito di determinare le modalità e i termini con i quali i comuni possono chiedere al medesimo Ministero il rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria, fissata dall'attuale disposizione normativa in materia al 16 giugno 2013;

Visto il successivo art. 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che stabilisce che in caso di mancata adozione della riforma prevista dallo stesso decreto-legge entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui al medesimo art. 1 è fissato al 16 settembre 2013;

Considerato che la copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 54 del 2013, sarà assicurata nel limite massimo delle risorse stanziare per tale finalità e che qualora l'importo complessivo dei dati certificati risultasse superiore, il rimborso verrà disposto in proporzione ai fondi disponibili;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di predisporre il modello di certificazione per la comunicazione degli oneri per interessi sostenuti dai comuni dal 16 giugno 2013 al 16 settembre 2013, per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria;

Decreta:

Articolo 1

Modello di certificazione In vigore dal 13 giugno 2013

1. È approvato il modello di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativo alla comunicazione da parte dei comuni degli oneri per interessi sostenuti dal 16 giugno 2013 al 16 settembre 2013 per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza della sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54.

Articolo 2

Modalità e termini di trasmissione In vigore dal 13 giugno 2013

1. Per la validità della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio a pena di decadenza del 15 ottobre 2013, sono tenuti a trasmettere la certificazione di cui all'art. 1, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario.

Articolo 3
Istruzioni e specifiche
In vigore dal 13 giugno 2013

1. Sono legittimati alla trasmissione del modello solo i comuni che hanno sostenuto, dal 16 giugno 2013 al 16 settembre 2013, oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria dovute al mancato introito della prima rata IMU dell'anno 2013 per le categorie di immobili indicate ai punti a), b) e c) del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54;

2. La certificazione dovrà essere compilata con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito modello i cui contenuti sono riportati nell'allegato A) del presente decreto, che sarà messo a disposizione dei comuni sul sito istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale esclusivamente dal 20 settembre 2013 al 15 ottobre 2013;

3. Il modello eventualmente trasmesso con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuto valido ai fini del rimborso degli oneri per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria;

4. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso telematicamente comporta la non validità dello stesso ai fini del rimborso degli oneri per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria in argomento;

5. È facoltà dei comuni, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, trasmettere una nuova certificazione, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione fissati dal precedente comma 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DECRETO LEGGE DEL 31/08/2013 N. 102

Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonchè di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.

*Publicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 31/08/2013 n. 204
Suppl. Ordinario n. 66*

*Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124.
note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/08/2013*

TITOLO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMU, DI ALTRA FISCALITÀ IMMOBILIARE, DI SOSTEGNO ALLE POLITICHE ABITATIVE E DI FINANZA LOCALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in materia di imposta municipale propria, nei termini previsti dal decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di attivare misure che favoriscano l'accesso al bene casa, anche attraverso il sostegno di mutui meritevoli di intervento sociale e la riduzione dell'imposizione sui redditi derivanti dalle locazioni;

Ritenuta, ancora, la straordinaria necessità ed urgenza di differire il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione e per altri adempimenti degli enti locali, nonchè di adottare misure per salvaguardare le esigenze di liquidità e per completare il processo normativo di armonizzazione dei sistemi contabili di tali enti;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in materia di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e di trattamenti pensionistici;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Articolo 1

(Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54)

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

Articolo 2

(Altre disposizioni in materia di IMU)

In vigore dal 30 ottobre 2013

Modificato da: Legge del 28/10/2013 n. 124 Allegato 1

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno.

2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: "9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati."
- b) al comma 10, sesto periodo, le parole "alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "sanitarie," sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica,". La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.

4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché' il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.

5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.

5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda .

Articolo 2 bis

Applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti.

In vigore dal 30 ottobre 2013

Inserito da: Legge del 28/10/2013 n. 124 Allegato 1

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del benefici

2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 3

(Rimborso ai comuni del minor gettito IMU)

In vigore dal 30 ottobre 2013

Modificato da: Legge del 28/10/2013 n. 124 Allegato 1

1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario della Regione siciliana e della regione Sardegna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, è attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare,

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

2-bis. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Articolo 4

(Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato)

1. All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole "è ridotta al 19 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "è ridotta al 15 per cento".

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di TARES)

In vigore dal 30 ottobre 2013

Modificato da: Legge del 28/10/2013 n. 124 Allegato 1

1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

- a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile;
- b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

- c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.

2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: "19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.

4. Il comune predisporre e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.

4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.

4-ter. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "dall'autorità competente" sono sostituite dalle seguenti: "dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia".

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,

dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Articolo 6

(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare)

In vigore dal 1 gennaio 2014

Modificato da: Legge del 27/12/2013 n. 147 Articolo 1

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: “7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.”;
- b) dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente: “8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.”

2. La dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 2, comma 475 della Legge n. 244 del 2007, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Senza pregiudizio per la continuità dell'ope-

rattività del Fondo, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere introdotte particolari forme di intervento con riguardo alle famiglie numerose.

3. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2, comma 39, della legge 23 dicembre 2008, n. 191, concernente l'istituzione del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo è altresì consentito anche ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015."

4. Al Fondonazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", è assegnata una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

5. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei Comuni ad alta tensione abitativa che abbiano avviato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, bandi o altre procedure amministrative per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le risorse assegnate al Fondo di cui al primo periodo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri e le priorità da rispettare nei provvedimenti comunali che definiscono le condizioni di morosità incolpevole che consentono l'accesso ai contributi. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto, anche attraverso organismi comunali. A tal fine, le prefetture-uffici territoriali del Governo adottano misure di graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto.

6. All'articolo 2, comma 23, primo periodo, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni".

Articolo 7
(Ulteriore anticipo di liquidità ai comuni)
In vigore dal 30 ottobre 2013
Modificato da: Legge del 28/10/2013 n. 124 Allegato 1

1. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno eroga, entro il 5 settembre 2013, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna un importo di 2.500 milioni di euro, quale ulteriore anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione, per ciascun comune, è quello riportato nell'allegato 1 annesso al presente decreto.

Articolo 8
(Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali)
In vigore dal 30 ottobre 2013
Modificato da: Legge del 28/10/2013 n. 124 Allegato 1

1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.

2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, è differito al 30 novembre 2013, in deroga al termine di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Articolo 9
(Integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118)
In vigore dal 31 dicembre 2013

Modificato da:
Decreto-legge del 31/10/2013 n. 126 Articolo 1

1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all’articolo 36, comma 1, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;
- b) all’articolo 38, comma 1, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

2. Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal presente articolo, sono applicate le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 per l’esercizio 2013, unitamente:

- a) al principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall’articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;
- b) alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto del principio contabile dell’annualità, riunisce il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione trasmettono al tesoriere le previsioni del bilancio pluriennale 2013 - 2015 relative all’esercizio 2014, riclassificate secondo lo schema previsto per l’esercizio 2014;
- c) all’istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria, in sostituzione del fondo svalutazione crediti.

3. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011”, l’articolo 12 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014.

4. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze la sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 30 settembre 2013, presentano la domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione. Gli enti di cui al presente comma provvedono al riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2014, contestualmente all’approvazione del rendiconto 2013.

5. Con riferimento all’esercizio 2013, per gli enti in sperimentazione, la verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni può essere effettuata con riferimento all’esercizio 2011.

6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: “4-bis. Per l'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modifiche, sono sospese.

4-ter. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma 4-quater e, comunque, non oltre un saldo pari a zero. Tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011.

4-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-ter si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”;

b) al comma 6, primo periodo, le parole “Le province ed i comuni” sono sostituite dalle seguenti: “Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 applicano le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i restanti anni, le province ed i comuni”;

c) al comma 6, le parole “di cui al periodo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai periodi precedenti”.

7. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite del 40 per cento di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato al 50 per cento.

8. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente: “Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009.”.

9. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 450, è inserito il seguente: "450-bis. Le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi".

9-bis. La giunta o l'organo esecutivo degli enti in sperimentazione approva il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo.

9-ter. Al comma 5 dell'articolo 147-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

9-quater. Al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni interessate, per le medesime finalità, nonché per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, possono, in alternativa, utilizzare le complessive risorse del proprio bilancio per i medesimi anni, ivi comprese le residue disponibilità derivanti dall'applicazione dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013, in materia di proroga dell'utilizzo, ove sussistenti, di economie di bilancio vincolate, fermi restando i limiti del patto di stabilità interno.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E DI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

Articolo 10

(Rifinanziamento ammortizzatori in deroga per l'anno 2013)

In vigore dal 30 ottobre 2013

Modificato da: Legge del 28/10/2013 n. 124 Allegato 1

1. Ferme restando le risorse già destinate dall'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali comunitari 2007/2013 oggetto del Piano di azione e coesione, l'autorizzazione

di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2013, di 500 milioni di euro da destinare al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, da ripartirsi tra le Regioni tenendo conto delle risorse da destinarsi per le medesime finalità alle Regioni interessate dalla procedura di cui al citato articolo 1, comma 253 della predetta legge n. 228 del 2012, le quali concorrono in via prioritaria al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga nelle predette Regioni.

2. Le risorse del Fondo di cui al secondo periodo del comma 68, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 decorrenti dall'anno 2014, come rideterminate ai sensi dell'articolo 1, comma 249, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si riferiscono allo sgravio contributivo di cui al comma 67 del predetto articolo 1 da riconoscere con riferimento alle quote di retribuzione di cui al medesimo comma 67 corrisposte nell'anno precedente. A decorrere dall'anno 2014 il decreto di cui al primo periodo del predetto comma 68 dell'articolo 1 della citata legge n. 247 del 2007 è emanato entro il mese di febbraio, ai fini di disciplinare, nei termini stabiliti dallo stesso comma 68, il riconoscimento dei benefici contributivi relativi alle quote di retribuzione di cui al comma 67 corrisposte nell'anno precedente.

Articolo 11

Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e relative norme attuative).

In vigore dal 30 ottobre 2013

Modificato da: Legge del 28/10/2013 n. 124 Allegato 1

1. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "31 dicembre 2011," sono inserite le seguenti: "in ragione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro medesimo ovvero". Restano in ogni caso ferme le seguenti condizioni per l'accesso al beneficio dell'anticipo del pensionamento da parte dei soggetti interessati che:

- a) abbiano conseguito successivamente alla data di cessazione, la quale comunque non può essere anteriore al 1° gennaio 2009 e successiva al 31 dicembre 2011, un reddito annuo lordo complessivo riferito a qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, non superiore a euro 7.500;
- b) risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 6.500 soggetti e nel limite massimo di 151 milioni di euro per l'anno 2014, di 164 milioni di euro per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e di 12 milioni di euro per l'anno 2019. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, si applicano le procedure relative alla tipologia dei lavoratori di cui al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come definite nel decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, e successivamente integrate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2012, con particolare riguardo alla circostanza che la data di cessazione debba risultare da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni obbligatorie alle Direzioni Territoriali del lavoro, ovvero agli altri soggetti equipollenti individuati sulla base di disposizioni normative o regolamentari, e alle procedure di presentazione delle istanze alle competenti Direzioni Territoriali del lavoro, di esame delle medesime e di trasmissione delle stesse all'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e altresì provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. I risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito dell'adozione delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico di cui al comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinati al finanziamento di misure di salvaguardia per i lavoratori finalizzate all'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, ancorchè gli stessi abbiano maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole “e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo” sono sostituite dalle seguenti: “del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo e delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14”;

b) le parole: “959 milioni di euro per l’anno 2014, a 1.765 milioni di euro per l’anno 2015, a 2.377 milioni di euro per l’anno 2016, a 2.256 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.480 milioni di euro per l’anno 2018, a 583 milioni di euro per l’anno 2019” sono sostituite dalle seguenti: “1.110 milioni di euro per l’anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l’anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l’anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l’anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l’anno 2018, a 595 milioni di euro per l’anno 2019”.

Articolo 11 bis

Modifica all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di trattamenti pensionistici.

In vigore dal 30 ottobre 2013

Inserito da: Legge del 28/10/2013 n. 124 Allegato 1

1. All’articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

“**e-ter)** ai lavoratori che, nel corso dell’anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, o aver fruito di permessi ai sensi dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, i quali perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto. Il trattamento pensionistico non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014”.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di spesa di 23 milioni di euro per l’anno 2014, di 17 milioni di euro per l’anno 2015, di 9 milioni di euro per l’anno 2016, di 6 milioni di euro per l’anno 2017 e di 2 milioni di euro per l’anno 2018. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 1, che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 23 milioni di euro per l'anno 2014, a 17 milioni di euro per l'anno 2015, a 9 milioni di euro per l'anno 2016, a 6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. All'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: “delle ulteriori modifiche apportate al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14” sono sostituite dalle seguenti: “delle ulteriori modifiche apportate al comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14”;
- b) le parole: “1.110 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.929 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.501 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.341 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.527 milioni di euro per l'anno 2018” sono sostituite dalle seguenti: “1.133 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.529 milioni di euro per l'anno 2018”.

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COPERTURA FINANZIARIA E DI ENTRATA IN VIGORE

Articolo 12

(Disposizioni in tema di detrazione di premi assicurativi)

In vigore dal 30 ottobre 2013

Modificato da: Legge del 28/10/2013 n. 124 Allegato 1

1. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole “lire due milioni e 500 mila” sono sostituite dalle seguenti “euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonchè a euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014 e, a decorrere dallo stesso periodo d'imposta, a euro 1.291,14, limita-

tamente ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente”.

2. Nel limite di euro 630 per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché di euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, sono compresi i premi versati per i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il periodo d'imposta 2000.

2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2014, il contributo previsto nell'articolo 334 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. A decorrere dal medesimo periodo d'imposta cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 76 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Articolo 13

(Disposizioni in materia di pagamenti dei debiti degli enti locali)

In vigore dal 30 ottobre 2013

Modificato da: Legge del 28/10/2013 n. 124 Allegato 1

1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente:

“10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili”, con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, “Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari” con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale”, con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per

essere destinata, entro il 31 marzo 2014, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013 e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014.”.

2. L'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali, ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, può essere erogata a saldo, nell'anno 2013, su richiesta dell'ente locale beneficiario. I criteri e le modalità di accesso all'erogazione sono definiti sulla base dell'Addendum di cui al comma 11 dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e secondo un atto, il cui schema è approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., modificativo del contratto di anticipazione originariamente stipulato.

3. L'erogazione di cui al comma 2 è restituita con le modalità di cui al comma 13, dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 mediante rate annuali, corrisposte a partire dall'anno 2015. Il tasso di interesse da applicare all'erogazione è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento dell'erogazione di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, è effettuato il 1° febbraio 2015.

4. L'anticipazione per l'anno 2014 di cui al decreto del Ministero delle economia e delle finanze 14 maggio 2013, recante “Riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013, può essere erogata, su richiesta delle Regioni interessate, nell'anno 2013. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, è effettuato il 1° febbraio 2015.

5. Resta fermo quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 1 e dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

6. Le regioni possono presentare domanda di accesso anticipato a quota parte delle risorse da assegnarsi con il procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64

entro e non oltre il termine del 15 settembre 2013 e fino ad un importo pari all'80% delle somme singolarmente assegnate con i decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013 in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto - legge n. 35 del 2013 e dell'articolo 3-bis del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. A tal fine le regioni interessate devono assicurare:

- a) idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità così come individuate dall'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013;
- b) la presentazione di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili cumulati alla data del 31 dicembre 2012 non ricompresi nel piano dei pagamenti predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013. Resta fermo quanto disposto dal secondo periodo dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013;
- c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti inseriti nel piano dei pagamenti di cui alla lettera b) del presente comma.

7. La documentazione necessaria ai fini di cui al comma 6 deve essere presentata dalle regioni entro il termine del 10 ottobre 2013 ed è verificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in tempo utile a consentire la stipulazione dei contratti di prestito entro il 20 ottobre 2013. Per le finalità di cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per una annualità, è effettuato il 1° febbraio 2015.

8. La dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata, per l'anno 2014, di 7.218.602.175,20 euro, al fine di far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo per l'anno 2013.

Articolo 14

(Definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile)

In vigore dal 30 ottobre 2013

Modificato da: Legge del 28/10/2013 n. 124 Allegato 1

1. In considerazione della particolare opportunità di addivenire in tempi rapidi all'effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che la richiesta di definizione sia presentata conformemente a quanto disposto nel comma 2.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve essere presentata, nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma ivi indicata non può essere inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; in tali casi, la sezione d'appello delibera in camera di consiglio nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi del comma 233 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta, stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013, a pena di revoca del decreto laddove il pagamento non avvenga nel predetto termine (1).

2-bis. Qualora la richiesta di definizione agevolata in appello dei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile formulata ai sensi e nei termini di cui ai commi 1 e 2 sia accompagnata da idonea prova dell'avvenuto versamento, in unica soluzione, effettuato in un apposito conto corrente infruttifero intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede al successivo versamento al bilancio dello Stato o alla diversa amministrazione in favore della quale la sentenza di primo grado ha disposto il pagamento, di una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado, la sezione d'appello, in caso di accoglimento della richiesta, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

2-ter. Le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata, ai sensi dei commi 1 e 2, precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono modificarla in conformità alle disposizioni di cui al comma 2-bis entro il 4 novembre 2013. Entro il medesimo termine, le parti, le cui richieste di definizione agevolata presentate ai sensi dei commi 1 e 2 abbiano già trovato accoglimento, possono depositare presso lo stesso giudice che ha emesso il decreto istanza di riesame unitamente alla prova del versamento, nei termini e nelle forme di cui al comma 2-bis, di

una somma non inferiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado; la sezione d'appello delibera in camera di consiglio, sentite le parti, nel termine perentorio di cinque giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento, ai fini della definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 1, comma 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, determina la somma dovuta in misura pari a quella versata.

(1) Ai sensi dell'art. 2, comma 8 decreto-legge 15 ottobre 2013 n. 120 il termine del 15 ottobre 2013, è prorogato al 4 novembre 2013 e il termine di 15 giorni entro il quale la sezione d'appello delibera in camera di consiglio è ridotto a 7 giorni.

Articolo 15
(Disposizioni finali di copertura)
In vigore dal 30 ottobre 2013
Modificato da: Legge del 28/10/2013 n. 124 Allegato 1

1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 13 del presente decreto è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 8.000 milioni di euro per l'anno 2013. Tale importo concorre alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilità.

2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal predetto articolo 13 del presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio in cui è erogata l'anticipazione.

3. Agli oneri derivanti dal presente decreto ad esclusione dell'articolo 9, comma 6, pari a 2.952,9 milioni di euro per l'anno 2013, a 555,3 milioni di euro per l'anno 2014, a 617,1 milioni di euro per l'anno 2015 e a 486,1 milioni di euro a decorrere dal 2016, ivi compreso l'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico, si provvede, rispettivamente:

a) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa, delle spese per consumi intermedi e investimenti fissi lordi, secondo quanto indicato nell'allegato 2 al presente decreto. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate possono essere disposte variazioni compensative, nell'ambito di ciascuna categoria di spesa, tra i capitoli interessati con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni;

- b) quanto a 675,8 milioni di euro per l'anno 2013, mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa elencate nell'allegato 3 al presente decreto, per gli importi in esso indicati;
 - c) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e, quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle disponibilità già trasferite all'INPS, nel medesimo anno, in via di anticipazione, a valere sul predetto Fondo;
 - c-bis) quanto a 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli stanziamenti iscritti nelle missioni "Ricerca e innovazione", "Istruzione scolastica" e "Istruzione universitaria;
 - d) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7-ter, comma 2, del decreto - legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;
 - e) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 14;
 - f) quanto a 925 milioni di euro per l'anno 2013, mediante utilizzo delle maggiori entrate per imposta sul valore aggiunto derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 13;
 - g) quanto a 300 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato pari a 300 milioni di euro, a valere sulle disponibilità dei conti bancari di gestione riferiti alle diverse componenti tariffarie intestati alla Cassa conguaglio per il settore elettrico. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con apposita delibera, provvede ad imputare la suddetta somma a riduzione delle disponibilità dei predetti conti, assicurando l'assenza di incrementi tariffari;
 - h) per la restante parte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 12, pari a 458,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 661 milioni di euro per l'anno 2015 e a 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) ed f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il mese di novembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, e l'aumento delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il con-

seguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare nel 2014 per effetto dell'aumento degli acconti per l'anno 2013.

5. L'allegato 1 annesso alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dall'Allegato 4 al presente decreto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 16

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegati

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 10/09/2013

Approvazione della certificazione relativa al rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale propria.

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 217 del 16/09/2013

IL DIRETTORE CENTRALE della finanza pubblica

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, in base al quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, fissato al 16 giugno 2013, è sospeso per le categorie di immobili indicati nei successivi punti a), b) e c) del medesimo comma 1;

Visto il successivo comma 2, del citato articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che dispone, fino al 30 settembre 2013, un ulteriore incremento del limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35;

Visto il seguente comma 3, del ripetuto articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che attribuisce ad un decreto del Ministero dell'Interno il compito di determinare le modalità e i termini con i quali i comuni possono chiedere al medesimo Ministero il rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria, fissata dalla disposizione normativa in materia al 16 giugno 2013;

Visto l'articolo 1, comma 3-bis, del citato decreto legge n. 54/2013 che recita: «L'applicazione delle disposizioni dei commi 2 e 3 è estesa, su richiesta dei comuni interessati, anche alle unioni di comuni con riferimento, in tutto o in parte e in alternativa al suo utilizzo da parte del singolo comune, all'incremento di anticipazione consentito e riconosciuto a ciascun comune componente dell'unione ai sensi del comma 2. Alla restituzione dell'anticipazione provvedono i singoli comuni componenti dell'unione nella misura pari alla quota dell'anticipazione richiesta da ciascuno di essi».

Visto il successivo articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che stabilisce che in caso di mancata adozione della riforma prevista dallo stesso decreto legge entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013;

Considerato che con decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2013 è stato approvato il modello di comunicazione da parte dei comuni degli oneri per interessi sostenuti dal 16 giugno 2013 al 16 settembre 2013 per l'attivazione della maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza della sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, che ha abolito la prima rata IMU per l'anno 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con il decreto legge 21 maggio 2013 n. 54;

Ritenuto, a seguito dell'abolizione della prima rata IMU per l'anno 2013, che gli oneri per interessi sostenuti dai comuni per l'attivazione della maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza della soppressione della prima rata dell'imposta municipale propria decorrono dal 16 giugno 2013 (data della prima rata dell'imposta municipale propria, fissata dalla disposizione normativa in materia) al 30 settembre 2013 (data di scadenza per l'utilizzo dell'ulteriore incremento del limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria);

Considerato che la copertura dell'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge 54 del 2013, sarà assicurata nel limite massimo delle risorse stanziare per tale finalità e che qualora l'importo complessivo dei dati certificati risultasse superiore, il rimborso verrà disposto in proporzione ai fondi disponibili;

Viste le disposizioni in materia di dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che prevedono, tra l'altro, la digitalizzazione dei documenti, l'informatizzazione dei processi di acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di predisporre un nuovo modello di certificazione, sostitutivo di quello approvato con decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2013, per la comunicazione degli oneri per interessi sostenuti dai comuni dal 16 giugno 2013 al 30 settembre 2013, per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria;

Decreta:

Art. 1

Modello di certificazione

1. È approvato il modello A, che costituisce parte integrante del presente decreto, relativo alla comunicazione da parte dei comuni degli oneri per interessi sostenuti dal 16 giugno 2013 al 30 settembre 2013 per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza della sospensione della prima rata dell'imposta municipale

propria di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, che sostituisce quello approvato con decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2013.

Art. 2

Modalità e termini di trasmissione

1. Per la validità della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio a pena di decadenza del 30 ottobre 2013, sono tenuti a trasmettere la certificazione di cui all'articolo 1, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario.

Art. 3

Istruzioni e specifiche

1. Sono legittimati alla trasmissione del modello solo i comuni che hanno sostenuto, dal 16 giugno 2013 al 30 settembre 2013, oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria dovute al mancato introito della prima rata IMU dell'anno 2013 per le categorie di immobili indicate ai punti a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54 (sia direttamente che indirettamente, in quanto componenti di una unione di comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'indicato articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 54/2013);

2. La certificazione dovrà essere compilata con metodologia informatica, avvalendosi dell'apposito modello A del presente decreto, che sarà messo a disposizione dei comuni sul sito istituzionale della Direzione Centrale della Finanza Locale esclusivamente dal 30 settembre 2013 al 30 ottobre 2013;

3. Il modello eventualmente trasmesso con modalità e termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuto valido ai fini del rimborso degli oneri per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria;

4. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso telematicamente comporta la non validità dello stesso ai fini del rimborso degli oneri per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria in argomento;

5. È facoltà dei comuni, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, trasmettere una nuova certificazione, da inviare sempre telematicamente, comunque entro i termini di trasmissione fissati dal precedente comma 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 settembre 2013

Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

Parte di provvedimento in formato grafico



**MINISTERO
DELL'INTERNO**

*Dipartimento Affari Territoriali
Direzione centrale
della Finanza Locale*



CERTIFICAZIONE RELATIVA AL RIMBORSO DEGLI ONERI PER INTERESSI PER L'ATTIVAZIONE DELLE MAGGIORI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA CONSEGUENTI ALLA SOSPENSIONE DELLA PRIMA RATA DELL'ANNO 2013 DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(modello utilizzabile esclusivamente in modalità telematica)

COMUNE DI _____ (PR.) | | | | | | | | | |
CODICE ENTE

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 n. 85, in base al quale, nelle more di riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2012, n. 214, è sospesa per specifiche categorie di immobili indicate nei successivi punti a), b) e c) del medesimo comma 1;

Visto il successivo comma 2, del citato articolo 1 del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, che dispone, fino al 30 settembre 2013, un ulteriore incremento del limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35;

Visto il seguente comma 3, del ripetuto articolo 1 del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, che attribuisce ad un decreto del Ministero dell'Interno il compito di determinare le modalità e i termini con i quali i comuni possono chiedere al medesimo Ministero il rimborso degli oneri per interessi per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria, fissata dall'attuale disposizione normativa in materia al 16 giugno 2013;

Visto articolo 1, comma 3-bis, del richiamato decreto legge 54/2013;

Visto il successivo articolo 2, comma 1, del richiamato decreto legge 21 maggio 2013 n. 54, che stabilisce che in caso di mancata adozione della riforma prevista dal medesimo decreto legge entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui al medesimo articolo 1 è fissato al 16 settembre 2013;

Considerato che, con decreto del Ministero dell'Interno del 6 giugno 2013, è stato approvato il modello di comunicazione da parte dei comuni degli oneri per interessi sostenuti dal 16 giugno 2013 al 16 settembre 2013 per l'attivazione della maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza della sospensione della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2013, n. 54;

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, che ha abolito la prima rata IMU per l'anno 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con il decreto legge 21 maggio 2013 n. 54;

Ritenuto, a seguito dell'abolizione della prima rata IMU per l'anno 2013, che gli oneri per interessi sostenuti dai comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria utilizzate in conseguenza della soppressione della prima rata dell'imposta municipale propria decorrono dal 16 giugno 2013 (data della prima rata dell'imposta municipale propria, fissata dalla disposizione normativa in materia) al 30 settembre 2013 (data di scadenza per l'utilizzo dell'ulteriore incremento del limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria);

Visto il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente certificato

Si certifica

Che i maggiori oneri per interessi sostenuti dal comune (direttamente o indirettamente, in quanto componenti di una unione di comuni, nel rispetto di quanto previsto dall'indicato articolo 1, comma 3-bis, del decreto legge 54/2013) dal 16 giugno 2013 al 30 settembre 2013, per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria conseguenti alla abolizione del pagamento della prima rata dell'anno 2013 dell'imposta municipale propria sono pari ad euro

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Segretario Comunale

CONFERMA

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 23/09/2013

Ripartizione del contributo ai comuni per il ristoro del minor gettito IMU 2013.

Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 04/10/2013 n. 233

IL MINISTRO DELL'INTERNO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, che prevede che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;

Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 102 del 2013, il quale prevede che:

- a) per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui al citato art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locali;
- b) la detrazione prevista dal citato art. 13 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- c) ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale;
- d) non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonchè dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

Visto l'art. 3 del citato decreto-legge n. 102 del 2013, il quale prevede che al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sarde-

gna il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni recate dagli articoli precedenti, è attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014;

Considerato che ai sensi del predetto art. 3, il contributo di cui sopra è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 102 del 2013, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

Acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione studi e ricerche economico-fiscali i predetti dati relativi alle stime di gettito da imposta municipale propria;

Ritenuta necessaria una verifica della distribuzione dei predetti dati al 31 ottobre 2013, in coerenza con il disposto dell'art. 3 del citato decreto-legge n. 102 del 2013, con riferimento a particolari situazioni locali connesse alle relative stime pubblicate nel maggio 2013;

Ritenuto conseguentemente di procedere ad accantonare, a valere sul fondo disponibile di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013, l'importo di 25.000.000,00 euro da distribuire ai comuni, come conguaglio per lo stesso anno 2013, con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Sentito il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 25 settembre 2013;

Decreta:

Art. 1

Riparto tra i comuni di somme a titolo di rimborso del minor gettito dell'imposta municipale propria per l'anno 2013

1. Il contributo complessivo di euro 2.327.340.486,20 attribuito per l'anno 2013 ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna dall'art. 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, a titolo di rimborso per minor gettito IMU dell'anno 2013, è ripartito, al netto di 25.000.000,00 di euro, per l'importo di euro 2.302.340.486,20 a favore di ciascun comune nella misura indicata nell'elenco A, allegato al presente decreto, calcolata in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria del 2012, tenendo conto altresì dei versamenti effettivi per l'anno 2012, così come comunicate dal competente Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze

Art. 2
Verifiche successive

1. L'assegnazione dei conguagli ai singoli comuni in relazione all'accantonamento di 25.000.000,00 di euro di cui all'art. 1, è disposta con successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2013, tenuto conto anche delle esigenze di rettifica del gettito rispetto alle stime pubblicate nel maggio 2013 riscontrate in alcuni comuni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2013

Allegato A

DECRETO MINISTERO DELL'INTERNO DEL 03/10/2013

Attribuzione di un contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014 a favore dei comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 per l'effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'IMU di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 06/11/2013 n. 260 - Suppl. Ordinario n. 77

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 10-quater del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, introdotto in sede di conversione dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, che prevede l'attribuzione di un contributo di 330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014 a favore dei comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2103 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Considerato che ai sensi della predetta disposizione legislativa, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 64/2013 di conversione del decreto-legge n. 35/2013, si deve provvedere a ripartire tra tutti i comuni interessati l'entità del singolo contributo spettante in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria relative agli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio, come comunicate dal competente Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dato atto che il contributo deve considerarsi escluso dal saldo finanziario di cui all'art. 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini del patto di stabilità interno ed è attribuito a tutti i comuni ricompresi sia nelle regioni a statuto ordinario che in quelle a statuto speciale;

Acquisiti dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione studi e ricerche economico fiscali i predetti dati relativi alle stime di gettito da imposta municipale per l'anno 2012 riferite a ciascun comune, comunicati alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali con nota n. 2153 del 18 giugno 2013;

Sentito il parere della Conferenza Stato - città ed autonomie locali nella seduta del 7 agosto 2013;

Decreta:

Articolo unico

Attribuzione ai comuni del corrispettivo del gettito dell'Imposta municipale propria (IMU) relativo agli immobili di proprietà comunale, per gli anni 2013 e 2014

1. Il contributo da assegnarsi, nella misura complessiva di 330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014, ai comuni che hanno registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2103 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è ripartito a favore di ciascun comune nelle misure indicate nell'elenco A, rispettivamente per l'anno 2013 e per l'anno 2014, allegato al presente decreto, calcolate in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria relative agli stessi immobili, per l'anno 2012, così come comunicate dal competente Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 2013

Allegato (omissis)

DECRETO LEGGE DEL 30/11/2013 N. 133

Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 2013

Nota: Convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014 n. 5.

Titolo I Disposizioni fiscali ed in materia di immobili pubblici

Titolo II Disposizioni concernenti la Banca d'Italia

Titolo III Disposizioni finali

Preambolo - Preambolo

In vigore dal 30 novembre 2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere in materia di pagamento dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nonchè in materia di immobili pubblici;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre nuove disposizioni in materia di disciplina del capitale della Banca d'Italia, della partecipazione ad esso e degli organi rappresentativi dei soggetti partecipanti, al fine di superare le incertezze interpretative in ordine alla natura della partecipazione stessa ed al suo contenuto economico, anche in vista della imminente partecipazione della Banca d'Italia al Sistema Unico Europeo di Supervisione bancaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2013;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI FISCALI ED IN MATERIA DI IMMOBILI PUBBLICI

Articolo 1

Abolizione della seconda rata dell'IMU

In vigore dal 30 gennaio 2014

Modificato da: Legge del 29/01/2014 n. 5 Allegato

**Nota: Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013 n. 283.**

1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per:

- a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;
- b) gli immobili di cui all'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
- c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124;
- d) i terreni agricoli, nonchè quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica per i terreni agricoli, e per i fabbricati rurali diversi rispettivamente, da quelli di cui alla lettere d) ed e) del comma 1 del presente articolo.

3. Fermo restando quanto disposto dai commi 5 e 6, al fine di assicurare ai comuni il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo, è stanziato un aumento di risorse di euro 2.164.048.210,99 per l'anno 2013, di cui euro 2.076.989.249,53 riferiti ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna ed euro 87.058.961,46 riferiti ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Una quota delle risorse di cui al comma 3, pari a euro 1.729.412.036,11 è attribuita dal Ministero dell'interno limitatamente ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, entro il 20 dicembre 2013, nella misura risultante dall'allegato A al presente decreto, pari alla metà dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.

5. L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'imposta municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 deliberate o confermate dal comune per l'anno 2013 e, se inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia di immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente, in misura pari al 40 per cento, entro il 24 gennaio 2014.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 28 febbraio 2014, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è determinato a conguaglio il contributo compensativo nell'importo complessivo di euro 348.527.350,73 risultante dalla differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle distribuite ai sensi dei commi 4 e 8, spettante a ciascun comune. L'attribuzione, con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla base di una metodologia concordata con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), prendendo come base i dati di gettito relativi all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate dai comuni nell'anno 2013. L'attribuzione deve, altresì, tenere conto di quanto già corrisposto ai medesimi comuni con riferimento alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

7. Qualora dal decreto di cui al comma 6 risulti un ammontare complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a quanto ad esso spettante dall'applicazione delle aliquote e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo, deliberate o confermate per l'anno 2013, l'eccedenza è destinata dal comune medesimo a riduzione delle imposte comunali dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014.

8. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del presente articolo avviene attraverso un minor accantonamento, per l'importo complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A al presente decreto, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9. Il comma 1 si applica anche agli immobili equiparati all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 102, per i quali non spettano le risorse di cui ai commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma 8.

10. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Nel caso in cui i procedimenti per l'assegnazione

degli stanziamenti sul pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'interno, non siano completati entro il termine del 10 dicembre 2013, per l'erogazione del trasferimento compensativo ai comuni è autorizzato il pagamento tramite anticipazione di tesoreria. L'anticipazione è regolata entro novanta giorni dal pagamento ai comuni.

11. In deroga all'articolo 175 del Testo unico degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni beneficiari del trasferimento compensativo di cui al comma 3 sono autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di bilancio entro il 15 dicembre 2013.

12. Per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per interessi a carico dei comuni per l'attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al periodo precedente sono rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno, nel limite massimo complessivo di 3,7 milioni di euro, con modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 31 gennaio 2014.

12-bis. Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014.

Articolo 2

Disposizioni in materia di acconti di imposte

In vigore dal 30 novembre 2013

1. All'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo il comma 20 è inserito il seguente comma:

“20-bis. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa è aumentata al 128,5 per cento.”.

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, per la Banca d'Italia e per le società e gli enti che esercitano attività assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 8,5 punti percentuali. L'addizionale non è dovuta sulle

variazioni in aumento derivanti dall'applicazione dell'articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico.

3. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al medesimo articolo 115 del testo unico assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

4. La seconda o unica rata di acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, determinata in misura corrispondente alla differenza fra l'acconto complessivamente dovuto e l'importo dell'eventuale prima rata di acconto, è versata entro il 10 dicembre 2013 ovvero, per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, entro il decimo giorno del dodicesimo mese dello stesso periodo d'imposta.

5. A decorrere dall'anno 2013, i soggetti che applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo, sono tenuti, entro il 16 dicembre di ciascun anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari al 100 per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei primi undici mesi del medesimo anno, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 6. Il versamento effettuato può essere scomputato, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai versamenti della stessa imposta sostitutiva.

6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 è sostituito dal seguente:

“4. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio sulle entrate di cui alle lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio emerga un andamento che non consenta il raggiungimento degli obiettivi di maggior gettito indicati alle medesime lettere, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 2 dicembre 2013, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013 e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle accise di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.”.

Articolo 3
Disposizioni in materia di immobili pubblici
In vigore dal 30 gennaio 2014
Modificato da: Legge del 29/01/2014 n. 5 Allegato

1. Ai fini della valorizzazione degli immobili pubblici, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, anche allo scopo di prevenire nuove urbanizzazioni e di ridurre il consumo di suolo, le disposizioni di cui al sesto comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 si applicano anche alle alienazioni di immobili di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge 2 dicembre 2005, n. 248; per esse la domanda di sanatoria di cui al citato sesto comma dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 può essere presentata entro un anno dall'atto di trasferimento dell'immobile.

2. Al comma 1, dell'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo, dopo le parole “i beni immobili ad uso non”, è inserita la seguente: “prevalentemente”;
- b) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: “L'autorizzazione all'operazione può ricomprendere anche immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente articolo, gli enti territoriali interessati individuano, con apposita delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma. È in ogni caso vietata l'alienazione di immobili di cui al presente comma a società la cui struttura non consente l'identificazione delle persone fisiche o delle società che ne detengono la proprietà o il controllo. L'utilizzo di società anonime, aventi sede all'estero, nelle operazioni immobiliari di cui al presente comma è vietato e costituisce causa di nullità dell'atto di trasferimento. Fermi restando i controlli già previsti dalla vigente normativa antimafia, sono esclusi dalla trattativa privata i soggetti che siano stati condannati, con sentenza irrevocabile, per reati fiscali o tributari.

2-bis. Dopo l'articolo 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è inserito il seguente:

“Art. 33-ter. (Disposizioni sulla gestione dei fondi). - 1. I fondi di cui all'articolo 33, commi 1, 8-bis, 8-ter e 8-quater, e quelli di cui all'articolo 33-bis, gestiti in forma separata e autonoma dall'amministrazione della società di cui all'articolo 33, comma 1, operano sul mercato in regime di libera concorrenza”.

2-ter. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al primo periodo del comma 1 è adottato entro e non oltre il 30 aprile 2014”.

2-quater. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, procede all’individuazione, nell’ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse culturale o paesaggistico in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti di tutela e valorizzazione ai sensi delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2-quinquies. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, all’individuazione, nell’ambito dei beni immobili di proprietà dello Stato di cui all’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, anche valutando le segnalazioni provenienti da regioni, enti locali e associazioni portatrici di interessi diffusi, dei beni di rilevante interesse ambientale in ordine ai quali ritenga prioritario mantenere la proprietà dello Stato ed avviare procedimenti rivolti all’istituzione di aree naturali protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, o all’integrazione territoriale di aree naturali protette già istituite.

2-sexies. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, comunicano all’Agenzia del demanio l’avvio dei procedimenti di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies. Entro e non oltre due mesi dal ricevimento della suddetta comunicazione l’Agenzia del demanio procede conseguentemente alla sospensione di eventuali procedure di dismissione o conferimento a società di gestione dei beni da sottoporre a tutela, già avviate ai sensi degli articoli 2, 3, 3-ter e 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dell’articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e degli articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2-septies. Le norme di cui ai commi 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies, in relazione ai processi di dismissione finalizzati ad obiettivi di finanza pubblica, non devono comunque determinare una riduzione dell’introito complessivo connesso ai suddetti processi di dismissione.

TITOLO II DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA BANCA D'ITALIA

Articolo 4

Capitale della Banca d'Italia

In vigore dal 30 gennaio 2014

Modificato da: Legge del 29/01/2014 n. 5 Allegato

1. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico, è la banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema Europeo di Banche Centrali ed è autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze.

2. La Banca d'Italia è autorizzata ad aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all'importo di euro 7.500.000.000; a seguito dell'aumento il capitale è rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 25.000 ciascuna.

3. Ai partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale.

4. Le quote di partecipazione al capitale di cui al comma 2 possono appartenere solamente a:

- a) banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia;
- b) imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia
- c) fondazioni di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;
- d) enti ed istituti di previdenza ed assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

4-bis. Nei casi in cui i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dovessero perdere il requisito di sede legale o di amministrazione centrale in Italia si dovrà procedere alla vendita delle quote a favore di un soggetto in possesso dei requisiti di territorialità richiesti ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4. Fino alla vendita delle predette quote rimane sospeso il relativo diritto di voto.

5. Ciascun partecipante non può possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3 per cento. Ai fini del calcolo delle partecipazioni indirette si fa riferimento alle definizioni di controllo dettate dagli ordinamenti di settore dei quotisti. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

6. La Banca d'Italia, al fine di favorire il rispetto dei limiti di partecipazione al proprio capitale fissati al comma 5, può acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime. Tali operazioni sono autorizzate dal Consiglio Superiore con il parere favorevole del Collegio Sindacale ed effettuate con i soggetti appartenenti alle categorie di cui al comma 4, con modalità tali da assicurare trasparenza, parità di trattamento e salvaguardia del patrimonio della Banca d'Italia, con riferimento al presumibile valore di realizzo. Per il periodo di tempo limitato in cui le quote restano nella disponibilità della Banca d'Italia, il relativo diritto di voto è sospeso e i dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia.

6-bis. La Banca d'Italia riferisce annualmente alle Camere in merito alle operazioni di partecipazione al proprio capitale in base a quanto stabilito dal presente articolo.

Articolo 5 **Organi della Banca d'Italia** **In vigore dal 30 novembre 2013**

1. L'Assemblea dei partecipanti e il Consiglio Superiore della Banca d'Italia non hanno ingerenza nelle materie relative all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dal Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, dallo Statuto del SEBC e della BCE, dalla normativa dell'Unione Europea e dalla legge alla Banca d'Italia o al Governatore per il perseguimento delle finalità istituzionali.

2. Il Consiglio Superiore della Banca d'Italia si compone del Governatore e di 13 consiglieri, nominati nelle assemblee dei partecipanti presso le sedi della Banca, fra i candidati individuati da un comitato costituito all'interno dello stesso Consiglio tra persone che posseggano i requisiti di indipendenza, onorabilità e professionalità previsti dallo Statuto della Banca d'Italia.

Articolo 6 **Disposizioni di coordinamento e altre disposizioni** **In vigore dal 30 gennaio 2014** **Modificato da: Legge del 29/01/2014 n. 5 Allegato**

Nota: Testo emendato come da avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013 n. 283.

1. L'articolo 114 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 114.

1. La Banca d'Italia deve informare volta per volta, e in tempo utile, il Ministro dell'Economia e delle Finanze del giorno e dell'ora fissati per la convocazione

dell'assemblea generale dei partecipanti e per le adunanze del Consiglio superiore, inviando contemporaneamente un elenco degli affari da trattarsi.

2. *Alle sedute dell'assemblea e del Consiglio superiore assiste un rappresentante del Governo, o, in sua vece, un funzionario a ciò delegato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze."*

2. Sono o restano abrogati l'articolo 115 del Testo unico delle leggi sugli istituti di emissione, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modificazioni e gli articoli 20, 21 e 22 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

3. È abrogato il comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

4. Sono abrogati il comma 3, dell'articolo 3, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43 e il comma 10 dell'articolo 19, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

5. Lo Statuto della Banca d'Italia è adattato, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto medesimo, tenendo conto in particolare dei seguenti principi:

- a) siano mantenuti adeguati presidi patrimoniali alla rischiosità, in coerenza con gli orientamenti del SEBC;
- b) sia precisato che i diritti patrimoniali dei partecipanti sono limitati a quanto previsto all'articolo 4, commi 2 e 3;
- c) anche al fine di facilitare l'equilibrata distribuzione delle quote fra i partecipanti ai sensi dell'articolo 4, comma 5, sia previsto a decorrere dal completamento dell'aumento di capitale di cui all'articolo 4, comma 2, un periodo di adeguamento non superiore a trentasei mesi durante il quale per le quote di partecipazione eccedenti la soglia indicata all'articolo 4, comma 5, non spetta il diritto di voto ma sono riconosciuti i relativi dividendi;
- d) venga abrogata la clausola di gradimento alla cessione delle quote, che può avvenire solo fra investitori appartenenti alle categorie indicate all'articolo 4, comma 4, ferma restando la verifica, da parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia, del rispetto dei limiti di partecipazione al capitale, nonché della ricorrenza dei requisiti di onorabilità in capo agli esponenti e alla compagine sociale dei soggetti acquirenti, con riferimento ai rispettivi ordinamenti di appartenenza. Ove tali requisiti non fossero soddisfatti, il Consiglio annulla la cessione delle quote.

6. A partire dall'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, i partecipanti al capitale della Banca d'Italia iscrivono le quote di cui all'articolo 4, comma 2, nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

6-bis. La Banca d'Italia è autorizzata a procedere alla dematerializzazione delle quote di partecipazione al proprio capitale. Il trasferimento delle quote ha luogo, previa verifica del rispetto dei requisiti di cui al comma 5, lettera d), mediante scritturazione sui conti aperti dalla Banca d'Italia a nome dei partecipanti. Si applicano l'articolo 2355, quinto comma, del codice civile e, in quanto compatibili con le disposizioni del presente comma e dello Statuto della Banca d'Italia, le disposizioni di cui al titolo II, capo II, della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

6-ter. Lo Statuto della Banca d'Italia, deliberato dall'assemblea straordinaria del 23 dicembre 2013 e approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2013, entra in vigore il 31 dicembre 2013 e il bilancio per l'anno 2013 della stessa Banca è redatto secondo le relative disposizioni.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7

Disposizione di coordinamento In vigore dal 30 novembre 2013

1. Gli ulteriori incrementi delle aliquote di accisa previsti dall'articolo 15, comma 2, lettere e-bis) ed e-ter), del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si riferiscono alle aliquote di accisa di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come rideterminate dall'articolo 25, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; tali ulteriori incrementi sono stabiliti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da emanare entro il 31 dicembre 2013 ed efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet della medesima Agenzia.

Articolo 8

Copertura finanziaria In vigore dal 30 novembre 2013

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2, pari complessivamente a 2.163,097 milioni di euro per l'anno 2013 e 1.500,653 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo 2.

Articolo 9
Entrata in vigore
In vigore dal 30 novembre 2013

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Finito di stampare nel mese di febbraio 2014
presso la Grafitalia di Peccioli (Pisa)

Note sugli autori

Cesare Cava

Tra i maggiori esperti italiani di fiscalità e di finanza locale, è docente per Anci-Ifel e Legautonomie.

Giornalista pubblicista, svolge la professione di commercialista nella città di Pisa. Specializzato nell'attività di accertamento dei tributi locali e nella riorganizzazione tecnico - operativa degli uffici risorse della Pubblica Amministrazione. Già assessore alle risorse finanziarie del Comune di Pisa per otto anni, attualmente è manager di aziende pubbliche.

Ha pubblicato insieme ad altri esperti:

- I regolamenti ICI e COSAP D.Lgs. 446/97 (1998),
- Nuove politiche dell'ente locale (1999),
- Il governo locale oggi (1999),
- La legge finanziaria 1999 note e commenti (1999),
- La riforma della riscossione (1999),
- L'accertamento dei tributi locali (1999),
- Guida all'applicazione della legge finanziaria (2000),
- La nuova autonomia finanziaria dei comuni (2000),
- La nuova autonomia finanziaria dei comuni - 2^a edizione (2001),
- Enti locali: la legge finanziaria 2002 - analisi e commenti (2002),
- Le novità gestionali degli enti locali per il 2003 - analisi e commenti alla legge 289/2002 (2003),
- Focus sulla normativa ICI - Volume I (2003),
- Libro bianco sui tributi locali (2004),
- Finanza Locale e contrattazione (2008),
- IMU e ICI - Accertamenti ed equità fiscale (2012),
- IMU Più equità e progressività (2013).

Annalisa Antonini

Laureata in economia aziendale all'Università di Pisa, specializzata in materia di tributi locali, è docente nazionale su tali tematiche ed è specializzata nell'attività di accertamento e nella riorganizzazione tecnico - operativa degli uffici risorse dei comuni.

È inoltre specializzata nell'innovazione gestionale e nella ricerca delle casistiche di elusione fiscale e delle utenze dei servizi idrici. È amministratore delegato del Gruppo Finanza Locale.

Ha pubblicato insieme ad altri esperti:

- La legge finanziaria 1999 note e commenti (1999),
- La riforma della riscossione (1999),
- L'accertamento dei tributi locali (1999),
- La nuova autonomia finanziaria dei comuni (2000),
- La nuova autonomia finanziaria dei comuni - 2^a edizione (2001),
- Enti locali: la legge finanziaria 2002 - analisi e commenti (2002),
- Le novità gestionali degli enti locali per il 2003 - analisi e commenti alla legge 289/2002 (2003),
- Focus sulla normativa ICI - Volume I (2003),
- Finanza Locale e contrattazione (2008),
- IMU e ICI - Accertamenti ed equità fiscale (2012),
- IMU Più equità e progressività (2013).

Silvia Fossati

Laureata in economia e commercio all'Università di Pisa, svolge l'attività di commercialista nella città di Pisa, specializzata nella gestione e nella difesa degli enti locali nelle Commissioni Tributarie sull'intero territorio nazionale

Ha pubblicato insieme ad altri esperti:

- La nuova autonomia finanziaria dei comuni - 2^a edizione (2001),
- Finanza Locale e contrattazione (2008),
- IMU e ICI - Accertamenti ed equità fiscale (2012),
- IMU Più equità e progressività (2013).